

Una politica agricola per l'Europa

di Gian Paolo Casadio

Istituto Affari Internazionali

Roma

Società editrice il Mulino

Bologna

« Una politica agricola per l'Europa », che l'Istituto Affari Internazionali presenta nei suoi Quaderni, costituisce il primo esame organico fino ad oggi effettuato nel nostro Paese dei problemi relativi al finanziamento dell'agricoltura comunitaria dal momento dell'istituzione nel 1962 del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (Feoga) sino ai prevedibili sviluppi che si dovrebbero verificare nel 1970, nella fase del mercato unico. La questione del finanziamento della politica agricola della Cee riveste un'enorme importanza nel processo di integrazione europea. Essa infatti consente di affrontare i tre problemi chiave della costruzione europea: il problema dell'efficienza dello strumento economico (in questo caso della politica agricola comune); il problema dell'indipendenza finanziaria della Comunità; il problema del controllo democratico delle risorse proprie della Cee. In particolare, il funzionamento del Feoga ha posto il problema della ricerca di un nuovo equilibrio fra Parlamento, Commissione e Consiglio, data la necessità di rafforzare i poteri di controllo dell'organo democratico elettivo. Nel 1970, infatti, il Feoga, secondo le previsioni più caute, disporrà di oltre mille miliardi di lire per favorire lo sviluppo agricolo comunitario, e tali ingenti mezzi finanziari sfuggiranno al controllo dei Parlamenti nazionali. Ma le discussioni sui problemi del finanziamento non sono ancora concluse, poiché alla fine del 1969 il Consiglio dovrà adottare il regolamento finanziario definitivo. In tale occasione occorrerà pronunciarsi in modo inequivocabile sulla natura e il futuro della Comunità.

Gian Paolo Casadio, nato nel 1935, è laureato in Scienze Economiche e diplomato in Statistica. Nel 1959 ha lavorato all'Oece in qualità di Assistant Statistician. Nel 1961 ha ottenuto un « Research fellowship » del Consiglio d'Europa. Dal 1960 al 1963 è stato a Londra alla London School of Economics. Dal 1964 è assistente di Economia e Politica Agraria nella Facoltà di Economia e Commercio nell'Università di Bologna. Tra le sue diverse pubblicazioni sui problemi dell'integrazione economica europea ricordiamo: il rapporto « Food Prices and Farmers' Incomes in the European Economic Community » consegnato al Consiglio d'Europa nel 1963; lo studio « Il ruolo dell'agricoltura nella Cee » (1965); il saggio « La crisi della Cee » (1966); la relazione « L'iter di una decisione agricola a livello Cee: la bieticoltura » presentata al convegno dell'Iai (1967); il rapporto Iai « Lo stato di avanzamento della politica agricola della Cee » (1967).

Una politica agricola per l'Europa

I problemi del finanziamento

di Gian Paolo Casadio

Società editrice il Mulino

Bologna

Premessa

« Nel 1969, con la fine del periodo transitorio, occorrerà prendere una decisione d'importanza basilare sulla questione delle risorse proprie della Comunità e del controllo democratico del finanziamento comunitario dell'agricoltura ».

S. L. MANSHOLT

Il finanziamento della politica agricola comune viene assicurato mediante il Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia (Feog o piú comunemente — alla francese — Feoga) istituito all'epoca della prima maratona agricola il 14 gennaio 1962.

Il Feoga, pur essendo unico, è articolato in due sezioni specializzate. La sezione garanzia mira a stabilizzare i mercati ed i prezzi agricoli. La sezione orientamento mira a migliorare le strutture agricole della Comunità. Di recente, inoltre, per finalità particolari, è stata anche aggiunta una sezione speciale.

Il Feoga riveste un'enorme importanza nel processo di integrazione europea. Con l'istituzione di tale Fondo è stata infatti sancita la necessità di una responsabilità finanziaria comunitaria nel settore agricolo e si è affermato il principio della preferenza dell'approvvigionamento dei prodotti agricoli da parte dei Paesi membri nell'ambito della Cee. Il Feoga inoltre, quale prima espressione della solidarietà economica dei Sei, costituisce la chiave di volta dell'intera politica agricola comune, dato che nel 1970, quando funzionerà a pieno regime, disporrà di oltre mille miliardi di lire per favorire lo sviluppo agricolo comunitario e dato che rende possibile un sistema di prezzi unici per i prodotti agricoli soggetti ad una comune organizzazione di mercato.

Il Feoga riflette, d'altro canto; tutte le vicende dell'agricoltura della Cee: esso è quindi un vero e proprio « specchio » dei risultati della politica agricola comune, il migliore rivelatore delle difficoltà che la costruzione dell'Europa Verde incontra, il migliore strumento per impostare una nuova politica agricola a livello europeo.

L'eccessiva dilatazione delle spese del Feoga, specie per la sezione garanzia, mostra, ad esempio, che è giunto il momento di adottare una politica agricola europea piú razionale basata sull'ammodernamento

delle strutture, sul contenimento dei prezzi e sulla limitazione della produzione di alcuni prodotti ritenuti pericolosi.

I meccanismi del Feoga accennano poi già alle strutture di una politica dei prezzi, di una politica commerciale, di una politica monetaria, di una politica fiscale e sottolineano la necessità di uno stretto coordinamento della politica agricola comune con la politica economica e con la politica sociale per cercare di definire, da una parte, gli obiettivi del settore agricolo e, dall'altra, per cercare di ridurre il divario fra redditi agricoli e redditi extra-agricoli per promuovere lo sviluppo di un'agricoltura europea veramente moderna ed efficiente. L'istituzione del Feoga ha avuto peraltro importantissime conseguenze di carattere politico. In particolare, il funzionamento del Fondo agricolo europeo ha posto il problema dello sviluppo delle istituzioni comunitarie e della ricerca di un nuovo equilibrio fra Parlamento, Consiglio e Commissione. Il Feoga fu così al centro della crisi comunitaria del 30 giugno 1965, allorché la prospettiva della creazione di « risorse proprie » della Comunità pose il problema di rafforzare i poteri di controllo del Parlamento Europeo.

I piani di supremazia del gollismo hanno finora impedito un'evoluzione in senso federale dell'Europa, ma il problema della democratizzazione delle istituzioni comunitarie sarà di nuovo affrontato alla fine del 1969 al momento dell'adozione del regolamento finanziario definitivo e della fissazione della procedura di creazione delle « entrate proprie » della Comunità. In tale occasione perciò il Feoga sarà ancora una volta al centro della ribalta europea e le forze dell'europesismo dovranno allora impegnarsi seriamente affinché le caratteristiche delle norme da adottare per il finanziamento della politica agricola comune nella fase definitiva consentano di introdurre elementi federali volti a creare una effettiva unità politica europea.

Come si può vedere nella bibliografia di questo nostro lavoro, numerosi articoli hanno illustrato l'attività del Feoga. Tuttavia, se si considera la straordinaria importanza di questo strumento finanziario dell'Europa Verde, è incredibile notare che nessuna opera specializzata è stata finora pubblicata su tale argomento. Ciò è da attribuirsi, da una parte, ad una anacronistica diffidenza degli ambienti accademici nei confronti dei problemi europei e, dall'altra, al fatto di dover affrontare una materia complessa di cui in genere solo gli eurocrati conoscono a fondo i segreti.

Con questo lavoro mi sono perciò proposto di tentare di colmare una grave lacuna nel settore della politica agraria europea illustrando tutta l'attività svolta dal Feoga dal momento della sua creazione sino ai prevedibili sviluppi che si dovrebbero verificare nel 1970.

Naturalmente mi rendo perfettamente conto delle imperfezioni che un tale lavoro presenta, sia per l'eccessiva attualità di una materia

troppo spesso soggetta a mutamenti, sia per la difficoltà di fare delle previsioni sulla base di ipotesi di lavoro che debbono tenere conto di fattori politici, oltre che economici. Spero comunque che il mio lavoro riesca utile a tutti coloro che si interessano dei problemi europei e che favorisca nella coscienza del cittadino europeo una più chiara puntualizzazione dei problemi sui quali si sta giocando il futuro dell'Europa.

Fra coloro che hanno collaborato alla preparazione del presente rapporto con suggerimenti, critiche e rilievi di vario genere desidero anzitutto ringraziare il dott. H. A. A. Zijlmans, direttore della Sezione Feoga alla Direzione Generale dell'Agricoltura della Cee; il prof. Paolo Albertario, direttore dell'Ufficio Speciale del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per la politica agricola comune della Cee; il dott. Adolfo Pizzuti, direttore Generale della Direzione Organizzazioni dei Mercati per i prodotti delle colture specializzate della Cee; il dott. Aride Rossi, segretario generale dell'UIL-Terra; il dott. Gian Carlo Olmi, consigliere giuridico per gli affari della Cee; il dott. Stefano D'Amico, Senior Economist della Fao; il dott. Gian Valerio Dal Pero Bertini, capo divisione delle Organizzazioni Internazionali governative dell'agricoltura della Cee; il dott. Antonio Murinni, funzionario della Cee alla Direzione Generale dell'Agricoltura della Cee; Mr. Ernest Koenig, addetto agricolo aggiunto della rappresentanza permanente degli USA presso le Comunità Europee; il dott. Costantino Pignatti, funzionario dell'Associazione Nazionale Bieticoltori; il prof. Gian Franco Speranza, docente alla Johns Hopkins « Bologna Center » e funzionario dell'ufficio romano delle Comunità Europee.

Ringrazio inoltre il dott. Vittorio Allocco, funzionario della Direzione Generale dell'Agricoltura della Cee; il prof. Corrado Bonato, docente di economia e politica agraria all'Università Cattolica; il dott. A. Calzecchi-Onesti, direttore di « Agri Forum »; il dott. Michele De Pascale, direttore dell'AIMA; il dott. Marcello Dell'Omodarme, funzionario del Parlamento Europeo; il dott. Luigi Deserti, presidente della « Oltremare » S.p.A. e amministratore unico della Compagnia « D & C » di Bologna; il prof. Enzo Di Cocco, docente di economia e politica agraria all'Università di Bologna; il prof. Giovanni Gardo, preside dell'Istituto Professionale « U. Aldrovandi » di Bologna; il dott. Siegfried Korth, capo divisione della Direzione Organizzazione dei mercati per i prodotti d'origine animale (sezione prodotti lattiero-caseari); il dott. H. B. Krohn, direttore generale aggiunto alla Direzione Generale dell'Agricoltura della Cee; il dott. Mauro Masone, direttore di « 24 Ore - Il Sole »; il dott. Antonio Masutti, direttore dell'Associazione Italiana Lattiero-Casearia (sede di Roma); il prof. Paolo Mengozzi, assistente di Diritto Internazionale all'Università di Bologna; il prof. Ettore Ardenti Morini, dell'I.C.E.; il dott. François Mul-

ler, funzionario della Cee e docente dell'Istituto di Studi europei dell'Università di Strasburgo; il dott. Bino Olivi, portavoce della Cee; il dott. Franco Simoncini, presidente del Comitato Rapporti Internazionali del CNEL; il dott. Gian Franco Vistosi, funzionario della Cee e redattore capo di « Comunità Europee ».

Utilissime si sono peraltro rivelate le due visite di informazione e di studio alla Cee organizzate da M. Jacques-René Rabier, direttore del Servizio Stampa ed Informazione della Cee, M. Jean Moreau, capo divisione della Sezione Informazioni Universitarie della Cee e dal dott. G. Livi, funzionario della Sezione Informazioni Universitarie della Cee che ringrazio vivamente unitamente alla sig.na N. Colaprete, alla sig.ra M. A. Zangrando, a M. J. H. Bouckenoughe e a M. R. Vincent, la cui assistenza nella ricerca di documenti sul Feoga è stata indispensabile. Esprimo peraltro tutta la mia gratitudine all'Istituto Affari Internazionali che pubblica questo mio lavoro, ed in particolare al direttore dell'Iai, Altiero Spinelli, ed ai suoi principali collaboratori (Riccardo Perissich, Massimo Bonanni, Roberto Aliboni) i cui suggerimenti si sono rivelati preziosi in numerose circostanze.

Naturalmente ogni eventuale carenza o inesattezza è da imputarsi esclusivamente allo scrivente.

G.P.C.

I. L'istituzione del Feoga

1. Le origini del Feoga.

Il Feoga, che costituisce la base finanziaria della politica agricola comune della Cee, è stato istituito dal Regolamento n. 25/62. Esso si basa sull'art. 40, paragrafo 4, del Trattato che ha istituito la Cee, il quale aveva previsto soltanto l'eventualità della creazione « di uno o più fondi agricoli d'orientamento e di garanzia per consentire all'organizzazione comune dei mercati di raggiungere i suoi obiettivi ».

Il problema del finanziamento emerse in tutta la sua importanza al momento della determinazione dei mezzi da utilizzare per promuovere una politica agricola comune¹.

La Commissione infatti nelle sue proposte del 30 giugno 1960 suggerì:

- che ciascuna organizzazione di mercato fosse provvista di un ufficio di gestione e di un Fondo di orientamento e di garanzia facente capo ad un Fondo agricolo europeo;
- che fosse creato un Fondo speciale per la concessione di aiuti finanziari destinati a stimolare l'adattamento delle strutture agrarie².

Nel novembre e nel dicembre del 1960 il Consiglio dei Ministri della Cee adottò due decisioni importanti:

¹ La condizione essenziale perché il Feoga possa funzionare è infatti l'organizzazione di un mercato comune per un determinato prodotto: cereali, prodotti lattiero-caseari, ortofruttili, ecc. Vedasi: S. Mansholt, *Discorso sulla politica agricola comune alla riunione della sezione specializzata per l'agricoltura del Comitato Economico e Sociale*, 19 novembre 1959, Bruxelles; « The Economist », *A guide through Mansholt's Maze*, 13 marzo 1965.

² Vedasi: Commissione, *Proposte per l'elaborazione e l'applicazione della politica agricola comune conformemente all'art. 43 del Trattato istitutivo della Cee*, Bruxelles, 30 giugno 1960.

- prese atto delle proposte presentate dalla Commissione il 30 giugno 1960 in merito ai principi di base della politica agricola comune;
- istituí il sistema dei prelievi³.

Al tempo stesso il Consiglio accettò la possibilità di finanziare « azioni comuni » per migliorare le strutture agricole della Comunità⁴.

Durante la stessa sessione il Consiglio affrontò il problema dell'organizzazione dei mercati dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame, degli ortofrutticoli e dei vini. Le discussioni sul finanziamento agricolo si concentrarono su tre questioni:

- creazione di un fondo unico o di una molteplicità di fondi per gruppi di prodotti;
- modalità delle entrate⁵;
- funzioni, meccanismi d'intervento e gestione del Fondo⁶.

2. Il Regolamento n. 25/62/Cee.

Il 14 gennaio 1962, all'epoca cioè della prima maratona agricola, il Consiglio dei Ministri della Cee adottò il Regolamento n. 25/62 decidendo così infine di creare *un Fondo unico* (chiamato Fondo Europeo Agricolo d'Orientamento e di Garanzia), concepito come un capitolo del bilancio della Comunità, le cui disposizioni si sarebbero applicate a tutti i prodotti agricoli soggetti ad una regolamentazione comune⁷.

³ Per un'analisi dettagliata del sistema dei prelievi vedasi in particolare: R. Charpentier, *Les prélèvements et la politique agricole commune*, in « Revue du Marché Commun », n. 37, 1961, pp. 238-246; J. Megret, *Principes du régime applicable à l'agriculture dans le Marché Commun*, in « Revue du Marché Commun », n. 70, 1964, pp. 267-290; P. H. Teitgen, *Principes et règles générales de la politique agricole commune de la Communauté Economique Européenne*, in « Droit Social », n. 9-10, 1964, pp. 507-527.

⁴ Vedasi: A. Rossi, *Chiediamo impegni precisi per l'integrazione agricola europea*, in « Il Lavoro Italiano », 2 dicembre 1961.

⁵ La delegazione francese raccomandava l'assegnazione immediata e progressiva dei prelievi agricoli. La delegazione tedesca invece era favorevole alla determinazione di contributi finanziari secondo una chiave fissa di ripartizione sulla base dell'art. 200, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Cee.

⁶ Vedasi: B. Robert, *Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia*, Commissione, documento 7135/Pi/66-1, Bruxelles.

⁷ Il Regolamento n. 25/62/Cee (pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » il 20 aprile 1962 alle pagine 991-993) nell'articolo 1 stabilisce infatti che « per consentire all'organizzazione comune dei mercati agricoli di raggiungere i suoi obiettivi, viene istituito un fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ».

Il Consiglio preferí d'altro canto creare un fondo *unico* dato che la creazione di piú fondi avrebbe eliminato i vantaggi dell'unità di cassa e di bilancio. Vedasi: P. Albertario, *Il Fondo Orientamento e Garanzia per l'agricoltura nella Cee*, in

Il Regolamento n. 25/62/Cee fissava le seguenti regole generali per il finanziamento della politica agricola comune durante il periodo transitorio:

1) compito del Fondo è di garantire, da una parte, *la stabilizzazione dei mercati e dei prezzi agricoli*, e, dall'altra, *di influire sull'adattamento e sul miglioramento delle strutture agricole della Comunità*;

2) *le entrate del Fondo* si basano su contributi degli Stati membri calcolati secondo una chiave determinata, o in funzione di certi criteri di calcolo;

3) *le uscite del Fondo* sono costituite da rimborsi concessi agli Stati membri per gli importi da essi precedentemente spesi per *restituzioni*⁸ all'esportazione verso i Paesi terzi di prodotti agricoli soggetti a regolamentazione comunitaria e per *interventi sul mercato interno*⁹ per i prodotti agricoli eccedentari (mediante misure quali la denaturazione, l'ammasso delle eccedenze, ecc.), nonché delle *spese sostenute per finanziare i progetti di miglioramento delle strutture agricole* ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche di struttura rese necessarie dallo sviluppo del mercato comune¹⁰.

Con la creazione del Feoga sono stati quindi concretamente rea-

« Il Corriere della Sera », 3 gennaio 1962; C. Berger, *La place du Feoga dans la construction de l'Europe*, in « Revue du Marché Commun », n. 76, 1965; G. Olmi, *Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Titre II, L'agriculture, Commentaire*, Jur/Cee/3521/64, Bruxelles.

⁸ « Le restituzioni sono, per lo più, pari ai rispettivi prelievi, cioè pari alla differenza fra il prezzo franco frontiera ed il prezzo d'entrata, ed in ogni caso mai superiori ad essi. Le restituzioni sostituiscono tutte le sovvenzioni e gli aiuti nazionali (in vigore nei Sei Paesi), aiuti che sono aboliti in virtù delle norme comunitarie sulle regole di concorrenza ». « Limitatamente al periodo transitorio e finché non è stato realizzato il livellamento dei prezzi sono state anche accordate restituzioni all'esportazione negli scambi intracomunitari ». Vedasi: N. Lupori, *Politica Agraria Europea*, Roma, Edizioni Ise, 1966, p. 118. Tutta la politica commerciale agricola della Cee si regge sui due pilastri fondamentali dei prelievi per le importazioni e delle restituzioni per le esportazioni.

⁹ *Gli interventi sul mercato interno* imputabili al Fondo si suddividono in due categorie: a) le misure intese a ritirare dal mercato i quantitativi di prodotti che eccedono le sue possibilità di assorbimento, a condizione che misure adeguate assicurino, per il collocamento di tali prodotti sul mercato interno, uno sbocco diverso dal loro sbocco abituale; b) gli altri interventi intrapresi secondo norme comunitarie, quando si tratti di un'azione obbligatoria o di un'azione destinata ad evitare un'azione obbligatoria. Vedasi gli articoli 5 e 6 del Regolamento n. 17/64/Cee.

¹⁰ Trattasi delle cosiddette strutture dei mercati agricoli (ad esempio la costruzione di silos) volte a provocare delle modificazioni di struttura nel senso richiesto dal funzionamento del mercato comune agricolo. Vedasi: E. Freisberg, *Le financement de la politique agricole commune*, Commission, document 14838/Pi/65-F, Bruxelles; Uil-Terra, *Le decisioni di Bruxelles ripropongono la necessità di un adeguamento delle strutture*, 20 gennaio 1962, Roma.

lizzati due principi essenziali della politica agricola comune:

- da un lato infatti *l'approvvigionamento dei Paesi membri della Cee deve avvenire preferibilmente all'interno del Mec*¹¹. Chi non vuole rispettare questa regola è libero di farlo, ma deve pagare una penale che serve ad alimentare il Feoga¹²⁻¹³;
- dall'altro, si è affermata la necessità di *una responsabilità finanziaria comunitaria*, dal momento che nella fase del mercato unico la politica agricola diventa comune (art. 2 del Regolamento n. 25/62/Cee)¹⁴.

Il Fondo agricolo europeo, sostituendo la propria attività finanziaria a quella degli Stati membri, rende inoltre possibile un sistema di prezzi unici per i prodotti agricoli nella Cee.

Le regole generali stabilite dal Regolamento n. 25/62/Cee per il finanziamento della politica agricola comune non si estendevano, peraltro, soltanto al periodo transitorio, ma comprendevano anche la fase del mercato unico. Si affermava infatti che « il finanziamento dovrebbe progredire regolarmente in modo che nella fase finale del Mec si giunga ad un finanziamento completo ed al 100 % comune delle spese derivanti dalla politica agricola comune »¹⁵.

Disposizioni precise vennero tuttavia emanate dal regolamento n. 25/62 *soltanto per i primi tre anni* (cioè per il periodo luglio 1962-giugno 1965). Inoltre, alla fine del 1963, il regolamento finanziario ancora non risultava essere stato applicato in concreto, mentre appariva indispensabile che la responsabilità finanziaria della Cee si esten-

¹¹ Trattasi della cosiddetta nozione di « preferenza comunitaria ».

¹² Nell'opera di Malgrain, *L'integration agricole de l'Europe des Six*, Parigi, Editions Cujas, 1965, alla p. 149 si legge: « dès la mise en vigueur des prix uniques, c'est-à-dire à compter du 1er juillet 1968, les produits des prelevements perçus sur les importations en provenance des pays tiers sera versé en totalité au budget de la Communauté ».

« *Sanction financière de la préférence communautaire*, cette disposition signifie que si des pays de la Cee continuent à acheter à meilleur marché les produits agricoles en dehors de l'Europe des Six, il leur faudra désormais verser au budget de la Communauté les économies ainsi réalisées, de manière à compenser les surplus ainsi provoqués chez les pays partenaires ».

¹³ « Nel caso specifico del nostro Paese, per il forte aumento delle importazioni di prodotti alimentari, dovremo scegliere fra il mantenimento delle tradizionali correnti di scambio, continuando ad importare dall'America Latina, dagli Usa, dalla Danimarca e dai Paesi dell'Est — ed allora dovremo versare forti somme al Feoga — oppure concentrare le importazioni da Francia ed Olanda, ed in questo caso pagare prezzi più alti di quelli del mercato mondiale ». Vedasi: M. Di Bartolomei, *L'agricoltura nella politica estera italiana*, comunicazione presentata al convegno dell'Iai, *La Politica Estera della Repubblica Italiana*, Vol. III, Milano, Edizioni di Comunità, 1967, p. 878.

¹⁴ Questo principio è fondamentale, anche se contrasta talora con la nozione della « equa ripartizione degli oneri ».

¹⁵ Vedasi l'art. 2 del Regolamento n. 25/62/Cee alla p. 991 della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 20 aprile 1962.

desse in modo specifico al settore del miglioramento delle strutture agricole della Comunità¹⁶.

In tale situazione, nella seconda maratona agricola (che ebbe luogo nel dicembre del 1963) e nella seduta del 5 febbraio 1964, il Consiglio dei Ministri della Cee adottò altri quattro regolamenti, e cioè:

- il Regolamento n. 17/64/Cee concernente le condizioni di concorso del Feoga;
- il Regolamento n. 18/64/Cee relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei cereali;
- il Regolamento n. 19/64/Cee recante modifica ai regolamenti n. 20, 21 e 22 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione verso gli Stati membri;
- il Regolamento finanziario n. 64/127/Cee riguardante il Feoga¹⁷.

Ed il 24 luglio 1964 vennero adottati due regolamenti d'applicazione della Commissione, e cioè:

- il Regolamento n. 98/64/Cee relativo alle domande di rimborso presentate al Feoga sezione garanzia¹⁸;
- il Regolamento n. 99/64/Cee relativo alle modalità d'esecuzione delle decisioni di concorso del Feoga sezione orientamento¹⁹.

3. Un Fondo unico con due sezioni specializzate.

Col nuovo Regolamento n. 17/64/Cee il Consiglio dei Ministri della Cee decise di istituire per tutte le spese nel settore agricolo un unico Fondo articolato in due sezioni specializzate²⁰:

- una sezione garanzia;
- una sezione orientamento.

A) La SEZIONE GARANZIA del Feoga, come già abbiamo accennato, imputa al proprio bilancio tutte le spese concernenti le *resti-*

¹⁶ In particolare, la decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento delle politiche di struttura agraria implicava la creazione di un Fondo europeo per il miglioramento delle strutture.

¹⁷ Vedasi la « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 27 febbraio 1964.

¹⁸ Il Regolamento n. 98/64 è stato ora abrogato dal Regolamento n. 52/67, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 17 marzo 1967.

¹⁹ Questi due Regolamenti d'applicazione sono stati pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 5 agosto 1964 rispettivamente alla p. 2113 ed alla p. 2119.

²⁰ Le due sezioni specializzate, assai diverse per principi e modalità di funzionamento, non sono altro che i due fondi (Feoga e Fasa, quest'ultimo « Fonds d'amélioration des structures agricoles ») che la Commissione aveva proposto di creare nel 1960 e che sono stati riuniti per ragioni tecniche.

tuzioni all'esportazione verso i Paesi terzi e gli *interventi* sul mercato interno ²¹.

Gli accordi del 15 dicembre 1964, e quelli piú recenti del 26 luglio 1966, hanno peraltro favorito la tendenza ad estendere il finanziamento comunitario. Cosí, oltre alle restituzioni ed agli interventi, sono a carico della sezione garanzia del Fondo:

- gli *aiuti speciali per il grano duro*, (decisione del 15 dicembre 1964) ²²;
- le *sovvenzioni all'orzo ed al mais* per l'Italia (decisione del 15 dicembre 1964) ²³;
- gli *aiuti per il latte scremato ed in polvere* destinato all'alimentazione del bestiame (decisione del 26 luglio 1966);
- gli *aiuti per compensare il consolidamento tariffario dei formaggi tipo Emmental e Cheddar* (decisione del 26 luglio 1966);
- i *provvedimenti a favore del parmigiano-reggiano* (decisione del luglio 1966);
- gli *aiuti a favore della produzione di olio d'oliva* (art. 10 del Regolamento n. 136/66);
- gli *aiuti alla produzione di olio di colza, di ravizzone e di girasole* (art. 27 del Regolamento n. 136/66);
- gli *aiuti alla produzione dell'olio di vinacciolo* (risoluzione del Consiglio del 26 luglio 1966).

Il finanziamento comunitario diviene operante *solo* quando i prodotti sono soggetti ad una organizzazione comune del mercato. Da quel momento l'aliquota del concorso del Fondo è la stessa per tutti i prodotti (cereali 1/6 dal 1° luglio 1962; prodotti lattiero-caseari 3/6 dal 1° luglio 1964; ecc.) ²⁴. La sezione garanzia funziona come *una stanza*

²¹ Trattasi, come già visto, di spese per la costituzione di stocks (in specie per quanto concerne il latte e i lattiero-caseari, i cereali e gli ortofrutticoli) e la denaturazione di alcuni prodotti (latte, frumento, ecc.).

²² Per il grano duro il prezzo d'intervento statale per la campagna 1967/68 è stato fissato in L. 9.062,50 al quintale, comprensivo di un aiuto alla produzione di L. 2.172,50 che sarà a carico del Feoga. Il meccanismo del « deficiency payment » che si basa su due prezzi, onde consentire un minor costo al consumo, comporta un rimborso integrale della differenza da parte del Feoga, stimata intorno a 26 miliardi di lire all'anno, *la cui durata è limitata ai soli prossimi tre anni*. Perciò, dopo il 1970, il livello di protezione di tale prodotto « dovrebbe » assestarsi intorno al prezzo indicativo, fissato in 7.800 lire al quintale. Vedasi: E. A. Morini, *Politica Agricola di mercato nel quadro del Mec*, relazione presentata alla Conferenza Agraria Nazionale del Partito Socialista Unificato, giugno 1967, Roma, p. 10.

²³ L'Italia ha ottenuto per cinque anni (quindi fino al 1972) di ridurre di 460 lire al quintale il prelievo sul mais e sull'orzo in provenienza dai Paesi terzi a causa degli alti costi di sbarco e trasporto dei nostri porti. Vedasi: *La politica agricola comune*, documenti di comunità europee, n. 24, gennaio 1967, Roma.

²⁴ Vedasi: *Il Feoga*, in « Bollettino della Confagricoltura », anno VI, n. 8, 18 febbraio 1967.

di compensazione destinata a rimborsare annualmente agli Stati membri la parte di loro spettanza in applicazione delle norme comunitarie²⁵.

Una volta all'anno, entro il 1° ottobre, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una domanda di rimborso delle spese relative alle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ed agli interventi sul mercato interno, riguardanti il periodo compreso fra il 1° luglio e il 30 giugno, spese che la sezione garanzia del Fondo deve prendere in carico.

La Commissione decide una volta all'anno in merito all'intervento del Fondo, previa consultazione del Comitato del Fondo²⁶.

La responsabilità finanziaria della Comunità è peraltro limitata soltanto alle spese agricole propriamente dette. Infatti, le spese relative agli oneri amministrativi ed al personale sopportate dagli Stati membri e dai beneficiari del concorso del Fondo non sono prese in carico da quest'ultimo²⁷.

La responsabilità finanziaria della Comunità è peraltro progressiva. La Comunità infatti, adottando i fondamentali principi che stanno alla base della politica agricola comune²⁸, restituisce agli Stati membri una percentuale progressiva delle loro spese.

Così, la partecipazione del Fondo che era appena di un sesto nella campagna 1962/63 è stata aumentata progressivamente. Soltanto a partire dalla campagna 1967/68 *tutte* le spese riguardanti i prodotti soggetti ad un'organizzazione comune del mercato vengono rimborsate agli Stati membri.

Secondo l'art. 110 del Trattato istitutivo della Cee, la Comunità ha come obiettivo « lo sviluppo armonico del commercio mondiale ».

²⁵ Le decisioni di rimborso della sezione garanzia del Fondo non danno luogo integralmente a dei trasferimenti di denaro, dato che tale sezione del Fondo utilizza un meccanismo di « clearing ». Infatti, i servizi della Commissione, mediante adeguate operazioni contabili, confrontano i versamenti ai quali gli Stati membri hanno diritto ed anche i contributi che risultano a loro carico secondo le chiavi di ripartizione in vigore nella campagna considerata. Soltanto i saldi positivi o negativi danno luogo a reali movimenti di denaro.

È importante peraltro osservare che, mentre il rimborso delle restituzioni all'esportazione da parte del Fondo è *automatico*, tale automatismo non si verifica per il rimborso delle spese d'intervento. Infatti, l'identità delle finalità e delle funzioni della prima categoria delle spese d'intervento — come indicato nell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento n. 17/64/Cee — sono constatate o determinate dal Consiglio, che decide su proposta della Commissione. Vedasi: J. R. Vergès, *Le financement de la politique agricole commune et ses perspectives*, in « *Revue Trimestrielle de Droit Européen* », n. 2, aprile-giugno 1965, p. 185.

²⁶ Vedasi gli articoli 9 e 10 del Regolamento n. 17/64/Cee.

²⁷ Vedasi l'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento n. 17/64/Cee.

²⁸ E cioè *il principio del graduale sviluppo di un mercato interno uniforme per i prodotti agricoli*, in cui gli Stati membri si concedono una reciproca preferenza per giungere progressivamente ad un mercato avente i caratteri di un mercato interno, ed *il principio della necessità di una responsabilità finanziaria* della Comunità che diventa completa non appena nella fase del Mec la politica agraria acquista un carattere comunitario.

L'aumento delle importazioni d'un prodotto agricolo proveniente dai Paesi terzi cessa tuttavia di essere considerata con favore dal momento in cui contribuisce a creare delle eccedenze. L'assunzione delle restituzioni a carico del Feoga, alimentato coi contributi degli Stati membri, non sarebbe peraltro sufficiente ad eliminare la tendenza degli Stati membri non produttori ad aumentare le importazioni dai Paesi terzi. Infatti, se in pratica questi Stati membri potessero trattenere il gettito dei prelievi verso i Paesi terzi, queste importazioni costituirebbero per essi ancora un vantaggio finanziario.

È quindi soprattutto in base a questa considerazione che si è deciso di *trasferire* progressivamente — dagli Stati membri alla Comunità — il beneficio finanziario del gettito dei prelievi.

« Tale trasferimento — osserva G. Olmi — elimina inoltre l'inconveniente dello spostamento dell'entrata proveniente dal prelievo che, in regime di libera circolazione delle merci, tenderebbe a prodursi a vantaggio degli Stati membri destinatari dei prodotti importati ed a favore degli Stati membri aventi i porti meglio attrezzati »²⁹. La stretta relazione esistente fra il finanziamento comunitario e la messa in atto del mercato agricolo comune aumenta quindi l'interesse degli Stati membri per la politica agricola comune. *Le misure di finanziamento comunitarie costituiscono dunque un mezzo di straordinaria importanza per realizzare l'integrazione dell'agricoltura europea*³⁰.

B) La SEZIONE ORIENTAMENTO del Feoga, che ha un campo d'azione completamente diverso da quello della sezione garanzia, è stata invece costituita *per migliorare le strutture agricole nel senso più lato di tale espressione*³¹.

Le azioni della sezione orientamento riguardano:

a) *l'adattamento ed il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura*. Rientrano in questa categoria le azioni comunitarie volte ad attuare una combinazione efficace dei fattori della produzione in agricoltura allo scopo di rendere possibile il loro impiego ottimale nel quadro dell'economia generale. Ad esempio, i progetti di vulgarizzazione agricola e di formazione professionale beneficiano in modo prioritario dei fondi di questa sezione;

²⁹ Vedasi: G. Olmi, *Contribution au traité de droit des communautés européennes, l'agriculture*, Bruxelles, Editions Larcier (in corso di stampa).

³⁰ Vedasi: H. B. Krohn, *Der Europäische Ausrichtung und Garantiefonds für die Landwirtschaft* (Eagfl), in « Agrarwirtschaft », Hannover, Jahrg. 14, nr. 1, gennaio 1965; C. Bonato, *La politica agricola nell'agricoltura comunitaria*, in « Il Corriere della Sera », 22 marzo 1966; « Common Market », *The Finance Regulation*, Volume 5, gennaio 1965.

³¹ Nel rapporto di E. Freisberg, *Le financement de la politique agricole commune*, cit., alla p. 9 si legge infatti: « le domaine d'activité de la section "orientation" du Fonds a été très largement conçu. Pratiquement, il comprend toutes les mesures destinées à améliorer la structure agricole globale ».

b) l'adattamento e l'orientamento della produzione agricola. Rientrano in questa categoria le azioni comunitarie volte a determinare uno sviluppo razionale della produzione agricola e l'adattamento quantitativo della produzione alle possibilità di collocamento. Ciò può includere la riconversione di talune produzioni — compreso il rimboschimento — ed il miglioramento qualitativo dei prodotti ³²;

c) l'adattamento e il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli. Rientrano in questa terza categoria le azioni comunitarie volte:

- al miglioramento dell'ammasso e della conservazione;
- alla valorizzazione dei prodotti agricoli;
- al miglioramento dei circuiti di commercializzazione;
- ad una migliore conoscenza dei dati relativi alla formazione dei prezzi sui mercati dei prodotti agricoli.

d) lo sviluppo delle possibilità di collocamento dei prodotti agricoli. Rientrano in questa ultima categoria le azioni comunitarie per l'aumento del consumo di taluni prodotti agricoli nel quadro della politica agricola comune, conformemente all'art. 41, lettera b) del Trattato. (Vedasi gli articoli 11 e 12 del Regolamento n. 17/64/Cee). Il campo d'azione di questa sezione del Feoga supera, pertanto, largamente i confini veri e propri della produzione agricola e conferisce un significato moderno alla nozione di strutture ³³.

Il concorso del Feoga, sezione orientamento, è accordato per progetti per i quali siano state presentate domande alla Commissione conformemente alla procedura di cui parliamo nel capitolo II.

Per « progetto » si intende qualsiasi progetto pubblico, semi-pubblico o privato che miri esclusivamente o parzialmente al miglioramento della struttura agricola. Il concorso del Fondo si riferisce *alla parte del progetto relativo al miglioramento della struttura agricola* ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, del Regolamento n. 17/64/Cee.

Per potere beneficiare del concorso del Fondo ciascun progetto deve rispondere ai seguenti criteri generali:

- a) inserirsi nel quadro di un programma comunitario;

³² Per le azioni di cui alla lettera a) e b) ciascun progetto deve rispondere ai seguenti criteri: a) mirare a rendere, o mantenere, economicamente vitali delle imprese agricole, nonché assicurare l'incremento della loro capacità concorrenziale; b) accordare sufficiente attenzione ai problemi di divulgazione e di formazione professionale agricola, sì da valorizzare nel miglior modo gli investimenti previsti; c) contribuire al miglioramento della situazione sociale ed economica dei lavoratori dell'agricoltura (art. 14, paragrafo 2, del Regolamento n. 17/64/Cee).

³³ Osserva infatti G. Olmi che la sezione orientamento « ne vise donc pas seulement les mesures d'orientation de la production et de la demande, mais toutes actions concernant les structures ». Vedasi: *Contribution au traité de droit des communautés Européennes, l'agriculture*, cit., p. 60.

b) avere come scopo un adattamento o un orientamento dell'agricoltura reso necessario dalle conseguenze economiche dell'attuazione della politica agricola comune o inteso a rispondere alle esigenze della stessa;

c) offrire sufficiente garanzia quanto all'effetto economico durevole del miglioramento della struttura agricola realizzato³⁴.

4. La sezione speciale.

Peraltro, gli accordi del 15 dicembre 1964 (e quelli successivi del luglio 1966) hanno previsto la creazione di una sezione speciale del Feoga destinata a finanziare le spese relative alla messa in atto di *misure particolari* per raggiungere gli scopi dell'art. 39 del Trattato, spese che non erano state considerate nell'ambito delle disposizioni del Regolamento n. 17/64/Cee³⁵.

In particolare, nella sezione speciale del Feoga figurano già le seguenti voci:

I) il finanziamento dei compensi decrescenti accordati ai produttori cerealicoli tedeschi, italiani e lussemburghesi in seguito all'entrata in vigore del prezzo comune dei cereali (decisione del 15 dicembre 1964). Tale voce funzionerà unicamente per le campagne 1967-68, 1968-69, 1969-70³⁶;

II) il finanziamento delle misure a favore dell'agricoltura lussemburghese (decisione del 26 luglio 1966) per le campagne 1966-67 e 1967-68³⁷.

Dovrebbero poi anche figurarvi:

III) il finanziamento degli aiuti alimentari multilaterali concordati in sede Gatt nell'ambito del Kennedy-Round (decisione del 6 luglio 1966)³⁸;

³⁴ Vedasi gli articoli 13 e 14 del Regolamento n. 17/64/Cee.

³⁵ Vedasi il Regolamento n. 742/67/Cee del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che crea le sezioni speciali I e II del Feoga, in « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 258, del 25 ottobre 1967. *Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla sezione speciale del Feoga* (presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 marzo 1967), in « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », anno X, n. 77, 22 aprile 1967. Vedasi inoltre: Oecd, *Agricultural Policies in 1966* (Europe, North America Japan), Parigi, 1967, pp. 637-641.

³⁶ Trattasi in complesso di 206 milioni di u.c. per la campagna 1967/68, di 138 milioni di u.c. per la campagna 1968/69, di 69 milioni di u.c. per la campagna 1969/70.

³⁷ Trattasi dell'ammontare di 4 milioni di u.c. per le campagne 1966-67 e 1967-68.

³⁸ Com'è noto con gli accordi raggiunti a Ginevra il 12 maggio 1967 è stato deciso di attuare un programma di aiuti alimentari multilaterali per un ammontare complessivo annuo di 4,5 milioni di tonnellate di cereali ai Paesi emergenti finan-

IV) il finanziamento delle spese necessarie per razionalizzare l'industria molitoria della Comunità³⁹⁻⁴⁰.

Il finanziamento della sezione speciale del Feoga è in genere assicurato da contributi degli Stati membri calcolati secondo la chiave di ripartizione dell'articolo 200, paragrafo 1, del Trattato.

ziato dagli Usa, dalla Cee e da altri maggiori Paesi industrializzati, sulla base del seguente schema di apporti: Usa 42 %, Cee 23 % (cioè 1.035 milioni di tonnellate), Gran Bretagna 5 %, Giappone 5 %, Canada, Australia ed altri Paesi forniranno la parte restante.

Secondo valutazioni officiose il costo degli aiuti alimentari cerealicoli della Cee dovrebbe aggirarsi sui 66 milioni di u.c. all'anno, interamente imputabili alla sezione speciale del Feoga. L'intero programma di aiuti alimentari multilaterali verrebbe infatti a costare circa 300 milioni di dollari all'anno per tutti i Paesi che hanno sottoscritto questo accordo in sede Gatt. Vedasi: *The Kennedy-Round - No Cheers for Agriculture*, in « Common Market », Volume 7, n. 7, luglio 1967.

³⁹ Il risanamento dell'industria molitoria — oggi afflitta da una supercapacità strutturale — ha un'importanza capitale per l'agricoltura per due motivi fondamentali:

a) secondo l'articolo 39 del Trattato, la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Il risanamento dell'industria molitoria contribuisce ad attuare questi obiettivi del Trattato. L'industria molitoria infatti è strettamente connessa all'agricoltura. La partecipazione dei mulini all'assorbimento del raccolto è determinante sia a causa dei loro acquisti presso il commercio e le cooperative che per i loro acquisti diretti presso i produttori. La loro capacità d'immagazzinamento ha un grande influsso sulla ripartizione dell'approvvigionamento stagionale e può pertanto liberare il mercato, in particolare durante il grande afflusso delle offerte dopo il raccolto. Possono pertanto contribuire ad evitare degli interventi sul mercato cerealicolo e a mantenere le spese di commercializzazione e di trasporto al più basso livello. *Più la resa dei mulini è buona, più i prezzi che essi possono pagare ai produttori sono elevati, mentre una situazione sfavorevole alla supercapacità ha un influsso negativo sulla formazione dei prezzi del mercato dei cereali;*

b) secondo l'articolo 39 del Trattato la politica agraria comune ha altresì lo scopo di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Se alla lettera a) si è trattato di pressione sui prezzi della farina, ciò non significa che tali prezzi siano bassi, ma soltanto che sono inferiori al livello ammissibile secondo il grado di utilizzazione delle capacità. Il risanamento dell'industria molitoria consentirà invece, in seguito alla netta regressività delle spese quando aumenta il grado di attività, non solo dei benefici equi per gli imprenditori e prezzi equi alla produzione, ma altresì un ribasso dei prezzi di consumo. Se si giunge a ravvicinare l'attuale grado di attività dell'industria molitoria al grado di attività ottimale, ne risulterà una diminuzione molto notevole delle spese di macinazione nella Comunità (che è stata precedentemente stimata a 100 milioni di u.c. l'anno). Questa via è senza dubbio l'unica che consentirà di risanare le industrie in questione entro un termine relativamente breve.

Vedasi: *Il risanamento del mercato dei prodotti risultanti dalla macinazione di alcuni cereali*, servizio stampa e informazione delle comunità europee, Bruxelles, 5 giugno 1967.

⁴⁰ La Commissione ha recentemente presentato al Consiglio un progetto di regolamento relativo al risanamento dei prodotti risultanti dalla macinazione dei cereali panificabili (grano tenero, inclusa la spelta; grano duro e segala). Come termine d'applicazione la Commissione ha proposto il periodo dal 1° agosto 1967 al 31 dicembre 1969.

Secondo questo progetto di regolamento, la costruzione di nuovi mulini, l'aumento della capacità esistente o la riapertura di mulini che avevano precedentemente cessato la loro attività, sono autorizzati solo se:

5. Gli aspetti istituzionali del Feoga.

Il Feoga, che costituisce parte integrante del bilancio generale della Cee, è un'istituzione comunitaria che nessun singolo governo può controllare e che col 1970 disporrà di ingenti somme di denaro considerate di proprietà della Comunità.

La Commissione è l'unico organo responsabile davanti al Consiglio della gestione del Fondo. Nell'assolvere questa funzione essa è assistita da vari comitati.

A parte i Comitati con funzioni meramente consultive, creati dalla stessa Commissione per dare modo alle organizzazioni professionali di esprimere il loro parere⁴¹, ne esistono alcuni particolarmente impor-

— i lavori sono intrapresi anteriormente al 1° gennaio 1967 o degli impegni contrattuali sono stati presi anteriormente a tale data; oppure:

— la persona che prevede l'operazione in questione ha assicurato precedentemente, a proprie spese, l'abolizione di una capacità di macinazione effettivamente utilizzata per lo meno uguale a quella creata dalla nuova operazione; oppure:

— tale persona ha versato precedentemente una tassa allo Stato membro interessato.

La capacità di macinazione eccedentaria è determinata per ciascuno Stato membro.

I mulini la cui capacità non raggiunge una certa quantità di farina fine o la cui attrezzatura non è conforme a talune condizioni non sono soggetti all'applicazione della regolamentazione. In caso di cessazione volontaria della fabbricazione, gli Stati membri assicurano: a) ai proprietari, a condizione che per una durata di 30 anni non sarà effettuata nessuna operazione di fabbricazione, un'indennità calcolata da un lato in funzione della quantità di cereali, macinata per il mercato comunitario durante un periodo di riferimento e, dall'altro, della capacità di macinazione non utilizzata; b) ai lavoratori subordinati interessati, il mantenimento dello stesso livello di retribuzione mediante versamento di un'indennità appropriata finché il lavoratore non ha potuto trovare una nuova occupazione e durante un periodo massimo di un anno. Nella misura del possibile, tali lavoratori dovranno formare oggetto di un'operazione di rieducazione professionale o di nuova sistemazione atta a beneficiare del concorso del Fondo Sociale Europeo.

Le altre spese sono imputabili al Feoga, sezione speciale, nel limite dei costi totali stabiliti per ciascun Stato membro. Gli Stati membri interessati presentano ogni anno la loro domanda di rimborso. Come chiave di ripartizione per i contributi finanziari, la Commissione propone: Belgio 5%; Germania 23,7%; Francia 29%; Italia 36,3%; Lussemburgo 0,3%; Olanda 5,8%. Vedasi: Parlamento Europeo, *Proposta della Commissione della Cee al Consiglio concernente un regolamento relativo al risanamento del mercato dei prodotti risultanti dalla macinazione dei cereali panificabili*, Lussemburgo, 19 giugno 1967, doc. 75.

⁴¹ Sin dal luglio 1962 la Commissione ha creato dieci Comitati consultivi per il settore agricolo ed alcune sezioni specializzate nell'ambito di alcuni di tali Comitati.

In particolare, operano attualmente i seguenti Comitati consultivi:

— il *Comitato consultivo per i cereali*, creato il 18 luglio 1962 e funzionante dal 26 novembre 1962;

— il *Comitato consultivo per la carne di maiale*, creato il 18 luglio 1962 e funzionante dal 26 novembre 1962;

— il *Comitato consultivo per il pollame e le uova*, creato il 18 luglio 1962 e funzionante dal 20 dicembre 1962;

— il *Comitato consultivo per gli ortofrutticoli*, creato il 18 luglio 1962 e funzionante dal 21 dicembre 1962;

tanti, aventi la stessa natura giuridica e direttamente operanti nel funzionamento del Feoga.

Trattasi in particolare:

A) dei COMITATI DI GESTIONE che, costituiti a fianco di ciascuna organizzazione di mercato, composti di funzionari degli Stati Membri⁴² e presieduti da un rappresentante della Commissione, collaborano attivamente con la Commissione nella gestione delle organizzazioni dei mercati.

La rappresentanza di ciascun Stato membro è limitata a cinque funzionari sottoposti all'esclusiva autorità di un Ministro. I lavori dei Comitati di Gestione hanno carattere riservato⁴³.

— il *Comitato consultivo vitivinicolo*, creato il 18 luglio 1962 e funzionante dal 27 novembre 1962;

— il *Comitato consultivo per le carni bovine*, creato il 20 luglio 1964 e costituito il 26 gennaio 1965;

— il *Comitato consultivo per il latte ed i lattiero-caseari*, creato il 20 luglio 1964 e funzionante dal 17 maggio 1965;

— la *Sezione specializzata « Riso »* del Comitato consultivo per i cereali, creata il 20 luglio 1964 e funzionante dal 23 luglio 1965;

— il *Comitato consultivo per i problemi sociali concernenti gli imprenditori agricoli*, creato il 19 dicembre 1963 e funzionante dal 9 marzo 1964;

— il *Comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agricola*, creato il 29 luglio 1964 e funzionante dal 18 febbraio 1965;

— il *Comitato consultivo per i grassi*, creato il 20 giugno 1967;

— la *Sezione Specializzata « olive e prodotti derivati »* del Comitato per i grassi, creata il 20 giugno 1967;

— la *Sezione Specializzata « semi e frutti oleosi e prodotti derivati »* del Comitato per i grassi, creata il 20 giugno 1967.

Secondo la Commissione i lavori dei Comitati consultivi forniscono un contributo prezioso per la realizzazione della politica agricola comune. La Commissione ha creato i Comitati consultivi al fine di raccogliere le opinioni delle organizzazioni professionali e dei consumatori raggruppate a livello comunitario sui problemi relativi all'applicazione dei regolamenti di base concernenti le organizzazioni comuni di mercato, nonché sui problemi della politica di strutture agricole e sui problemi sociali concernenti gli imprenditori agricoli. Col passaggio alla fase del mercato unico la Commissione ritiene di dovere apportare qualche modifica ai metodi di lavoro dei Comitati consultivi al fine di migliorare la loro efficacia ed in particolare di ridurre i tempi relativamente lunghi che l'elaborazione delle opinioni domandate ha richiesto fino ad oggi. Per quanto riguarda la consulenza degli ambienti economici e sociali sui problemi di politica generale in agricoltura, la Commissione considera quale organo competente in materia il Comitato Economico e Sociale istituito dal Trattato. Vedasi: *Comités consultatifs du secteur agricole*, Questionne écrite n. 78 de M. Vredeling à la Commission de la Communauté Economique Européenne, porte-parole de la Commission, Bruxelles, 3 luglio 1967.

⁴² Trattasi in genere di funzionari provenienti dai Ministeri dell'Agricoltura dei Paesi membri.

⁴³ Ricordiamo che i Comitati di Gestione, anche se non possono direttamente determinare il livello dei prezzi, hanno la facoltà di bloccare le proposte della Commissione o dei singoli Stati e di deferire al giudizio del Consiglio dei Ministri. Ciò è accaduto varie volte. Fra le altre, alcuni anni fa, in occasione della decisione tedesca di invocare le clausole di salvaguardia contro l'esportazione di mele italiane in territorio tedesco. La Commissione deferì allora il caso al Comitato di Gestione competente, il quale decise contro la richiesta del governo tedesco, che

I Comitati di Gestione sono stati costituiti, perché per la gestione del Fondo e l'attuazione delle organizzazioni di mercato non è possibile ottenere l'approvazione del Consiglio dei Ministri per tutte le decisioni di ogni giorno. Inoltre, gli Stati membri non sono molto propensi a trasferire tutte le competenze alla Commissione.

I Comitati di Gestione assumono una funzione intermediaria fra il Consiglio dei Ministri e la Commissione. Ai Comitati di Gestione partecipano e votano rappresentanti degli Stati membri. La Francia, l'Italia e la Repubblica Federale Tedesca dispongono di quattro voti ciascuno, il Belgio e l'Olanda di due voti ciascuno, il Lussemburgo di un voto. Le decisioni vengono prese se si ottengono almeno 12 voti e, in caso di rifiuto, almeno 12 voti contro una proposta della Commissione.

La Commissione della Cee sottopone ai Comitati di gestione le sue proposte. In caso di rifiuto in seno al Comitato la Commissione non può applicare senz'altro la propria proposta; è persino possibile ancora un ricorso al Consiglio dei Ministri. Esiste pertanto un margine fra « approvazione » e « rifiuto » in seno al Comitato di Gestione.

Ad esempio, qualora la Commissione abbia presentato una proposta al Comitato di Gestione e in seno al Comitato siano stati formulati 11 voti favorevoli e 6 contrari, la proposta non è accettata, ma la Commissione può procedere all'applicazione delle misure proposte. Occorrono pertanto 12 voti per impedire alla Commissione l'applicazione di una misura da essa suggerita⁴⁴.

Pertanto, qualora un grande Stato membro e uno dei piccoli Stati membri (Belgio o Paesi Bassi) si esprimono in favore di una proposta della Commissione, contro la Commissione, che ha già ottenuto sei voti, possono essere formulati non più di undici voti. In tal caso la Commissione può procedere all'esecuzione della misura. In questo modo, anche il Fondo agricolo è amministrato in collaborazione fra la Commissione e i Comitati di gestione.

dovette togliere il blocco alle nostre mele. Norme dettagliate sul funzionamento dei Comitati di Gestione sono date nel documento R/412 i/65 (Agri 176).

⁴⁴ Nella domanda scritta n. 65 del 16 luglio 1962 l'on. Vredeling ha espresso alcuni dubbi circa la conformità al Trattato di questa procedura; questa infatti differisce dal meccanismo abituale dei rapporti fra la Commissione ed il Consiglio, secondo il quale la Commissione fa una proposta e il Consiglio, anche se ha il potere di decidere a maggioranza qualificata, « non può prendere una decisione che costituisca emendamento della proposta se non deliberando alla unanimità » (art. 149 del Trattato). Nella sua risposta del 18 settembre 1962 (pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » alla p. 2308), la Commissione ha difeso la legalità della procedura in causa. Infatti, a differenza dei casi in cui si applica l'art. 149, nel caso dei Comitati di gestione è attribuito alla Commissione un potere di decisione e non di semplice proposta. La facoltà attribuita al Consiglio di riformare un atto della Commissione trova d'altro canto un precedente negli articoli 73, paragrafo 1 e 108, paragrafo 3, del Trattato. Vedasi: G. Olmi, *Contribution au Traité de droit des Communautés Européennes, L'Agriculture*, cit., p. 73.

La procedura seguita dai Comitati di Gestione può dirsi in complesso abbastanza soddisfacente. Nel periodo luglio 1962-marzo 1965 — secondo dati forniti dalla Commissione ⁴⁵ — vi sono state circa 200 riunioni dei diversi Comitati di Gestione, sí che è stato possibile adottare 350 regolamenti della Commissione. Soltanto tre provvedimenti, nello stesso periodo di tempo, sono stati inviati al Consiglio, il quale ne ha modificato uno solo ⁴⁶.

In base all'esperienza di lavoro fatta in questi anni è però da notare che le discussioni che si svolgono nell'ambito dei Comitati di Gestione — investendo questioni tecniche assai complesse — sono assai lunghe, sí da determinare ritardi anche notevoli nell'elaborazione ed attuazione di provvedimenti urgenti. La Commissione di recente ha perciò proposto al Consiglio dei Ministri di modificare la procedura finora seguita nell'ambito dei Comitati di Gestione per accelerare i lavori ⁴⁷.

B) del COMITATO DEL FONDO, composto di rappresentanti degli Stati membri ⁴⁸ e presieduto da un rappresentante della Commissione, che viene chiamato ad esprimere pareri sull'insieme dei problemi finanziari inerenti al Fondo. La funzione del Comitato del Fondo è *particolarmente importante per la sezione garanzia* del Feoga.

Il Comitato del Fondo è stato creato dal Regolamento n. 17/64/Cee (articoli 24-28). In particolare, l'articolo 26, paragrafo 2, del Re-

⁴⁵ Vedasi: *Le fonds européen d'orientation et de garantie agricole*, in « Les Annales du Marché Commun », n. 1, febbraio 1967.

⁴⁶ « Une image simple peut caractériser le rôle des Comités de gestion: c'est en quelque sorte celui d'un système d'alarme. Lorsque la Commission s'écarte d'un avis donné à la majorité qualifiée, c'est-à-dire auquel se sont ralliés la plupart des représentants des Etats membres, c'est signe d'une situation difficile ou de l'existence d'un problème sérieux. Il est alors raisonnable que le Conseil lui-même puisse en délibérer. Que cette procédure ne joue cependant qu'exceptionnellement montre l'efficacité du système et la bonne entente des intéressés ». Vedasi: *Comment fonctionnent les institutions du marché commun*, Bureau d'Information des Communautés Européennes, Parigi, 1966, p. 5.

⁴⁷ Nel quadro dell'armonizzazione delle legislazioni in materia agricola, la Commissione ha riconsiderato la procedura dei Comitati di gestione proponendo alcune modifiche ed adattamenti. In particolare, la Commissione ha fatto rilevare che in qualche caso, particolarmente urgente, allorché una misura d'applicazione deve essere adottata nel giro di pochi giorni, sarebbe opportuno prevedere *una procedura d'urgenza* che si ispiri strettamente alla procedura seguita nel caso delle clausole di salvaguardia nel settore della organizzazione comune dei mercati agricoli. Tale procedura d'urgenza consentirebbe alla Commissione, dopo avere consultato i Comitati competenti, di prendere immediatamente delle misure efficaci che potrebbero tuttavia essere modificate o annullate dal Consiglio in base a delibera presa a maggioranza qualificata su richiesta d'uno Stato membro. Vedasi: *Institution de Comités permanents dans le cadre de l'harmonisation des législations en matière agricole, porte-parole de Commission*, luglio 1967, Bruxelles.

⁴⁸ Trattasi di non più di cinque funzionari per ciascun Stato membro, due dei quali provenienti dal Ministero del Tesoro, uno dal Ministro degli Affari Esteri, e due dal Ministero dell'Agricoltura.

golamento n. 17/64/Cee stabilisce che il rappresentante della Commissione sottopone un progetto delle misure da prendere. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti. Il paragrafo 3 del medesimo articolo 26 aggiunge poi che la « Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse siano non conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione ». Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

La capacità operativa del Comitato del Fondo s'è rivelata molto notevole, le discussioni sono rapide ed i funzionari della Commissione trovano facilmente un accordo coi funzionari degli Stati membri.

C) del COMITATO PERMANENTE DELLE STRUTTURE AGRICOLE, istituito con decisione del 4 dicembre 1962, anch'esso formato di rappresentanti degli Stati membri⁴⁹ e presieduto da un rappresentante della Commissione, che viene consultato su tutte le questioni di portata generale relative alla *sezione orientamento* del Fondo (ad esempio, le modalità d'applicazione dei programmi comunitari per il miglioramento delle strutture; le decisioni d'intervento del Fondo per i progetti sottoposti alla Commissione; ecc.).

Tale Comitato fino ad oggi ha funzionato poco. È auspicabile che con l'adozione dei programmi comunitari la capacità operativa di questo Comitato migliori sensibilmente.

Tutti questi comitati hanno una funzione consultiva. In determinati casi, la Commissione è tenuta a presentare loro, per parere, un progetto delle misure da adottare. Il comitato delibera in genere a maggioranza qualificata (procedura dell'art. 148, paragrafo 2 del Trattato) ed il rappresentante della Commissione che lo presiede non ha diritto di voto. In seguito, la Commissione adotta misure di immediata applicazione. Qualora queste non siano conformi al parere del Comitato, la Commissione può differire al massimo di un mese l'applicazione delle misure adottate. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere allora una decisione diversa entro lo stesso termine.

La Commissione procede alla gestione finanziaria del Feoga entro i limiti degli stanziamenti accordati dal Consiglio. Per il funzionamento

⁴⁹ Trattasi in genere di funzionari provenienti quasi esclusivamente dai rispettivi Ministeri dell'Agricoltura.

del Feoga non sono necessari molti funzionari, poiché, come per l'insieme della politica agraria comune, la maggior parte dei provvedimenti di esecuzione è affidata agli organi dei Paesi membri e la funzione della Commissione è soprattutto *una funzione di coordinamento e di controllo*⁵⁰.

Le domande di concorso del Fondo per la sezione orientamento possono, ad esempio, essere introdotte *soltanto* per il tramite dello Stato membro interessato. L'autorità o l'organismo designato dallo Stato membro trasmette alla Commissione tutti gli elementi giustificativi atti a provare che sono soddisfatte le condizioni richieste per ciascun progetto. Se è necessario, la Commissione può effettuare un controllo sul posto. Gli Stati membri sono inoltre obbligati a trasmettere ogni tre mesi alla Commissione le informazioni sulle esportazioni verso i Paesi terzi e sugli interventi nel mercato interno.

Alcune decisioni di maggiore importanza sono riservate al Consiglio dei Ministri, come, ad esempio, le modalità e le condizioni di imputabilità delle spese relative agli interventi, la decisione sulla percentuale del contributo del Fondo alle spese imputabili e sull'ammontare delle risorse del Fondo stesso, nonché sui programmi comunitari per il miglioramento delle strutture agrarie. Notiamo inoltre che il Consiglio, su rapporto della Commissione, esamina annualmente le conseguenze sull'orientamento della produzione e sullo sviluppo degli sbocchi del finanziamento comunitario delle restituzioni all'esportazione⁵¹. Il

⁵⁰ Vedasi: Parlamento Europeo, *Relazione sulle attribuzioni della Commissione europea nella attuazione della politica agricola comune*, doc. 119, 29 dicembre 1961, Lussemburgo.

⁵¹ Il rapporto della Commissione a questo riguardo non è ancora stato presentato. In futuro questo rapporto annuale dovrà essere sviluppato, a mezzo soprattutto dei risultati ottenuti grazie alle disposizioni di base contenute nel Regolamento n. 79 del 15 giugno 1965 (reso esecutivo in Italia col D.P.R. n. 1708 in data 30 dicembre 1965) con le quali è stata creata *una rete d'informazione contabile*, onde pervenire nell'ambito comunitario a decisioni della massima razionalità in materia di redditi e prezzi.

Le prime registrazioni contabili sono già iniziate nella maggior parte degli Stati membri ed entro la fine del giugno 1967 tutte le 8.500 aziende selezionate per il primo anno di funzionamento della rete saranno oggetto di osservazioni sistematiche e regolari. I primi risultati verranno trasmessi alla Commissione nel corso del 1968. Dopo questo primo anno di funzionamento, da considerarsi come un periodo sperimentale, la rete d'informazione contabile agricola della Cee si svilupperà sino ad essere in grado di procurare alle autorità comunitarie informazioni sulla situazione economica — e soprattutto sui redditi — delle varie categorie di aziende agricole esistenti sull'intero territorio della Comunità. Le conoscenze che verranno acquisite con l'istituzione della rete d'informazione contabile consentiranno così alla Comunità di realizzare una valida politica di sviluppo agricolo. Vedasi: *Rete d'informazione contabile*, in « Bollettino Cee », n. 1, 1967, pp. 47-48; C. Bonato, *Presto sarà più facile studiare i profitti delle aziende agricole*, in « Il Corriere della Sera », 28 luglio 1967; C. Mattei, *Situazioni e prospettive per le produzioni Mec nel 1968-69 e 1969-70*, in « 24 Ore - Il Sole », 26 agosto 1967.

Consiglio infine può modificare i criteri stabiliti per il finanziamento comunitario di tali restituzioni deliberando all'unanimità su domanda di uno Stato membro o della Commissione ⁵².

Data l'entità dei fondi necessari per il finanziamento della politica agraria comune, *il problema del controllo parlamentare* dei relativi stanziamenti e, più in generale, *del bilancio della Comunità* assume grande importanza.

Il Parlamento Europeo ed il Comitato Economico-Sociale, che dispongono di poteri di controllo principalmente nel quadro della procedura di bilancio ⁵³, hanno richiamato più volte l'attenzione su questo argomento. È infatti chiaro che il controllo del bilancio della Cee da parte del Parlamento Europeo importerebbe un'effettiva democratizzazione degli organi delle Comunità Europee. Com'è infatti noto, fra i poteri delle varie istituzioni della Cee esiste attualmente uno squilibrio a vantaggio del Consiglio dei Ministri e a detrimento del Parlamento Europeo, le cui competenze dovrebbero essere ampliate e rafforzate.

Il 20 dicembre 1964 si svolse nel Parlamento Europeo un interessantissimo dibattito riguardante la democratizzazione delle Comunità Europee in base ad una interrogazione presentata dalla sig.ra Strobel, capo-gruppo dei parlamentari socialisti. Alla richiesta precisa del diritto del Parlamento Europeo di fissare il bilancio del Feoga, la Commissione così rispose: « Non è possibile attuare questo desiderio del Parlamento Europeo se non attraverso una modifica del Trattato di Roma. In effetti il Feoga costituisce una parte del bilancio della Comunità. Detto bilancio è tuttavia soggetto alla procedura prevista dall'art. 203 del Trattato che prevede semplicemente la *consultazione* del Parlamento Europeo » ⁵⁴.

Come diremo meglio più innanzi, il problema del rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo venne comunque audacemente ripreso e sostenuto dalla stessa Commissione nel giugno 1965 al momento del rinnovo del regolamento n. 25/62/Cee, ma la crisi che ne derivò, mentre ha lasciato ancora insoluto tale problema, ha mostrato ancora una volta quanto sia difficile riuscire a vincere le resistenze degli Stati nazionali allorché si cerchi di mettere in moto il meccanismo di un'Europa federale.

⁵² In base ad un rapporto della Commissione il Consiglio dovrebbe anche esaminare ogni anno le conseguenze sulla politica agricola comune dei finanziamenti comunitari. Vedasi l'articolo 3 del Regolamento n. 25/62/Cee.

⁵³ Vedasi: *La procedure budgétaire dans la Communauté Economique Européenne*, in « Revue du Marché Commun », n. 90, aprile 1966. Parlamento Europeo, *Il controllo finanziario e di bilancio della Cee*, in « Quaderni di documentazione Europea », n. 11, 1966.

⁵⁴ Vedasi: « Bollettino della Cee », n. 12, dicembre 1964, p. 64. S. Mansholt, *Dichiarazione all'Assemblea Parlamentare a nome della Commissione*, Strasburgo, 22 gennaio 1962.

6. Successo dell'iniziativa franco-olandese.

L'istituzione del Feoga, destinato ad avere una funzione essenziale nella integrazione europea, è stato senza alcun dubbio il risultato di un'iniziativa franco-olandese.

La formula « d'orientation et de garantie » è stata infatti tratta dalla legislazione francese, mentre le norme relative al meccanismo del Fondo derivano da un'istituzione analoga del diritto olandese chiamata « Egalisatiefonds »⁵⁵. Non a caso infatti Sicco Mansholt, attuale responsabile della politica agricola comune della Cee, e Berend Heringa, direttore generale aggiunto nella Direzione Generale dell'Agricoltura della Cee, amministrarono per diversi anni in Olanda « l'Egalisatiefonds »⁵⁶.

D'altro canto, grazie al finanziamento comunitario delle eccedenze agricole, l'obiettivo dei negozianti francesi era di alleggerire il proprio bilancio statale⁵⁷ e di accogliere le richieste delle proprie organizzazioni agricole, che, da tempo, chiedevano e tuttora chiedono prezzi più remuneratori e sbocchi all'aumento della produzione⁵⁸.

Gli olandesi dal canto loro erano favorevoli all'istituzione del Feoga soprattutto in vista di un finanziamento comunitario per i prodotti lattiero-caseari.

I tedeschi invece si resero subito conto che la Germania sarebbe stato il Paese che maggiormente avrebbe sostenuto le spese del Feoga, ma erano disposti ad accogliere le richieste franco-olandesi, purché la Francia consentisse un'anticipata libera circolazione dei prodotti industriali ed un atteggiamento « aperto » della Comunità nei negoziati del Kennedy-Round a Ginevra in sede Gatt.

Il grande timore dei tedeschi, sovente manifestato nel corso delle trattative del gennaio del 1962, era appunto quello di dovere versare prematuramente i prelievi nelle casse del Feoga senza che la Francia si fosse impegnata nel portare a termine il Kennedy-Round e nell'accordare la libera circolazione dei prodotti industriali nel mercato comunitario⁵⁹.

⁵⁵ Vedasi: G. Olmi, *Contribution au Traité de droit des Communautés Européennes, l'Agriculture*, cit., p. 114.

⁵⁶ S. Mansholt, *Discorso sulla politica agricola comune pronunciato alla Conferenza delle Organizzazioni Professionali Agricole (Copa)*, Bruxelles, 6 aprile 1962.

⁵⁷ Vedasi: Fédération Nationale de la Coopération Agricole, *La politique agricole commune et l'application du Traité de Rome*, Parigi, maggio 1962.

⁵⁸ Organisations professionnelles agricoles françaises, *Le Marché Commun et l'agriculture*, livre blanc, Parigi, ottobre 1965.

⁵⁹ Tutta la messa in atto della politica agricola comune è stata dominata dalla rivalità franco-tedesca. E soltanto da pochi anni la Francia ha iniziato ad esportare. I francesi cominciarono infatti ad interessarsi dei mercati esteri per collocare le loro eccedenze agricole soltanto negli anni cinquanta. Fu nel III Piano (1957-1961) che, per la prima volta, venne incoraggiato il collocamento di alcune tipiche produzioni francesi (carne, frutta, legumi, burro, ecc.) sui mercati esteri. Ma si capì subito che se la Francia voleva assicurarsi una posizione di privilegio nella Cee doveva creare un mercato agricolo unico caratterizzato da una assoluta prefe-

Gli italiani invece erano contrari alla creazione del Feoga ed in specie alla istituzione della sezione garanzia del Fondo. L'Italia chiedeva invece il finanziamento comunitario per migliorare le strutture agricole. La delegazione italiana comunque, guidata da Colombo e Rumor, nella prima maratona agricola, non avvertì a quell'epoca la grande importanza che avrebbe assunto il Feoga, soprattutto per carenza di studi economici nel settore della politica agricola comune, inizialmente sottovalutata sia dagli organi ministeriali, sia da parte delle organizzazioni professionali.

Non mancano tuttavia le attenuanti a favore della nostra delegazione. Non bisogna infatti dimenticare che la prima maratona agricola del gennaio 1962 costituì « il primo grande momento della verità del processo integrativo e che un suo eventuale insuccesso avrebbe potuto avere conseguenze assai gravi sulla vitalità della Cee ». « Non v'è dubbio quindi a pensare che questa considerazione ebbe peso preminente nell'atteggiamento della nostra delegazione »⁶⁰. Né si può tacere che sotto il profilo giuridico il regolamento finanziario costituisce a tutt'oggi *il testo più avanzato che mai sia stato sottoscritto* nel processo d'integrazione

comunitaria, per essere al riparo dalla concorrenza dei Paesi terzi. La Germania, dal canto suo, temeva che la messa in atto della libera circolazione dei prodotti agricoli nella Cee potesse condurre ad una riduzione del potere d'acquisto degli agricoltori tedeschi.

Avendo infatti assicurato ai propri agricoltori prezzi agricoli elevati, il governo tedesco aveva timore di vedere crollare tale edificio protettivo. Infatti, per i prodotti d'origine vegetale le differenze di prezzo fra Francia e Germania erano dell'ordine del 40-50 %. L'effetto del famoso Piano Verde tedesco, che, unico in Europa, era riuscito ad avvicinare i livelli di vita degli agricoltori con quelli dei lavoratori dell'industria, poteva essere « cancellato » dall'esecuzione della politica agricola comune. « Come reagiranno gli operai — affermò Herr Rehwinkel, Presidente della Deutscher Bauernverband — se verrà ridotto del 25 % il salario attuale? ».

Queste fosche previsioni servirono per lungo tempo ad alimentare la difesa e la resistenza dei tedeschi. Peraltro, la messa in atto della Pac comportava una revisione della politica commerciale tedesca, perché, come è noto, essa importa a buon prezzo prodotti alimentari sul mercato mondiale. Tale politica consentiva di compensare gli effetti — sul bilancio e sui consumatori — degli alti prezzi delle derrate prodotte sul suo territorio. L'attuazione della Pac comporta invece un aumento del costo della vita per la Germania. Inoltre, la Germania per espandere le sue esportazioni industriali favorisce l'acquisto di prodotti alimentari dai Paesi terzi. Tale « gioco » diventa oggi assai arduo con l'entrata in attività del Feoga. Vedasi: P. Drouin, *L'Europe du Marché Commun*, Paris, Juillard, 1964, pp. 53-54; Pep, *Agriculture, the Commonwealth and Eec*, Occasional Paper, n. 14, Londra, 10 luglio 1961, pp. 19-26.

⁶⁰ Vedasi: B. Olivi, *L'Italia e il Mercato Comune*, comunicazione presentata al convegno nazionale dell'Iai, *La Politica Estera della Repubblica Italiana*, vol. II, Milano, Edizioni di Comunità, 1967, p. 526. Vedasi inoltre: F. Desouches, *Les accords du 15 décembre 1964 et l'avenir de l'agriculture européenne*, in « Paysans », Parigi, année 52, febbraio-marzo 1965; K. Jacobi, *Institutionen des gemeinschaftlichen Europäischen Agrarrechts*, in « Recht und Landwirtschaft », Stollmamm, Jahrg 16, n. 12, dicembre 1964; T. Toscano, *Il finanziamento della politica agricola comune*, in « Rivista di Politica Economica », anno 55, n. 5, maggio 1965, pp. 773-788.

grazione europea. Basti infatti pensare che è proprio sulla base dell'art. 2 del Regolamento n. 25/62/Cee che la Commissione nel marzo del 1965 poteva formulare le sue proposte « rivoluzionarie » riguardanti la creazione di « risorse proprie », e cioè l'istituzione di un bilancio quasi federale.

II. Il finanziamento di démarrage

1. Condizioni particolari per il concorso del Fondo nelle prime tre campagne.

SEZIONE GARANZIA: il Consiglio dei Ministri della Cee — come già abbiamo sottolineato — ha stabilito in modo progressivo il passaggio ad un finanziamento *completo* comune. Perciò per i primi tre anni il Regolamento n. 25/62/Cee ed i successivi regolamenti d'applicazione stabilirono il contributo del Feoga (sezione garanzia) per le restituzioni e gli interventi sul mercato interno rispettivamente:

- ad 1/6 per il 1962-63;
- a 2/6 per il 1963-64;
- a 3/6 per il 1964-65.

In tale periodo iniziale, inoltre, le spese per restituzioni ed interventi vennero rimborsate dal Feoga rispettando certe condizioni¹.

In particolare, ai fini delle spese per restituzioni venivano prese in considerazione unicamente *le esportazioni nette*, cioè soltanto gli scambi reali della Comunità con i Paesi terzi, nonché *la più bassa aliquota di restituzione praticata nella Comunità*².

Per determinare il rimborso delle restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi sulla base delle quantità nette esportate da ogni Stato membro, si decise di adottare « il metodo dei prodotti di base »³.

Con tale metodo — ora abrogato dato che, col passaggio alla fase

¹ Il Regolamento n. 17/64/Cee contiene infatti regole dettagliate per la determinazione delle spese suscettibili di essere rimborsate agli Stati membri del Fondo, norme che in parte applicano, in parte interpretano e talvolta modificano le disposizioni sintetiche del Regolamento n. 25/62/Cee.

² Vedasi l'art. 3, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento n. 25/62/Cee.

³ Vedasi l'articolo 2 del Regolamento n. 17/64/Cee.

del mercato unico, l'introduzione di un sistema di restituzioni uniformi ed obbligatorie per le esportazioni verso i paesi terzi rende privo di oggetto il criterio della restituzione media piú bassa — si effettuava un calcolo per ciascun prodotto di base ⁴ (come, ad esempio, cereali), mentre i prodotti derivati (ad esempio, vino, carne bovina, ecc.) venivano convertiti in equivalente di prodotti di base a mezzo di coefficienti fissi già in uso nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato o, in certi casi, in base a dei coefficienti calcolati forfettariamente ⁵.

La restituzione media piú bassa di ciascun Paese membro veniva calcolata ogni anno per ciascun prodotto di base dividendo l'importo totale delle restituzioni concesse per detti prodotti di base e per i prodotti derivati, per i quantitativi lordi di tali prodotti di base e dei prodotti derivati convertiti in equivalente dei prodotti di base, esportati verso i Paesi terzi ⁶. La Commissione confrontava le diverse aliquote

⁴ Vedasi: il Regolamento n. 52/64/Cee del Consiglio, del 30 aprile 1964, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 72, che stabilisce un elenco dei prodotti di base per il calcolo del finanziamento delle restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi, nonché il Regolamento n. 157/66/Cee del Consiglio, del 25 ottobre 1966, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 192, che stabilisce un elenco complementare di prodotti di base per il calcolo del finanziamento delle restituzioni alla esportazione verso i Paesi terzi.

⁵ Vedasi: il Regolamento n. 152/64/Cee della Commissione, del 28 ottobre 1964, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 171, che fissa i coefficienti forfettari per i prodotti trasformati a base di cereali, per il calcolo dei rimborsi delle restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi; il Regolamento n. 174/64/Cee della Commissione, del 6 novembre 1964, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 180, che fissa i coefficienti forfettari applicabili ai tagli di suini macellati, nonché alle preparazioni di conserve a base di carni suine, per il calcolo delle restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi; il Regolamento n. 92/66/Cee, della Commissione, dell'8 luglio 1966, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » n. 126, che fissa i coefficienti forfettari applicabili ai tagli di suini macellati, nonché alle preparazioni e conserve a base di carni suine, per il calcolo delle restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965; il Regolamento n. 147/66/Cee della Commissione, del 6 ottobre 1966, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 179, che fissa i coefficienti forfettari applicabili ai suini macellati, nonché alle preparazioni e conserve a base di carni suine, per il calcolo delle restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966; il Regolamento n. 148/66/Cee della Commissione, del 12 ottobre 1966, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 183, che fissa i coefficienti forfettari applicabili ai prodotti trasformati a base di cereali per il calcolo dei rimborsi delle restituzioni all'esportazione nei paesi terzi per le campagne 1964-65 e 1965-66; il Regolamento n. 73/67/Cee della Commissione, del 12 aprile 1967, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 72, che fissa i coefficienti forfettari applicabili ad alcuni prodotti del settore della carne di volatili per il calcolo delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965.

⁶ Vedasi l'art. 3 del Regolamento n. 17/64/Cee. L'aliquota delle restituzioni media piú bassa veniva inoltre corretta per tenere conto delle esportazioni non rappresentative o di disposizioni derogatorie alla regolamentazione generale dell'organizzazione comune dei mercati. Vedasi: il Regolamento n. 173/64/Cee della Commissione, del 3 novembre 1964, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle

delle restituzioni medie annuali concesse dagli Stati membri e determinava, per ciascun prodotto di base, le restituzioni medie piú basse da adottare per l'insieme della Comunità, dopo avere consultato il Comitato del Fondo⁷.

Le spese d'intervento sul mercato interno dal canto loro venivano — e vengono tuttora — assunte dal Feoga *soltanto* se effettuate seguendo delle regole comunitarie determinate per ogni settore nel quadro dell'organizzazione comune di mercato⁸.

Durante le prime tre campagne, i seguenti prodotti beneficiarono dei rimborsi del Feoga a partire dalle seguenti date:

— 30 luglio 1962: *cereali e prodotti agricoli trasformati a base di cereali* (farine, ecc.), *suini vivi ed in carcassa, uova, pollame;*

Comunità Europee », n. 178, che determina quali scambi debbano essere eliminati dai calcoli del Feoga.

⁷ Naturalmente ciascun Stato membro comunicava alla Commissione l'aliquota della restituzione media per ciascun prodotto di base, gli elementi giustificativi che ne avevano consentito il calcolo, nonché gli elementi necessari per le eventuali correzioni di cui all'articolo 4, par. 3, del Regolamento n. 17/64/Cee. Vedasi: il Regolamento n. 98/64/Cee della Commissione, del 24 luglio 1964, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 126, relativo alle modalità d'esecuzione delle decisioni di concorso del Feoga sezione garanzia. Tale regolamento è stato abrogato dal Regolamento n. 52/67/Cee della Commissione, del 17 marzo 1967, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 54, relativo alle domande di rimborso a titolo del Feoga, sezione garanzia.

⁸ Così, ad esempio, per il settore dei cereali risultano a carico del Feoga *i premi e le perdite* accordati dagli Stati membri per il grano tenero e la segala, e le perdite occasionate dalla vendita di questi due cereali ad un prezzo inferiore ai prezzi indicativi, a condizione che siano stati resi inadatti al consumo umano. Queste operazioni di *denaturazione* hanno infatti scopo e funzioni identiche alle restituzioni. Vedasi in merito il Regolamento n. 18/64/Cee del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Feoga, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 34.

Vedasi inoltre: il Regolamento n. 127/64/Cee della Commissione, del 28 settembre 1964, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » n. 149, che determina le spese tecniche di denaturazione del grano e della segala per le campagne 1962-63 e 1963-64. Il Regolamento n. 128/64/Cee della Commissione, del 29 settembre 1964, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 149, che fissa la qualità minima, cui devono corrispondere il grano tenero o la segala per essere considerati come adatti al consumo umano; il Regolamento n. 129/64/Cee della Commissione, del 29 settembre 1964, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 149, che fissa il volume del consumo annuo totale dell'industria per il fabbisogno interno, nel settore dei cereali; il Regolamento n. 179/64/Cee della Commissione, del 12 novembre 1964, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 188, che determina le spese tecniche dell'industria per il fabbisogno interno, nel settore dei cereali; il Regolamento n. 126/66/Cee della Commissione, del 12 settembre 1966, che fissa la qualità minima cui devono corrispondere il grano tenero e la segala per essere considerati come adatti al consumo umano (pubblicato sulla « G. U. delle Comunità Europee » n. 163); il Regolamento n. 127/66/Cee della Commissione, del 12 settembre 1966, pubblicato sulla « G. U. delle Comunità Europee » n. 163, che determina le spese tecniche di denaturazione del grano e della segala per le campagne 1965-66 e 1966-67; il Regolamento n. 155/66/Cee del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del riso, pubblicato sulla « G. U. delle Comunità Europee » n. 192.

- 2 settembre 1963: *preparati di carne suina; tagli di carne suina;*
- 1° settembre 1964: *riso;*
- 1° novembre 1964: *lattiero-caseari, carne bovina e di vitello, prodotti trasformati a base di riso.*

SEZIONE ORIENTAMENTO: per la sezione orientamento del Feoga si stabilì invece che nel periodo iniziale il contributo al finanziamento dei progetti presentati dovesse rappresentare, in quanto possibile, *un terzo delle somme spese dalla sezione garanzia* (« regola del terzo »).

Inoltre, si stabilì che il concorso del Fondo, formato da sovvenzioni in conto capitale, accordate una o più volte, non dovesse superare, per ciascun progetto, il 25 % dell'investimento totale previsto, mentre la partecipazione finanziaria dei beneficiari del miglioramento doveva raggiungere almeno il 30 % del costo totale (art. 38 del Regolamento n. 17/64/Cee).

Venne poi sancito *il principio della corresponsabilità fra la Comunità e lo Stato membro* sul cui territorio il progetto deve essere attuato, principio ribadito anche dagli accordi dell'11 maggio 1966. Infatti lo Stato membro deve:

- a) partecipare al finanziamento in programma;
- b) dare parere favorevole al progetto presentato⁹;
- c) inoltrare le domande di concorso del Fondo alla Commissione¹⁰.

Si stabilì inoltre che la Commissione possa prendere una decisione sul concorso del Fondo *soltanto* dopo avere ottenuto il parere del Comitato permanente per le strutture agricole e dopo avere consultato il Comitato del Fondo sugli aspetti finanziari. Circa la selezione dei progetti, si decise che gli Stati membri esercitano la loro influenza *in via preventiva* quando operano la scelta sul piano nazionale prima di trasmettere le domande di concorso alla Commissione, e poi nella fase finale, quando esprimono il parere sulle proposte della Commissione in seno ai Comitati. Va da sé che i servizi della Commissione operano in stretta collaborazione coi servizi nazionali per l'esame dei progetti presentati.

Allo scopo di facilitare le decisioni di finanziamento, i Paesi mem-

⁹ Qualora una domanda non ottenga il parere favorevole dello Stato membro interessato, quest'ultimo ha la facoltà di comunicare la domanda stessa, per informazione, alla Commissione. (Art. 20, paragrafo 4, del Regolamento n. 17/64/Cee).

¹⁰ Le domande di concorso del Fondo devono essere presentate annualmente alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre. La Commissione deve addìvenire ad una decisione di merito entro il 31 dicembre dell'anno successivo (art. 20, paragrafo 1, del Regolamento n. 17/64/Cee). Tali termini sono stati sistematicamente prorogati. Vedasi: il Regolamento n. 68/66/Cee del Consiglio (del 14 giugno 1966), il Regolamento n. 224/66/Cee del Consiglio (del 22 dicembre 1966), il Regolamento n. 50/67/Cee del Consiglio (del 7 marzo 1967).

bri nominarono alcuni organi intermediari per controllare l'esecuzione dei progetti e redigere i documenti giustificativi da fornire alla Commissione in sede di liquidazione del contributo.

L'applicazione di queste disposizioni venne regolata da norme amministrative e da alcuni criteri finanziari ed economici (ai quali i progetti devono attenersi) tuttora in gran parte vigenti ¹¹.

In particolare, « i progetti che si inseriscono in un insieme di misure, intese ad incoraggiare lo sviluppo armonico dell'economia generale della regione nella quale saranno realizzati, beneficiano di una *priorità per il concorso del Fondo* » (art. 15 del Regolamento n. 17/64/Cee) ¹².

Se le domande di concorso, per progetti che soddisfino alle condizioni di cui sopra, superano le disponibilità del Fondo, i progetti da sovvenzionare devono essere scelti in modo che le prestazioni del Fondo vengano distribuite equamente ed armoniosamente nell'insieme del territorio della Comunità ¹³. A decorrere dal 1966 i progetti di miglioramento delle strutture, finanziati dalla sezione orientamento, avrebbero dovuto essere inseriti nel quadro di programmi comunitari. Ma questi programmi sono stati proposti dalla Commissione al Consiglio soltanto il 12 giugno 1967, sí che se ne attende con impazienza la messa in atto ¹⁴.

¹¹ Vedasi, in particolare, il Regolamento n. 45/64/Cee (pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 6 maggio 1964), che illustra le regole cui occorre uniformarsi per presentare le domande di rimborso, ed il Regolamento n. 99/64/Cee (pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » del 5 agosto 1964) che definisce le modalità di esecuzione delle decisioni di concorso.

¹² Il criterio di priorità assunse rilevanza nei primi anni, perché minore era allora la consistenza dei fondi disponibili.

¹³ Questa disposizione del Consiglio risulta alquanto sibillina in quanto parla di una ripartizione « uniforme e armonica » senza precisare esattamente che cosa si debba intendere con ciò. Esiste ora una coincidenza in tal senso che le differenze fra quello che uno Stato membro ha versato per la sezione orientamento e quello che alla fine gli è stato rimborsato da questa sezione, non sono particolarmente grandi. Alcuni osservatori ne hanno pertanto concluso che la sezione orientamento del Fondo è una specie di « salvadanaio », dal quale ciascuno Stato membro riprende quello che ha versato. Ciò non è esatto. Come già sottolineato, mentre per la sezione garanzia si tratta effettivamente di una compensazione (dato che il Ministro delle Finanze di uno Stato membro paga per la sezione garanzia e riceve poi indietro la propria parte per le spese effettuate al livello nazionale), nella sezione orientamento invece il Ministro delle Finanze di uno Stato membro versa effettivamente nelle casse del Fondo, ma è il singolo cittadino od un ente della Comunità che riceve indietro il denaro proveniente dal Feoga. Inoltre, gli importi che i singoli Stati membri versano complessivamente si basano su una serie di dati di fatto economici, alcuni dei quali servono altresì come base per una « ripartizione armonica ». Per questo la chiave dei versamenti del Fondo si trova in una certa relazione rispetto alla chiave di ripartizione che è stata applicata dalla Commissione. Si tratta tuttavia di un rapporto indiretto e non di un semplice computo. Vedasi: *Il Feoga, compiti della sezione orientamento*, in « Notizie sulla Politica Agricola Comune », Bruxelles, novembre 1966, p. 7.

¹⁴ Parliamo diffusamente dei programmi comunitari nel capitolo VIII. Vedasi comunque: *Commission, Programme Communautaires pour la Section Orientation*

I programmi comunitari devono, fra l'altro, determinare: *a)* l'obiettivo da raggiungere e la natura delle realizzazioni da prevedere; *b)* le zone nelle quali dovrebbe esercitarsi lo sforzo maggiore; *c)* la o le percentuali del concorso del Fondo per ciascuna categoria di progetti; *d)* l'importo totale e la durata prevista per l'attuazione del programma comunitario ¹⁵.

Inoltre, i programmi comunitari devono tenere conto delle misure adottate dal Consiglio per il coordinamento delle politiche di struttura agraria.

Si è cioè cercato di legare strettamente fra loro le azioni di finanziamento e il coordinamento, in modo da garantire una politica efficace e coerente di struttura agraria sul piano comunitario ¹⁶.

Beneficiano del concorso del Fondo « le persone fisiche o giuridiche o i raggruppamenti di queste su cui grava in ultima istanza, in tutto o in parte, l'onere finanziario relativo alla realizzazione del progetto. Il concorso del Fondo viene ad esse concesso tramite lo o gli organismi a tale scopo designati dallo Stato membro interessato » ¹⁷.

Per tutta la durata dell'intervento del Fondo, l'autorità o l'organismo a ciò designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, tutti gli elementi giustificativi o tutti i documenti d'ogni specie atti ad accertare l'adempimento delle condizioni finanziarie o d'altro genere, prescritte per ciascun progetto.

La Commissione, come già abbiamo rilevato, può — se necessario — effettuare il controllo sul posto. In caso di mancato adempimento di queste condizioni, il concorso del Fondo può essere sospeso, ridotto o soppresso. Al riguardo la Commissione decide dopo avere consultato il Comitato del Fondo in merito agli aspetti finanziari.

2. Le entrate del Fondo nel periodo iniziale.

Il Feoga costituisce parte integrante del bilancio della Comunità. Tuttavia il calcolo delle entrate e delle uscite figura in un titolo speciale del bilancio.

In virtù del principio della preferenza comunitaria, il Regolamento n. 25/62/Cee stabilì che durante i primi tre anni le entrate avrebbero dovuto essere calcolate in base ad un criterio misto o mobile. Infatti,

du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole, Com (67), 194 final, Bruxelles, il 12 giugno 1967.

¹⁵ Ciascun programma comunitario viene pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ».

¹⁶ Venne perciò opportunamente previsto che, per un periodo massimo di due anni, il Fondo poteva prestare il suo concorso anche in mancanza di un programma comunitario (art. 14 del Regolamento n. 17/64/Cee).

¹⁷ Vedasi l'articolo 22, paragrafo 1, del Regolamento n. 17/64/Cee.

nel periodo iniziale (1962-63 - 1964-65) le entrate del Fondo originavano da:

a) una parte, degressiva nel tempo, costituita da contributi versati direttamente dagli Stati membri secondo uno schema di ripartizione fisso per ciascun Stato membro, stabilito dall'art. 200 del Trattato (Germania Occ., Francia ed Italia: 28 % ciascuno, Belgio e Olanda 7,9 % ciascuno, Lussemburgo 0,2 %);

b) un'altra parte, progressiva nel tempo, costituita dai versamenti degli Stati membri in proporzione alle importazioni nette da essi effettuate in provenienza dai Paesi terzi¹⁸.

Le due parti dei contributi degli Stati membri coprivano le entrate totali del Fondo nelle seguenti proporzioni:

Criteria adottati	1962-63	1963-64	1964-65
Secondo il criterio previsto all'art. 200 del Trattato	100 %	90 %	80 %
Secondo il criterio in proporzione alle importazioni nette	—	10 %	20 %

Tuttavia, il fatto di calcolare i contributi in parte secondo il criterio « in proporzione alle importazioni nette » comportava importanti conseguenze di natura politica. Infatti, gli Stati membri detti « importatori netti » venivano a subire una penalizzazione rispetto ai Paesi esportatori che potevano contare su un alleggerimento finanziario, beneficiando di un aiuto comunitario per smaltire le loro eccedenze¹⁹.

Il Consiglio dei Ministri della Cee — essendo stata sollevata la questione dell'*equilibrio* delle entrate e delle spese del Fondo — fissò perciò, per i primi tre anni, un limite massimo del 31 % quale contributo al Fondo da parte della Germania Occ. Al tempo stesso, i contributi minimi degli altri Paesi membri vennero modificati come segue:

¹⁸ Questo criterio misto di contribuzione è stato chiamato « chiave agricola » di contribuzione per distinguerlo dalla « chiave generale » fissata dall'art. 200 del Trattato utilizzata per coprire le spese generali della Comunità e dalla « chiave sociale » usata per stabilire i contributi degli Stati membri per coprire le spese del Fondo Sociale Europeo. Vedasi J. H. Weber., *The Financing of the Common Agricultural Policy*, in « Common Market Law Review », Vol. 4, n. 3, dicembre 1966.

¹⁹ La nozione di « importazioni nette », che non esiste nel Trattato, è stata considerata, perché era impossibile destinare subito il gettito dei prelievi alla Comunità. Le « importazioni nette provenienti dai Paesi terzi » rappresentavano per ciascun prodotto la differenza fra le importazioni e le esportazioni verso o in provenienza dei Paesi terzi. Esse erano calcolate in valore e non in volume. Vedasi: J. R. Vergès, *Le financement de la politique agricole commune et ses perspectives*, cit., pp. 189-190.

Italia	28	%
Paesi Bassi	13	%
Belgio/Luss.	10.5	%
Germania Occ.	31	% (massimo)

Soltanto il contributo della Francia poteva dunque ancora oscillare ²⁰.

3. I risultati della sezione « garanzia » del Feoga nei primi tre anni.

Dato che i regolamenti finanziari vennero applicati in concreto soltanto nel febbraio del 1964, la spesa del Feoga venne inclusa per la prima volta nel bilancio della Comunità del 1965, e riguardò soltanto le spese che si riferivano alla campagna 1962-63.

Le Tabelle 1 e 2 mostrano gli importanti ed interessanti risultati della gestione del Feoga, sezione garanzia, nel periodo 1962-63/1964-65. In particolare, è risultato che nel periodo 1962-63 (cioè nel primo anno d'attività) venne rimborsata una somma pari a 28,7 milioni di u.c. (cioè circa 18 miliardi di lire); nel periodo 1963-64 una somma pari a circa 50,7 milioni di u.c. (cioè circa 31 miliardi di lire); e nel periodo 1964-65 una somma di 162,9 milioni di u.c. (cioè circa 110 miliardi di lire).

La ripartizione fra i singoli prodotti, in valore assoluto ed in percentuale, delle spese totali del Fondo, è posta in evidenza nella Tabella 1. Tale Tabella pone in chiara evidenza che *l'importanza dei cereali e delle produzioni derivate* (uova, pollame e carne suina), nei primi tre anni d'esercizio, è stata di gran lunga prevalente.

In particolare, nelle prime due campagne (1962-63/1963-64) le spese per i cereali costituivano circa il 97 % delle spese totali del Fondo. Tuttavia, man mano che la responsabilità finanziaria della Comunità si è estesa a prodotti diversi da quelli cerealicoli o a base di cereali, l'importanza relativa dei cereali nelle spese totali del Fondo è andata diminuendo. I rimborsi accordati dal Fondo ai cereali sono, infatti, scesi percentualmente dal 97,3 % del 1962-63 al 96,7 % del 1963-64 ed al 77,8 % del 1964-65. E ciò è accaduto soprattutto grazie all'inclusione dei *prodotti lattiero-caseari*, che nella campagna 1964-65 rappresentavano già il 15,5 % circa delle spese totali del Fondo ²¹.

²⁰ Commenta infatti lo stesso J. R. Vergès: « Mais le 4 mai 1962 ces plafonds furent confirmés par une déclaration unanime du Conseil. Ils furent respectés en 1963. Sur la demande de la délégation allemande il fût en outre convenu que, au cas où la contribution globale d'un État atteindrait le montant du plafond, les excédents de dépenses seraient répartis entre les autres États ». Vedasi: *Ibidem*, p. 190.

²¹ I rimborsi previsti per la campagna 1965/66 pongono, peraltro, meglio in evidenza tale andamento. Infatti, secondo le prime stime, risulterebbe che l'im-

TAB. 1. Risultati della gestione della sezione garanzia del Feoga nel periodo iniziale d'attività.

(ripartizione delle spese totali del Fondo fra i singoli prodotti)
(milioni di u.c.)¹

Natura della spesa	Rimborsi 1962/63		Rimborsi 1963/64		Rimborsi 1964/65 ¹	
	Valore	%	Valore	%	Valore	%
Cereali	27.958	97,3	49.022	96,7	126.814	77,8
Carne suina	50	0,2	—	—	7.665	4,7
Uova	551	1,9	968	1,9	1.210	0,7
Pollame	164	0,6	700	1,4	1.250	0,8
Lattiero-caseari	—	—	—	—	25.217	15,5
Carne bovina	—	—	—	—	—	—
Riso	—	—	—	—	769	0,5
Totale	28.723	100,0	50.690	100,0	162.925	100,0

Fonte: Commissione Cee.

¹ Il valore dell'unità di conto è di 0,888.670.88 gr. d'oro fino, cioè di un dollaro Usa.

Dal conteggio per i primi tre anni d'attività della sezione garanzia del Fondo risulta, peraltro, che la maggior parte delle spese è stata sostenuta per le restituzioni all'esportazione. Infatti, come si vede nel seguente specchio:

Tipo di rimborso	1962/63	1963/64	1964/65
Restituzioni	77,5 %	82,5 %	86,5 %
Interventi	22,5 %	17,5 %	13,5 %

Fonte: Cee.

portanza relativa dei cereali sul totale delle spese del Fondo (sezione garanzia) scende al 50,1 %, mentre l'importanza relativa dei lattiero-caseari salirebbe al 40,8 %.

È chiaro che, da tale sensibile modificazione della ripartizione delle spese del Fondo fra i singoli gruppi di prodotti, ne deriva una sensibile alterazione della ripartizione delle spese del Fondo fra i singoli paesi membri della Comunità. Vedasi: *Il Feoga (sezione garanzia)*, in « Notizie sulla Politica Agricola Comune », Bruxelles, ottobre 1966.

le *restituzioni* all'esportazione rappresentavano il 77,5 % nella campagna 1962-63, l'82,5 % nella campagna 1963-64, l'86,5 % nella campagna 1964-65. Le spese per *interventi* costituivano una parte modesta, e cioè il 22,5 % nel 1962-63, il 17,5 % nel 1963-64, il 13,5 % nel 1964-65.

La netta prevalenza delle spese per restituzioni all'esportazione è da attribuirsi, da una parte, al fatto che i raccolti di cereali sono stati in Francia particolarmente buoni nel corso degli anni considerati, sí che grandi quantità sono state esportate verso i paesi terzi, e, dall'altra, al fatto che all'inizio dell'attività del Fondo la responsabilità finanziaria comunitaria ha interessato soltanto pochi prodotti e principalmente i cereali ²².

Ancora piú interessante è poi risultata la ripartizione delle spese totali del Fondo, sezione garanzia, fra i singoli Paesi membri.

Dalla Tabella 2 risulta infatti che *la Francia è il Paese che ha tratto di gran lunga i maggiori vantaggi*, avendo ottenuto l'85,2 % del totale dei rimborsi nel 1962-63, l'89,6 % nel 1963-64, il 74,9 % nel 1964-65. Ad una notevole distanza dalla Francia viene, al secondo posto, per i benefici ottenuti dal Fondo, l'Olanda, che ha ricevuto il 3 % del totale dei rimborsi nelle campagne 1962-63/1963-64 ed il 15,2% nella campagna 1964-65.

L'Italia, nei primi tre anni d'attività del Fondo, ha ottenuto ben poco, e cioè il 4,5 % del totale dei rimborsi nel 1962-63, l'1,4 % nel 1963-64, il 3,4% nel 1964-65.

Modeste percentuali di rimborso ha ottenuto, peraltro, anche la Germania Occ.: 6,2 % nel 1962-63; 5,2 % nel 1963-64; 5,4 % nel 1964-65.

In complesso, il risultato dei primi tre anni d'applicazione del Fondo (Sezione Garanzia) ha presentato per l'Italia un passivo di circa 90 milioni di u.c. (cioè circa 56 miliardi di lire) e presso a poco lo stesso deficit per la Germania Occ., mentre Francia ed Olanda (ma sensibilmente di piú la prima della seconda) presentano un saldo attivo apprezzabile.

Il deficit dell'Italia risulta in parte attenuato dal saldo attivo della sezione orientamento del Fondo, ma solo in parte modesta, perché, come abbiamo sottolineato, nel periodo iniziale le somme a disposizione di tale sezione rappresentavano appena un terzo di quelle previste per la sezione garanzia.

²² Vedasi: H. B. Krohn, *Financement de la Politique Agricole Commune*, in « Revue du Marché Commun », n. 97, dicembre 1966, p. 841.

TAB. 2. Risultati della gestione della sezione garanzia del Feoga.

(ripartizione delle spese totali del Fondo fra i singoli Paesi membri della Cee)
(migliaia di u.c.)

Stati membri	Rimborsi 1962/63 ²		Rimborsi 1963/64 ²		Rimborsi 1964/65 ¹	
	Valore ass.	%	Valore ass.	%	Valore ass.	%
Germania	1.790	6,2	2.637	5,2	8.896	5,4
Belgio	305	1,1	383	0,8	1.973	1,1
Francia	24.479	85,2	45.418	89,6	122.014	74,9
Italia	1.281	4,5	705	1,4	5.211	3,4
Lussemburgo	4	—	5	—	16	—
Paesi Bassi	864	3,0	1.542	3,0	24.815	15,2
Cee	28.723	100,0	50.690	100,0	162.925	100,0

Fonte: Cee.

¹ Dati di preventivo.

² Dati di consuntivo.

4. Gli interventi della sezione « orientamento » del Feoga nei primi anni.

Le prime domande per la concessione di un concorso del Feoga per progetti relativi alle strutture vennero presentate dagli Stati membri nel luglio 1964; la seconda serie di domande venne presentata nell'ottobre 1964; la terza serie nell'ottobre 1965. Le domande presentate nel luglio del 1964 si riferivano all'anno per la sezione « garanzia » 1962-63, dato che il ritardo nella decisione in merito ai regolamenti d'applicazione (febbraio 1964) non aveva consentito di presentare prima le relative richieste.

Questo ritardo provocò un complicato problema di bilancio. Infatti, di norma, il Fondo rimborsa gli Stati membri, per la sezione garanzia, al termine di una campagna. L'esercizio finanziario del Fondo va dal 1° gennaio al 31 dicembre e le domande di rimborso degli Stati membri — come già abbiamo sottolineato — devono essere presentate anteriormente al 1° ottobre. Dopo il 1° ottobre i servizi della Commissione possono controllare le domande di rimborso e fissarne l'ammontare. La fissazione dei rimborsi dovrebbe pertanto avere luogo l'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese in questione negli Stati membri, a fine anno.

Per il 1962-63 però i calcoli vennero effettuati solo nel 1965 e

nel bilancio 1965 un terzo degli importi per le spese relative alla sezione garanzia erano stati messi a disposizione della sezione orientamento. Nel periodo 1962-63 spettava alla sezione garanzia, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, un importo di oltre 27 milioni di u.c. La Commissione nell'ottobre 1965 decise perciò di distribuire ai richiedenti — per la prima volta — una somma pari a circa 9 milioni di u.c.

I servizi della Commissione nel luglio 1964 avevano ricevuto per lo stesso esercizio finanziario un numero cospicuo di domande dagli Stati membri. Tali domande raggiunsero un importo complessivo di 51 milioni di u.c. Perciò, dato che si poteva assegnare soltanto 9 milioni di u.c., si dovette procedere ad una selezione. La Tabella 3 fornisce alcune indicazioni circa la distribuzione degli interventi fra gli Stati membri e circa la natura dei progetti presentati nel 1964. L'ammontare di 9.056.922 u.c. (pari a circa 5,6 miliardi di lire) venne così assegnato:

miglioramento delle strutture produttive	4.162.606 u.c.
miglioramento della commercializzazione	4.910.320 u.c.
	<hr/>
Totale generale	9.056.922 u.c.

Per l'esercizio finanziario 1965 gli Stati membri presentarono le domande nel mese di ottobre 1964. Tra l'arrivo delle domande della prima serie e di quelle della seconda serie si disponeva pertanto soltanto di un periodo di circa tre mesi. Di conseguenza gli Stati membri, pel breve tempo a disposizione, non poterono presentare un numero di domande superiore rispetto al 1964. I due terzi delle domande riguardavano le strutture di produzione e un terzo le strutture di mercato.

La decisione relativa alla seconda serie delle domande — che avrebbe dovuto avere luogo già nel 1965 — venne presa solo nel mese di luglio 1966. Questa volta l'importo disponibile ammontava a più di 17 milioni di u.c., che rappresentavano nuovamente un terzo delle spese preventivate per l'esercizio 1963-64 per la sezione garanzia. Questi 17 milioni di unità di conto sono stati così distribuiti:

miglioramenti delle strutture produttive	8.940.070 u.c.
miglioramenti della commercializzazione	9.194.188 u.c.
	<hr/>
Totale generale	17.134.258 u.c.

Anche in questo caso prevalevano le somme assegnate per le strutture di mercato (60 % circa) rispetto agli importi accordati per le strut-

TAB. 3. Risultati della gestione della sezione orientamento del Feoga per ciascun Stato membro e per tipo di progetto.

(annata 1962/63)

Concorso del Fondo accordato nel 1965: 57 progetti finanziati, su 226 domande (in unità di conto)

Paesi	Numero dei progetti	Miglioramento delle strutture produttive				Miglioramento delle strutture di commercializzazione				
		Accorpamenti	Lavori idraulici	Varie	Cereali	Lattiero-Caseari	Orto-frutticoli	Varie		
Germania	9	—	755.625	—	—	1.687.135	—	—	114.875	
Francia	10	869.201	737.384	337.473	—	7.429	—	—	—	
Belgio	7	—	—	16.945	—	—	620.636	—	66.480	
Olanda	4	250.000	200.000	—	103.591	—	—	—	220.994	
Italia	27	—	410.509	569.465	—	406.411	1.056.039	—	627.040	
Totale	57	1.119.201	2.103.518	923.883	103.591	2.100.975	1.676.365	—	1.029.389	

Fonte: Commissione Cee.

ture di produzione (40 % circa)²³. La Tabella 4 mostra la distribuzione degli interventi fra gli Stati membri e la natura dei progetti finanziati. Per l'esercizio finanziario 1966 gli Stati membri presentarono le domande nell'ottobre 1965. Trattavasi di 427 progetti per il finanziamento dei quali risultava disponibile una somma di circa 54 milioni di u.c.

Le decisioni per questi progetti, iscritti nel bilancio del 1964-65, sono state prese nel corso del 1967.

Infatti, nell'agosto 1967 la Commissione esecutiva della Cee ha deciso per la terza volta la concessione del concorso del Feoga, sezione orientamento, per 254 progetti, rappresentanti un importo complessivo di 41.586.875 u.c.

Il minore importo globale utilizzato per il finanziamento dei predetti 254 progetti — nel bilancio del 1967, come già accennato, era iscritto un importo di 54.308.000 u.c., cioè un terzo dell'ammontare fissato per le spese della sezione garanzia per il periodo di contabilizzazione 1964-65 — è da attribuirsi al fatto che sono stati detratti tredici milioni di unità di conto destinati all'Italia in virtù delle decisioni del Consiglio (otto milioni per l'olio d'oliva e cinque milioni a titolo di contributo per far fronte ai danni delle catastrofiche inondazioni dell'autunno 1966), mentre è stata aggiunta una somma di 279.676 u.c. che costituiva il riporto dell'esercizio 1966.

I 254 progetti finanziati dal Fondo sono stati giudicati i più conformi all'interesse della Comunità, tenuto conto:

- di una priorità, in quanto tali progetti si inseriscono in un insieme di misure intese ad incoraggiare lo sviluppo armonioso dell'economia generale della regione;
- della necessità di ripartire armonicamente le prestazioni del Fondo nella Comunità.

In particolare, sono stati concessi:

- per il miglioramento delle strutture di produzione: 13.708.242 u.c.
- per il miglioramento delle strutture di commercializzazione: 25.051.078 u.c.
- per progetti misti: 2.827.555 u.c.

²³ Vedasi: *Il Feoga, compiti della sezione orientamento*, cit.; H. B. Krohn, *Le financement de projets d'amélioration des structures agricoles par le Feoga*, in « Revue du Marché Commun », anno ottavo, n. 86, 1965.

TAB. 4. Risultati della gestione della sezione orientamento del Feoga per ciascun Stato membro e per tipo di progetto.

(annata 1963/64)

Concorso del Fondo accordato nel 1966: 97 progetti finanziati, su 277 domande (in unità di conto)

Paesi	Numero dei progetti	Miglioramento delle strutture produttive				Miglioramento delle strutture di commercializzazione				
		Accorpamenti	Lavori idraulici	Varie	Cereali	Lattiero-Caseari	Carni	Orto-frutticoli	Varie	
Germania	21	139.812	931.875	1.928.475	—	151.280	420.845	403.369	1.011.320	
Belgio	6	—	—	—	—	197.722	228.430	328.833	—	
Francia	21	193.941	362.311	1.154.290	1.390.187	36.848	446.622	177.871	—	
Italia	40	—	409.189	2.746.835	320.000	209.487	—	1.037.155	1.143.223	
Lussemburgo	1	—	—	275.000	—	—	—	—	—	
Olanda	8	400.000	287.845	110.497	—	—	238.472	116.229	424.295	
Totale	97	733.753	1.991.220	6.215.497	1.640.187	595.337	1.316.369	2.063.457	2.578.838	

Fonte: Commissione Cee.

TAB. 5. Risultati della gestione della sezione orientamento del Feoga per ciascun Stato membro e per tipo di progetto.

(annata 1964/65)

Concorso del Fondo accordato nel 1967: 254 progetti finanziati, su 427 domande (in unità di conto)

Paesi	Numero dei progetti	Miglioramento delle strutture di produzione					Miglioramento delle strutture di commercializzazione					Categoria mista
		Ricomposizione fondiaria	Lavori idraulici, irrigaz.	Vari *	Latte	Carne	Ortofrutticoli	Vino	Vari **			
Germania	59	1.650.208	2.011.761	1.764.104	3.103.683	606.687	690.990	1.169.804	318.637	284.277		
Belgio	20	—	—	393.137	2.578.195	—	247.774	—	—	60.390		
Francia	33	1.780.445	618.922	562.858	—	4.170.805	600.000	—	217.847	973.297		
Italia	119	—	97.496	3.209.311	128.192	425.613	4.530.193	1.212.653	2.807.596	1.360.249		
Lussemburgo	3	—	—	—	—	—	—	—	750.000	149.342		
Olanda	20	1.030.000	590.000	—	—	—	1.000.000	—	492.408	—		
Totale	254	4.460.653	3.318.179	5.929.410	5.810.071	5.203.105	7.068.957	2.382.457	4.586.488	2.827.555		

* Trattasi di cifre minime, in quanto parecchi progetti riguardano prodotti diversi. Alla voce « Vari - miglioramento delle strutture di produzione » e nella categoria mista figurano anche diversi progetti che interessano più particolarmente un determinato settore o prodotto, per esempio: l'allevamento o la costruzione di una fabbrica di alimenti per il bestiame.

** di cui: Cereali: 468.391 - Uova e pollame: 1.177.261 - Semi oleosi: 1.103.994 - Zucchero: 480.000.

5. Evoluzione dell'importo globale delle spese del Feoga nel periodo iniziale.

In definitiva gli importi globali a carico del Feoga nel periodo d'attività iniziale 1962-63/1964-65 sono risultati i seguenti:

Anni	Sezione Garanzia	Sezione Orientamento	Totale
1962/63	28,723	9,056	37,779
1963/64	50,690	17,1	67,790
1964/65	162,9	54,3	217,2
Totale	242,313	80,456	322,769

Per quanto concerne *la sezione garanzia*, conviene notare che, in conformità con le disposizioni del Regolamento n. 25/62/Cee e dei successivi regolamenti d'applicazione, l'ammontare delle spese rimborsate agli Stati membri dal Fondo fu, nel periodo iniziale d'attività, nettamente inferiore alle spese effettive sostenute dagli Stati membri. Ciò ebbe a verificarsi in quanto il finanziamento del Fondo era nel periodo iniziale limitato alle quantità delle esportazioni nette e veniva calcolato sulla base della piú bassa aliquota di restituzione praticata nella Comunità.

Se invece il finanziamento totale delle restituzioni fosse stato effettuato secondo il principio del « lordo » — come poi è stato deciso di fare con gli accordi dell'11 maggio 1966 — l'importo globale relativo alle restituzioni sarebbe sicuramente risultato superiore di almeno il 35 %. Analogamente anche per gli interventi di mercato il finanziamento delle spese reali avrebbe comportato una spesa aggiuntiva di oltre il 60 %²⁴.

Per quanto invece concerne *la sezione orientamento*, notiamo che in questo periodo iniziale le domande di concorso presentate al Fondo costituirono piú di cinque volte gli importi disponibili sulla base dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento n. 25/62/Cee. L'interesse degli Stati membri per le azioni comunitarie in materia di strutture superò quindi ogni previsione in questa prima fase d'attività del Fondo.

6. Le proteste dell'Italia.

I risultati dell'applicazione del regolamento finanziario nel periodo iniziale (giugno 1962-63/luglio 1964-65) sollevarono una serie di proteste da parte dei Paesi membri che avevano subito delle perdite secche.

²⁴ Vedasi: E. Freisberg, *Le financement de la politique agricole commune*, cit.

Quando il Regolamento n. 25 venne adottato durante la prima maratona agricola nel gennaio del 1962 pochi delegati dei Governi dei Sei Paesi compresero l'importanza del Feoga e soprattutto le conseguenze finanziarie che sarebbero derivate ai singoli Paesi della Cee²⁵.

Il problema del finanziamento dell'agricoltura comunitaria sorse comunque di nuovo quando iniziarono i negoziati per l'entrata della Gran Bretagna nella Cee. In tale occasione infatti la Francia sottolineò l'importanza del Feoga, mentre la Gran Bretagna dal canto suo si dichiarò riluttante a sottoscrivere un regolamento finanziario che in pochi anni l'avrebbe vista divenire il principale Paese contributore del Feoga dato che il Regno Unito importa circa la metà del suo fabbisogno alimentare. Gli esperti britannici calcolarono infatti che i prelievi sulle importazioni di prodotti alimentari del Regno Unito avrebbero raggiunto l'elevata cifra di circa 250 milioni di sterline e che tale ammontare sarebbe affluito nel Feoga.

Ma, interrotte bruscamente le trattative per l'entrata della Gran Bretagna nella Cee in seguito alla rigida presa di posizione di De Gaulle, l'importanza del regolamento finanziario, ed in particolare la necessità di una sua revisione, venne sottolineata dal Governo e dalla stampa italiana soprattutto nei mesi di ottobre-novembre 1964, cioè prima che si giungesse alla tanto auspicata unificazione del prezzo dei cereali con gli accordi del 15 dicembre 1964.

I risultati dei primi due anni d'attività del Feoga non potevano di certo dirsi favorevoli all'Italia. Apparve infatti chiaro che la Francia era la grande beneficiaria del Feoga e che l'Italia, se le cose fossero continuate allo stesso modo, avrebbe registrato elevate perdite secche²⁶.

In tal modo, come si osservava negli ambienti italiani, si era verifi-

²⁵ « Nonostante alcune attenuanti — ha rilevato il prof. B. Olivi, portavoce della Cee — sembra difficile negare che la nostra delegazione commise allora un grave errore di valutazione almeno sotto il profilo quantitativo, in quanto pare accertato che, seppure i nostri negoziatori non nutrissero soverchie illusioni sui possibili risultati del funzionamento del Feoga, essi non previdero l'ampiezza della sperequazione che si sarebbe verificata a danno dell'Italia ».

« Sarebbe comunque del più grande interesse conoscere sulla base di quali proiezioni quantitative — sempre che queste proiezioni siano state fatte — i nostri politici ritennero di potere accettare il compromesso finale, onde meglio discriminare le responsabilità politiche dalle responsabilità tecniche o definire quale peso ebbe l'imprevedibilità ». Vedasi: B. Olivi, *L'Italia e il Mercato Comune*, in *La Politica Estera della Repubblica Italiana*, cit., vol. II, pp. 485-538.

²⁶ Nel periodo che va dal luglio 1962 al luglio 1964 il Feoga aveva già speso oltre 78 milioni di u.c. prevalentemente sotto forma di restituzioni accordate in gran parte per esportare le eccedenze cerealicole della Francia verso i Paesi terzi. Infatti, dei predetti 78 milioni di u.c. ben 67 milioni di u.c. furono spesi dal Feoga esclusivamente per la Francia.

Dato che la Francia aveva versato dei contributi al Fondo per circa 20 milioni di u.c., essa realizzò in quei due anni un guadagno netto di circa 47 milioni di u.c. mentre tutti gli altri Paesi partners registrarono delle perdite secche. Particolarmente grave risultò la perdita dell'Italia (circa 21 milioni di u.c.).

cato un fatto davvero paradossale, che era l'opposto di quanto ci si aspettava dalla realizzazione del Mec, *l'agricoltura piú debole della Comunità* — quella italiana — *finanziava l'agricoltura piú forte*, cioè quella francese²⁷.

L'Italia perciò, sostenuta dalla Germania, prima che si svolgesse la riunione del 15 dicembre 1964, chiese una immediata revisione del sistema vigente per sovvenzionare le esportazioni agricole della Cee sul mercato mondiale, quale compenso per aderire alle proposte della Commissione di adottare, in una sola volta, un prezzo unico per i cereali prodotti nell'area comunitaria a partire dal 1° luglio 1967. In realtà, a ben guardare, tutto doveva apparire logico e conseguente alle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri della Cee nel gennaio del 1962 col Regolamento n. 25.

Infatti, dato il modo frammentario in cui la politica agricola comune si era svolta, il regolamento n. 25 *inizialmente si applicava soltanto ai cereali* ed ai prodotti trasformati su base cerealicola, e dati i criteri in base ai quali veniva di fatto realizzata la politica dei prezzi, non si potevano attendere risultati diversi da quelli lamentati. E cioè che nelle due prime annate la quasi totalità delle erogazioni della Sezione Garanzia andasse a coprire le spese per gli interventi sul mercato dei cereali, di interesse soprattutto francese, il cui regolamento venne approvato *per primo* nel 1962²⁸.

Solo nella campagna successiva, entrando in vigore i regolamenti di un altro gruppo di prodotti (lattiero-caseari e riso, principalmente), le erogazioni si diffusero su un piú ampio raggio, consentendo così anche una migliore distribuzione dei benefici fra gli altri Stati membri.

Comunque, in conseguenza di tale realtà, il Consiglio dei Ministri della Cee, nella seduta del 15 dicembre 1964, decise:

a) *di ridurre il contributo dell'Italia* al finanziamento della politica agricola comune per le due campagne successive (1965-66/1966-67), portando la quota italiana dal 28 % al 18 % per il 1965-66 ed al 22 % per il 1966-67;

²⁷ Vedasi al riguardo: G. F. Ballardin, *Grano francese alla Cina con il contributo del Mec*, in « Il Corriere della Sera », 20 novembre 1964. G. F. Ballardin, *L'agricoltura italiana sovvenziona quella francese*, in « Il Corriere della Sera », 21 novembre 1964. G. F. Ballardin, *Grosso affare per la Francia la vendita di grano alla Cina*, in « Il Corriere della Sera », 26 novembre 1964. V. Crea, *La doppia perdita italiana per il grano francese alla Cina*, in « 24 Ore », 28 novembre 1964. A. Rinchi, *Le carenze italiane per la politica agricola comune*, in « Il Globo », 21 novembre 1964.

²⁸ Per una documentazione ufficiale sulla posizione assunta dal Governo italiano intorno al problema del finanziamento della politica agricola comune in occasione degli accordi del 15 dicembre 1966 vedasi: *La posizione ufficiale italiana sull'unificazione dei prezzi dei cereali nella Cee*, Rapporto del Ministro dell'Agricoltura Ferrari-Aggradi presentato a Bruxelles e pubblicato sul « Globo » del 20 novembre 1964.

b) di estendere la responsabilità finanziaria della Comunità, già operante per alcuni settori, anche ai prodotti ortofrutticoli, al grano duro e, non appena, possibile, anche al tabacco;

c) di accordare misure di compensazione all'agricoltura italiana e tedesca e lussemburghese nel corso del periodo transitorio (cioè a tutto il 1969), a partire dall'entrata in vigore dei prezzi agricoli comuni per i cereali (cioè a partire dal 1° luglio 1967)²⁹.

TAB. 6. *Misure di compensazione dal 1967 al 1970.*
(in lire italiane)

Paesi	Annata di commercializzazione		
	1967/68	1968/69	1969/70
Germania	87.500.000.000	58.437.500.000	29.218.755.000
Italia	40.625.000.000	27.500.000.000	13.750.000.000
Lussemburgo	781.250.000	463.750.000	312.500.000

Fonte: Cee.

Le compensazioni, che hanno carattere decrescente e che dovrebbero contribuire a rendere possibile i miglioramenti e le modifiche strutturali necessarie a consentire l'assorbimento delle riduzioni di prezzo di alcuni cereali da parte delle agricolture interessate, sono imputate sulla sezione « speciale » del Feoga e la chiave di contribuzione è quella dell'art. 200 del Trattato.

7. Le carenze organizzative dell'Italia.

Commentando gli accordi di Bruxelles del 15 dicembre 1964, il quotidiano « Le Monde » affermava che non vi erano « né vinti né vincitori » e che « le richieste sulle quali l'Italia aveva ottenuto soddisfazione erano da considerarsi legittime ». « I francesi — continuava « Le Monde » — desiderosi di non farsi ricordare che finora essi erano stati

²⁹ Il testo degli accordi del 15 dicembre 1964 è stato pubblicato nel documento 1701/64 (A 6512) del Consiglio della Cee. Per un commento su tali accordi con particolare riferimento al finanziamento della politica agricola comune vedasi: P. Albertario, *L'anticipata unificazione del mercato agricolo europeo*, in « Il Corriere della Sera », 18 novembre 1964; P. Albertario, *Il Piano Mansholt deve essere rimediato*, in « Il Corriere della Sera », 9 dicembre 1964; G. F. Ballardini, *Unificato nel Mec il prezzo dei cereali*, in « Il Corriere della Sera », 16 dicembre 1964. Vedasi anche: *Raggiunto l'accordo sui prezzi dei cereali nella Cee*, in « 24 Ore », 16 dicembre 1964; A. Rossi, *L'Europa agricola*, in « La Voce Repubblicana », 11 gennaio 1965; A. Conigliaro, *Il significato politico degli accordi agricoli*, in « Il Corriere della Sera », 6 febbraio 1965.

praticamente i soli beneficiari dei crediti del Feoga sono stati i più diligenti nel sostenere le rivendicazioni legittime dell'Italia »³⁰.

La Commissione, dal canto suo, sottolineava che, con la fine del periodo transitorio, ed in particolare con il completamento della politica agricola comune, (e quindi con l'adozione di tutti i regolamenti), le prospettive per l'Italia di utilizzare i fondi del Feoga apparivano molto favorevoli per l'avvenuta decisione di estendere la responsabilità finanziaria comune a molti altri prodotti, oltre ai cereali.

In particolare, la Commissione sottolineava che per le materie grasse l'Italia avrebbe incassato una somma netta di circa 140 milioni di u.c., mentre altre ingenti somme si sarebbero aggiunte per il sostegno del prezzo degli ortofrutticoli e del tabacco.

Infine, la Commissione ricordava che una parte notevole dell'importo della sezione orientamento del Fondo sarebbe andata all'Italia.

Nonostante queste favorevoli prospettive per il nostro Paese, non si poteva fare a meno di rilevare la presenza di alcuni punti incerti e poco chiari. Nel comunicato finale dell'accordo del 15 dicembre 1964 si dichiarava infatti che la riduzione dei contributi finanziaria dell'Italia al Feoga sarebbe stato attuato fino al 1966-67 *senza pregiudiziali per l'avvenire*, il che implicava, come è poi avvenuto, che dopo tale annata i contributi italiani potevano di nuovo essere aumentati. Peraltro le misure di compensazione stabilite per la riduzione del prezzo dei cereali in Italia, Germania e Lussemburgo avrebbero potuto rivelarsi inadeguate per consentire un adattamento delle aziende agricole italiane nel breve periodo di tre anni. Infine era chiaro che l'estensione della responsabilità finanziaria della Comunità ad altri prodotti avrebbe tardato a produrre i suoi effetti positivi per l'Italia.

Comunque, nonostante le concessioni ottenute nel dicembre del 1964 dalla delegazione italiana capeggiata dall'allora Ministro dell'Agricoltura Ferrari-Aggradi la perdita secca registrata dall'Italia nei primi anni d'attività del Feoga aveva posto in chiara evidenza l'impreparazione del nostro Ministero dell'Agricoltura ai compiti che ad esso assegna la creazione e l'applicazione della politica agricola comune³¹.

³⁰ Vedasi l'editoriale di « Le Monde » del 16 dicembre 1964.

³¹ Che una riforma del Ministero dell'Agricoltura e Foreste sia necessaria è evidente e da tutti ammesso. Gli stessi funzionari sono in atteggiamento di critica verso il loro Ministero.

« Occorre affermare che nel Maf — si legge nella relazione dell'Unione degli Ispettori Agrari — non vi è stato e non vi è, almeno concretamente eccessiva cura per modernizzare e potenziare l'amministrazione diretta, mentre è esistita ed esiste una decisa tendenza ad ampliare e favorire quella indiretta. E ciò in contrasto con le esigenze di un'agricoltura in trasformazione che la notevole varietà degli ambienti rende più difficile, una politica di interventi sempre più massiccia, un dinamismo evolutivo sempre più intenso, la conquista dei mercati sempre più difficile ». Le osservazioni degli ispettori sono condivise dagli operatori e dalle organizzazioni che li raggruppano. Negli ambienti agricoli si nota da vari anni una lentezza delle

Ci si accorgeva infatti che i problemi della politica agricola comune si presentano *tecnicamente molto complessi* e che non possono essere affrontati soltanto con la buona volontà e con l'entusiasmo degli iniziati, ma neppure, e questo è il punto fondamentale, con la buona preparazione economica di pochissimi esperti e responsabili.

Veniva in particolare posta in evidenza la mancanza di un lavoro d'équipe ad alto livello che i problemi d'oggi in discussione a Bruxelles necessariamente postulano. Ma c'è di più: veniva rilevata la mancanza totale di studi approfonditi che esaminassero le conseguenze della politica agricola comune (e, in questo caso specifico, del regolamento finanziario) sulla nostra economia.

Inoltre, veniva notata un'assoluta mancanza di contatti concreti e soprattutto continui fra il Ministero della Agricoltura (e, più in generale, gli organi governativi) e le organizzazioni professionali dei produttori agricoli dei vari settori interessati. Né a questa carenza poteva ovviare l'iniziativa del Ministro di quel periodo Ferrari-Aggradi di convocare, prima di una delle tante partenze per Bruxelles, una riunione di tutte le organizzazioni professionali agricole. Infatti, l'impostazione data alla riunione ed i risultati raggiunti dimostravano ancora una volta, l'inutilità di contatti estemporanei e, per contro, la necessità di creare contatti approfonditi e coordinati, e soprattutto produttori e vincolanti ³².

Le organizzazioni professionali agricole d'altro canto, oltre ad avere sottovalutato, almeno nella fase iniziale, l'importanza dei regolamenti comunitari, in occasione delle riunioni tenute in via XX Settembre a Roma, anziché prendere un atteggiamento responsabile sui problemi tecnici di loro specifica competenza, si preoccupavano soprattutto di sostenere le rispettive posizioni politiche, impedendo così ogni fattiva collaborazione con le autorità governative.

pratiche burocratiche, una divisione degli uffici e delle competenze per una stessa pratica, una compresenza di diversi uffici ministeriali nello stesso centro. Vi sono tempi lunghi nel disbrigo delle pratiche del Piano Verde o dei vari Fondi di rotazione, e vi è uno spreco di tempo e di scarpe da parte dei produttori che devono recarsi da un punto all'altro per avere i visti dei diversi uffici risiedenti spesso l'uno lontano dall'altro in uno stesso centro o per dovere ritornare dall'azienda al centro della provincia al fine di seguire lo svolgimento della pratica. Spesso l'accettazione di una domanda giunge in ritardo in confronto alle possibilità ed alle necessità degli investimenti e tutto ciò si risolve in uno scoraggiamento e nel rinvio di obiettivi produttivistici che invece dovrebbero realizzarsi il più presto possibile. Vedasi: *Il parere degli Ispettorati Agrari sul Ministero dell'Agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 8 luglio, 1967.

³² Altra critica rivolta al Ministero dell'Agricoltura è l'inflazione delle Direzioni e la mancanza di un loro coordinamento, per cui spesso la direzione che opera in un settore si trova o può trovarsi in contrasto con altra direzione. Ad esempio la zootecnia è divisa fra la Direzione della produzione, la Direzione dell'economia montana, la Direzione della tutela, per non citare l'interferenza dell'azione delle bonifiche e delle irrigazioni (altra Direzione). Negli ultimi anni in cui gli orientamenti produttivi sono strettamente legati alla tutela economica ed agli incentivi,

L'esistenza di queste carenze organizzative, più volte rilevata dalla stampa italiana di ogni tendenza politica, è stata esplicitamente posta in evidenza nella mozione dell'on.le E. Martino, parlamentare democristiano, nominato poi membro della Commissione esecutiva col 1° luglio 1967, nel dibattito sulla politica agricola comune tenutosi alla Camera dei Deputati il 16-17 ed il 21 giugno 1966³³.

L'on.le E. Martino ha infatti detto: « Certo, manchevolezze e improvvisazioni possono esservi state; in ogni caso, però, esse vanno imputate non alla burocrazia, ma piuttosto a quanti non hanno provveduto ad istituire un efficace coordinamento dell'attività dei nostri funzionari in sede di Mec. In Francia esiste un'apposita direzione generale, presso il Ministero dell'Agricoltura, che si occupa dei problemi del Mec; in Italia invece si fa ricorso all'improvvisazione: anche i tentativi per creare un comitato interministeriale presso il dicastero degli esteri ed un'apposita Consulta presso il dicastero dell'agricoltura e foreste non hanno sortito alcun effetto positivo »³⁴.

Nonostante queste deficienze organizzative, la realtà della situazione contabile del Feoga, al di là della mera perdita finanziaria subita dal nostro Paese nei primi anni d'attività del Fondo, ha avuto il pregio di funzionare come campanello d'allarme per indurci ad affrontare con cognizione di causa i problemi posti dalla realizzazione della politica agricola comune della Cee. È così iniziata quella politica di « recupero » che costituisce un dato costante della nostra azione diplomatica dal 1964 ad oggi³⁵. Infatti, il Consigliere di Stato, prof. Paolo Albertario, già direttore generale della tutela dei prodotti agricoli, è stato chiamato a presiedere una commissione consultiva, composta dal prof. Tofani dell'Università di Firenze, dal prof. Scardaccione, Presidente dell'Ente di sviluppo per la Puglia, Lucania e Molise, e dal prof. M. Bandini, presidente dell'Inea, appunto con l'incarico di fiancheggiare l'attività del Ministero dell'Agricoltura e Foreste nel disbrigo delle questioni connesse all'integrazione agricola comunitaria.

Sul piano amministrativo è stato inoltre costituito presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste un ufficio speciale per il mercato comune agricolo diretto dallo stesso prof. Paolo Albertario³⁶.

le interferenze ed i contrasti sono stati tanti e tali da far dubitare sull'esistenza di una linea unica d'azione e di sviluppo della politica agricola italiana.

³³ Vedasi: M. Bonanni, *L'agricoltura europea in parlamento*, in « Lo Spettatore Internazionale », n. 45, 1966.

³⁴ Vedasi: *Ibidem*, p. 150.

³⁵ Vedasi: A. Spinelli, *Le prospettive della politica estera italiana*, in *La Politica Estera della Repubblica Italiana*, cit., Vol. I.

³⁶ Negli ambienti comunitari è stata peraltro sottolineata l'abilità nel condurre i negoziati di alcuni funzionari della delegazione italiana presso le Comunità Europee a Bruxelles, in specie del dott. Di Chio.

III. La crisi del 30 giugno 1965

1. Il rinnovo del regolamento finanziario.

Con l'accordo di Bruxelles del 15 dicembre 1964, il Consiglio dei Ministri della Cee aveva anche deciso di procedere al rinnovo del regolamento finanziario, che scadeva il 30 giugno 1965, per disporre il finanziamento della politica agricola comune per il periodo dal luglio 1965 alla fine del periodo transitorio. La Commissione, inoltre, si era impegnata a presentare, entro l'aprile 1965, proposte relative alla ripartizione del gettito dei prelievi operati sulle importazioni dai Paesi terzi, spettanti alla Comunità dall'entrata in vigore del prezzo comune dei vari prodotti agricoli.

Il 31 marzo 1965 la Commissione presentò puntualmente le sue proposte¹. Queste comprendevano tre capitoli fra loro intimamente connessi:

a) *una proposta di regolamento relativo al funzionamento del Feoga a partire dal 1° luglio 1965*²;

b) *una proposta di regolamento relativo alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con entrate proprie della Comunità*³⁻⁴;

¹ Vedasi: *Finanziamento della politica agricola - Entrate proprie della Comunità - Rafforzamento dei poteri del P. E.*, in « Supplemento al Bollettino della Cee » n. 5/1965.

² Con questa prima proposta si definiva in modo permanente e definitivo il Feoga. Di nuovo, rispetto alla precedente sistemazione provvisoria, c'era praticamente la prescrizione che il Fondo avrebbe sussidiato solo le esportazioni agricole che rivestivano carattere comunitario.

³ Nelle proposte presentate al Consiglio la Commissione dichiarava infatti: « È necessario che le entrate provenienti dai prelievi e dazi doganali della tariffa esterna comune riscossi all'importazione di merci in provenienza dai Paesi terzi siano devolute alla Comunità a titolo di introiti propri ». È infatti logico, per uno

c) una proposta di regolamento inteso a modificare gli articoli 201 e 203 del Trattato (procedura di bilancio)⁵⁻⁶.

sviluppo equilibrato della Comunità, che se i prelievi agricoli vengono considerati entrate proprie della Cee, anche i proventi dei dazi doganali debbano spettare alla Comunità.

« Questa federalizzazione delle entrate doganali — notò Altiero Spinelli — è del tutto corretta. Essendo frutto di una politica doganale comune, i proventi doganali devono essere logicamente devoluti alla Comunità; il fatto che essi saranno versati ai posti di frontiera di questo o quello Stato membro non avrà più nessuna speciale rilevanza per l'economia dello Stato in questione. È stato calcolato che le risorse così devolute alla Cee ammontarono, nel 1972, primo anno di trasferimento completo, a circa 2,4 miliardi di dollari, sufficienti quindi a coprire tutte le spese comunitarie ». Vedasi: A. Spinelli, *La politica agricola: un'occasione da cogliere*, in « Eu », n. 2, giugno 1965; « Comuni d'Europa », *Il bilancio agricolo comune al Parlamento europeo*, n. 7-8, 1965, pp. 9-15.

⁴ La Commissione aveva due motivi fondamentali per proporre che, dal 1° luglio 1967, i prelievi agricoli costituissero entrate proprie della Comunità: a) un primo motivo era di carattere formale: si trattava cioè di eseguire esplicitamente le disposizioni dell'art. 2 del Regolamento n. 25/62/Cee; b) un secondo motivo era invece di carattere pratico: si trattava cioè di prevenire ogni discriminazione di trattamento nei confronti di uno o più Stati membri. La Comunità tuttavia aveva anche proposto l'abolizione di ogni dazio interno e l'introduzione della tariffa esterna comune per le importazioni dai Paesi terzi col 1° luglio 1967. La Commissione inoltre, prevedendo che analoghe difficoltà sarebbero sorte nel commercio dei prodotti non agricoli, propose anche che il gettito dei dazi doganali spettasse alla Comunità. La Commissione ritenne perciò che l'art. 201 del Trattato dovesse applicarsi non solo ai prelievi agricoli, ma in principio anche ai proventi dei dazi doganali. Si sarebbe così creato un sistema in cui tutti i prelievi agricoli ed il gettito dei dazi doganali sarebbero diventati *fondi comunitari* rispettivamente a partire dal 1° luglio 1967 (per i prelievi) e nel periodo 1° luglio 1967-1° gennaio 1972 (per i dazi doganali). Vedasi: J. H. Weber, *The Financing of the Common Agricultural Policy*, cit., pp. 270-271.

⁵ Nelle proposte presentate al Consiglio la Commissione dichiarava infatti: « È necessario un riesame della procedura di approvazione del bilancio, prevista dall'art. 203, in particolare nel senso di un potenziamento delle prerogative del Parlamento Europeo in materia di bilancio. Questo potenziamento sembra infatti indispensabile per garantire al livello europeo un controllo parlamentare sufficiente sulle notevoli somme provenienti dalle entrate proprie della Comunità, la cui utilizzazione sfuggirà allora al controllo dei parlamenti nazionali ». Questo nuovo regime di bilancio rappresenterebbe una tappa verso la concessione al Parlamento Europeo in materia di bilancio di un potere completo, cui si dovrebbe giungere quando il Parlamento sarà eletto a suffragio universale diretto ». Vedasi i paragrafi 19-21 della *Relazione annessa alle proposte della Commissione al Consiglio il 31 marzo 1965*, in « Bollettino Cee », Supplemento, n. 5/1965.

⁶ Il potenziamento dei poteri del Parlamento Europeo, in materia di bilancio, era stato già da tempo discusso. Infatti, nel 1963 lo stesso Consiglio aveva sottolineato la necessità di estendere la competenza del Parlamento Europeo in materia di bilancio. La Commissione si sentì perciò pienamente autorizzata, sulla base dell'art. 236 del Trattato, a sottoporre al Consiglio proposte per l'emendamento degli articoli 201 e 203 del Trattato. In particolare, l'articolo 203 fissa le norme che attualmente si seguono nella redazione del bilancio, e cioè: « Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno Stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali Stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può importare previsioni divergenti. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione. Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il pro-

Le proposte della Commissione — accolte favorevolmente dal Comitato Economico e Sociale⁷ e dal Parlamento Europeo⁸ — incontrarono la decisa ostilità del Consiglio dei Ministri della Cee. Infatti, le proposte della Commissione, portando alla prima coerente rivendicazione di un finanziamento federale, rivestivano carattere « rivoluzionario ».

Le proposte della Commissione prevedevano infatti la creazione

getto di bilancio e lo trasmette successivamente all'Assemblea. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione. L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio. Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, il progetto di bilancio si considera definitivamente stabilito. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così modificato viene trasmesso al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio, deliberando a maggioranza qualificata ». Di conseguenza il Parlamento Europeo dispone — in materia di bilancio — di *un mero potere consultivo*.

La Commissione, nelle sue proposte del 31 marzo 1965, aveva invece chiesto che « il Parlamento avesse *il diritto di modificare*, entro un mese dalla sua comunicazione, il progetto di bilancio a maggioranza dei membri che lo compongono, a condizione di rispettare l'obbligo dell'art. 139 del Trattato, cioè il principio del pareggio del bilancio. Il progetto di bilancio così emendato sarebbe stato sottoposto al Consiglio ed alla Commissione. La Commissione avrebbe potuto comunicare al Consiglio, entro 15 giorni, il suo parere favorevole sulle modifiche apportate dal Parlamento Europeo o, in caso di parere divergente, gli emendamenti che avrebbe proposto di apportare a tali modifiche. Ciascuna delle modifiche apportate dall'Assemblea sarebbe stata considerata *definitivamente* adottata, a meno che nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione della Commissione: *a)* il Consiglio, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, avesse emendato nel senso proposto dalla Commissione la modifica apportata dal Parlamento; *b)* il Consiglio, deliberando a maggioranza di 5 membri, avesse adottato disposizioni che si fossero discostate sia dalla modifica apportata dal Parlamento sia dalla posizione adottata dalla Commissione.

In conclusione, l'attuale potere del Parlamento Europeo di agire con un mero potere consultivo sarebbe stato sostituito da una (limitata) competenza ad adottare il progetto di bilancio in tutti quei casi in cui il Consiglio non fosse stato in grado di raggiungere una decisione diversa da quella del Parlamento sulla base della procedura di votazione rinforzata. Ora, dato che il Consiglio, con ogni probabilità, non raggiungerebbe, con una maggioranza di cinque membri, una decisione contraria al voto di maggioranza dei membri del Parlamento, la proposta della Commissione, volta ad emendare l'art. 203 del Trattato, conteneva — oltre ad elementi democratici — evidenti elementi di carattere federale. Vedasi: *La procedure budgétaire dans la Communauté Economique Européenne*, in « Revue du Marché Commun », n. 90, aprile 1966; Pep, *Budgetary Control in the European Economic Community*, Occasional Paper n. 6, 28 marzo 1960.

⁷ Le proposte della Commissione, oltre che dal Parlamento Europeo e dal Comitato Economico Sociale, vennero decisamente appoggiate dai delegati dei partiti socialisti (riuniti a Bruxelles alla fine del maggio 1965) e dal Comitato d'Azione di Jean Monnet per gli Stati Uniti d'Europa. Notevole fu anche l'incoraggiamento dato dal Parlamento olandese ed italiano e dai gruppi parlamentari tedeschi. Vedasi: M. Camps, *European Unification in the Sixties, From the Veto to the Crisis*, Council on Foreign Relations, New York, Mc Graw-Hill, 1966, pp. 56-68.

⁸ In data 24 marzo 1965, Hallstein aveva peraltro già presentato le proposte della Commissione al Parlamento Europeo che le accolse con una schiacciante maggioranza. Con l'apertura della crisi del 30 giugno 1965 il Governo francese, fra l'altro, criticò aspramente la Commissione per non avere seguito la procedura nor-

di un bilancio comunitario generale di tipo quasi federale, che, a partire dal 1967, sarebbe stato dotato di entrate proprie ed il rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo per controllare l'uso delle ingenti risorse finanziarie di tale bilancio⁹.

Molte obiezioni furono sollevate nei riguardi delle proposte della Commissione, alcune di natura politica, altre di carattere giuridico e finanziario.

In particolare, la delegazione francese, nella sessione notturna del Consiglio dei Ministri della Cee del 30 giugno 1965, respinse le proposte comunitarie ed accusò la Commissione di avere posto in modo prematuro problemi di difficile soluzione e d'essersi voluta attribuire una funzione politica che non le spetta.

La delegazione francese — sostenuta da quella belga — insistette, perciò, sulla necessità di discutere *soltanto* il problema del rinnovo del regolamento finanziario della politica agricola comune, dato che il problema di creare fonti proprie di entrata per la Comunità e di rafforzare i poteri del Parlamento Europeo, oltre ad essere immaturo, non era correlato col problema del rinnovo del Feoga.

Le delegazioni degli altri Paesi membri, invece, affermarono che tutti e tre i problemi posti dalla Commissione erano correlati logicamente, legalmente e politicamente e che, perciò, si sarebbe dovuto prendere una decisione globale.

Per il resto — tuttavia — tutti gli Stati membri criticarono la Commissione, specie per quanto riguardava la devoluzione dei dazi doganali della Tec alla Comunità. Si riteneva infatti che venisse violato lo spirito dell'articolo 199 del Trattato, dato che, sommando ai prelievi agricoli anche il gettito dei dazi doganali, le entrate avrebbero superato le spese del Feoga, dando luogo ad un sostanziale surplus.

La Commissione aveva però previsto questa obiezione e nelle sue proposte aveva stabilito, almeno formalmente, « eventuali versamenti a favore degli Stati membri in caso di surplus del Fondo », ma gli Stati membri ritenevano prematura qualsiasi decisione concernente la devoluzione dei dazi doganali della Tec alla Comunità ed erano propensi ad attendere ancora per vedere con maggiore chiarezza quali dimensioni finanziarie avrebbe assunto il Fondo.

male secondo la quale le proposte della Commissione devono essere presentate al Consiglio prima di essere sottoposte al Parlamento Europeo. Notiamo al riguardo che, se è vero che la Commissione agì con poco tatto in tale occasione, è anche vero che nessuna critica vi fu da parte francese quando un'analogha tattica venne impiegata dalla Commissione per proposte sostenute dalla Francia, come, ad esempio, nel caso del Piano Mansholt e delle proposte di Marjolin per l'adozione di una programmazione a medio termine. Vedasi: *Parlement Européen, Débats, Compte Rendu*, 24 marzo 1965.

⁹ È noto che, quando il Regolamento n. 25/62/Cee venne adottato dal Consiglio dei Ministri della Cee nel gennaio 1962, il Parlamento Europeo, nonostante quanto disposto dal Trattato, non fu nemmeno consultato.

Peraltro, alcuni Stati membri non volevano impegnarsi sulle questioni del finanziamento finché i prezzi agricoli comuni per tutti i più importanti prodotti non fossero stati adottati e finché non fosse stato raggiunto un accordo sui punti principali di una politica comune per quanto riguardava la concorrenza e la creazione di organizzazioni di mercato per i più importanti prodotti nei confronti dei quali gli Stati membri erano ancora liberi di formulare le proprie politiche nazionali ¹⁰.

Nonostante tali divergenze, una soluzione di compromesso ¹¹ non poteva escludersi come era avvenuto in passato, ma le discussioni vennero bruscamente sospese alle due antimeridiane del 1° luglio 1965 dal Ministro francese Couve de Murville, che presiedeva il Consiglio dei Ministri dei Sei Paesi.

Secondo la Francia, i problemi sollevati dalla Commissione si dovranno porre soltanto alla fine del periodo transitorio, cioè nel 1970. Era perciò inutile discuterne in quel momento. Dal 1965 al 1970 — secondo la Francia — *il Feoga doveva continuare a funzionare come nei tre anni già trascorsi, senza introdurre alcuna pericolosa innovazione.*

Questa posizione, illustrata a Bruxelles dal Ministro Couve de Murville, rovesciava completamente quella che era sempre stata la linea politica dei rappresentanti francesi. Infatti, fino al 30 giugno 1965, la Francia aveva sempre cercato in tutti i modi di accelerare al massimo la realizzazione del Mec agricolo. Se i primi, fondamentali regolamenti agricoli erano stati adottati dal Consiglio dei Ministri della Cee, lo si doveva in gran parte all'azione di pungolo dei rappresentanti francesi ¹², i quali, per accelerare la costruzione dell'Europa agricola, avevano fatto persino ricorso, talvolta, agli ultimatum, alle pressioni ed alle minacce.

Per questa sua azione di stimolo, la Francia, il Paese meno sovranazionale dei sei, era paradossalmente divenuta la grande alleata della Commissione ed in particolare dell'olandese Mansholt, l'architetto del mercato comune agricolo ¹³.

¹⁰ Vedasi il mio studio: *La crisi della Comunità Economica Europea*, in « *La Mercanzia* », dicembre 1965-gennaio 1966.

¹¹ Nessuno — nemmeno i più accesi europeisti — credeva infatti che tutte le proposte della Commissione potessero essere accettate integralmente.

¹² Fu infatti nel 1962 che Edgar Pisani, a quell'epoca Ministro francese dell'agricoltura, fece la sorprendente proposta di versare il ricavato dei prelievi nel Feoga, cioè in un fondo gestito dalla Commissione.

¹³ È stata di certo una fortuna per l'Europa avere potuto contare sull'opera di Sizzo Mansholt, ex-ministro dell'agricoltura olandese, che possiede una grande conoscenza dei problemi agricoli, anche per esperienza diretta (possiede infatti un polder a Wieringemeer). Mansholt è inoltre un uomo dotato di una straordinaria capacità di lavoro.

Un altro Ministro al quale si deve molto la costruzione della politica agricola comune è il già citato Edgar Pisani. Fu infatti la sua ostinazione che portò alla firma della « carta agricola » del 1962. Fu lui che, pur di riuscire, inventò. Fu la sua determinazione a forzare l'approvazione dei regolamenti agricoli comunitari. Vedasi: P. Drouin, *L'Europe du Marché Commun*, cit.

Infatti, il Piano Mansholt, destinato ad unificare il prezzo dei cereali nei Sei Paesi, venne approvato proprio grazie all'appoggio della Francia ed in seguito ad uno dei tanti ultimatum di De Gaulle. Ed Edgard Pisani, a quel tempo Ministro francese dell'agricoltura, era divenuto il grande difensore degli interessi degli agricoltori europei. Gli eurocrati di Bruxelles ne erano entusiasti. Se i francesi non esistessero — essi dicevano — occorrerebbe inventarli ¹⁴.

Proprio per accontentare la Francia, la Commissione aveva suggerito di anticipare di tre anni la realizzazione completa del Mec agricolo (inizialmente prevista per il 1970) e di finanziare il Feoga mediante i prelievi delle importazioni dai Paesi terzi, anziché ricorrere a contributi di bilancio dei Sei Paesi della Cee, come avviene attualmente in misura determinante.

Infatti, la Francia, che è il Paese che trae i maggiori benefici dal Mec agricolo, finanziando il Feoga mediante i prelievi delle importazioni dai Paesi terzi, avrebbe avuto due grossi vantaggi:

- avrebbe ridotto ad un ammontare del tutto trascurabile il suo contributo al Feoga, perché essa importa quantità minime di prodotti agricoli ed alimentari;
- avrebbe indotto gli altri Paesi della Cee a rifornirsi di prodotti agricoli ed alimentari francesi con una preferenza assoluta ¹⁵.

Ma, nonostante questi vantaggi economici, la Francia, al 30 giugno 1965, quando vide che il ricavato dei dazi doganali (relativi ai prodotti industriali) della Tec e dei prelievi sarebbe affluito alla Comunità come fonte permanente di entrata, e che gli olandesi erano decisi a volere il controllo di tali risorse da parte del Parlamento, propose la data del 1° gennaio 1970 quale fine del periodo transitorio per il Feoga ¹⁶.

¹⁴ Negli ambienti comunitari si era ormai consolidata l'idea di un'alleanza di fatto fra la Commissione ed il Governo francese, fra il « Papa » da una parte e « l'Imperatore » dall'altra. Vedasi: M. Camps, *European Unification in the Sixties, From the Veto to the Crisis*, cit., p. 47. La Camps ha ricostruito in modo completo e dettagliato la crisi del 30 giugno 1965.

¹⁵ Indubbiamente la Commissione fu un po' « ingenua » nel ritenere che De Gaulle avrebbe tenuto in maggiore considerazione i vantaggi economici accordati alla Francia che le questioni basilari dell'indipendenza politica. Ciò nonostante si deve riconoscere il senso di responsabilità e l'abilità tattica della Commissione. « Essa — come notò Altiero Spinelli — ha sentito il dovere di trarre tutte le conseguenze del suo lavoro e di indicare ai governi che non si può più procedere oltre seriamente senza fare una scelta di fondo concernente la natura stessa della Comunità ». Vedasi: A. Spinelli, *La politica agricola: un'occasione da cogliere*, cit.

¹⁶ Il Governo ed il Parlamento dei Paesi Bassi scatenarono, nella prima quindicina del giugno 1965, una vera e propria offensiva sovranazionale su questi problemi. Ecco, in rapida sintesi, i fatti che la stampa internazionale definì la « bomba olandese ». Il 9 giugno 1965 all'Aja la Commissione degli Affari Esteri della seconda Camera olandese votava una mozione, appoggiata dai cinque grandi partiti politici, riguardante il finanziamento della politica agricola comune, le risorse

Il Governo francese, avverso alle tesi sovranazionali, aveva cioè capito che la costituzione agricola ideata dagli eurocrati di Bruxelles rischiava di legare la Francia troppo strettamente al carro dell'Europa comunitaria di Bruxelles. È infatti chiaro che il giorno in cui l'Europa disporrà di un bilancio autonomo, di tipo federale, l'Europa politica, di cui tanto si discute, sarà già un fatto compiuto¹⁷.

Si spiegava così l'insistenza del Governo francese di volere discutere *soltanto* il problema del rinnovo del Regolamento finanziario concernente il Feoga, il che poteva farsi (secondo i francesi) integrando l'ammontare dei prelievi con contributi di bilancio degli Stati membri sulla base di due principi:

a) che la nuova regolamentazione durasse fino alla fine del 1969;

b) che una parte crescente del contributo finanziario degli Stati membri fosse collegato al livello delle importazioni.

2. La posizione italiana nella crisi del 30 giugno 1965.

La crisi del 30 giugno 1965 venne peraltro acuita dai rappresentanti italiani (capeggiati questa volta dall'on.le A. Fanfani, Ministro degli Affari Esteri), i quali, visti i risultati dei primi due anni d'attività del Feoga, reclamarono « l'opportunità di rivedere i congegni tecnici del Fondo agricolo europeo per ovviare agli inconvenienti tecnici verificatisi e prevenirne altri ».

L'Italia dichiarava di « non pretendere speciali compensi, ma semplicemente chiedeva il riesame di un congegno rivelatosi, contro ogni

proprie della Cee ed il rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo. Tale mozione riprendeva le grandi linee del parere precedentemente espresso dallo stesso Parlamento Europeo, che aveva rivendicato il diritto di voto in materia legislativa e la propria elezione a suffragio universale diretto. In sostanza, la posizione olandese sui due problemi congiunti del finanziamento agricolo e del potenziamento dell'Assemblea di Strasburgo era la seguente:

— il Governo olandese rimaneva convinto, come la Commissione della Cee, della connessione inscindibile fra i problemi del finanziamento agricolo e delle risorse proprie da un lato e il rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo dall'altro;

— i Paesi Bassi appoggiavano incondizionatamente il punto di vista del Parlamento Europeo circa il contenuto delle proposte relative al rafforzamento dei propri poteri (soprattutto per quanto riguarda l'invocato diritto di voto).

Vedasi: Agenzia Cismec, *Il Feoga*, in « Quadrante Politico », 1° luglio 1965. Id., *La crisi del Mec*, in « Quadrante Politico », 15 luglio 1965.

¹⁷ Soltanto se la Commissione è indipendente — ebbe a dire Levi-Sandri in un discorso pronunciato ad un gruppo di deputati italiani in visita a Bruxelles — nel senso che possa prendere delle iniziative sul piano politico delle quali deve rispondere *solo* di fronte al Parlamento Europeo, allora soltanto la Cee rappresenterà qualcosa di nuovo. Altrimenti sarà una qualsiasi organizzazione internazionale, una delle tante che esistono. Vedasi: L. Levi-Sandri, *La Cee: Realizzazioni e Prospettive*, Bruxelles, 8 novembre 1965.

aspettativa, insufficiente ed addirittura pericoloso, generatore di squilibri »¹⁸.

L'Italia, sostenuta dagli olandesi, e dalla Commissione, sostenne perciò che i contributi finanziari dei sei Paesi al Feoga *venissero fissati soltanto per uno o due anni* (per vedere se in tale periodo si poteva ristabilire un certo equilibrio finanziario fra i Sei Paesi con l'adozione dei regolamenti relativi agli oli ed ai grassi, nonché agli ortofrutticoli), mentre la Francia, appoggiata dal Belgio, sostenne la tesi di fissare le contribuzioni fino al 1970, accusando il Governo italiano di non mantenere gli impegni presi nel gennaio del 1962 »¹⁹⁻²⁰.

La Commissione aveva peraltro proposto una serie di percentuali fisse quali contribuzioni finanziarie dei Sei Paesi al Feoga per il periodo 1965-67, ma i francesi sostenevano che le percentuali dovessero riflettere il diverso grado delle importazioni nette di prodotti alimentari dai Paesi terzi per ciascun Paese membro. In particolare, la Francia era disposta ad accettare una contribuzione massima del 31 % per la Germania (che ha il 35 % delle importazioni nette di prodotti agricoli ed alimentari della Cee) e del 26 % per l'Italia (che ha il 28 % delle importazioni nette di prodotti agricoli ed alimentari della Cee), mentre essa accettava di pagare non meno del 22,5 % (avendo solo il 16 % di tutte le importazioni nette agricole della Cee).

Tecnicamente queste divergenze portarono alla sospensione dei ne-

¹⁸ Vedasi: *Dichiarazioni del Ministro Fanfani del 21 luglio 1965*, in « Resoconto sommario degli Atti della Camera dei Deputati », Commissione Esteri, Roma. Le dichiarazioni dell'on. Fanfani posero, fra l'altro, in evidenza che i Ministeri italiani interessati non si erano preoccupati di prevedere le conseguenze finanziarie del Regolamento n. 25/12/Cee.

¹⁹ Il portavoce del Governo francese Alain Peyrefitte infatti dichiarava: « In seguito al fallimento dei negoziati condotti a Bruxelles il Consiglio (francese) ha preso nota, per deplorarlo, del fatto che un impegno risalente a tre anni e mezzo fa di completare prima del 30 giugno 1965 il regolamento finanziario, non è stato mantenuto. Ma constatato che la Cee si trovava, per questo fatto, in una crisi tanto più seria in quanto proprio in vista del regolamento finanziario, il Governo francese aveva, nel gennaio 1962, accettato di passare alla seconda tappa del Trattato di Roma e la decisione relativa al prezzo comune dei cereali, adottata il 15 dicembre 1964, era stata presa tenendo conto delle *assicurazioni formali* che il regolamento sarebbe stato completato come convenuto, prima del 30 giugno 1965 ». Vedasi: Agenzia Cismec, *La crisi del Mec*, in « Quadrante Politico », 15 luglio 1965.

²⁰ « Non v'è dubbio — ha osservato il prof. Bino Olivi, portavoce della Commissione — che la nostra delegazione, sostenendo da un lato il contenuto politico delle proposte della Commissione e dall'altro chiedendo il rinvio del Regolamento finanziario, perseguiva fini strategicamente contraddittori ». In particolare, la richiesta formulata dal nostro Governo di subordinare la definizione del problema finanziario al previo esame del funzionamento del Feoga negli anni precedenti, richiesta che in pratica avrebbe condotto ad un notevole ritardo nell'adozione del regolamento finanziario definitivo, non poteva non agevolare grandemente l'azione di disgregazione di Couve e accreditare l'alibi che la reazione francese fosse dettata dall'altrui inosservanza di patti formali. Vedasi: B. Olivi, *L'Italia e il Mercato Comune*, in *La Politica Estera della Repubblica Italiana*, cit., vol. II, p. 529.

goziati del 30 giugno 1965 fra i Sei Paesi, e quindi all'apertura della piú grave crisi che la Cee abbia attraversato, ma in realtà apparve chiaro, sin d'allora, che il *problema di fondo da risolvere era quello del futuro assetto politico dell'Europa*²¹.

3. Il memorandum della Commissione.

Per attenuare l'intransigenza della Francia e nella speranza di riportarla subito al tavolo dei negoziati²², il 26 luglio 1965 la Commissione presentò al Consiglio dei Ministri della Cee (assente la delegazione francese) un « memorandum », il quale rappresentò, se non una capitolazione, un notevole passo indietro rispetto alle rivoluzionarie proposte presentate dalla stessa Commissione nei negoziati del 30 giugno 1965.

Infatti, nel « memorandum » del 26 luglio 1965 non si parlava piú né di un bilancio comunitario *indipendente* — la Commissione proponeva soltanto di istituire *una cassa di perequazione* per il periodo 1967-70 — né di attribuire maggiori poteri al Parlamento Europeo (la Commissione al riguardo si riservava semplicemente di prendere posizione soltanto nel 1970), mentre si assicurava la Francia che le « esportazioni delle eccedenze agricole comunitarie saranno finanziate solidalmente dai Sei, pur riconoscendo che il contributo dell'Italia alle spese del Feoga non superi un certo limite »²³.

Ma questa « ritirata » della Commissione non impedí al Generale De Gaulle di attaccare violentemente le Comunità Europee.

Il contrasto era ormai politico e solo chi avesse una base politica poteva dialogare con la Francia.

Il compromesso agricolo fra Hallstein e Mansholt da una parte e

²¹ In un discorso al Congresso straordinario del Movimento Europeo tenuto a Rotterdam il 13 novembre 1965, Mansholt, con la chiarezza che gli è abituale, dichiarava: « La crise résulte du fait qu'un gouvernement, le gouvernement français, a une conception entièrement différente des structures de l'Europe à venir et de sa place dans la Communauté occidentale ... (omissis) ... le président français souhaite une Europe européenne, c'est-à-dire qui joue un rôle propre dans le monde dans l'indépendance vis-à-vis de l'Amérique mais nullement vis-à-vis de l'Est. Ceci notamment en ce qui concerne la défense. Le président français souhaite qu'une politique indépendante soit menée par les Etats traditionnels, en coopération mutuelle, mais sans aréopage, un mot que précisément nous avons entendu récemment encore ... ». Vedasi: S. L. Mansholt, *Congrès Extraordinaire du Mouvement Européen*, Rotterdam, 13 novembre 1965.

²² La politica della « sedia vuota » perseguita dalla Francia in questa grave crisi della Comunità violò numerosi articoli del Trattato. In particolare, l'articolo 5 in base al quale ogni Stato si è obbligato a fare tutto il possibile per facilitare l'attuazione del Trattato stesso e non ad impedirne addirittura l'attuazione assentandosi dalle riunioni del Consiglio.

²³ Vedasi: Commissione, *Memorandum della Commissione al Consiglio*, Com (65), def., Bruxelles, 22 luglio 1965.

la Francia dall'altra, che aveva funzionato così a lungo e così bene, non era più possibile²⁴.

La Commissione stava in sostanza scontando il suo isolamento, lo scarso contatto con le forze politiche e sociali e la troppo radicata abitudine a discutere in segreto ed in modo non formale con le amministrazioni nazionali²⁵.

4. La conferenza stampa del 9 settembre 1965.

Scoppiata la crisi il Governo francese mise in atto una ben dosata « escalation » che, dal rifiuto iniziale delle proposte sul Feoga progressivamente tendeva a rimettere in discussione l'intera struttura della Comunità ed in particolare i poteri della Commissione ed il voto maggioritario²⁶.

Infatti, De Gaulle, nella conferenza stampa del 9 settembre 1965, tenuta all'Eliseo davanti a mille persone fra giornalisti, uomini di governo e funzionari, rivelò in modo clamoroso la sua avversione alle finalità politiche del Trattato di Roma.

« I negoziati di Bruxelles del 30 giugno scorso hanno messo in luce due cose — affermò il Generale — la persistente riluttanza dei partners della Francia a fare entrare l'agricoltura nel Mec, e poi certi errori ed equivoci che sono inclusi nei Trattati per cui, prima o poi, la crisi doveva scoppiare ».

« Quei trattati (Cee, Ceca, Euratom) furono conclusi quando la Francia non si era ancora risolleata » ... « La Commissione esecutiva è un'ombra di governo ed il Parlamento Europeo un'ombra di potere legislativo ... ». E parlando della Commissione, così continuava, « tale

²⁴ Vedasi: R. Perissich, *La Cee dopo Lussemburgo*, documento di lavoro C-1, in « Lo Spettatore Internazionale », anno 1, n. 2, marzo-aprile 1966.

²⁵ Osserva Miriam Camps: « The Commission was generally felt to be trying for too much too soon ». Vedasi: M. Camps, *What Kind of Europe?, The Community since De Gaulle's Veto*, Londra, Chatham House Essays, 1965, p. 61.

Fra i diversi motivi che spinsero la Commissione a presentare le sue « rivoluzionarie » proposte del marzo 1965 v'era il timore che i francesi cercassero di « congelare » la Comunità appena ottenuto l'accordo desiderato sul finanziamento della politica agricola comune. Nella primavera del 1965 infatti i francesi desideravano soltanto tre cose: 1) l'accordo sul finanziamento della Pac; 2) una forma di cooperazione europea nel settore della ricerca e dello sviluppo scientifico; 3) un accordo per facilitare l'esistenza legale di compagnie con statuto « europeo ». Su tutte le altre questioni l'atteggiamento francese era negativo e su alcune questioni — ad esempio sulla politica commerciale — del tutto contrario ad ogni presa di posizione da parte della Comunità. Peraltro, l'accordo sulla fusione degli esecutivi, sovente citato come prova del desiderio francese di rafforzare la Comunità, in realtà provava l'intenzione della Francia di indebolire la Cee (riducendo il numero dei funzionari alle sue dipendenze) e di giungere al momento in cui i Trattati saranno riscritti. Vedasi: M. Camps, *European Unification in the Sixties, From the Veto to the Crisis*, cit., pp. 47-48.

²⁶ Vedasi: R. Perissich, *La Cee dopo Lussemburgo*, cit.

embrione di tecnocrazia, in maggior parte straniera e destinata a mettere i piedi sulla democrazia francese, non faceva al caso nostro ». « Vogliamo che la Comunità sia equa e ragionevole; l'equità esige che i prodotti agricoli entrino nel Mec come i prodotti industriali e che tutto sia deciso dai poteri responsabili dei Sei Paesi, cioè dai Governi responsabili davanti ai Parlamenti ».

« Non si può fare una federazione europea retta da un areopago tecnocratico apatride e irresponsabile ». « La Francia oppone a tale progetto che è fuori della realtà un piano di cooperazione organizzato dagli Stati, che potrebbe evolvere verso una confederazione europea. Solo questo piano si adatta alle Nazioni quali esse sono, e permetterà un giorno l'adesione dell'Inghilterra e della Spagna, Paesi che non intendono rinunciare alla propria sovranità, come la Francia, e infine questo piano renderebbe possibile in avvenire l'intesa dell'intera Europa ».

Passando poi a parlare del *problema specifico del finanziamento della politica agricola comune*, De Gaulle dichiarava che « l'accordo agricolo è per la Francia una conditio sine qua non » ed attaccava violentemente la Commissione per essere uscita improvvisamente dal suo riserbo politico, presentando un progetto di finanziamento che doveva essere accettato o respinto tale e quale, e che avrebbe fatto di essa, mettendole a disposizione venti miliardi di franchi francesi (circa 2.500 miliardi di lire) *una potenza finanziaria indipendente a spese dei contribuenti europei*.

« È vero che la Commissione assegna al Parlamento Europeo il controllo di tali mezzi —, continuava De Gaulle — ma poiché i suoi membri non sono stati eletti con quel mandato l'usurpazione si sarebbe aggravata »²⁷.

5. La conferenza di Lussemburgo.

Alle violente dichiarazioni di De Gaulle seguì un periodo di grave incertezza circa il da farsi. Infatti, i Cinque Paesi partners della Francia manifestarono atteggiamenti sovente contraddittori e divergenti, sí che la stampa francese, per dire che i Cinque senza la Francia non potevano fare nulla, lanciò lo slogan « sei meno uno uguale zero »²⁸.

Il Belgio in particolare, pur di salvare il salvabile, era propenso ad accettare in gran parte le tesi del Generale²⁹.

²⁷ Vedasi il testo completo della conferenza stampa del 9 settembre 1965 nello studio di G. F. Vistosi, *De Gaulle e la Cee*, in « Aggiornamenti Sociali », n. 9-10, 1965.

²⁸ Vedasi: A. Ronchey, *Su De Gaulle pesa una grave responsabilità*, in « La Stampa », 15 gennaio 1966.

²⁹ Paul H. Spaak dichiarò infatti: « Il 30 giugno la Francia non ebbe ragione, ma non ebbe completamente torto, ché bisognava mantenere la promessa

Gli olandesi ed alcuni leaders italiani (in specie l'on. La Malfa) proponevano un pronto contatto dei Cinque con la Gran Bretagna. Altri infine sostenevano che bisognava tentare, mediante reciproche concessioni, di ristabilire la collaborazione fra i Sei, anche se si doveva rallentare il tempo della marcia³⁰.

L'essenziale — affermava l'on. Colombo — è procedere nell'applicazione del Trattato, completando l'unione doganale e instaurando un'economia europea concertata. Il dissidio fra europeismo federale e gollismo sarà deciso dal tempo, e questo non gioca a vantaggio di De Gaulle »³¹.

Quest'ultima tesi prevalse. Infatti, i Cinque riuniti a Bruxelles il 26-27 ottobre 1965 decidevano di invitare la Francia ad una conferenza per discutere la situazione generale della Comunità³². A tale conferenza non avrebbe partecipato la Commissione, come aveva proposto H. Spaak, per cattivarsi le simpatie del Generale³³. Tale invito

fatta alla Francia di rinnovare il regolamento finanziario dell'agricoltura entro il 1° luglio 1965 ». Vedasi: *Paul H. Spaak Speech*, in « Documenti di Agence Europe », Lussemburgo, 30 settembre 1965.

³⁰ Il sen. G. Medici, a proposito del settore agricolo, ebbe infatti a scrivere: « fondamentale è salvare alcuni principi che, se violati, porterebbero a gravi deformazioni in tutta la struttura dell'agricoltura d'Europa. Salvati questi principi il resto può essere concesso con ogni larghezza allo scopo di favorire la definitiva applicazione dei Trattati di Roma ». Vedasi: G. Medici, *La crisi dell'Europa e il Mercato agricolo*, in « La Stampa », 21 ottobre 1966.

Levi-Sandri, dal canto suo, rilevava: « È certo che non si può costruire un'Europa unita senza la Francia. La Francia è troppo europea, troppo nel cuore dell'Europa per pensare di costruire un'unione europea senza di lei ». Vedasi: L. Levi-Sandri, *La Cee: Realizzazione e prospettive*, cit.

³¹ Le recenti campagne elettorali francesi hanno dimostrato quanto sia resistente l'europeismo nella stessa Francia: esso è — in gran parte — la forza che ha imposto a De Gaulle l'umiliazione del ballottaggio e che ha ridotto al minimo la maggioranza gollista. Lo confermano peraltro alcuni sondaggi d'opinione. Infatti, l'Ifop ha effettuato nel gennaio 1966, per conto del Movimento Europeo, un'accurata indagine che ha stabilito: 1) il 78 % di tutti i francesi sono a favore della Comunità Economica Europea; 2) il 38 % vorrebbe una federazione europea, il 30 % si è dichiarato a favore di una « Europa degli Stati », mentre il 32 % non si è pronunciato; 3) il 42 % è d'accordo nel delegare la politica di difesa e la politica estera ad un'autorità sovranazionale, soltanto il 18 % è invece contro tale idea, sebbene il 41 % non si sia pronunciato; 4) il 41 % si è detto favorevole a creare un esercito europeo, il 31 % è invece contrario a tale proposta. Paradossalmente tuttavia è risultato che il 52 % dei francesi vorrebbe De Gaulle quale primo Presidente dell'Europa unita. Vedasi: *Europe and the French voter*, in « Common Market », vol. 6, n. 3, marzo 1966; L. Salvatorelli, *Il flirt di De Gaulle*, in « La Stampa », 6 novembre 1965; *De Gaulle contro il Mec*, in « Mondo Economico », 30 ottobre 1965.

³² Vedasi: G. Sansa, *I Cinque completamente d'accordo*, in « Il Corriere della Sera », 27 ottobre 1965. M. Fazio, *I Cinque invitano la Francia a riprendere il suo posto nella Comunità*, in « La Stampa », 27 ottobre 1965.

³³ Sorprendente fu l'atteggiamento assunto dagli ambienti agricoli italiani durante la grave crisi comunitaria del 30 giugno 1965. Infatti, alcuni autorevoli esponenti italiani, in un momento così delicato per le sorti della Cee chiedevano la revisione del prezzo unico del grano concordata nel dicembre del 1964. In particolare, in occasione delle giornate internazionali agricole di Bologna, tenute il 7-8 ottobre 1965 ed organizzate dall'Accademia Nazionale d'Agricoltura il prof.

ebbe successo, perché, con la rielezione — sia pure contrastata³⁴ — di De Gaulle alla Presidenza della Repubblica Francese, la Francia accettava di prendere parte alla Conferenza di Lussemburgo del 18 gennaio 1966.

E, nella successiva, drammatica, seduta del 28-29 gennaio 1966, i Sei raggiungevano, sempre nella città granducale, un compromesso che consentiva di riprendere la collaborazione comunitaria interrotta così bruscamente il 30 giugno 1965³⁵⁻³⁶.

6. Il compromesso di Lussemburgo.

Col compromesso di Lussemburgo la Francia in sostanza otteneva dai Paesi partners le seguenti concessioni:

a) la rinuncia a valersi della regola maggioritaria nelle decisioni del Consiglio dei Ministri della Cee;

b) una limitazione formale dei poteri della Commissione;

c) il rinvio di ogni discussione circa il futuro assetto politico dell'Europa al 1970;

d) di conseguenza, il rinvio al 1970 di ogni discussione sulla creazione di *entrate proprie comunitarie* nei termini proposti dalla Commissione il 30 giugno 1965.

M. Bandini, Presidente dell'Inea, chiedeva esplicitamente la revisione delle decisioni del 14 dicembre 1964. Ed analogamente il prof. G. Medici, in una serie di articoli pubblicati sulla « Stampa » di Torino, affermava, che « si può fare il mercato comune agricolo anche senza il prezzo unico del grano ».

Tali dichiarazioni, davvero strane in un momento in cui ci si sforzava in ogni modo di superare la pericolosa crisi del 30 giugno, non venivano, per nostra fortuna, prese in considerazione né dal Governo italiano, né venivano riprese dalla stampa internazionale.

Tali dichiarazioni sollevarono invece le proteste dell'on. Sabatini (membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo) il quale in una lettera aperta, pubblicata sulla « Stampa » di Torino, dichiarava: « conservare una differenza di prezzo fra la Francia e gli altri Paesi comunitari — come sostiene il sen. G. Medici — vuole dire *rinunciare* o *ritardare* uno dei più importanti obiettivi del Mercato Comune: l'allineamento dei prezzi ». Vedasi: G. Medici, *Si può fare il Mec agricolo anche senza il prezzo unico per il grano*, in « La Stampa », 12 ottobre 1965; A. Sabatini, *L'on. Sabatini polemizza con Medici per il prezzo del grano nel Mec*, in « La Stampa », 19 ottobre 1965; M. Bandini, *Linee generali della politica agricola comunitaria*, Resoconto delle giornate di studio sul Mec agricolo (Bologna 8-9 ottobre 1965), in « Annali dell'Accademia Nazionale di Agricoltura », Bologna, Anno 158, vol. 77, luglio 1966.

³⁴ Com'è noto, il Gen. De Gaulle, avendo ottenuto soltanto il 44 % dei voti in prima votazione, dovette ritentare la prova del ballottaggio col suo avversario Mitterrand.

³⁵ Vedasi: F. Di Fenizio, *La Comunità Europea ha ripreso il cammino*, in « La Stampa », 4 gennaio 1966.

³⁶ Per un'interessante analisi critica del comportamento dell'on. Colombo durante le due sessioni nella città granducale vedasi: *Il Principe di Lussemburgo*, in « L'Espresso », 6 febbraio 1966.

Il compromesso di Lussemburgo³⁷ è tornato quindi a garantire il buon funzionamento del meccanismo comunitario, pur facendo pesare su di esso un'inquietante spada di Damocle. Basterà infatti che una qualunque proposta di decisione comune tocchi la Francia, perché essa blocchi il meccanismo con un veto.

Tuttavia, sia pure nel clima del « nuovo stile » che viene a limitare, pur senza negare formalmente, il ruolo propulsivo della Commissione, quest'ultima continua ad essere il « motore » della vita comunitaria. La Commissione cioè non è stata trasformata, come si temeva, in un semplice segretariato, ma conserva le attribuzioni che il Trattato di Roma le devolve.

« L'importante — ebbe a dire Schroeder a quell'epoca Ministro tedesco degli Affari Esteri — è di sopravvivere a De Gaulle. Dopo si potrà lavorare. Talora di fronte ai ricatti di Couve de Mourville si ha voglia di mollare tutto, ma bisogna tenere »³⁸.

Il Gen. De Gaulle la cui influenza e prestigio sono stati diminuiti dai risultati elettorali, la cui autorità è scossa davanti all'opinione pubblica europea per l'inqualificabile atteggiamento assunto nella crisi del Medio Oriente ed in occasione della sua visita in Canada³⁹, di-

³⁷ Per un'attenta analisi degli aspetti degli accordi di Lussemburgo vedasi: R. Perissich, *La Cee dopo Lussemburgo*, cit.

³⁸ Vedasi: Agenzia Cismec, *Il rilancio dell'attività della Cee*, in « Quadrante Politico », 15 aprile 1966.

³⁹ La presa di posizione di De Gaulle di fronte al conflitto arabo-israeliano — ha scritto il « Guardian » del 16 giugno 1967 — deriva da assoluto egoismo confinante con l'immoralità. La diplomazia del Generale si è basata sul disprezzo dell'opinione pubblica, l'imbavagliamento del Parlamento, l'unilaterale abrogazione di solenni impegni internazionali ed una vantaggiosa indifferenza per l'occasione che si presentava all'Europa Occidentale di assumere collettivamente una parte moderatrice. Mentre l'Inghilterra, in occasione della crisi del Medio Oriente, ha tentato di raggiungere una posizione comune, De Gaulle non ha consultato nessuno ed ha cercato di rioccupare il posto di quarto grande al quale aspira da Yalta in poi. De Gaulle — in sostanza — più che a risolvere i grandi problemi internazionali si mostra interessato ad esaltare la posizione di prestigio della Francia contro tutti i suoi alleati, europei compresi. Vedasi: A. Pieroni, *Diffidenti gli inglesi verso il Gen. De Gaulle*, in « Il Corriere della Sera », 17 giugno 1967; G. Sansa, *De Gaulle attacca gli Stati Uniti*, in « Il Corriere della Sera », 22 giugno 1967; F. Vegas, *De Gaulle contro tutti*, in « La Stampa », 18 maggio 1967.

La politica estera di De Gaulle viene così acclamata soltanto al Cairo, ad Algeri e a Mosca. L'Unione Sovietica d'altro canto condanna spietatamente la politica economica del Generale dato che essa mette in pericolo le condizioni dei lavoratori francesi e gli Stati africani francofoni non approvano il filo-arabismo di De Gaulle. Infatti, all'Assemblea delle Nazioni Unite, sulla crisi del Medio Oriente, solo quattro paesi africani — la Mauritania, il Congo di Brazzaville, il Senegal ed il Mali — hanno votato per la mozione sostenuta dal Generale, mentre gli altri Paesi africani, per quanto « francofoni » e sovvenzionati da Parigi, hanno votato contro o si sono astenuti. Vedasi: G. Sansa, *Aspri commenti in Francia alle dichiarazioni di De Gaulle*, in « Il Corriere della Sera », 25 giugno 1967; G. Sansa, *Imbarazzate spiegazioni sul filonasserismo di De Gaulle*, in « Il Corriere della Sera », 4 luglio 1967; G. Sansa, *Non approvano il filo-arabismo gli Stati africani francofoni*, in « Il Corriere della Sera », 13 agosto 1967.

Le dichiarazioni fatte da De Gaulle in Canada alla folla dei franco-canadesi

spone meno che mai degli strumenti della sua politica. Isolato in seno all'Europa dei Sei cerca di spaventarci con le prospettive di un suo avvicinamento con l'Urss, ma i negoziati di Lussemburgo hanno dimostrato che *un'attitudine ferma è efficace*.

hanno poi provocato una vera e propria insurrezione dell'opinione pubblica mondiale. In particolare, l'incidente canadese è stato deplorato dalla stessa stampa francese in modo pressoché unanime e con espressioni di inattesa durezza. Il direttore dell'autorevole « Le Monde », ad esempio, nell'editoriale del 2 agosto 1967 ha scritto: « La prova è stata fornita da molto tempo che il Presidente della Repubblica francese è affetto da ipertrofia malaticcia dell'ego e che le sue intuizioni politiche, spesso esatte all'origine, appaiono presto snaturate da una valutazione eccessiva del ruolo e delle possibilità della Francia e del suo Capo ».

« Più il tempo passa e più il Generale De Gaulle intende riferirsi solo a se stesso, anche se la Francia ed i francesi debbono, in definitiva, essere le vittime della sua potenza di orgoglio e di ostinazione, al servizio di idee fisse. Se vi fu un tempo in cui sembrava utile impartire moniti, sembra che oggi siamo giunti al punto in cui l'avvenimento, da solo, parla a voce più alta dei commenti. Si può comprendere certo, e condividere il rammarico, l'angoscia dei fedeli del Generale. Essi sono ormai avvertiti che la "vecchiaia" è un naufragio, e ci si domanda su quali nuovi scogli andrà ad incagliarsi una nave della quale sembrano dimenticare di avere, anche essi, la direzione e la custodia ». Vedasi: Sirius, *L'irréalisme d'une « Realpolitik »*, in « Le Monde », 2 agosto 1967. Vedasi anche: *Il Canada francese*, in « Il Corriere della Sera », 5 agosto 1967; G. Sansa, *I fedelissimi di De Gaulle apprestano tardive difese*, in « Il Corriere della Sera », 9 agosto 1967; G. Sansa, *Solo un francese su cinque approva la diplomazia di De Gaulle*, in « Il Corriere della Sera », 10 agosto 1967.

Né col discorso del 10 agosto 1967 il Generale è stato convincente. Anzi, le reazioni alla cosiddetta « allocuzione nel deserto » sono state pessime. Il capo degli indipendenti fiancheggiatori, Valéry Giscard d'Estaing, ha infatti pronunciato una dura requisitoria contro il regime gollista e, per la prima volta, contro il Generale, sí che l'appoggio di d'Estaing ai gollisti è da ritenersi ormai soltanto una questione di tempo. I francesi peraltro non discutono più gli errori di De Gaulle: discutono quel che verrà dopo. E Giscard d'Estaing ha già posto la sua candidatura per guidare la nuova Francia. Vedasi: G. Sansa, *De Gaulle difende la sua politica e attacca l'opposizione interna*, in « Il Corriere della Sera », 11 agosto 1967; *L'allocution radiotelevisé du Chef de l'Etat*, in « Le Monde », 12 agosto 1967; G. Sansa, *L'autodifesa di De Gaulle ha deluso l'opinione pubblica*, in « Il Corriere della Sera », 12 agosto 1967; G. Sansa, *Cauta e tardiva replica di Mitterrand a De Gaulle*, in « Il Corriere della Sera », 17 agosto 1967; G. Sansa, *Ormai è soltanto tattico l'appoggio di Giscard ai gollisti*, in « Il Corriere della Sera », 19 agosto 1967; P. Ottone, *Giscard vuole essere il capo della nuova Francia tecnocratica*, in « Il Corriere della Sera », 29 agosto 1967.

Il discorso del Generale del 10 agosto 1967, per la sua allusione al dialogo goethiano fra Mefistofele e Faust, è stato persino attaccato sul terreno dell'erudizione, « ch'egli — ha osservato l'«Espresso» del 20 agosto 1967 — considerava inattaccabile e sul quale fondava il massimo delle chances ». Vedasi: G. Marmorì, *Ma la Francia non gli risponde*, in « L'Espresso », 20 agosto 1967.

Lo slogan « Viva il Quebec libero » ha peraltro posto in evidenza lo sfondo di farsa delle dichiarazioni di De Gaulle. L'«Economist» ha infatti scritto che il Generale « has finally floated off into the world of make-believe ». Vedasi: *J'y suis, je n'y reste pas*, in « The Economist », 29 luglio 1967, p. 392.

Né sono mancati i commenti apertamente ironici sulla condotta del Generale. Art Buchwald, ad esempio, ha scritto nella « Herald Tribune » sotto il titolo *Liberez De Gaulle* un trafiletto nel quale fa dire al segretario del Generale una piccante risposta. Alla domanda: « Dove crede che dobbiamo recarci prossimamente? » il segretario del Generale risponde: « È difficile dirlo, signor Presidente. Il Pakistan vorrebbe che Lei visitasse l'India, Israele si augura che Lei vada in

La fermezza dei Cinque partners della Francia nella Cee — che nei negoziati di Lussemburgo seppero, in complesso, mantenere un'unità sostanziale di fronte alle richieste francesi — ha consentito di superare la crisi senza abdicare alle pretese massimaliste del governo gollista e di salvaguardare — almeno per il momento — l'integrità del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea⁴⁰.

7. Alcune pericolose conseguenze.

È però inutile farsi delle illusioni. La crisi del 30 giugno 1965 ha fatto sorgere alcune pericolose conseguenze⁴¹ destinate a ritardare l'unione politica dell'Europa, ed a rendere più faticoso anche il processo di integrazione economica europea, specie in quei settori (è il caso, ad esempio, della politica sociale, della politica fiscale, della politica monetaria, della politica commerciale, della politica energetica, ecc.) in cui più forti sono gli interessi nazionali⁴².

La crisi del 30 giugno ha determinato il fallimento della prova di forza di Hallstein, ha dimostrato coi fatti che (almeno per quanto riguarda la Francia) la « teoria dell'ingranaggio » era infondata⁴³ ed ha posto in evidenza che i Cinque (tutt'altro che entusiasti delle tre proposte della Commissione con l'eccezione dell'Olanda) non sono in grado di opporre alternative valide alle tesi golliste⁴⁴.

Egitto, gli Stati Uniti che faccia un viaggio in Russia, e la Russia che lo faccia in Cina ». Vedasi: *The General's Guns of August*, in « *The Economist* », 12 agosto 1967.

⁴⁰ I Cinque sono tuttavia riusciti a mantenere un fronte unito. Anche le debolezze di Spaak (tornato peraltro successivamente alla più stretta ortodossia europea con le dichiarazioni fatte negli articoli *La mia Europa* ed *Unire l'Europa, Malgrado De Gaulle* pubblicati sul quotidiano « *Il Resto del Carlino* » rispettivamente il 3 giugno ed il 3 agosto del 1967) sono state in effetti contenute nell'ambito di una politica concordata ed hanno assunto in definitiva un aspetto più che altro strumentale. Di notevole successo è stata inoltre la tattica di rifiutare tenacemente le trattative bilaterali, o comunque al di fuori dell'ambito comunitario. Infine, non ci si è lasciati suggestionare dalle chimere del « Mec a Cinque » o della « soluzione inglese », le quali, senza avere alcuna prospettiva concreta, rischiavano di introdurre ulteriori elementi di confusione in una situazione già abbastanza confusa ». Vedasi: R. Perissich, *La Cee dopo Lussemburgo*, cit.

⁴¹ Vedasi: *Les déceptions de Luxembourg*, in « *L'Opinion Européenne* », 15 febbraio 1966, Roma; P. Quaroni, *La crisi nel Mercato Comune*, in « *La Comunità Internazionale* », anno 22, n. 2, aprile 1966.

⁴² Miriam Camps afferma infatti: « In this situation the French will be in a position to see that the Community develops very slowly and that further integration takes a more intergovernmental, more cooperative, less integrative form ». Vedasi: M. Camps, *European Unification in the Sixties, From the Veto to the Crisis*, cit., p. 124.

⁴³ La Commissione riteneva che col passare degli anni la progressiva estensione degli interessi comunitari creasse un intreccio di interessi di carattere irreversibile, cioè un vero e proprio « ingranaggio » che avrebbe ridotto la libertà di scelta dei singoli governi dei Paesi membri.

⁴⁴ È chiaro peraltro che, mancando una Commissione forte, difficilmente si potrà contare a lungo su un fronte a Cinque unito e coerente. Vedasi: *Sono insod-*

Una delle conseguenze piú pericolose della crisi del 30 giugno 1965 è data dalla fusione degli esecutivi delle tre Comunità, dato che essa comporta la creazione di un unico Trattato. V'è quindi la possibilità — nota F. Riccardi nell'articolo *Le grand marchandage a commencé* pubblicato sulla rivista « Agenor » al n. 3/1967 — che venga realizzato uno degli obiettivi piú desiderati dal Gen. De Gaulle, e cioè la revisione del Trattato istitutivo della Cee.

Le procedure istituzionali comunitarie d'altro canto — aggiunge F. Riccardi nel citato articolo — tendono ad assumere carattere inter-governativo, sí che l'Europa d'oggi evolve nella direzione indicata dal Generale nella conferenza stampa del 9 settembre 1965.

La struttura della nuova Commissione⁴⁵, formata in seguito alla fusione degli esecutivi ed entrata in funzione il 6 luglio 1967, è chiaro indice della nuova situazione creatasi in seguito al compromesso di Lussemburgo. In particolare, il ritiro di Hallstein ha segnato la fine di un'era del Mec, quella in cui la Commissione, sotto la sua direzione, ha costruito su solide fondamenta la Comunità Europea⁴⁶.

Inizia ora una nuova fase in cui la Commissione unica appare meno forte ed autorevole. D'ora in poi infatti il Presidente dell'esecutivo unico delle tre Comunità sarà cambiato ogni biennio (con facoltà, tut-

distaccanti gli sviluppi della Cee, in « 24 Ore - Il Sole », 29 novembre 1966; D. Bartoli, *Una penosa incertezza frena lo slancio del Mec*, in « Il Corriere della Sera », 23 marzo 1966.

⁴⁵ La nuova Commissione, formata da 14 membri, comprende, sotto la presidenza di Jean Rey, quattro vice-presidenti: Raymond Barre (Francia), Fritz Hellwig (Germania), Lionello Levi-Sandri (Italia), Sicco Mansholt (Olanda) e nove membri: Victor Bodson (Lussemburgo), Guido Colonna di Paliano (Italia), Albert Coppé (Belgio), Jean-François Deniau (Francia), Wilholm Haferkamp (Germania), Eduardo Martino (Italia), Henri Rocherau (Francia), Emmanuel Sassen (Olanda), Hans Von Der Groeben (Germania).

⁴⁶ La rinuncia di Hallstein ad essere candidato alla presidenza dell'esecutivo comunitario unificato ha segnato un epilogo paradossale e, per certi aspetti patetico, d'una vicenda politica vissuta dal primo presidente della Comunità della Cee: l'affermazione ed il perseguimento dell'amicizia franco-tedesca. Hallstein è sempre stato un convinto assertore di tale amicizia, presupposto dell'integrazione economica fra i Sei. Ma dal momento in cui, nel marzo 1965, egli enunciò al Parlamento Europeo, e propose al Consiglio dei Ministri della Cee le sue proposte rivoluzionarie in materia di finanziamento agricolo, divenne agli occhi di De Gaulle l'avversario inconciliabile, l'ostacolo principale ai suoi disegni « confederali ». Malgrado la sua volontà conciliatrice, espressa nel « memorandum » del 22 luglio 1965, Hallstein rimane, per De Gaulle, colui che sognò e propose di aumentare i poteri sovranazionali della Cee attraverso un meccanismo finanziario indipendente, sottratto alla sovranità dei governi, e mediante un correlativo aumento dei poteri di controllo del Parlamento Europeo sull'attività delle altre istituzioni comunitarie. Vedasi: Agenzia Cismec, *La rinuncia di Hallstein*, in « Quadrante Politico », 15 maggio 1967, G. Sansa, *La rinuncia di Hallstein*, in « Il Corriere della Sera », 9 maggio 1967; *La lettera di Hallstein al Cancelliere federale Kurt Kiesinger*, in « Bollettino Cee », n. 6/1967; E. Steindorff, *La contribution de W. Hallstein à l'unification de l'Europe*, Festschrift für W. Hallstein, Frankfurt, V. Klostermann, 1966.

tavia, di riconferma) e la scelta del belga Jean Rey⁴⁷, quale primo Presidente della Commissione unica, anche se premia colui che ha dato lustro alla Cee a Ginevra nel Kennedy-Round, significa che la Comunità entra in un periodo di difficili trattative in cui le posizioni degli Stati nazionali tenderanno ad irrigidirsi⁴⁸.

8. L'integrazione europea è irreversibile.

Ciò tuttavia non vuol dire che il nazionalismo gollista abbia vinto e che il processo di integrazione europea sia destinato a fallire. Tutto questo significa semplicemente che, in questa nuova fase della Comunità, si costruirà l'Europa ad un ritmo più rallentato, evitando di assumere iniziative spettacolari come quelle del 31 marzo 1965, nell'attesa che nuovi eventi politici maturino⁴⁹.

⁴⁷ Jean Rey al momento dell'insediamento ha infatti dichiarato: « Il ruolo di questa nuova Commissione è economico e politico. Se noi possiamo constatare che la Comunità si trova in condizioni economiche relativamente favorevoli, non possiamo chiudere gli occhi sul fatto che i Sei governi sono in disaccordo su certi problemi fondamentali. La Commissione deve agire per attenuare o per far scomparire queste differenze. Le difficoltà certo esistono, ma ho la convinzione che queste divergenze sono anche la conseguenza di malintesi. Spiegandoci, parlandoci, ci sono non poche probabilità di riuscire a trovare l'accordo. È questo uno dei maggiori impegni politici della nostra Commissione ». Vedasi: *Dichiarazioni del Presidente Rey*, in « 24 Ore - Il Sole », 14 luglio 1967.

⁴⁸ Nota Miriam Camps: « ... the effect of the crisis was to tip the balance of power in the Community away from the institutions at the center and toward the governments. This may well be a temporary shift. But no very radical advance toward an institutional system that is more "supranational" than the Community system was when it was working best (i.e. 1959-62) seems probable for quite a number of years ». Vedasi M. Camps, *European Unification in the Sixties, From the Veto to the Crisis*, cit., p. 220; vedasi anche: *Apprensioni giustificate per l'evoluzione del Mec*, in « 24 Ore - Il Sole », 14 aprile 1967.

Positiva è stata comunque la presa di posizione di Jean Rey di fronte al Parlamento Europeo nel discorso di presentazione della nuova Commissione unica delle Comunità Europee. Rey infatti, dopo avere rilevato che « le nostre Comunità e l'Europa esigono un nuovo slancio politico », ha affermato solennemente che la Commissione ha l'intenzione — senza cedere nulla dei suoi poteri e della sua sovranità — di lavorare in stretta cooperazione non soltanto con il Consiglio, ma anche con i Governi degli Stati membri, procedura che in passato si è rivelata efficace, specie nella costruzione della politica agricola comune e nel Kennedy-Round. Rey inoltre si è detto favorevole all'apertura di negoziati con l'Inghilterra ed ha deplorato vivamente la carenza di ogni progresso per la creazione dell'Unione politica. Vedasi: Commissione, *Discorso del sig. Jean Rey Presidente della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo*, Strasburgo, 20 settembre 1967.

⁴⁹ Il sig. Luns, Ministro olandese degli Affari Esteri, il 23 giugno 1966, discutendo nella seconda Camera olandese la relazione del suo Governo sul finanziamento della Pac, ha dichiarato: « Gli accordi di Lussemburgo non hanno posto fine alle divergenze, anzi le hanno accentuate. Essi portano in sé il germe di un nuovo conflitto. È apparso però possibile conseguire nuovi successi nel settore economico. Ma, se ad un dato momento si volesse forzare una decisione sui principali punti politici, a mio parere si rischierebbe di provocare una rottura completa ». Vedasi: Parlamento Europeo, *La politica europea dei Paesi Bassi*, in « Quaderni

Sia sul piano politico che su quello economico esistono infatti forze assai forti che premono verso una positiva evoluzione del processo d'integrazione europea. Come bene osserva Dino Del Bo sussiste nell'opinione pubblica « una diffusa coscienza dell'importanza delle Comunità Europee, dell'impossibilità che venga meno, sotto pena di andare incontro a gravissimi eventi, la loro medesima esistenza, della carica politica ed istituzionale di cui esse sono provviste. Ne offre una sicura conferma il proposito, già varie volte espresso, di molti Stati terzi di farne parte; così come la offrano le stesse tesi sostenute ogni qual volta l'uno o l'altro degli Stati membri intralcia, attraverso il comportamento del rispettivo governo, la completa attuazione di quanto previsto dai trattati, tesi le quali si sforzano di mettere in luce che tale comportamento non è in antitesi con l'instaurazione comunitaria sebbene la facilita, consente di attuarla con maggiore esattezza e di anticiparne, in qualche modo le tappe »⁵⁰. Tutto ciò indica come l'integrazione comunitaria oggi batte in breccia, per quanto concerne gli attributi di efficienza e di attualità, i singoli Stati nazionali, dà la sensazione di essere maggiormente, come si vuol dire, « dentro la storia » di quanto non lo siano le istituzioni tradizionali, mette dinanzi i cittadini, le categorie e i gruppi ad un più consistente patrimonio di prospettive e di speranze.

Le prospettive dell'economia, a loro volta, favoriscono la tesi super-nazionale. Sarà sempre più manifesto che anche la seconda rivoluzione industriale postula una piena integrazione dell'Europa. Lo sviluppo della nuova tecnologia, che presuppone alti investimenti nel rinnovamento degli impianti e nella ricerca, è condizionato dalle strutture delle industrie. Oggi viviamo ormai nell'epoca delle strutture produttive su scala continentale. Oggi la più grande industria tedesca occuperebbe solo il 29° posto in America, la prima industria francese il 50°. Ma non può continuare così. L'Europa finora ha unificato solo un mercato di consumo, non le strutture produttive, non i poteri d'intervento statale. Ma l'integrazione sarà inevitabile nel futuro per obbedire all'economia dei vasti spazi, pena il decadimento, la scomparsa di chi non saprà tenere il passo coi tempi⁵¹.

di Documentazione Europea », n. 8-9, 1966.

L'attuale situazione europea non deve indurre i partiti democratici ad adottare una politica d'attesa. Occorre invece adottare nuove strategie prendendo atto dei profondi mutamenti politici in atto in Europa. Vedasi al riguardo l'eccellente articolo di M. Duverger, *L'Europe et la Gauche*, in « Le Monde », 8-9 ottobre 1967.

⁵⁰ Vedasi: D. Del Bo, *Verso un nuovo Assolutismo?, Stato nazionale e modello comunitario*, Firenze, Vallecchi Editore, 1967; vedasi anche: H. Kuby, *Défi a l'Europe*, Parigi, Editions du Seuil, 1967.

⁵¹ Vedasi: A. Ronchey, *La crisi del Mec non è risolta*, in « La Stampa », 19 gennaio 1966.

9. La ripresa dei negoziati sul Feoga.

L'aspetto economico della crisi, faticosamente superata col compromesso di Lussemburgo, cioè il problema del rinnovo del regolamento finanziario del Mec agricolo, venne subito nuovamente affrontato a Bruxelles dal Consiglio dei Ministri della Cee nelle sedute del 28 febbraio, del 1° marzo e del 21-22 marzo 1966.

In tali sessioni ministeriali vennero poste a confronto le posizioni della Francia e quella dei Cinque sul Feoga. Tali posizioni risultavano già sensibilmente riavvicinate. Il 26 ottobre 1965 infatti il Consiglio dei Ministri della Cee, in seduta a Cinque, aveva adottato le « linee direttrici per il finanziamento della politica agricola comune », cioè un testo che, riprendendo sostanzialmente le proposte contenute nel memorandum della Commissione del 22 luglio 1965, teneva ampiamente conto delle richieste francesi ⁵².

Restavano però da discutere alcuni punti d'importanza chiave, come, ad esempio, la determinazione delle contribuzioni dei Sei Paesi e la misura delle compensazioni da accordare all'Italia per il ritardo, imputabile alla crisi del 30 giugno 1965, nell'entrata in vigore dei regolamenti comunitari sulle materie grasse, la frutta e gli ortaggi, regolamenti di vitale interesse per il nostro Paese.

La delegazione tedesca peraltro aveva suscitato una imbarazzante riserva sulla questione delle restituzioni alla esportazione. La Commissione infatti aveva raccomandato che, per il versamento di tali restituzioni, si tenesse conto soltanto delle esportazioni lorde. Tale interpretazione in fondo concordava con le esigenze della Germania, che per il gioco del mercato unico, pur non essendo una produttrice eccedentaria, potrebbe avere l'interesse ad evacuare verso i Paesi terzi il grano di certe sue regioni. La Commissione invece non aveva tenuto conto delle tesi di Bonn sulle importazioni.

Era peraltro rimasto insoluto il problema di rimettere prontamente in marcia il Kennedy-Round, secondo la richiesta tedesca e malgrado la contrapposta esigenza francese di anteporre alla ripresa del negoziato ginevrino un'accelerazione del meccanismo di sviluppo della politica agricola comune, con particolare riguardo al rinnovo del regolamento finanziario.

Su tali problemi un notevole passo in avanti venne fatto nella seduta del Consiglio dei Ministri della Cee dei giorni 3-4-5 aprile 1966. La Francia infatti ritirava la sua pregiudiziale in materia di regolamento finanziario agricolo, approvando la ripresa del Kennedy-Round al 15

⁵² Vedasi: Agenzia Cismec, *Le linee direttrici per il finanziamento della politica agricola comune*, in « Quadrante Politico », 25 marzo 1966.

aprile 1966, a condizione che un accordo sul Feoga intervenisse al massimo entro il 9-10 maggio successivo⁵³.

All'Italia veniva poi accordata, quale compensazione per il ritardo dei regolamenti agricoli che la interessavano, una somma di 45 milioni di u.c. per un anno prelevabili dalla sezione garanzia del Feoga. Veniva così riconosciuto ed accettato il principio delle compensazioni⁵⁴.

L'oscuro disaccordo fra la Commissione e la Germania sul metodo del « lordo » in materia di rimborsi alle esportazioni veniva inoltre risolto fissando il criterio di condizionare la sovvenzione prevista all'accertamento dell'avvenuta esportazione verso un Paese esterno alla Cee, senza verificare se un acquisto corrispettivo non ne avesse annullato l'effetto.

Restavano tuttavia da chiarire ancora alcune questioni importanti: il problema della chiave di ripartizione dei contributi al Feoga da parte dei singoli Paesi membri; il problema della volontà tedesca di accelerare la libera circolazione dei prodotti industriali completandone la liberalizzazione doganale entro il 1° luglio 1967 e dell'opposizione a tale prospettiva della Francia, interessata invece ad anticipare la costruzione definitiva dell'Europa verde.

V'era poi da affrontare l'arduo problema dell'assetto funzionale da imprimere alla Commissione unica delle tre Comunità Europee. Al riguardo venne stabilito il principio di una rotazione biennale del Presidente della Commissione, che sarà a turno, un beneluxiano, un tedesco, un francese ed un italiano⁵⁵.

Era comunque iniziata la fase di un'effettiva ripresa che avrebbe portato alla conclusione degli accordi dell'11 maggio 1966⁵⁶.

⁵³ Vedi: S. Doglio, *Accordo fra i Sei per riprendere i negoziati sul Kennedy-Round*, in « Il Corriere della Sera », 6 aprile 1966.

⁵⁴ Vedasi: *L'Italia guadagna nell'ultima riunione del Mec*, in « L'Espresso », 17 aprile 1966.

⁵⁵ Vedasi: P. J. Kapteyn, *The Merger of the Three Communities*, in « Common Market », vol. 6, novembre 1966.

⁵⁶ Vedasi: V. Gorresio, *L'Europa va avanti*, in « La Stampa », 8 maggio 1966.

Appendice: **I testi sui quali avvenne la rottura dei negoziati il 30 giugno 1965**

Le tre proposte dell'Esecutivo comunitario per la politica agricola comune e le modifiche ad esse suggerite, in maggio, dal Parlamento Europeo

I - Proposta del Regolamento relativo al finanziamento della politica agricola comune (per l'art. 7 si dà, a fronte, il testo proposto dal Parlamento Europeo):

ARTICOLO 1.

Il regime di finanziamento della politica agricola comune da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia — in appresso denominato « Fondo » — si suddivide, a decorrere dal 1° luglio 1965, in due fasi:

— dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1967, mantenimento del regime transitorio previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento n. 25;

— a decorrere dal 1° luglio 1967, applicazione del regime del mercato unico, previsto dall'articolo 2 del regolamento n. 25.

I. REGIME TRANSITORIO

ARTICOLO 2.

1. Il contributo della sezione garanzia del Fondo alle spese ad esso imputabili a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*), *b*) e *c*), del regolamento n. 25 è fissato a:

- quattro sestimi per il 1965-66;
- cinque sestimi per il 1966-67.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, può decidere il finanziamento totale delle spese relative a uno o più prodotti a decorrere dalla data in cui è interamente realizzata la libera circolazione di tali prodotti all'interno della Comunità, se tale data è anteriore al 1° luglio 1967.

ARTICOLO 3.

Le spese del Fondo sono coperte da contributi finanziari dagli Stati membri determinati secondo il seguente criterio di ripartizione:

	1965-66	1966-67
Belgio	7,96	7,96
Germania	32,35	30,59
Francia	32,35	30,59
Italia	18	22
Lussemburgo	0,22	0,22
Paesi Bassi	9,12	8,64

ARTICOLO 4.

La Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del Regolamento n. 17/64/Cee, presenta annualmente al Consiglio o al Parlamento europeo un rapporto finanziario sulla gestione del Fondo nel periodo precedente e, in particolare, sull'evoluzione dell'entità delle operazioni del Fondo, sulla natura delle spese, sulle condizioni della loro imputabilità al Fondo e sulla ripartizione delle sue entrate.

II. REGIME DEL MERCATO UNICO

ARTICOLO 5.

1. Sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo le azioni seguenti, effettuate secondo norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli:

- a) le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;
- b) gli interventi destinati a regolarizzare i mercati;
- c) altre misure decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Le restituzioni di cui alla lettera a) relativa ad esportazioni basate su accordi bilaterali o multilaterali sono finanziate dal Fondo soltanto se, dal punto di vista della Comunità, tali accordi rivestano carattere comunitario.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, determina le azioni di cui al paragrafo 1 e precisa le norme comunitarie cui dette azioni debbono conformarsi.

ARTICOLO 6.

1. Sono finanziate dalla sezione orientamento del Fondo le azioni effettuate secondo norme comunitarie e riguardanti:

- a) l'adattamento e il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura;
- b) l'adattamento e l'orientamento della produzione agricola;
- c) l'adattamento e il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli;
- d) lo sviluppo delle possibilità di collocamento dei prodotti agricoli.

2. Gli impegni della sezione orientamento del Fondo rappresentano un terzo dell'ammontare totale delle spese della sezione garanzia. Tuttavia, essi devono essere almeno uguali alla media degli impegni dei due anni precedenti.

3. Qualora le disposizioni del paragrafo 2 compromettano l'attuazione dei programmi comunitari di cui all'art. 16 del Regolamento n. 17/64/Cee, il Consiglio,

deliberando nel quadro della procedura dell'articolo 203 del Trattato, aumenta l'importo destinato agli impegni della sezione orientamento.

4. Anteriormente al 1° gennaio 1972, il Consiglio riesamina le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 sulla base di un rapporto della Commissione.

ARTICOLO 7.

Testo proposto dalla Commissione della Cee *Testo modificato dal Parlamento europeo*

1. L'applicazione del regime del mercato unico porta all'abrogazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 23 del Regolamento n. 17/64/Cee.

(identico)

2. Anteriormente al 1° ottobre 1966, la Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo a norma dell'art. 27, paragrafo 1, del Regolamento n. 17/64/Cee, propone al Consiglio le misure da adottare in applicazione dell'articolo 5 e qualsiasi altra misura utile per completare le disposizioni in vigore o adattare alle esigenze del regime del mercato unico, ivi comprese quelle intese ad agevolare il controllo delle spese.

(identico)

3. Inoltre, la Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo a norma dell'art. 27, paragrafo 1 del Regolamento n. 17/64/Cee, propone al Consiglio, anteriormente al 1° ottobre 1966, l'adattamento del Regolamento finanziario riguardante il Feoga (Regolamento 64/127/Cee), al fine, in particolare, di far corrispondere gli stanziamenti da iscrivere in un determinato bilancio alle spese da effettuare nel periodo di esecuzione di detto bilancio.

3. Inoltre, la Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo a norma dell'art. 27 del Regolamento n. 17/64/Cee, propone al Consiglio e al « Parlamento Europeo », anteriormente al 1° ottobre 1966, l'adattamento del Regolamento finanziario riguardante il Feoga (Regolamento 64/127/Cee), al fine, in particolare, di far corrispondere gli stanziamenti da iscrivere in un determinato bilancio alle spese da effettuare nel periodo di esecuzione di detto bilancio.

ARTICOLO 8.

Ogni anno, anteriormente al 1° ottobre, la Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo a norma dell'art. 27, paragrafo 1, del Regolamento n. 17/64/Cee, presenta al Consiglio e al Parlamento Europeo un rapporto finanziario sulla gestione del Fondo nell'anno precedente e in particolare sull'evoluzione dell'entità delle operazioni del Fondo, sulla natura delle spese e sulle condizioni di attuazione del finanziamento comunitario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

II - *Proposta di disposizioni adottate dal Consiglio, a norma dell'articolo 201 del Trattato in merito alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con entrate proprie della Comunità (per l'art. 5 si dà, a fronte, il testo proposto dal Parlamento Europeo):*

ARTICOLO 1.

A decorrere dal 1° luglio 1967, le entrate provenienti dall'applicazione agli scambi con paesi non membri:

— dei prelievi e degli altri tributi, istituiti nel quadro della politica agricola comune, denominati in appresso « prelievi agricoli », e

— dei dazi della tariffa doganale comune, delle tasse su alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, istituite in virtù dell'art. 235 del Trattato, denominati in appresso « dazi doganali », spettano, alle condizioni fissate negli artt. 2 e 3, alla Comunità Economica Europea, in qualità di entrate proprie.

ARTICOLO 2.

1. Salvo altre entrate, il bilancio della Comunità per il 1967 è finanziato in parti uguali:

a) nel corso del primo semestre, da contributi finanziari degli Stati membri;

b) nel corso del secondo semestre, da entrate proprie della Comunità.

2. Per il secondo semestre del 1967, gli Stati membri versano alla Comunità i prelievi agricoli, nonché una parte dei dazi doganali riscossi nei rispettivi territori. L'importo totale di tali versamenti è, per ciascuno Stato membro, pari all'ammontare dei suoi contributi finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a).

ARTICOLO 3.

1. La Commissione accerta, per ciascuno Stato membro, la percentuale delle entrate di cui all'articolo 1 che, nel corso del secondo semestre del 1967, sia rimasta a disposizione di ogni Stato membro, dopo aver adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 2, paragrafo 2.

2. Per gli esercizi finanziari degli anni 1968-1971, la percentuale delle entrate di cui al paragrafo 1, che resta a disposizione di ciascun Stato membro viene ridotta annualmente di un quinto.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1972, tutte le entrate di cui all'articolo 1 spettano alla Comunità.

ARTICOLO 4.

Salvo altre entrate, le entrate provenienti dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 sono iscritte nel bilancio della Comunità, e servono a finanziare indistintamente tutte le spese iscritte nel bilancio stesso.

ARTICOLO 5.

Testo proposto dalla Commissione della Cee *Testo modificato dal Parlamento Europeo*

La Commissione rispettando il pareggio del bilancio a norma dell'art. 199 del Trattato, formula nel progetto preliminare di bilancio, elaborato a norma dell'art. 203, paragrafo 2, del Trat-

La Commissione, rispettando il pareggio del bilancio a norma dell'art. 199 del Trattato, formula nel « progetto di bilancio », elaborato a norma dell'art. 203, paragrafo 2 del Trattato, le previ-

tato, le previsioni di spese compatibili con gli obiettivi della Comunità e prevede, eventualmente, i versamenti agli Stati membri.

Qualora, nel suo progetto preliminare di bilancio, la Commissione preveda versamenti agli Stati membri, terrà conto della situazione economica e sociale delle diverse regioni della Comunità nonché della necessità di assicurare un'equa ripartizione degli oneri in seno alla Comunità.

sioni di spese compatibili con gli obiettivi della Comunità, e prevede, eventualmente, i versamenti agli Stati membri.

Qualora, nel suo « progetto di bilancio », la Commissione preveda versamenti agli Stati membri, terrà conto della situazione economica e sociale delle diverse regioni della Comunità nonché della necessità di assicurare un'equa ripartizione « dei vantaggi » e degli oneri in seno alla Comunità.

ARTICOLO 6.

1. Se le entrate della Comunità diverse dai contributi finanziari degli Stati membri non sono sufficienti a pareggiare il bilancio della Comunità le somme necessarie ad assicurare il pareggio sono versate dagli Stati membri, sino all'esercizio finanziario 1971, conformemente alla ripartizione prevista dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a).

2. Entro la fine del 1971 il Consiglio decide, conformemente all'art. 200, paragrafo 3, del Trattato, il criterio di ripartizione che deve essere applicato per i contributi finanziari a decorrere dall'esercizio finanziario 1972.

ARTICOLO 7.

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, adotta entro il 1° luglio 1967 le disposizioni relative alla riscossione delle entrate previste dall'art. 1 e percepite dagli Stati membri.

2. Il Consiglio può decidere, seguendo la stessa procedura, che la Comunità versi indennità forfettarie agli Stati membri, al fine di compensare le spese sostenute dalle amministrazioni nazionali per la riscossione delle entrate comunitarie.

ARTICOLO 8.

Gli Stati membri notificano senza indugio al Segretariato del Consiglio l'avvenuto adempimento delle procedure prescritte dalle rispettive legislazioni nazionali per l'adozione delle presenti disposizioni.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo degli atti di notificazione di cui al comma precedente.

III - Progetto di Trattato che modifica gli articoli 201 e 203 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (per gli articoli 2 e 2 bis si dà, a fronte, il testo proposto dal Parlamento Europeo):

ARTICOLO 1.

L'art. 201 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è sostituito dal seguente:

« Art. 201. — La Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all'art. 200, potrebbero essere sostituiti con risorse proprie.

A tal fine, la Commissione presenterà proposte al Consiglio, il quale consulerà in merito l'Assemblea.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotterà le necessarie disposizioni. Il Consiglio, tuttavia, potrà adottare a maggioranza qualificata, disposizioni conformi a un parere con il quale l'Assemblea avrà sostenuto le proposte della Commissione a maggioranza su due terzi dei suoi voti e a maggioranza dei suoi membri.

Le disposizioni adottate dal Consiglio dovranno essere approvate dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, finché i membri dell'Assemblea non saranno designati conformemente alle disposizioni previste dall'art. 138, paragrafo 3, del Trattato ».

ARTICOLO 2.

L'art. 203 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea è sostituito dal seguente, che si applicherà per la preparazione del bilancio 1968 e dei bilanci successivi:

Testo proposto dalla Commissione della Cee

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può importare previsioni divergenti.

La Commissione sottopone al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 15 settembre dell'anno che ne precede la esecuzione. Essa lo trasmette contemporaneamente all'Assemblea.

Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.

3. Il Consiglio con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette successivamente all'Assemblea.

Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 15 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

L'Assemblea ha il diritto di modificare il progetto di bilancio a maggioranza dei membri che la compongono, a condizione di rispettare l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 199 del Trattato.

Testo modificato dal Parlamento europeo

(identico)

2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio. « Essa vi inserisce anche uno stato di previsione delle entrate della Comunità ».

La Commissione sottopone all'Assemblea e al Consiglio il progetto di bilancio entro il 15 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione. Essa vi acclude un'esposizione dei motivi « che illustri anche le decisioni che possono avere effetti sul bilancio ».

3. Il Consiglio può entro 20 giorni dal ricevimento del progetto di bilancio e con deliberazione a maggioranza qualificata, proporre modificazioni a condizione di rispettare l'obbligo previsto dall'art. 199 del Trattato. Esso ne dà comunicazione immediata alla Commissione ed all'Assemblea esponendo i motivi per i quali intende discostarsi dal progetto di bilancio.

L'Assemblea ha il diritto di modificare il progetto di bilancio a maggioranza dei membri che la compongono, a condizione di rispettare l'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 199 del Trattato. La Commissione prende posizione sulle proposte di modificazione presentate dal Consiglio e su quelle dell'Assemblea.

4. a) Qualora il progetto di bilancio non sia stato modificato dall'Assemblea entro un mese dalla sua comunicazione, esso si considera definitivamente approvato.

b) Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia modificato il progetto di bilancio, essa trasmette il progetto di bilancio così modificato al Consiglio e alla Commissione. Quest'ultima comunica al Consiglio, entro il termine di 15 giorni, il suo parere favorevole sulle modifiche apportate dall'Assemblea o, in caso di parere divergente, gli emendamenti che propone di apportare a tali modifiche.

c) Ciascuna delle modifiche apportate dall'Assemblea è considerata definitivamente adottata, a meno che nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione della Commissione:

— il Consiglio, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, emendi nel senso proposto dalla Commissione la modifica apportata dall'Assemblea;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza di cinque membri, adotti disposizioni che si discostino sia dalla modifica apportata dall'Assemblea, sia dalla posizione adottata dalla Commissione.

Il progetto di bilancio è considerato definitivamente approvato dal momento in cui le modifiche di cui è stato oggetto sono adottate conformemente alle disposizioni del comma precedente.

4. a) Qualora il progetto di bilancio non sia stato modificato dall'Assemblea entro due mesi dalla sua comunicazione, esso si considera definitivamente approvato, « fatto salvo il disposto del comma 4 c) ».

b) Qualora entro tale termine l'Assemblea abbia modificato il progetto di bilancio, essa trasmette il progetto di bilancio così modificato al Consiglio e alla Commissione. Quest'ultima, se ritiene di non potersi pronunciare definitivamente in seduta pubblica davanti all'Assemblea, comunica al Consiglio e all'Assemblea entro il termine di 10 giorni, il suo parere favorevole sulle modifiche apportate dall'Assemblea, o, in caso di parere divergente, le trasmette immediatamente gli emendamenti che propone di apportare a tali modifiche.

c) Il bilancio si considera definitivamente approvato nella forma decisa dal Parlamento qualora, nel termine di 20 giorni dalla ricezione delle proposte di modifica della Commissione:

— il Consiglio, deliberando a maggioranza di « cinque » membri, non emendi nel senso proposto dalla Commissione il bilancio approvato dall'Assemblea.

Il progetto di bilancio è considerato definitivamente approvato dal momento in cui le modifiche di cui è stato oggetto sono adottate conformemente alle disposizioni del comma precedente.

Qualora il Consiglio, nello stesso termine, deliberando a maggioranza di cinque membri, adotti disposizioni che si discostino sia dalla modifica apportata dall'Assemblea, sia dalla posizione adottata dalla Commissione, il progetto di bilancio è considerato definitivamente approvato, a meno che entro 20 giorni dalla sua ricezione l'Assemblea non l'abbia respinto a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che la compongono.

Dal momento in cui l'Assemblea sarà designata alle condizioni previste all'art. 138, paragrafo 3 del Trattato o, al più tardi, a datare dal 1° settembre 1971, le disposizioni del paragrafo 4

dell'art. 203 del Trattato Cee, di cui all'art. 2 del presente Trattato sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

4. a) Qualora il progetto di bilancio non sia stato modificato dall'Assemblea entro due mesi dalla sua comunicazione, esso si considera definitivamente approvato;

b) Qualora entro tale termine, l'Assemblea intenda modificare il progetto di bilancio, essa consulta il Consiglio ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.

La Commissione comunica all'Assemblea il suo parere.

Il bilancio viene poi approvato dall'Assemblea deliberante a maggioranza dei membri che la compongono ed in osservanza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 199 del Trattato.

L'Assemblea può aumentare il totale delle spese previste dalla Commissione solo d'intesa con quest'ultima;

c) la Commissione pubblica il bilancio così approvato e ne assicura l'esecuzione.

ARTICOLO 3.

(Entrata in vigore)

ARTICOLO 4.

(Disposizioni finali)

IV. Gli accordi dell'11 maggio 1966

1. L'Europa degli interessi.

Dopo mesi e mesi di serrate trattative, all'alba dell'11 maggio 1966 i Ministri degli Esteri dei Sei Paesi raggiungevano un accordo di massima sul finanziamento transitorio della politica agricola comune e su alcune altre importanti tappe dell'integrazione economica europea.

Si concludevano, così, al termine di una notte bianca, dopo ore ed ore di trattative febbrili, nel corso delle quali più di una volta si era sfiorata la rottura, i più lunghi negoziati della storia della Cee¹.

Per giungere al compromesso le diverse delegazioni dovettero superare molte difficoltà. La posta in gioco, dal punto di vista economico, era notevole: al 1970 si prevede infatti che il Feoga dovrà distribuire fra i Sei Paesi oltre mille miliardi di lire.

Le delegazioni dei Sei Paesi si preoccupavano perciò di rispondere a due interrogativi fondamentali: quanto dovranno pagare i vari Paesi per il finanziamento della politica agricola comune? quali saranno i vantaggi e le perdite che ciascuno dei Sei Paesi trarrà dal Fondo?

L'Europa degli interessi economici si sostituiva cioè all'Europa politica². Le tesi della Francia sul futuro assetto politico dell'Europa, e la sua secessione dalla Nato, non favorivano di certo sacrifici e rinunce a nome dell'Europa. « Finché nutrivamo la speranza di realizzare a breve scadenza un'Europa politica — ebbe a dire nel corso della riunione del 10 maggio il Ministro tedesco dell'economia Schmücker — noi tedeschi abbiamo accettato di compiere qualche sacrificio in favore

¹ Le trattative infatti erano durate 130 giorni.

² Werner, primo ministro del Lussemburgo, parlando il 6 giugno 1966 all'American Common Market Club dichiarò: « Al momento nessun Governo è pronto a dare senza ricevere qualcosa in cambio, mentre nella fase iniziale della Cee alcuni Paesi sembravano disposti a fare dei sacrifici per l'idea europea ». Vedasi: Agence Europe, *Europe Documents*, n. 2431, 6 giugno 1966.

dell'agricoltura francese. Ma adesso che questa speranza è andata in fumo, e non per colpa nostra, siamo costretti a trattare in base a considerazioni esclusivamente economiche »³.

Queste considerazioni erano condivise dagli altri Paesi membri ed anche dalla delegazione italiana (capeggiata dall'on.le A. Fanfani, Ministro degli Affari Esteri) sulla quale peraltro si faceva sentire l'influenza della Coldiretti. Infatti, in un articolo illustrante l'attività della sua Confederazione, l'on.le Bonomi, manifestando l'impegno di preparare l'agricoltura italiana ad affrontare positivamente la competizione con le agricolture degli altri Paesi della Cee, sottolineava la necessità che la politica comunitaria non si risolvesse in un danno per le agricolture più povere e più difficili di alcune nostre regioni, e che l'agricoltura italiana fosse tempestivamente aiutata per essere inserita nella grande area del Mercato Comune. In coerenza con questo atteggiamento, scriveva l'on.le Bonomi, « abbiamo reclamato una politica di equilibrio degli interventi comunitari, una politica che tenga conto dell'impossibilità di una rapida trasformazione delle condizioni produttive e di una pronta riduzione dei costi. Abbiamo anche detto che le particolari caratteristiche della nostra agricoltura a tipo mediterraneo vanno difese e che criteri appropriati, anche se differenziati da quelli seguiti per la regolazione di settori produttivi che caratterizzano l'agricoltura degli altri Paesi membri, devono essere adottati per sviluppare le nostre riserve del Sud ».

Dopo aver accennato alle concorrenze che si sono affacciate e vanno rapidamente affacciandosi sul mercato mondiale, l'on.le Bonomi aggiungeva: « Guardiamo con molto giustificato sospetto la politica dell'associazione alla Cee dei Paesi dell'area mediterranea e dell'area africana. Inoltre non possiamo non renderci conto come le diverse disponibilità finanziarie della Germania e della Francia rendano possibili aiuti statali ai loro sistemi agricoli non applicabili nel nostro Paese, che ha grandi problemi da risolvere e risorse finanziarie assai limitate ».

Quanto al problema specifico dei contributi dell'Italia al Feoga, il presidente della Coldiretti affermava che, se da un lato c'è la speranza che l'utilizzo dei mezzi del Fondo risulti equilibrato fra i vari Paesi e fra i settori della « garanzia » e delle « strutture », non va dimenticato che « ogni eccessivo contributo del nostro Paese al Fondo senza adeguate contropartite si risolverebbe in una sottrazione di mezzi che il nostro Governo potrebbe invece impiegare direttamente per promuovere l'ulteriore progresso agricolo dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico »⁴.

³ Vedasi: F. Riccardi, *Gli accordi di Bruxelles e gli interessi italiani*, in « Mondo Economico », 17 maggio 1966. F. Riccardi, *L'Europa non torna indietro*, in « Mondo Economico », 7 maggio 1966.

⁴ Vedasi: *Gli accordi dell'11 maggio 1966*, in « Quadrante Politico », Agenzia Cismec, 15 maggio 1966.

2. Le richieste delle delegazioni dei Sei Paesi.

Prima di passare ad esaminare il testo degli accordi dell'11 maggio 1966, è interessante vedere quali erano le principali posizioni delle delegazioni dei Sei Paesi durante i negoziati, anche per cercare di stabilire quale influenza ogni delegazione abbia avuto nel raggiungere l'accordo finale.

La delegazione italiana (per iniziativa del Ministro dell'Agricoltura Restivo) chiedeva:

— *la sollecita approvazione della regolamentazione comunitaria per alcuni prodotti che interessano in modo particolare il nostro Paese* (ortofrutticoli, olio d'oliva, riso, tabacco, vini);

— *un versamento forfettario anche per il tabacco*, oltre a quanto era già stato concesso per olio d'oliva e ortofrutticoli;

— *un aumento delle disponibilità finanziarie della sezione orientamento del Fondo nella misura minima di 380 milioni di dollari;*

— *un aumento del contributo della sezione orientamento del Fondo al finanziamento dei progetti.* In generale si chiedeva che la percentuale del 25% (fissata dal Regolamento n. 17) venisse portata al 33% e che per progetti specifici, inseriti in programmi comunitari, il Fondo accordasse sovvenzioni fino a coprire il 50% del costo totale;

— *una percentuale fissa di contribuzione non superiore al 20%;*

— *che, contemporaneamente alla realizzazione della libera circolazione dei prodotti agricoli ed industriali, si fossero fatti dei progressi anche nel campo della politica sociale e della politica regionale.*

Se questi erano gli imperativi che condizionavano l'attitudine della delegazione italiana, non meno impegnative erano le condizioni di cui si facevano portavoci le altre delegazioni.

La Germania Occidentale in particolare, essendo la piú forte importatrice di prodotti alimentari dai Paesi terzi, preoccupata di vedere la propria quota di contributi al Fondo raggiungere livelli troppo elevati, chiedeva:

— *che i calcoli per il Feoga (sezione garanzia) fossero fatti sulla base esportazioni lorde e non su quelle nette;*

— *che anche dopo il nuovo avvicinamento dei dazi dei Sei Paesi alla tariffa esterna comune (avvenuto il 1° gennaio 1966) fosse mantenuto per un largo numero di prodotti (piú di 800) l'abbattimento del 20% già deciso quattro anni fa per le importazioni dai Paesi terzi;*

— *l'impegno che la completa realizzazione del mercato comune industriale fosse effettuata non oltre il 1° gennaio 1968;*

— *che il criterio di ripartizione fisso del Fondo non superasse in ogni caso il 31%;*

— che il *plafond* minimo della sezione orientamento del Fondo non superasse l'ammontare di 250 milioni di dollari;

— infine, si chiedeva un atteggiamento più aperto della Comunità nei confronti del Kennedy-Round⁵.

La delegazione olandese dal canto suo chiedeva:

— l'estensione della responsabilità comunitaria ai prodotti orticoli non commestibili ed ai prodotti della pesca;

— l'impegno che il criterio fisso di ripartizione del Fondo non superasse in ogni caso il 7,9%;

— che l'Italia si impegnasse a rivedere il monopolio di Stato se le fosse accordato un versamento forfettario per il tabacco;

— infine, che, per il finanziamento di progetti specifici della sezione orientamento, le sovvenzioni accordate non superassero la percentuale di copertura del 40%.

La delegazione belga a sua volta chiedeva:

— che il criterio di ripartizione del Fondo non superasse il 7,9%; un versamento forfettario di 4 milioni di u.c. per lo zucchero, in seguito al ritardo avutosi nella regolamentazione di questo prodotto.

La delegazione lussemburghese chiedeva invece:

— che il suo territorio fosse favorito nell'attribuzione dei fondi della sezione orientamento del Fondo;

— che il Fondo accordasse sovvenzioni in conto capitale fino a coprire il 40% del costo totale dei progetti.

La delegazione francese si limitava invece ad osservare che la data del 1° luglio 1968 era troppo in anticipo per attuare la libera circolazione dei prodotti industriali nella Cee, mentre rilevava con disappunto l'intenzione della Germania di volere ridurre la sua chiave fissa di contribuzione al Fondo dal 32 al 31%.

La delegazione francese peraltro era l'unica a dichiarare che era pronta ad accettare un compromesso globale sulle varie proposte presentate⁶.

3. I punti fondamentali degli accordi dell'11 maggio 1966.

Sulla base delle numerose, e sovente contraddittorie, richieste presentate dalle delegazioni dei Sei Paesi, dopo lunghe discussioni, gra-

⁵ Vedasi: *Deutscher Bundestag*, 5^a Legislatura, 24^a seduta, Bonn, 2 marzo 1966, in « *Handelsblatt* », 3 marzo 1966.

⁶ Vedasi: Agence Europe, « *Daily Bulletin* », 10 maggio 1966; *l'Italia e il Mec, I nodi agricoli a Bruxelles*, in « *Il Resto del Carlino* », 8 maggio 1966.

zie soprattutto alla elasticità dimostrata dai tedeschi ed alla ferma volontà di successo dei francesi, alle ore 5 dell'11 maggio 1966⁷ si giunse ad un accordo basato sui seguenti punti fondamentali:

1) *Distinzione di due periodi per il finanziamento agricolo, e precisamente del periodo 1965-67 e del periodo 1967-1970;*

2) *Assunzione in carico da parte della Comunità della totalità (6/6 o 10/10) delle spese del Feoga, a decorrere dal 1° luglio 1967⁸;*

3) *Accettazione del principio del « lordo » per il calcolo delle restituzioni⁹;*

4) *Accettazione del principio dell'« alignement » per quanto riguarda l'assunzione in carico delle spese, eventualmente imputabili, per i prodotti per i quali un'organizzazione comune di mercato, implicante la responsabilità finanziaria della Comunità, è di recente istituzione¹⁰;*

5) *Libera circolazione dei prodotti agricoli ed industriali alla data del 1° luglio 1968, con un anticipo di un anno e mezzo rispetto alle previsioni del Trattato di Roma¹¹⁻¹².*

⁷ Vedasi: *Le decisioni del Consiglio dell'11 maggio 1966*, in « Bollettino Cee », n. 7, 1966; *Il Feoga dopo le decisioni del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 1966*, in « Notizie sulla Politica Agricola Comune », n. 10, ottobre 1966; *L'accordo di Bruxelles per il mercato agricolo*, in « 24 Ore - Il Sole », 12 maggio 1966.

⁸ Da tale data la Comunità ha perciò assunto la piena responsabilità finanziaria della sua politica agraria.

⁹ Ciò implica che per calcolare le restituzioni si considerano *la totalità delle esportazioni lorde* (quindi non diminuite delle importazioni lorde corrispondenti) *degli Stati membri verso i Paesi terzi moltiplicate per il più basso saggio delle restituzioni della Comunità.*

¹⁰ Le disposizioni del Regolamento n. 25/62/Cee e dei relativi Regolamenti d'applicazione sono entrate in vigore per *gli ortofrutticoli* a partire dal 1° gennaio 1967, per *l'olio d'oliva* dal 1° novembre 1966, per le *materie grasse* dal 1° luglio 1967. Tali prodotti hanno perciò ottenuto in modo pressoché *istantaneo* il più alto grado di finanziamento comunitario.

¹¹ In particolare, *per i prodotti industriali* la libera circolazione entra in vigore col 1° luglio 1968; alla stessa data viene applicata la tariffa esterna comune.

Per i prodotti agricoli è stato invece fissato il seguente, rigoroso, calendario durante il quale i principali prodotti agricoli saranno regolamentati: 1° novembre 1966 per l'olio d'oliva; 1° gennaio 1967 per gli ortofrutticoli; 1° luglio 1967 per i cereali; 1° settembre 1967 per il riso; 1° aprile 1968 per il latte, i prodotti lattiero-caseari e carne bovina; e infine 1° luglio 1968 per lo zucchero e per tutti gli altri prodotti. Venne quindi accolta la tesi tedesca secondo la quale « non vi può essere libera circolazione dei prodotti agricoli se, contemporaneamente, non v'è analoga libertà per i prodotti industriali ». Vedasi: « Frankfurter Allgemeine Zeitung », 12 maggio 1966; « Die Welt », 12 maggio 1966.

¹² Entro il 1° luglio 1967, la Commissione si era inoltre impegnata a presentare al Consiglio varie proposte intese a realizzare la libera circolazione dei prodotti che a quella data non risultano ancora oggetto di un'organizzazione comune dei mercati. In data 23 giugno 1967 la Commissione ha perciò presentato al Consiglio una proposta di regolamento relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed una proposta di regolamento per l'adozione di un'organizzazione comune del mercato del tabacco. Vedasi: Commissione, *Proposta di Regolamento del Consiglio relativo a disposizioni com-*

6) *Collegamento fra il finanziamento e l'entrata in vigore di successive organizzazioni comuni dei mercati agricoli, di prezzi comuni e l'entrata in vigore di una politica comune nel settore degli aiuti in agricoltura*¹³;

7) *Fissazione di un massimale di spesa per la sezione orientamento del Fondo nella misura di 285 milioni di u.c.*;

8) *Accettazione del principio che, per progetti specifici, inseriti in programmi comunitari, la sovvenzione della sezione orientamento può superare il 25% del costo totale fino a raggiungere un massimo del 45%*;

9) *Evoluzione equilibrata della Comunità in settori diversi da quello della politica agraria*¹⁴;

10) *Incarico alla Commissione di continuare le trattative del Kennedy-Round nell'ambito del Gatt sia nel settore agricolo che in quello industriale*¹⁵;

11) *Concessione temporanea di versamenti forfettari all'Italia per olio d'oliva e ortofrutticoli (45 milioni di u.c. prelevati dalla sezione orientamento del Fondo) nell'anno 1965-66, nonché per il tabacco (15 milioni di u.c. prelevati dalla sezione orientamento del Fondo) nella campagna 1967-68; analogamente, concessione al Belgio di una sovvenzione comunitaria forfettaria per la campagna 1965-66, pari ad un massimale di 4 milioni di u.c. da prelevarsi dalla sezione garanzia del Feoga;*

12) *Regolamentazione del settore delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli*¹⁶.

plementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, Com (67) 289 def., Bruxelles, 23 giugno 1967; G. F. Ballardini, Presentato dalla Commissione della Cee un progetto di legge europeo per una completa liberalizzazione del mercato del tabacco, in « Il Corriere della Sera », 30 giugno 1967.

¹³ Con il 1° luglio 1967 era infatti prevista la messa in applicazione dei criteri per una politica comune di aiuti in agricoltura.

¹⁴ Venne quindi accolta la richiesta italiana di effettuare progressi anche nel campo della politica sociale e della politica regionale.

¹⁵ Venne quindi accolta la richiesta tedesca di un atteggiamento più aperto della Comunità nei confronti del Kennedy-Round. L'accoglimento di questa richiesta — che in fondo è quella che stava più a cuore ai tedeschi — era scontato, dato che la Francia, nell'aprile 1966, aveva chiaramente detto che, raggiungendo un accordo sul finanziamento agricolo, non avrebbe ostacolato il Kennedy-Round.

¹⁶ L'industria alimentare comunitaria sarà infatti costretta, in molti casi, ad approvvigionarsi di materie prime a costi superiori ai costi mondiali. Per rimediare alle difficoltà dei prezzi dei prodotti agricoli di base era in vigore dal 4 aprile 1962 un sistema di tasse di compensazione, ma l'applicazione di tale sistema aveva consentito di risolvere soltanto in modo imperfetto e frammentario il succitato, duplice, problema dell'adeguamento dei prezzi e delle protezioni.

Tali considerazioni avevano indotto la Commissione a sottoporre al Consiglio nel luglio 1964 proposte relative al regime da adottare per i prodotti risultanti dalla seconda trasformazione di prodotti agricoli, proposte che il Consiglio ha di recente adottato. Infatti, con l'entrata in vigore del Regolamento n. 160/66/Cee,

13) *Una definizione restrittiva del concetto di « Paese terzo ».* Infatti, accogliendo un'ultima richiesta tedesca è stato deciso che *la zona sovietica d'occupazione in Germania non è da considerare Paese terzo* nel senso dei regolamenti relativi al finanziamento della politica agraria comune; il che significa che le esportazioni a destinazione della zona d'occupazione sovietica in Germania non potranno essere oggetto di restituzioni basate su un finanziamento comunitario ¹⁷.

4. Gli accordi del 24 luglio 1966.

L'approvazione formale del nuovo Regolamento del Feoga ¹⁸, da parte del Consiglio dei Ministri della Cee, avveniva però soltanto il

il 1° aprile 1967, nessuna compensazione è piú necessaria negli scambi intra-comunitari, mentre una protezione doppia (« dazio protettivo ad valorem » e « prelievo ») viene destinata ad annullare il sovrapprezzo della materia prima applicata nei confronti dei Paesi terzi.

Mediante tale meccanismo la nuova regolamentazione offre alle industrie comunitarie di trasformazione condizioni di concorrenza uguali nell'approvvigionamento di prodotti agricoli di base e, grazie ad una protezione adeguata alle fluttuazioni dei prezzi di tali materie prime sul mercato mondiale, permette loro di far fronte alla concorrenza delle industrie analoghe stabilite nei Paesi terzi.

Le merci, per le quali è previsto il regime in causa, figurano *in un apposito elenco*. Il contenuto *limitato* di quest'ultimo sta ad indicare che il regime riveste carattere *eccezionale* e si applica soltanto alle merci per le quali il costo dei prodotti agricoli di base costituisce un elemento relativamente importante del prezzo. Vedasi: « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », Regolamento n. 160/66/Cee, 28 ottobre 1966, pp. 3361-3366; *Scambi di prodotti agricoli trasformati*, in « 24 Ore - Il Sole », 1° giugno 1967.

¹⁷ Tale disposizione innovativa ci fa ricordare certi aspetti delle proposte fatte dalla Commissione nel marzo del 1965. Infatti, nella fase del mercato unico, era previsto che le restituzioni relative alle esportazioni fatte nell'ambito di accordi commerciali internazionali potessero essere rimborsate dalla sezione garanzia del Feoga *soltanto* se rivestivano carattere comunitario, secondo la Commissione. Tale disposizione fu vivacemente criticata dalla Francia, la quale aveva difeso e sostenuto con fermezza *il principio di non effettuare alcuna discriminazione fra le esportazioni*.

Il fatto è che la Commissione con le sue proposte intendeva integrare — nella fase del mercato unico — la politica agricola della Comunità nella politica commerciale comune subordinando il finanziamento comunitario all'approvazione di accordi commerciali da parte degli organi comunitari.

Per la zona sovietica d'occupazione in Germania si tratta invece di escludere la responsabilità finanziaria della Comunità in un caso particolare in cui, per ragioni politiche, uno Stato membro vi attribuisce particolare importanza. L'accordo prevede, d'altro canto, un meccanismo di consultazione per le sovvenzioni nazionali. In particolare, fra il Governo della Repubblica Federale e gli Stati che esporteranno merci verso la zona d'occupazione sovietica potranno avere luogo consultazioni qualora il governo della Germania Occ. dovesse temere che i provvedimenti considerati potessero avere un'incidenza. Trattasi comunque di *consultazioni intergovernative e non di deliberazioni di organi comunitari*. Vedasi: *Dichiarazioni di Marjolin al Parlamento Europeo*, in « Discussioni », resoconto stenografico delle sedute dal 9 al 13 maggio 1963, p. 117.

¹⁸ Vedasi: Regolamento n. 130/66/Cee del Consiglio del 26 luglio 1966 relativo al finanziamento della politica agricola comune, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 165 del 21 settembre 1966, pp. 2965-2969.

- a) organizzazioni comuni di mercato per l'olio d'oliva e le materie grasse¹⁹, lo zucchero, le piante ornamentali, il pesce ed il luppolo;
- b) un regolamento aggiuntivo per gli ortofrutticoli²⁰;
- c) prezzi comuni per olio d'oliva, semi oleosi, zucchero, riso, latte, altri prodotti lattiero-caseari, e per la carne bovina²¹;
- d) criteri per una politica comune nei riguardi degli aiuti all'agricoltura concessi dagli Stati membri.

Queste risoluzioni potevano così soddisfare la richiesta (fatta nel 1965 da vari Stati membri, incluso l'Italia e l'Olanda) che la politica agricola comune venisse *completata* prima di stabilire in modo definitivo le regole del suo finanziamento²².

Infine, con le decisioni del 24 luglio 1966, veniva completato il mandato della Commissione per i prodotti agricoli del Kennedy-Round.

5. Il finanziamento agricolo nel periodo 1965-67.

In tema di funzionamento del Feoga, per il quale dal 1° luglio 1965 era subentrata una « carenza giuridica » (poiché il Regolamento n. 25/62/Cee aveva previsto il funzionamento unicamente per i primi tre anni), l'11 maggio 1966 veniva raggiunto un accordo nel senso — come già abbiamo accennato — di suddividere in due stadi la fase finale del periodo transitorio (che avrà termine alla data del 1° gennaio 1970):

— dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1967;

— dal 1° luglio 1967 alla fine del periodo transitorio;

in tali stadi le spese e le entrate vengono effettuate secondo modalità assai diverse.

1. Entrate del fondo.

La distinzione delle modalità di finanziamento fino al 1970 in due periodi separati si spiega col fatto che per il periodo fino al 1967 i contributi finanziari dell'Italia erano già stati fissati dal Consiglio in data 15 dicembre 1964 e dal 28% (stabilito dal regolamento n. 25) si era passati al 18% per il 1965-66 ed al 22% per il 1966-67.

Per questi due anni i contributi finanziari degli Stati membri al Fondo sono calcolati in base ai seguenti criteri globali e forfettari²³:

¹⁹ Vedasi: Regolamento n. 136/66/Cee, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 172 del 30 settembre 1966.

²⁰ Vedasi: Regolamento n. 159/66/Cee, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 192 del 27 ottobre 1966.

²¹ I prezzi comuni per i cereali erano già stati fissati nel dicembre 1964.

²² Vedasi: S. Doglio, *Completo accordo sul Mec agricolo dopo 37 ore di dibattito*, in « La Stampa », 25 luglio 1966.

²³ Si noti che nella campagna 1965-66 il contributo finanziario della Francia è, per la prima volta, superiore a quello della Germania.

Paesi	1965-66	1966-67
Belgio	7,95	7,95
Germania	31,67	30,83
Francia	32,58	29,26
Italia	18,—	22,—
Lussemburgo	0,22	0,22
Paesi Bassi	9,58	9,74

Nessuna altra questione concerne le entrate del Feoga fino al 1967.

2. Spese del fondo.

L'inizio del finanziamento comunitario dipende dalla situazione della organizzazione comune dei mercati per i vari prodotti agricoli. L'inizio del mercato agricolo della Cee, effettivamente libero, è stato stabilito per il 1° luglio 1967 (applicazione comune della maggior parte delle principali organizzazioni di mercato).

Col Regolamento n. 25, valido per il triennio 1962-65, i tassi di rimborso erano stati fissati rispettivamente ad $1/3$ per il 1962-63, a $2/3$ per il 1963-64, a $3/6$ (cioè alla metà) per il 1964-65, mentre la parte restante rimaneva a carico del bilancio nazionale.

La Commissione — per il periodo 1965-67 — aveva proposto di aumentare i tassi di rimborso del Fondo rispettivamente a $4/6$ per la campagna 1965-66 e a $5/6$ per la campagna 1966-67, ma dato che il Consiglio non riuscì ad adottare tutti i Regolamenti entro il 1° luglio 1966 si è stabilito che l'assunzione delle spese imputabili sia fatta *solo per decimi*²⁴, cioè che vengano rimborsate dal Feoga le spese per restituzioni ed interventi in ragione di:

- $6/10$ per la campagna 1965-66
- $7/10$ per la campagna 1966-67.

Con questo emendamento il Consiglio ha inteso sottolineare che i progressi compiuti dalla politica agricola comune non erano tali da giustificare un aumento dei rimborsi del Fondo come era stato originariamente proposto. Ciò però è in contraddizione con la decisione di aumentare i rimborsi del Fondo al 100% nella campagna 1967-68²⁵.

Le disposizioni concernenti il finanziamento della politica agri-

²⁴ La differenza fra le due proporzioni suindicate è tutt'altro che trascurabile. La progressione in ragione di « sestì » era favorevole agli Stati membri che ricevono già molto dal Fondo, mentre l'altra determina un rallentamento del ritmo d'assunzione degli oneri da parte del fondo. Vedasi: *Il Feoga dopo le decisioni del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 1966*, cit.

²⁵ Vedasi: *Oecd, Agricultural Policies in 1966, (The Financing of the Common Agricultural Policy)*, cit., pp. 637-640.

cola comune nel periodo 1965-1967 sono state poi integrate da alcuni speciali provvedimenti per rimediare agli effetti del *ritardo* intervenuto nell'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati, implicante la responsabilità finanziaria della Comunità, nei settori delle olive e dell'olio d'oliva, degli ortofrutticoli e dello zucchero.

Dato che tale ritardo ha colpito soprattutto gli interessi finanziari dell'Italia e del Belgio è stato deciso:

a) di anticipare all'Italia per l'anno 1965-66 (bilancio 1967) una somma di 45 milioni di u.c. prelevata dalle risorse della sezione orientamento del Fondo per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione delle olive, dell'olio d'oliva e degli ortofrutticoli ²⁶;

b) di accordare al Belgio per l'anno 1965-66 un rimborso, a titolo della sezione garanzia, dell'importo di 4 milioni di u.c. a favore della commercializzazione dello zucchero ²⁷.

Nessuna altra somma è stata ancora fissata per la campagna 1966-67.

Le spese della sezione garanzia del Feoga nel periodo 1965-66 dovrebbero raggiungere l'importo di 240,1 milioni di u.c., mentre nel periodo 1966-67 dovrebbero ammontare a circa 442 milioni di u.c.

Le spese della sezione orientamento del Feoga dovrebbero invece raggiungere l'importo di 80,04 milioni di u.c. nella campagna 1965-66 e l'ammontare di 147,3 milioni di u.c. nella campagna 1966-67.

6. Finanziamento agricolo nel periodo 1967-1969.

Per quest'ultimo periodo transitorio del finanziamento della politica agricola comune molto importanti sono state le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri della Cee l'11 maggio 1966.

1. Entrate del fondo.

Occorre distinguere i contributi della sezione garanzia da quelli della sezione orientamento.

Per la SEZIONE GARANZIA i contributi del Fondo sono calcolati in base ad una « chiave mista » di ripartizione che si compone dei due seguenti elementi di calcolo:

²⁶ Anche nel 1964 venne deciso di accordare all'Italia una somma di 8 milioni di u.c. per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione delle olive e dell'olio d'oliva.

²⁷ Per ulteriori dettagli vedasi l'art. 12 del Regolamento n. 130/66/Cee.

1) una parte mobile pari al 90% dei prelievi²⁸ all'importazione di prodotti agricoli dai Paesi terzi riscossi dagli Stati membri;

2) una parte che copre il resto di tali contributi mediante il seguente schema fisso²⁹:

Francia	32,0 %
Germania	31,2 %
Italia	20,3 %
Paesi Bassi	8,2 %
Belgio	8,1 %
Lussemburgo	0,2 %

Questa « chiave mista » di ripartizione è il risultato di un compromesso col quale sono state conciliate due opposte tendenze: l'applicazione pura e semplice della « preferenza comunitaria » (che comporta automaticamente un onere finanziario a carico dei Paesi importatori) e la necessità politica di mantenere certi equilibri finanziari che siano compatibili con le possibilità economiche degli Stati membri³⁰.

Infatti, la parte mobile proporzionale ai prelievi è la traduzione diretta del principio della « preferenza comunitaria », mentre la seconda parte — avente come base una chiave fissa di ripartizione degli oneri finanziari — *corrisponde alla necessità di una limitazione dei contributi* da parte di alcuni Stati membri. Il compromesso dovrebbe risultare abbastanza equilibrato — e quindi sufficientemente equo — dato che si prevede che i due tipi di contribuzioni copriranno ciascuno approssimativamente la metà delle spese della sezione garanzia del Fondo³¹. Notiamo anche che, come già osservato per la campagna 1965-66,

²⁸ Secondo quanto stabilito dall'art. 11, paragrafo 4, del Regolamento numero 130/66/Cee, per *prelievi* nei confronti dei paesi terzi s'intendono i prelievi e le tasse *diversi dai dazi doganali*, istituiti negli scambi con i paesi terzi in virtù dell'articolo 43 del Trattato. Si aggiungono perciò ai prelievi propriamente detti *i supplementi previsti al momento della fissazione anticipata dei prelievi* (per i cereali ed il riso), *gli importi supplementari previsti in caso d'applicazione di prezzi limite* (per le carni suine, le uova, il pollame macellato) *gli importi previsti in alcuni casi* (per i prodotti trasformati a base di cereali, per i prodotti lattiero-caseari, per il riso, per talune varietà di grano tenero, per taluni elementi composti per animali) od anche *le tasse di compensazione per gli ortofrutticoli*.

²⁹ La Commissione aveva inizialmente proposto le seguenti percentuali: Belgio 8,2 %, Olanda 8,3 %, Italia 20,1 %. Nelle ultime proposte la Commissione aveva invece diminuito dello 0,1 % i contributi del Belgio e dell'Olanda (lo 0,1 % rappresenta circa 600.000 u.c.) per porli a carico della Germania, la quale però rifiutò di addossarsi ulteriori oneri. L'Italia infine accettò un aumento dello 0,2 % quale contropartita per l'aumento del plafond delle spese della sezione orientamento del Fondo. Vedasi al riguardo l'articolo di Paul Fabra nel quotidiano « Le Monde » del 12 maggio 1966.

³⁰ Vedasi: J. R. Vergès, *Nouveaux développements du financement de la politique agricole commune*, in « Revue Trimestrielle de Droit Européen », 3° anno, n. 1, Parigi, gennaio-aprile 1967, p. 53.

³¹ Vedasi al riguardo il capitolo VI alla p. 163.

il contributo a chiave fissa della Francia è superiore a quello della Germania. È chiaro però che la lieve differenza di percentuale dei contributi a chiave fissa fra questi due Paesi sarà largamente compensata dalla destinazione del 90% dei prelievi esterni a tutto vantaggio della Francia. Rispetto alle previsioni, si nota peraltro che la quota italiana di contribuzione fissa è aumentata dello 0,3%. Questo aumento è stato oggetto di lunghe polemiche nel corso della notte del 10 maggio 1966, ed anzi portò ad un atteggiamento rigido da parte della delegazione italiana³².

Gli italiani tuttavia, come ebbe a dire successivamente l'on. A. Fanfani, non potevano assumersi la responsabilità di impedire l'accordo per un aumento così marginale della nostra quota fissa. Tanto più che la Germania Occidentale, che non voleva superare in alcun modo la quota del 31%, aveva poi finito con l'accettare l'aliquota fissa del 31,2%.

Inoltre il contributo fisso della Francia — per la prima ed unica volta — risulta il più elevato della Comunità.

Per la SEZIONE ORIENTAMENTO i contributi del Fondo sono calcolati secondo il suindicato criterio di ripartizione fisso applicabile nel quadro della sezione garanzia. Non esiste quindi per questa sezione una parte mobile come ulteriore elemento di calcolo.

2. *Spese del fondo.*

Anche in questo caso occorre distinguere l'attività della sezione garanzia da quella della sezione orientamento.

Per la SEZIONE GARANZIA, a partire dal 1° luglio 1967, cioè due anni e mezzo prima della fine del periodo transitorio, *le spese (eligibili) degli Stati membri per restituzioni ed interventi sono totalmente a carico della Comunità*. Ciò significa che il Feoga non rimborsa le spese parzialmente, ma il loro *importo totale*³³.

Dieci decimi delle spese da prendere in considerazione vengono pertanto restituiti dal Feoga agli Stati membri a decorrere dalla campagna 1967-68 rispetto ai 7/10 del 1966-67. Condizione preliminare per la completa assunzione a carico di tali spese da parte del Fondo è che si tratti di spese effettuate nell'ambito di organizzazioni comuni di mercato già in applicazione e che la Comunità abbia espressamente preso a carico la responsabilità finanziaria comune per le organizzazioni di mercato in questione.

Altra importante novità degli accordi dell'11 maggio 1966 è l'in-

³² Vedasi: *L'accordo di Bruxelles per il mercato agricolo*, art. cit.; *Particolari sugli accordi agricoli di Bruxelles, Dichiarazioni di Fanfani*, in « 24 Ore - Il Sole », 13 maggio 1966.

³³ È questo uno dei punti essenziali delle proposte fatte dalla commissione nel marzo del 1965 che è stato mantenuto.

troduzione del metodo di calcolo delle restituzioni in base al volume delle esportazioni lorde anziché quello delle esportazioni nette, come avveniva in passato. Ciò significa che per le restituzioni all'esportazione tutti gli Stati membri riceveranno, a partire dal 1° luglio 1967, dei rimborsi in base ai fondi del Feoga per tutti i prodotti agricoli che possono beneficiare di restituzioni secondo le norme comunitarie³⁴.

A partire dalla data di attuazione della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, per la maggior parte dei prodotti il 1° luglio 1967, *le restituzioni per le esportazioni verso i Paesi terzi devono essere pagate in modo uniforme e obbligatorio.*

In particolare, *l'introduzione di un sistema di restituzioni uniformi comunitarie obbligatorie a favore delle esportazioni viene a sostituire per ogni prodotto, al momento dell'entrata in vigore del prezzo comune, il sistema della restituzione media piú bassa.* Ciò implica che — a partire dalla data di attuazione della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità — *la restituzione di base è la stessa per tutti i Paesi membri. Soltanto la restituzione complementare sarà diversa a seconda del porto di destinazione.* Il carattere uniforme della restituzione — come è stato esplicitamente sottolineato nel Supplemento al

³⁴ L'accettazione del principio di calcolare le restituzioni in base al volume delle esportazioni lorde implica che tutte le importazioni di prodotti soggetti ai regolamenti Cee devono essere prese in considerazione nel fissare le entrate del Fondo. Si è perciò deciso di non calcolare i contributi sulla base del « valore delle importazioni » — criterio questo introdotto nel gennaio 1962 — bensì in base al « gettito dei prelievi ». Quest'ultimo criterio ha certamente dei vantaggi dal punto di vista finanziario. Infatti, il ricavato di specifici prelievi, collegati come essi sono alla differenza fra i prezzi del mercato mondiale e i prezzi interni dei prodotti soggetti a questo tipo di dazio mobile, rappresenta uno strumento migliore per valutare l'interesse finanziario di uno Stato membro nelle importazioni rispetto al criterio di considerare il valore di queste importazioni.

Questo nuovo criterio ha peraltro il vantaggio che il gettito dei prelievi è una voce di reddito dello Stato membro interessato per il quale è piú facile ottenere dei dati statistici accurati, piuttosto che accertare e controllare il valore delle importazioni.

D'altro canto il criterio del valore delle importazioni non poteva piú a lungo essere usato. Era infatti chiaro che la parte del fattore « importazioni » nelle entrate del Fondo non dovrebbe mai superare l'ammontare dei prelievi che ciascun Stato membro può ottenere dalle sue importazioni, perché, se ciò accade, lo Stato membro interessato dovrebbe pagare alla Comunità piú di quanto è stato fissato nel Regolamento n. 25/62 per la fase definitiva. Nel 1962, quando la parte del criterio « in proporzione alle importazioni nette » venne limitata ad un massimo del 20 % (per il 1964-65) ed il rimborso dal Fondo venne limitato ad un massimo di 3/6 della spesa incorsa (sempre per la campagna 1964-65) una tale possibilità era remota, ma oggi, con un rimborso pieno di tutte le spese connesse con le organizzazioni di mercato, le previsioni mostrano che — al massimo — il 50 % dei rimborsi potrebbe essere coperto dai prelievi. In vista dell'incertezza circa i futuri sviluppi del Fondo non v'era la possibilità di aumentare in modo sostanziale il criterio delle « importazioni » mantenendo il criterio esistente senza porre in pericolo la situazione finanziaria degli Stati membri. In tali circostanze, perciò, la sostituzione del criterio del « valore » con quello del « gettito » è stata di gran lunga preferita. Vedasi: J. H. Weber, *The Financing of the Common Agricultural Policy*, in « Common Market Law Review », Vol. 4, n. 3, dicembre 1966, pp. 278-279.

« Bollettino della Cee », n. 2/1967 — non esclude che essa possa essere differenziata per talune destinazioni secondo la prassi seguita per i cereali e i prodotti lattiero-caseari e talvolta anche per i prodotti trasformati.

D'altro canto sia la restituzione di base che quella complementare vengono rimborsate al 100%, anche se, al momento dell'entrata in vigore del mercato unico, la Comunità ha la possibilità e non l'obbligo di fissare una restituzione. L'obbligo di concedere restituzioni per tutti i prodotti, creando un diritto per gli esportatori, avrebbe potuto infatti fare sorgere delle difficoltà. Viceversa, una volta fissata una restituzione, essa deve essere *identica* per tutta la Comunità (e quindi *obbligatoria* per gli Stati membri), intendendosi per importo identico un ammontare unico per un dato regime di restituzione senza possibilità di differenziare tale importo a seconda della localizzazione geografica della produzione o dell'esportazione, anche se almeno per alcuni prodotti, possono esistere due o più regimi di restituzione: per esempio esportazione con il regime « normale » di restituzione ed esportazione secondo il criterio dell'aggiudicazione. È stato inoltre deciso *di accelerare la liquidazione ed il pagamento dei rimborsi del Feoga* a favore degli Stati membri che hanno sostenuto spese comunitarie, dato che si sono manifestati ritardi che hanno sollevato vive preoccupazioni in alcuni Paesi membri. In particolare, l'accelerazione dei pagamenti deve ridurre il periodo di pre-finanziamento degli Stati membri e consentire uno svolgimento soddisfacente del funzionamento dei mercati agricoli. Peraltro, l'adattamento del sistema di pagamento ha lo scopo di evitare il cumulo di parecchi periodi di contabilizzazione in un solo esercizio finanziario. Infatti, il volume delle spese è in continua, rapida, espansione, sì che un solo « clearing » per un periodo di contabilizzazione di un anno non è più sufficiente.

Le modifiche richieste dalla Commissione per assicurare *una maggiore tempestività nei pagamenti*, come viene sottolineato in particolare nel Regolamento n. 741/67/Cee del 24 ottobre 1967, riguardano perciò la possibilità che, a partire dal periodo 1967-1968, gli stanziamenti per la sezione garanzia siano iscritti nel primo esercizio finanziario immediatamente successivo all'inizio del periodo di contabilizzazione dei contributi versati al Fondo, e non alla fine di tale periodo come prevedeva il regolamento d'intervento del Feoga n. 17/64/Cee ³⁵.

³⁵ Peraltro, oltre a recuperare i ritardi accumulatisi rispetto al sistema generale stabilito dalla Comunità, vengono assicurati agli Stati membri *rimborsi più frequenti* nell'ambito di ciascun periodo mediante la *concessione di acconti* e seguendo un calendario generale che consente di prevedere approssimativamente le date alle quali avranno luogo i movimenti di fondi. Vedasi: Commissione, *Problemi relativi al finanziamento della politica agraria comune*, Bruxelles, 14 giugno 1967.

In Italia per le restituzioni alle esportazioni passano in genere mesi e mesi prima che gli interessati possano usufruirne, e ciò aumenta il costo delle opera-

Peraltro, l'accelerazione dei pagamenti riduce non solo il finanziamento anticipato da parte degli Stati membri, che attualmente si estende a 3-4 anni circa, ma consente altresí, tramite rimborsi progressivamente ravvicinati alle date dei pagamenti degli Stati membri, di garantire il funzionamento soddisfacente dei mercati agricoli.

L'accettazione del principio del « lordo » comporta d'altro canto un aumento delle restituzioni alle esportazioni di prodotti agricoli imputabili al Feoga. Aumenta cosí il volume delle spese della sezione garanzia del Fondo, mentre, nello stesso tempo, vengono ridotte le spese a carico degli Stati membri.

Gli Stati membri infatti avrebbero dovuto effettuare in ogni modo le restituzioni in questione anche nell'ambito del « netto », ma una parte non sarebbe stata rimborsata dal Feoga. Infatti, come ha bene sottolineato la stessa Commissione, dopo l'entrata in vigore dei prezzi comuni, gli inconvenienti del sistema del « netto » sarebbero stati i seguenti:

— gli Stati membri avrebbero dovuto pagare le restituzioni all'esportazione, anche per i prodotti originari di un altro Stato membro, se tali esportazioni fossero realizzate a partire dal loro territorio. Il rimborso di questi versamenti da parte del Feoga non sarebbe stato integrale nell'ambito del sistema del « netto » e sarebbe stato escluso per i Paesi che non sono esportatori netti;

— lo spostamento dei luoghi d'importazione avrebbe presentato

zioni, spesso finanziate dalle banche, e rende i prezzi generalmente piú alti di quelli dei concorrenti della stessa Cee. Al riguardo proteste particolarmente accese sono state manifestate dai nostri risicoltori, dato che le remore burocratiche, che rallentano la procedura d'esecuzione dell'accordo comunitario, hanno spesso determinato la paralisi delle nostre esportazioni in questo settore.

Il prof. C. Bonato in merito ha sottolineato « l'incapacità costituzionale del ministero delle finanze ad affrontare problemi che sono al di fuori della sua competenza (politica di mercato); l'impreparazione dei servizi doganali; la complicazione delle decisioni da doversi prendere di concerto fra sei ministeri » quali cause che hanno compromesso le nostre esportazioni risicole verso i Paesi terzi.

Proteste per il ritardo dei rimborsi per le restituzioni sono state anche presentate dall'Associazione Italiana Lattiero-Casearia.

Col 1° luglio 1967 tuttavia la situazione ha avuto un'evoluzione. Infatti, mentre in precedenza le restituzioni erano una facoltà dei Paesi membri, attualmente esse sono stabilite *direttamente* dalla Commissione ed i Paesi interessati devono soltanto fissare le modalità pratiche della erogazione. Vedasi: C. Bonato, *Il regime delle restituzioni alle esportazioni esige strumenti idonei*, *La politica agricola di mercato*, in « Il Corriere della Sera », 7 dicembre 1966, C. Dominione, *Le vendite all'estero di riso ostacolate da remore burocratiche*, in « Il Corriere della Sera », 25 maggio 1967; *Restituzione all'export prodotti Cee*, in « 24 Ore - Il Sole », in « 24 Ore - Il Sole », 12 luglio 1967. *Se le restituzioni giungono molto tempo dopo l'effettuazione dell'operazione di vendita all'estero rendono senza efficacia commerciale il provvedimento*, in « Il Mondo del Latte », Notiziario dell'Assolatte, n. 12, 20 luglio 1967; *Principali problemi di carattere generale posti dai regolamenti sull'organizzazione dei mercati allo stadio del mercato unico*, in « Bollettino Cee », n. 2/1967, Supplemento.

un analogo inconveniente, in particolare per le importazioni, destinate alla Germania, effettuate con la mediazione dei porti del Belgio e dei Paesi Bassi;

— per rimediare agli inconvenienti citati, sarebbe stato necessario stabilire un sistema di perequazione, necessariamente molto complicato, che avrebbe reso indispensabile l'applicazione di misure amministrative suscettibili di frenare l'interpenetrazione dei mercati. Ciò avrebbe causato spese supplementari.

Il sistema del « lordo » fa invece sparire queste difficoltà, dato che tutte le restituzioni all'esportazione vengono rimborsate dal Feoga, senza distinzione, e che i prelievi all'importazione sono versati integralmente al Feoga.³⁶

Per la SEZIONE ORIENTAMENTO del Fondo è stato accolto il principio di fissare un massimale di spesa nella misura di 285 milioni di u.c., anche se tale importo potrà essere aumentato dal Consiglio su proposta della Commissione.

È stata quindi accolta la tesi tedesca di *svincolare* la sezione orientamento da quella garanzia del Fondo. Il Regolamento n. 25/62 invece fissava, in quanto possibile, l'ammontare disponibile alla sezione orientamento nella terza parte dell'ammontare della sezione garanzia. Ma la Germania, preoccupata delle grosse proporzioni che assumerà la sezione garanzia del Fondo, e quindi del maggiore impegno finanziario che ne sarebbe venuto alle proprie finanze statali chiamate ad addossarsi gran parte della spesa restante, aveva chiesto lo sganciamento della sezione orientamento dalla sezione garanzia per stabilirne l'ammontare di spesa ad un minore livello.

Il massimale di spesa di 250 milioni di u.c. chiesto dai tedeschi è stato tuttavia portato a 285 milioni di u.c. in seguito alle richieste italiane. Dato che il Fondo nella maggior parte dei casi contribuirà col 25% del costo totale dei progetti, l'influenza della Comunità in questo settore degli investimenti agricoli diviene molto importante. La sezione orientamento del Fondo mette infatti in movimento un volume di investimenti di circa un miliardo di u.c. (cioè oltre 600 miliardi di lire), il che rappresenta il 10% circa del totale degli investimenti agricoli della Comunità Europea.

All'Italia è stato poi riconosciuto — come già abbiamo detto — il principio che per progetti specifici, definiti dai programmi comuni-

³⁶ Le esportazioni perdono in questa fase il loro carattere nazionale per divenire esportazioni della Comunità. Le restituzioni vengono integralmente prese a carico dalla Comunità, il che rende al tempo stesso inutili sia la conoscenza dell'origine dei prodotti, sia l'esistenza di un controllo amministrativo pesante e costoso. Vedasi: J. R. Vergès, *Nouveaux développements du financement de la politique agricole commune*, cit., p. 40.

tari, la sovvenzione può superare il 25% del costo totale del progetto fino a raggiungere un massimo del 45%³⁷.

Come per la sezione garanzia, anche per la sezione orientamento, la Commissione, allo scopo di assicurare una maggiore tempestività nei pagamenti, ha proposto che, per il 1968, sia adottato un regime intermedio di finanziamento delle attività compiute dai produttori della Cee per il miglioramento delle strutture agricole, in attesa che il Consiglio raggiunga un accordo sui programmi comunitari.

La Commissione peraltro ha proposto anche che si attui un certo snellimento delle modalità di presentazione delle domande di concorso della sezione orientamento, attraverso una più ampia competenza degli Stati membri dell'esame delle domande, soprattutto per quanto concerne gli aspetti tecnici dei progetti presentati.

3. *Concessioni di aiuti.*

In deroga al Regolamento n. 130/66/Cee è stato poi deciso di accordare determinati aiuti.

Così, il Regolamento aggiuntivo per gli ortofrutticoli (cioè il Regolamento n. 159/66/Cee), *per favorire la creazione di organizzazioni dei produttori*, ha previsto la concessione di aiuti per contribuire a coprire le spese iniziali di costituzione. La metà dell'ammontare di questi aiuti è a carico del Feoga (sezione orientamento), mentre l'altra metà è a carico dei Governi nazionali³⁸.

Inoltre, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento n. 17/64/Cee, è stato deciso di accordare all'Italia per l'anno 1967-68 (bilancio 1969) una somma di 15 milioni di u.c. prelevata dalle risorse della sezione orientamento del Fondo per il miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione nel settore del *tabacco* greggio.

Analogamente è stato deciso di accordare al Lussemburgo una somma di 4 milioni di u.c. per consentire a quello Stato di adattare la sua agricoltura alla creazione accelerata del mercato comune agricolo. In considerazione della natura speciale di questa spesa, si è preferito di non addebitare la sezione orientamento del Fondo, ma di imputare tale importo alla « sezione speciale » del Fondo³⁹.

³⁷ Per un'analisi attenta dei risultati degli accordi dell'11 maggio 1966 vedasi: H. H. Hartig, *Die Ewg-Agrarfinanzierung und die Krise der Gemeinschaft*, in « Die Aussprache », nn. 5-6, maggio-giugno 1966; *Le Marché Commun sera intégralement réalisé le 1er Juillet 1968*, in « Le Journal des Caisses d'Epargne », n. 6, giugno 1966.

³⁸ Vedasi il mio studio: *Il nuovo regolamento europeo per i prodotti ortofrutticoli*, in « La Mercanzia », dicembre 1966.

³⁹ L'ammontare di 4 milioni di u.c. sarà imputato nella sezione speciale rispettivamente per 2 milioni di u.c. alla campagna 1966-67 (bilancio 1968) e per 2 milioni di u.c. alla campagna 1967-68 (bilancio 1969).

7. La limitazione della responsabilità finanziaria comunitaria.

Un'importante innovazione che va opportunamente segnalata è stata introdotta con gli accordi del 24 luglio 1966. Trattasi della cosiddetta « limitazione della responsabilità finanziaria comunitaria » in base alla quale le spese necessarie allo smercio di alcuni prodotti al di là di certe quantità non sono più a carico della Comunità.

Attualmente tale limitazione della responsabilità comunitaria riguarda soltanto gli ortofrutticoli e lo zucchero, ma è assai probabile che si tratti dei primi casi d'applicazione di una tendenza generale per porre un freno alla pericolosa dilatazione delle spese del Feoga.

La politica agricola comune della Cee — essendo basata su alti prezzi agricoli — pone infatti il problema se sia opportuno contingentare la produzione comunitaria dei cosiddetti prodotti « pericolosi » (zucchero, grano tenero, lattiero-caseari) o quanto meno fissare dei *plafonds* finanziari non aumentabili.

Vediamo, in breve, i due casi attuali di limitazione della responsabilità finanziaria comunitaria.

1. Ortofrutticoli.

Gli strumenti previsti dalle disposizioni complementari relative alla organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli, poste in applicazione col 1° gennaio 1967, sono essenzialmente i seguenti:

- 1) *costituzione e sviluppo di organizzazioni dei produttori;*
- 2) *interventi sul mercato, attribuendo alle organizzazioni dei produttori un ruolo primario a questa azione di risanamento;*
- 3) *acceleramento della smobilitazione daziaria nell'ambito dei Paesi della Cee e concessioni di rimborsi all'esportazione verso i Paesi terzi.*

Per quanto riguarda il punto 1), per favorire la creazione di nuove organizzazioni dei produttori — che consentono di controllare l'offerta e di manovrare i prezzi affinché non scendano al di sotto di determinati livelli — gli Stati membri, oltre ad accordare prestiti speciali, possono accordare degli *aiuti degressivi*, nei tre anni successivi alla loro costituzione, fino ad un massimo del 3%, 2%, 1% — rispettivamente per il 1°, 2° e 3° anno — del valore della produzione coperta dalla organizzazione. Ora *soltanto la metà dell'ammontare di questi aiuti è a carico del Feoga* (sezione orientamento), mentre l'altra metà è a carico dei Governi nazionali.

Per quanto riguarda il punto 2), notiamo che una delle caratteristiche fondamentali del regolamento aggiuntivo per gli ortofrutticoli

è il fatto che la responsabilità finanziaria del Feoga si applica soltanto ai cosiddetti prodotti « sensibili », e cioè alle *pere, mele, arance, mandarini, pesche, uva da tavola, pomodori, cavolfiori e limoni*. Inoltre, in fase di crisi⁴⁰, lo Stato interessato deve rimborsare alle organizzazioni dei produttori il costo del loro intervento fino alla concorrenza del 75% del prezzo di base. La compensazione così effettuata non può però superare il 90% della spesa risultante dal pagamento dell'indennità; *il che pone un limite alle spese a carico del Feoga*. È stato inoltre stabilito che il costo delle operazioni sostenute dallo Stato venga rimborsato dalla Comunità *entro il limite* — nel primo triennio — *di un contributo di 40 milioni di u.c. all'anno a favore dell'Italia*. I rimborsi agli altri Paesi invece avvengono entro il limite di 20 milioni u.c. e nel caso che tale somma sia superata avviene una ripartizione della stessa.

Anche in questo caso dunque vi è un plafond insuperabile.

Per quanto, infine, riguarda il punto 3), col 1° gennaio 1967 restituzioni alle esportazioni vengono accordate *soltanto* per i seguenti prodotti: arance, mandarini, limoni, uva da tavola, mandorle, noci comuni, castagne e marroni, nocciole, pesche, nonché per i prodotti trasformati (pomodori, preparati o conservati; frutta preparate o conservate; succhi di frutta; ecc.). Inoltre, tali restituzioni vengono accordate *soltanto* quando:

— per pratiche anormali da parte di uno o più Paesi terzi *siano falsate le condizioni di concorrenza su un mercato* rappresentante uno sbocco importante per la produzione comunitaria;

— la partecipazione della Comunità al commercio internazionale rischia di essere intaccata a seguito di misure di stabilizzazione del mercato comunitario (interventi sul mercato).

Inoltre, l'ammontare delle restituzioni non può superare l'incidenza, sul prezzo medio, dei dazi della Tec, aumentati eventualmente da tasse compensatorie all'importazione⁴¹.

⁴⁰ La fase di crisi si verifica quando la Commissione constata che i prezzi (che ogni Stato membro comunica giornalmente alla Cee) per un determinato prodotto e per uno dei mercati rappresentativi, per tre giorni consecutivi, scendono al di sotto del prezzo d'acquisto aumentato del 15% del prezzo di base. In tale fase entrano in gioco le organizzazioni dei produttori per l'acquisto delle derrate nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio del mercato. Vedasi per ulteriori dettagli il mio studio: *Il nuovo regolamento europeo per i prodotti ortofrutticoli*, cit.

⁴¹ Queste disposizioni complementari hanno carattere sperimentale. Infatti, prima della loro scadenza (cioè nel 1969), vi si apporteranno le modifiche del caso. È però certo che principi e metodi resteranno. Vedasi: P. Albertario, *Gli accordi agricoli*, in « Il Corriere della Sera », 28 luglio 1966; G. Martirano, *Gli accordi Cee all'esame della Confagricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 27 luglio 1966; S. Doglio, *I nostri contadini ora dovranno organizzarsi*, in « La Stampa », 25 luglio 1966; *I produttori ortofrutticoli dovranno accelerare i tempi*, in « Il Globo », 27 luglio 1966.

2. Zucchero.

A decorrere dal 1° luglio 1968 viene applicata nell'ambito della Cee una regolamentazione uniforme dei prezzi. Alla stessa epoca viene inoltre applicato il cosiddetto sistema delle « quote di base ». Infatti, per un periodo di adattamento, che va dalla campagna 1968-69 alla campagna 1974-75, viene fissata per ogni impresa saccarifera della Comunità *una quota base* di produzione alla quale è applicabile senza alcuna limitazione la garanzia di prezzo e di smercio.

La somma della quota base per la Comunità è stata fissata in 6.480.000 tonnellate di zucchero bianco, così ripartite fra le regioni di produzione situate nel territorio di ciascuno Stato membro:

Germania	t. 1.750.000
Francia	» 2.400.000
Italia	» 1.230.000
Olanda	» 550.000
Belgio-Lussemburgo	» 550.000

Cee	t. 6.480.000
-----	--------------

Gli Stati membri possono ripartire la propria quota per stabilimento o per impresa. Qualora la ripartizione avvenga fra imprese lo Stato membro dovrà adottare le misure appropriate per tenere conto degli interessi dei bieticoltori, i quali non debbono restare senza sbocchi. Questa elasticità permetterà all'industria saccarifera di continuare l'azione di razionalizzazione, di coordinamento e di concentrazione in corso.

Nella campagna 1968-69 il 90% della quota nazionale verrà attribuito in base alla produzione media ottenuta dalle singole imprese o fabbriche nel periodo di riferimento 1961-1965. Il 10% restante sarà invece ripartito secondo criteri fissati dallo Stato membro al fine di consentire gli adattamenti strutturali necessari. Nelle successive campagne, cioè fino al 1975, la massa di manovra a disposizione dello Stato membro sarà complessivamente del 5% della quota di base, con l'intesa che le Autorità potranno riprendere, all'interno di questi limiti, anche quantitativi già attribuiti gli anni precedenti a questa o quella impresa.

Peraltro ogni fabbrica o impresa può produrre fino ad un limite massimo (plafond) uguale al 135% della quota di base, con piena garanzia di collocamento per la produzione compresa fra la quota di base ed il limite massimo. Il Feoga assicura il prezzo integrale per il 105% del consumo globale comunitario (stimato a 6.594.000 tonnellate nella campagna 1968-69). Pertanto il prezzo della produzione

compreso fra la quota di base ed il limite massimo sarà quello previsto dalla Comunità per la quota di base qualora la produzione non superi il 105% del consumo; *nel caso invece che tale limite venga superato* i produttori agricoli ed industriali dovranno partecipare agli oneri derivanti dall'esportazione di tale supero, proporzionalmente al quantitativo di zucchero da loro prodotto fra la quota di base ed il limite massimo. Tuttavia anche per questo quantitativo è garantito un prezzo dello zucchero tale da potere corrispondere un prezzo minimo della barbabietola dell'ordine di 10 u.c. (L. 6.250) per tonnellata.

Lo zucchero prodotto al di sopra del limite massimo del 135% non può essere smerciato sul mercato interno della Cee, ma deve essere esportato a carico di chi lo ha prodotto ⁴².

8. Soddisfazione della Francia.

Gli accordi dell'11 maggio 1966 hanno soddisfatto la richiesta francese che il regolamento finanziario resti in vigore sino alla fine del periodo transitorio. Peraltro, la proposta di distinguere i prelievi agricoli come fondi propri della Comunità prima della fine del periodo transitorio è stata abbandonata.

Di conseguenza, il Regolamento n. 130/66/Cee non è altro che un'estensione del Regolamento n. 25/62/Cee con la differenza — tuttavia — che il suo contenuto è stato largamente adattato alle condizioni del mercato unico. In tal modo è stato possibile alla Cee di riprendere la sua attività, evitando, per il momento, ogni discussione sulla questione delle istituzioni comunitarie.

Il Ministro degli esteri francese, Couve de Murville, commentando il 13 maggio 1966 alla televisione francese i risultati dei negoziati di Bruxelles, dichiarava infatti: « Se nel giugno 1965 avessimo accettato la situazione come si presentava in quel momento, non saremmo giunti ai risultati cui siamo arrivati ora, risultato che non consiste soltanto nell'aver portato a termine il regolamento finanziario dell'agricoltura europea, ma anche nell'aver fatto veramente riprendere il cammino al Mercato Comune ».

⁴² In base alle decisioni del Consiglio del 27 ottobre 1967 ogni discriminazione fra i produttori di zucchero dovrebbe sparire col 1° giugno 1975. È chiaro però che, prima di giungere a tale data, il regolamento relativo allo zucchero, così com'è oggi, può costituire un « modello » per nuovi indirizzi della Pac e per limitare le spese del Feoga.

Per ulteriori dettagli vedasi il mio studio: *L'iter di una decisione agricola a livello Cee: la bieticoltura*, Relazione per il convegno nazionale di studio organizzato dall'Istituto per gli Affari Internazionali, in *La politica estera della Repubblica Italiana*, cit., vol. III, pp. 890-926. Vedasi anche: P. Albertario, *Un accordo equilibrato per i prezzi agricoli e lo zucchero*, in « Il Corriere della Sera », 5 novembre 1967.

« Noi — proseguiva il Ministro degli Esteri francese — ci muoviamo nel senso della storia ed è questo il motivo per cui non ritengo che le divergenze politiche, eventualmente esistenti in questo momento fra la Francia e i suoi partners europei, possano a lungo andare esercitare un'influenza negativa sul Mercato Comune, in quanto mi sembra inevitabile che queste divergenze si attenuino e non necessariamente in un senso che sia in contraddizione con la politica francese ».

Ricordando la crisi del 30 giugno 1965, il signor Couve de Murville, concludeva infine dichiarando: « Quando è scoppiata questa crisi era evidente che noi stavamo per arenarci nell'impotenza, in quanto — cosa abbastanza comprensibile — i nostri partners esitavano ad impegnarsi, anzi pareva che si rifiutassero di farlo, sui problemi interni, vale a dire ad accettare il finanziamento dell'agricoltura ed in quanto esisteva una certa tendenza a far rivivere chimere e ad intradarci per una via in cui ci saremmo trovati ben presto nell'impossibilità d'agire, anche se tutto ciò fosse stato velato da bellissimi discorsi sulla politica europea »⁴³.

9. La tutela degli interessi italiani.

All'indomani della conclusione degli accordi dell'11 maggio 1966 subito si è cercato di stabilire chi abbia vinto e chi abbia perso⁴⁴.

In realtà, come ha ben detto Marjolin in un discorso pronunciato al Parlamento Europeo nel pomeriggio stesso dell'11 maggio 1966, « l'accordo è stato raggiunto, perché in ultima analisi i governi hanno proceduto alle necessarie concessioni reciproche »⁴⁵.

In Italia però, impressionati dall'immediata ratifica dell'accordo da parte della Francia⁴⁶ e dalla riserva espressa dall'on.le Fanfani che

⁴³ Vedasi: *Dichiarazioni del signor Couve de Murville sulla politica agricola*, in « Le Monde », 15-16 maggio 1966; J. P. Alain, *L'accord du 11 mai 1966, Pourquoi est-ce un succès*, in « L'Economie », anno 22, n. 1007; R. Browne, *11 mai 1966: bon accord agricole*, in « Perspectives », anno 22, n. 979, 21 maggio 1966.

⁴⁴ « La condizione ideale — rilevava l'editoriale di "Paese Sera" del 21 luglio 1966 — sarebbe una divisione del lavoro arrivando a coltivare nella zona più adatta della Comunità il prodotto più adatto, quello cioè che si ottiene col minore costo. Questo significherebbe l'integrazione delle agricolture dei Sei. Invece ogni paese continua a difendere ferocemente le proprie colture e tende a fare quello che ha fatto finora e si corre il rischio di congelare sei situazioni, di sommare sei agricolture così come sono. L'integrazione richiede invece dei cambiamenti, l'abbandono di certe colture e l'adozione di altre. Esige cioè una politica agricola comune, da adottare se necessario, a maggioranza quando qualcuno vi si oppone ».

⁴⁵ Vedasi: Parlamento Europeo, *Discussioni, sedute dal 9 al 13 maggio 1966*, documento n. 85, p. 119.

⁴⁶ La Francia infatti ratificava subito gli accordi dell'11 maggio 1966 ed il Gen. De Gaulle dichiarava subito la propria soddisfazione per i risultati degli accordi di Bruxelles. Il Ministro francese delle Informazioni Bourges aggiungeva peraltro che « le decisioni sul finanziamento sono state raggiunte in base a reciproche concessioni. La Francia ha fatto le sue. Questo accordo stabilisce un equilibrio

capeggiava la nostra delegazione, sorse subito il sospetto che il nostro Paese ancora una volta risultasse perdente a Bruxelles. Si scatenò così una violenta campagna di stampa contro gli accordi dell'11 maggio, che finì per investire tutta la politica agricola della Cee⁴⁷.

Il Presidente della Confagricoltura, Conte Gaetani, dichiarava infatti: « l'agricoltura italiana rischia di subire il costo di attuazione del sistema comunitario. L'Italia, che è già di per se stessa un Paese svantaggiato, si appresta a pagare a favore dei Paesi prosperi. Se restiamo al livello dei prezzi proposti dalla Commissione, l'agricoltura italiana cadrà in una situazione catastrofica ».

« In particolare, la limitazione della dotazione della sezione orientamento ha costituito un grosso cedimento per il nostro Paese che in contropartita ha avuto un ben piccolo vantaggio, quello cioè di vedere alzata la quota di intervento della Comunità, peraltro a facoltà di quest'ultima, per progetti di miglioramento delle strutture dal 25% al 45%. Questa maggiorazione della percentuale sugli interventi è però ben poca cosa se la si raffronta alla limitatezza degli stanziamenti della sezione orientamento del Feoga e se si pensa che il totale degli investimenti agricoli italiani (45% forniti dalla Comunità, 55% forniti da Stato e privati) secondo la Comunità Europea dovrebbe essere di 180 miliardi di lire all'anno contro i 790 miliardi previsti dal Piano Verde »⁴⁸.

Anche l'on.le A. Bignardi, nel dibattito parlamentare sulla politica agricola comune tenutosi il 16-17 ed il 21 giugno 1966, pur con un tono più moderato, sottolineava, fra l'altro, « lo squilibrio che si verifica tra il nostro rapporto al Feoga ed i benefici che da esso può trarre la nostra agricoltura » e chiedeva perciò « opportune garanzie per il settore orientamento del Feoga, in particolare affinché siano accolte le richieste che verranno presentate dagli agricoltori »⁴⁹.

Dal canto suo Federico Orlando sul « Resto del Carlino » del 13 maggio 1966 aggiungeva: « La Francia ha avuto a Bruxelles esattamente quel che aveva chiesto il 30 giugno 1965. È ben vero che la Francia si era opposta alla richiesta tedesca di anticipare la data della liberalizzazione del mercato comune industriale, ma la sua era una falsa

finanziario generale che può essere considerato soddisfacente ». Vedasi: *La Francia ha ratificato l'intesa*, in « 24 Ore - Il Sole », 12 maggio 1966.

⁴⁷ L'on.le Fanfani aveva infatti detto che « avrebbe riferito al Consiglio dei Ministri le proposte di compromesso che dal dialogo assai intenso sono state formulate. Sarà il Consiglio dei Ministri a decidere la risposta della delegazione italiana ». Vedasi: *Particolari sugli accordi di Bruxelles, Dichiarazioni di Fanfani*, in « 24 Ore - Il Sole », 13 maggio 1966.

⁴⁸ Vedasi: « Bollettino della Confagricoltura », n. 33, 25 giugno 1966. Notiamo tuttavia che il Presidente della Confagricoltura, dopo la conclusione degli accordi di Bruxelles del 24 luglio 1966, ha sensibilmente attenuato i suoi giudizi sulla validità della politica agricola comune e quindi sui vantaggi e le perdite dell'Italia.

⁴⁹ Vedasi: M. Bonanni, *L'agricoltura europea in parlamento*, in « Lo Spettatore Internazionale », luglio-ottobre 1966, pp. 146-147.

opposizione da barattare con l'altrui resa sulla politica agricola comune ». « V'è stata a Bruxelles una spartizione fifty-fifty degli interessi comunitari fra Francia e Germania. L'Italia ed i Paesi del Benelux sono rimasti ai margini del gioco; siamo cioè per dirla col presidente della Confagricoltura in posizione di adiacenza. Si potrebbe domandare: l'Europa ha Sei partners o ha due partners e quattro coadiuvanti? »⁵⁰.

L'on.le Bonomi peraltro, rilevato che « l'agricoltura italiana è perdente nel Mec in tutti i settori sin qui regolamentati dalla politica agricola comune, eccezione fatta per i settori del riso e degli ortofrutticoli », chiedeva « un aggiornamento dei prezzi fissati per i cereali il 15 dicembre 1964 ed un aumento generale dei prezzi agricoli alla produzione, al di sopra dei livelli proposti dalla Commissione, per attenuare la grave crisi, in cui si dibatte la nostra agricoltura »⁵¹.

Ancora più pesanti le critiche del quotidiano l'« Unità », organo del partito comunista italiano: « In questa memorabile notte l'Italia è venuta fuori malconcia. Il nostro Ministro degli Esteri è stato infatti il solo che non abbia cantato vittoria. Fanfani ha evidentemente tale timore del bilancio negativo con cui si salda per noi il Mec agricolo che chiama in causa la responsabilità del Governo ... ».

« Noi avevamo — continuava l'editoriale dell' « Unità » del 12 maggio 1966 — molte chances a Bruxelles: fare diminuire il nostro contributo al Feoga e fare aumentare la sezione orientamento. Fallimento su ambedue i punti ». « Lo 0,3% di aumento che c'è stato attribuito viene valutato a 3 miliardi di lire l'anno di ulteriore sovvenzione al Feoga. L'ampiezza della nostra sconfitta può essere misurata con queste cifre: avevamo chiesto di partecipare al Feoga col 18%, pagheremo invece col 20,3%. Oltre la chiave mobile che porta il nostro contributo globale al 24-25%. Il plafond della sezione orientamento è stato fissato in 285 milioni di dollari, cioè ad una cifra largamente inferiore a quel terzo dell'intero Feoga già stabilito dal passato regolarmente in 333 milioni di dollari. Gli italiani (Restivo) avevano proposto 380 milioni di dollari, la Commissione ne aveva contrapposti 275, e infine la quota è stata definitivamente fissata a 285 milioni di dollari ».

« Come modestissimo baratto al sacrificio dell'Italia, si è stabilito di finanziare al 45% con la sezione orientamento alcuni progetti di

⁵⁰ Vedasi: F. Orlando, *I conti del Mec dopo Bruxelles*, in « Il Resto del Carlino », 13 maggio 1966.

⁵¹ Vedasi: *Gaetani e Bonomi sugli accordi di Bruxelles*, in « Il Corriere della Sera », 13 maggio 1966. L'on. Franzo, in posizione assai vicina a quella dell'on. Bonomi, nel dibattito parlamentare sulla politica agricola comune tenutosi il 16-17 ed il 21 giugno 1966, sul problema specifico del Feoga affermava che: « il compromesso di Bruxelles comporta per l'Italia, a quanto si è calcolato (!), una spesa del 23,7 % contro un beneficio del 25 %; mentre la Francia, ad esempio, contribuirà per il 24 %, ma ritrarrà benefici per il 45 % ». Vedasi: M. Bonanni, *L'agricoltura europea in parlamento*, art. cit., p. 149.

ristrutturazione agricola inerenti particolari zone e settori. Ora i progetti esistenti sono solo quelli della Federconsorzi. Anche se un terzo dei 285 milioni di dollari della sezione orientamento andrà all'Italia — cioè circa 95 milioni di u.c. — il Governo italiano si deve impegnare a tirare fuori il doppio della cifra per portare a termine i progetti; e si afferma che tutti i fondi del Piano Verde n. 2 non basterebbero a questa ristrutturazione combinata fra Mec e cassa dello Stato italiano ».

« ... Tra tabacco e vino, noi restiamo scoperti dalla protezione del Feoga, sul prodotto agricolo lordo italiano, del 12-13%, cioè quello che resta fuori dalla libera circolazione dei prodotti agricoli nella Cee. Tutti gli altri Paesi — dal 1° luglio 1968 — saranno invece coperti al 99 per cento ».

« La Francia — concludeva l'editoriale dell' "Unità" — è la grande beneficiaria della operazione e Bonn si avvantaggia in modo formidabile sul piano industriale e noi incassiamo un duro colpo che aggraverà lo squilibrio della nostra bilancia agricola-alimentare »⁵².

Peraltro, in un altro articolo a firma di G. Chiaromonte, il quotidiano comunista ribadiva con tinte ancora più fosche i pericoli delle decisioni di Bruxelles sul Feoga affermando: « ove questo compromesso dovesse diventare definitivo, le prospettive di sviluppo moderno ed equilibrato dell'agricoltura italiana sarebbero seriamente compromesse per un lungo periodo ».

L'articolista comunista passava poi ad attaccare, con affermazioni di tipico stampo gollista, tutta la politica agricola comune della Cee affermando « non ci stancheremo mai di ripetere che la firma degli accordi del 1962 è stata esiziale per l'avvenire dell'agricoltura italiana. Una politica comunitaria, basata essenzialmente sul sostegno dei prezzi e non sulla trasformazione ed adeguamento delle strutture, era destinata infatti a colpire in modo drammatico la nostra agricoltura, che si trovava a dovere competere con agricolture più progredite e moderne, senza essersi liberata dal peso di strutture arcaiche, di rapporti contrattuali assurdi, di reti parassitarie, di intermediazione, di organismi come la Federconsorzi »⁵³.

Questi stessi concetti sono poi stati ribaditi in Parlamento dal medesimo on.le Chiaromonte nella mozione comunista presentata sul dibattito della politica agricola comune tenutosi, come già abbiamo visto, il 16-17 ed il 21 giugno 1966. Anzi, parlando specificatamente del Feoga, l'on.le Chiaromonte ha chiesto: « la revisione del regolamento finanziario e dell'impostazione del Feoga, in modo da destinare la parte

⁵² Vedasi: M. A. Macciocchi, *Parigi e Bonn sono i grandi beneficiari degli accordi di Bruxelles*, in « L'Unità », 12 maggio 1966.

⁵³ Vedasi: G. Chiaromonte, *Respingere il compromesso*, in « L'Unità », 14 maggio 1966.

prevalente del Fondo agli interventi sulle strutture, garantendo, al tempo stesso, che le somme per questi interventi siano gestite, in Italia, dagli enti di sviluppo agricolo e dalle cooperative »⁵⁴.

Piú equilibrato il commento del prof. G. Medici, il quale dopo avere « stigmatizzato le meschine polemiche contabili sulla furbizia di questa o quella delegazione », rilevava che « l'accordo di Bruxelles non è luminoso e che, a conforto dell'opinione pubblica, gioverebbe spiegare responsabilmente i rapporti fra costi e ricavi di questa operazione finanziaria »⁵⁵.

Riservato il commento del prof. C. Bonato, il quale rilevava che « la questione, per noi essenziale, della sezione orientamento, non è di piena soddisfazione malgrado il previsto aumento del contributo finanziario comunitario a favore dei progetti ammessi dal precedente 25 per cento al 45 per cento »⁵⁶.

Piú favorevole il commento del prof. P. Albertario, il quale, dopo avere rilevato che « il sistema di integrazione del prezzo alla produzione adottato nel quadro della politica agricola comune nei confronti dei nostri prodotti tipici (olio d'oliva, grano duro, alcuni tipi di frutta, tabacco), oltre ad avere l'inconveniente di dare vita a tutta un'organizzazione di indagini e di controlli (per individuare i produttori, per accertare le produzioni, corrispondere le sovvenzioni, ecc.), rende arduo stabilire con certezza l'onere da mettere in conto al Feoga, il che ci ha indotto — sottolineava Albertario — « ad aderire al progetto di finanziamento della politica agricola comune nella presunzione che le contropartite attive derivanteci da quei regolamenti risultino effettivamente nell'ordine di grandezza previsto dalla stessa commissione; e pertanto tali da garantirci l'equilibrio finanziario delle due partite del Feoga »⁵⁷.

« Ci siamo così battuti a Bruxelles — concludeva Albertario — per ottenere una sostanziale compensazione fra esborsi e realizzi. Pur non facendosi grandi illusioni circa la possibilità di trarre grandi vantaggi dalla sezione orientamento del Feoga, costituisce già sufficiente successo che per certi progetti di ritardata redditività e di particolare interesse pubblico il contributo della sezione orientamento possa essere elevato al 45% del costo totale »⁵⁸.

⁵⁴ Vedasi: Parlamento Europeo, *La Camera dei Deputati approva la politica agricola comune*, in « Quaderni di Documentazione Europea », luglio 1966.

⁵⁵ Vedasi: G. Medici, *L'agricoltura italiana deve ottenere impegni piú precisi*, in « La Stampa », 21 maggio 1966.

⁵⁶ C. Bonato, *Bisogna adeguare l'agricoltura alle necessità del Mec*, in « Il Corriere della Sera », 13 maggio 1966.

⁵⁷ P. Albertario, *È complicato il finanziamento della politica agricola comune*, « Il Corriere della Sera », 4 maggio 1966.

⁵⁸ Vedasi: P. Albertario, *Positivo il piano europeo per il finanziamento agricolo*, in « Il Corriere della Sera », 17 maggio 1966.

10. Un successo che dipende da noi.

In realtà, se è vero che certe critiche agli accordi dell'11 maggio 1966 sono fondate (ma quale accordo è mai perfetto?), è anche vero che le critiche più accese, le previsioni più catastrofiche sono gratuite e prive di un realistico fondamento economico, come vedremo fra poco.

Che senso ha affermare, ad esempio, che l'accordo raggiunto è « cattivo », perché l'Italia si è impegnata a contribuire a certe categorie di spese col 20,3% del totale, mentre sarebbe stato « buono » se questa percentuale non avesse superato il 20% inizialmente previsto?

Come ben nota F. Riccardi, in una lettera scritta al settimanale « Mondo Economico » « ben altro era in gioco che questa goccia sul mare del bilancio statale dei prossimi anni ». « L'accordo di Bruxelles non può oggi essere considerato né buono né cattivo in se stesso; tutto dipenderà dal modo con cui l'Italia saprà approfittare della forse irripetibile occasione di inserire rapidamente la propria agricoltura nel contesto europeo e di trasformare le strutture di produzione e di commercializzazione, e quelle amministrative »⁵⁹.

D'altra parte l'aver trovato, dopo una crisi così grave come quella del 30 giugno 1965, una soluzione ai complessi e controversi problemi del finanziamento del Feoga e della data entro la quale realizzare, in anticipo rispetto alle scadenze del Trattato di Roma, la libera circolazione delle merci, sia agricole che industriali, costituisce senza alcun dubbio *un passo decisivo* in avanti sulla strada della costruzione economica dell'Europa.

Infatti, come ha ben osservato l'editoriale di « 24 Ore - Il Sole » del 12 maggio 1965: « La tensione violentissima fra Germania e Francia rivelatasi in più occasioni nel corso anche delle ultime ore di discussioni è stata composta nel documento di compromesso che, alla luce dei primi esami, non sembra lasciare né Paesi trionfatori assoluti, né Nazioni prostrate dallo sforzo che dovranno fare per tenere fede ai patti. La Francia, certo, ha ottenuto quello che voleva e sarà indubbiamente la maggiore beneficiaria dell'organizzazione agricola della Cee. Ma obiettivamente non bisogna sottovalutare le concessioni fatte dalla stessa Francia nel settore degli scambi, il quale si tradurrà ovviamente in un vantaggio economico non indifferente per Bonn ».

« Parecchi giornali — continuava ad affermare l'editoriale di « 24 Ore - Il Sole » — sottolineano il fatto che la delegazione francese al Consiglio dei Ministri della Cee ha fatto realmente l'impossibile per ottenere l'accordo andando anche al di là dei limiti che era possibile prevedere. Questa considerazione getta, evidentemente una luce nuova sulle idee comunitarie del Governo di Parigi: il meccanismo in cui Couve de

⁵⁹ Vedasi: F. Riccardi, *L'Europa non torna indietro*, cit.

Mourville e Faure hanno immesso il loro Paese è certamente un meccanismo redditizio per gli agricoltori, assicurerà certo un balzo in avanti al prestigio di De Gaulle presso gran parte degli elettori francesi; ma, al tempo stesso, si rivela un impegno sempre più stretto per Parigi, un legame a filo doppio con l'Europa. Da qui a dire che De Gaulle predica contro l'Europa sovranazionale, ma di fatto contribuisce a rafforzarla poco ci manca »⁶⁰.

« Al di là della contabilità del dare e dell'avere — rilevava peraltro il parlamentare democristiano E. Martino nel suo intervento nel dibattito parlamentare del 16-17 e 21 giugno sulla politica agricola comune — l'esame dei risultati delle riunioni di Bruxelles non può non confortare chi crede nell'unità europea: l'anticipazione dei tempi del mercato agricolo, tanto criticata dall'estrema sinistra, viene a colmare una lacuna che avrebbe ferito gravemente l'equilibrio generale dell'unificazione economica europea per la sfasatura che si sarebbe aggravata nei tempi di realizzazione del mercato agricolo e di quello industriale »⁶¹.

Né, dagli accordi dell'11 maggio 1966, sono mancati i vantaggi a favore dell'Italia.

« Infatti, rilevava Aride Rossi nell'editoriale della "Voce Repubblicana" del 19-20 maggio 1966, l'avere ridotta la nostra quota fissa dal 28 al 20,3% rappresenta un indubbio successo della nostra delegazione, anche se la strada dello stesso era stata spianata dagli accordi del 15 dicembre 1962. La percentuale del 20,3% potrà aumentare ad un massimo del 23-24% per effetto del gioco della parte mobile. *Ma tale problema potrà essere rivisto, allorché al 1970 verrà ripreso il discorso sulla creazione di entrate proprie comunitarie nei termini proposti l'anno scorso dalla Commissione esecutiva* ».

« L'avere peraltro — secondo un calendario rigorosamente concordato — esteso la responsabilità finanziaria del Fondo ai prodotti che più ci interessano e l'averci accordato versamenti forfettari per olio, ortofrutticoli e tabacco, nonché l'avere fissato un plafond minimo di 285 milioni di u.c. per la sezione orientamento, di cui una parte considerevole dovrebbe venire a noi, consentirà al nostro Paese di migliorare sensibilmente la propria posizione finanziaria in seno al Feoga »⁶².

Rileviamo tuttavia che è stato commesso *un grosso errore nell'accettare un massimale di spesa per la sezione orientamento senza adeguate contropartite*⁶³, anche se è vero che, per progetti specifici, la

⁶⁰ Vedasi: F. Riccardi, *Gli accordi di Bruxelles e gli interessi italiani*, cit.

⁶¹ Vedasi: M. Bonanni, *L'agricoltura europea in parlamento*, cit., p. 150.

⁶² Vedasi: A. Rossi, *L'agricoltura nel Mec*, in « La Voce Repubblicana », 19-20 maggio 1966.

⁶³ Il Ministro Restivo, che nei negoziati del maggio-luglio 1966 ha ottenuto per il nostro Paese notevoli vantaggi, sulla questione del plafond della sezione orientamento non ha saputo reagire alle richieste tedesche. Se infatti la nostra delegazione avesse chiesto, come contropartita, la fissazione di un massimale di

quota d'intervento della Comunità è stata portata al 45%, e che, su proposta della Commissione, l'importo di 285 milioni di u.c. potrà essere aumentato dal Consiglio.

Inoltre, se si vuole beneficiare del concorso del Feoga, è chiaro che d'ora in avanti bisognerà adattarsi al rigore amministrativo ed alla efficienza dei programmi.

« Se il nostro Paese trarrà un vantaggio o al contrario subirà un danno dal Feoga — ha scritto l'editoriale dell'« Espresso » del 22 maggio 1966 — questo dipenderà in larga misura dalla capacità non più politica, ma *tecnica* con la quale i nostri rappresentanti sapranno sostenere taluni nostri interessi e dal coraggio col quale il Governo saprà intervenire per correggere gli aspetti più distorti della situazione agricola italiana »⁶⁴.

« Il Governo agisca tempestivamente — ha rilevato l'on.le V. Cattani nel suo intervento alla Camera dei Deputati nel dibattito parlamentare sulla politica agricola comune — per adeguare le strutture organizzative della nostra agricoltura ».

« ... Si tratta ora di predisporre progetti validi e meritevoli di finanziamento. L'agricoltura italiana ha beneficamente risentito dalla pressione psicologica relativa alla imminente realizzazione del mercato agricolo europeo; ma ciò non basta occorrendo soprattutto agire sulle nostre *strutture agricole* »⁶⁵.

A nulla infatti varrebbe l'azione svolta a Bruxelles per estendere il Feoga a prodotti che ci interessano, se poi, all'interno, non facciamo tutto ciò che è necessario per attingere in maggior misura alle casse del medesimo.

È chiaro infatti che eventuali deficienze tecnico-organizzative non potranno essere comodamente imputate alle manovre della Francia gollista o all'eccesso di burocratizzazione della Commissione di Bruxelles, ma dovranno essere sanate da noi stessi.

« Se non ci attrezziamo in tempo — ha ribadito con fermezza Aride Rossi — e non sviluppiamo una vasta rete di organizzazioni cooperative in grado di effettuare gli interventi sul mercato previsti dai regolamenti comunitari, la nostra situazione in seno al Fondo resterà deficitaria »⁶⁶.

E purtroppo al riguardo dobbiamo notare che la legge che costi-

spesa anche per la sezione garanzia del Fondo, i francesi con ogni probabilità si sarebbero opposti ad ogni tipo di plafond per entrambe le sezioni specializzate del Feoga.

⁶⁴ Vedasi: *La Federconsorzi manovra per il monopolio dei fondi comunitari*, in « L'Espresso », 14 agosto 1966.

⁶⁵ Vedasi: M. Bonanni, *L'agricoltura europea in Parlamento*, art. cit., p. 51.

⁶⁶ Vedasi: A. Rossi, *L'agricoltura nel Mec*, cit. Vedasi anche: F.-H. De Virieu, *Les cooperatives devraient être la grande force d'organisation de l'agriculture française dans la compétition européenne*, in « Le Monde », 24-25 settembre 1967.

tuisce le organizzazioni economiche dei produttori — indispensabile presupposto per potere concretamente fruire dei finanziamenti del Feoga — ancora non è stata varata, mentre è significativo il fatto che attualmente delle domande presentate dall'Italia alla Commissione di Bruxelles per ottenere un finanziamento della sezione orientamento oltre i due terzi sono state presentate dagli enti di sviluppo e dalla Federconsorzi. Solo poche domande sono state presentate da aziende agricole ⁶⁷.

D'altro canto chi si sente del tutto sicuro che certi piani di bonifica integrale, nei quali l'Italia nel passato ha investito miliardi, possono soddisfare il rigore amministrativo e l'efficienza dei programmi ora richiesti dalle norme comunitarie ⁶⁸?

A ciò aggiungasi che il Paese beneficiario del finanziamento *deve contribuire economicamente alla realizzazione del progetto*, cosa questa assai aleatoria per il nostro Paese, dove gli stanziamenti del Piano Verde destinati a tale finalità potrebbero rivelarsi insufficienti ⁶⁹.

⁶⁷ Vedasi: *La Federconsorzi manovra per il monopolio dei fondi comunitari*, art. cit. Ciò ha fatto dire al «Globo» che «gli enti di sviluppo, oltre che nel paradiso di via XX Settembre, i Santi li sanno trovare anche in Avenue de Broqueville (sede degli uffici della Direzione Generale dell'Agricoltura della Cee ora però trasferiti a Berlaymont) a Bruxelles». Vedasi: *I molti segreti dei contributi del Feoga*, in «Il Globo», 17 novembre 1962.

⁶⁸ Solo presentando dei *progetti validi* potremo avere la speranza che un terzo circa del *plafond* della sezione orientamento del Fondo ci venga assegnato.

⁶⁹ Il Piano Verde secondo, al titolo 7, disposizioni varie, art. 35, ammette: «Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del Regolamento n. 17, in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, possono essere concessi in aggiunta ai contributi a carico del Feoga, contributi in conto capitale.

Tali contributi possono essere concessi fino al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per una somma non superiore alla differenza fra il 50 per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento».

Fermo restando il limite del 25 per cento della spesa ammessa, il contributo può essere concesso fino ad una misura massima pari alla differenza fra il 60 per cento di tale spesa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni, e nei territori di cui al primo comma dell'art. 44 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.

Per le opere e gli impianti di interesse collettivo, eseguite da enti di sviluppo, da enti pubblici operanti nel settore agricolo, da consorzi di miglioramento fondiario, da cooperative e loro consorzi, nonché da associazioni di produttori agricoli, può essere concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928 n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni». Esiste quindi una certa differenza fra quanto affermato nell'articolo 35 del Piano Verde II dove si dice che i contributi possono essere concessi in aggiunta ai contributi a carico del Feoga e quanto affermato dal Regolamento n. 17/64/Cee all'art. 18, dove si dice che lo Stato membro sul cui territorio sarà eseguito il progetto *deve* partecipare al finanziamento del medesimo. Vedasi: R.e.d.a., *Piano Verde Secondo*, Roma, 1967; *Il Feoga*, in «Bollettino della Confagricoltura», art. cit.

Si rivela perciò sempre più indispensabile una efficace riforma del Ministero della Agricoltura e Foreste per renderlo più idoneo ad affrontare la nuova realtà comunitaria. Inoltre, occorre dare vita, nel modo più rapido possibile, ad un efficiente, democratico, movimento cooperativo. Nel frattempo, per non perdere del tempo prezioso, occorre cercare di fare meglio funzionare l'Aima (cioè l'Azienda di Stato per gli interventi sui mercati dei prodotti agricoli)⁷⁰.

Attualmente, comunque, i ritardi dell'Aima⁷¹ e di efficienti organizzazioni dei produttori hanno messo la Comunità in condizione di non potere stabilire un rapporto diretto con i produttori, e quindi di dovere passare attraverso il governo italiano per le concessioni degli aiuti. Questo provoca — e provocherà — dannosi ritardi e disfunzioni, soprattutto nei settori dell'olio d'oliva e degli ortofrutticoli⁷²⁻⁷³.

⁷⁰ È peraltro necessario che il governo italiano cerchi di influire maggiormente le decisioni comunitarie attraverso una più viva e vigilante presenza al livello tecnico negli organi direttivi della Cee.

⁷¹ L'Aima, istituita con Legge 13 maggio 1966 n. 303, non pare in grado di affrontare con tempestività e consistenza di mezzi, di esperienze e di personale adeguato, la vastità e la complessità dei compiti che i numerosi regolamenti di mercato dei diversi prodotti agricoli emanata dalla Cee le impongono. Basti osservare in merito che, stando alle previsioni, si tratterà di operare interventi di mercato sull'intera gamma dei principali prodotti agricoli per un valore stimato intorno ai 180 miliardi di lire e per una massa dell'ordine di 20 milioni di quintali. Vedasi: E. A. Morini, *Politica agricola di mercato nel quadro del Mec*, cit., p. 31.

Per un resoconto del primo anno d'attività dell'Aima vedasi: Ministero Agricoltura e Foreste, *Principali leggi e regolamenti comunitari per gli interventi di mercato nel settore dei cereali, dei grassi e dei prodotti ortofrutticoli*, Roma, giugno 1967.

⁷² C'è infatti il pericolo che il nostro Paese — per mancanza di strutture commerciali — subisca dei rovesci anche nel settore ortofrutticolo ove è il favorito. Gli altri Paesi si sono organizzati. Quasi ovunque esistono cooperative di raccolta e di vendita in cui produttori e commercianti hanno gli stessi diritti, stanno allo stesso gioco, il che li garantisce entrambi. Ogni cooperatore è proprietario, ma ogni proprietario è anche cooperatore. Un'indagine della Cee ha precisato che in Italia solo il 9 % degli orticoltori si serve di cooperative o di altri tipi di associazione. Di fronte ad una media comunitaria del 29 %, in cui risalta il 90 % degli olandesi ed il 51 % dei belgi. In queste cifre sono i nemici delle nostre produzioni di qualità su cui tanto facciamo affidamento.

Nel giugno 1967 è stata comunque finalmente approvata la legge sull'organizzazione del mercato ortofrutticolo, che ha fissato le norme per la costituzione e l'accertamento dei requisiti delle associazioni dei produttori in questo settore. Vedasi: *Varata la legge sull'organizzazione del mercato ortofrutticolo*, in «Agra Press», Roma, 7 giugno 1967; D. Frescobaldi, *L'agricoltura italiana di fronte alle incognite del Mercato Comune*, in «Il Corriere della Sera», 31 gennaio 1967; *Sviluppare il movimento cooperativo*, in «24 Ore - Il Sole», 17 giugno 1967.

⁷³ «Naturalmente, in questa situazione, le organizzazioni già esistenti e funzionanti hanno potuto far valere in misura considerevole la propria pressione sia sulle decisioni in ordine ai regolamenti per i prodotti, sia nella gestione dei mezzi del Feoga destinati all'Italia. Prima, fra tutte, la Federconsorzi, obiettivamente l'unica organizzazione in grado di eseguire operazioni di stoccaggio dei prodotti in maniera capillare. Questa organizzazione ha potuto pertanto esercitare un condizionamento notevolissimo anche sulle decisioni degli ultimi anni. Cosa di cui non potrebbe essere contestata da alcuno la legittimità, qualora avessero avuto esito positivo le innumerevoli richieste di riforma e di effettivo controllo demo-

Una positiva evoluzione degli interventi dell'Aima potrebbe comunque aversi con la costituzione del « Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari ».

Tale fondo — costituito con decreto legge n. 80 del 17 marzo 1967 — ha una dotazione che, secondo le necessità, può elevarsi fino a 147 miliardi e seicento milioni di lire e che è così destinata:

— 8 miliardi di lire a rimborsi all'esportazione dei prodotti ortofrutticoli elencati negli Allegati II e III del Regolamento n. 159/66/Cee;

— 2,5 miliardi di lire a ulteriori, eventuali, interventi per gli ortofrutticoli;

— 89,5 miliardi di lire per tutti gli interventi di mercato da effettuarsi nelle campagne 1967 e 1968 in applicazione dei vigenti regolamenti comunitari.

Le predette somme sono poste a disposizione dell'Aima, ma, come osserva il Bonato, nell'articolo *Istituito anche in Italia un Fondo per il sostegno dei mercati agricoli* pubblicato sul « Corriere della Sera » del 16 aprile 1967, « il fondo in questione non può intervenire per settori che non siano coperti da regolamentazione comunitaria », il che limita la sua portata, anche se oltre i quattro quinti della produzione agricola sono soggetti a organizzazioni comuni di mercato.

« L'Aima — aggiunge il Bonato — è quindi in condizione di operare con la dovuta efficacia per tutti quei settori produttivi che la legge le affiderà. Essa dispone di un fondo, il quale, in certo senso, può considerarsi come lo strumento nazionale del Feoga, almeno per quanto concerne la sua sezione garanzia e cioè gli interventi di mercato ».

cratico di quell'organismo ». Vedasi: M. Di Bartolomei, *L'agricoltura nella politica estera italiana*, cit.

Peraltro, com'è stato messo in evidenza nelle manifestazioni di protesta degli agricoltori, svoltesi in Francia nell'ottobre 1967, anche negli altri Paesi membri della Cee le regioni più ricche e gli enti meglio organizzati hanno tratto i maggiori vantaggi dalla realizzazione della politica agricola comunitaria.

V. La dinamica finanziaria delle spese e delle entrate del Feoga (nel periodo transitorio)

1. Evoluzione delle spese globali del Feoga.

In base all'analisi fatta nei capitoli precedenti, è ora possibile costruire la Tab 7, la quale mostra la dinamica finanziaria delle spese del Feoga — nel periodo transitorio — articolato nella sezione garanzia, nella sezione orientamento e nella sezione speciale¹.

A) SEZIONE GARANZIA: come si può vedere nella Tab. 7, le spese di questa sezione sono *in continuo, rapido, aumento* in seguito all'entrata in vigore di nuove organizzazioni di mercato².

Peraltro, le spese della sezione garanzia sono destinate a salire per il fatto che l'ammontare delle quote delle restituzioni accordate all'esportazione dei singoli Stati sono andate via via aumentando sino a raggiungere, con gli accordi dell'11 maggio 1966, la totalità del rimborso a partire dalla campagna 1967-68.

La sezione garanzia ha concesso e concederà infatti ai singoli Stati membri:

- 1/6 del rimborso nel 1962-63;
- 2/6 del rimborso nel 1963-64;
- 3/6 del rimborso nel 1964-65;

¹ I bilanci di spesa del Feoga vengono calcolati in base a dei preventivi di necessità finanziaria. Infatti, i servizi competenti fino ad oggi hanno chiuso soltanto i bilanci degli anni finanziari 1963-64, 1964-65.

² Per avere un'idea del ritmo di accrescimento di tali spese, si pensi che per l'esercizio 1965-66 successivo al triennio (1962-63/1964-65), il concorso previsto (e cioè 320 milioni di u.c.) è pari all'ammontare dei predetti tre precedenti esercizi messi insieme: circa 200 miliardi di lire, di cui 150 per interventi di mercato e 50 per gli interventi sulle strutture. Vedasi: C. Bonato, *La Comunità europea partecipa al finanziamento della politica agricola*, in « Il Corriere della Sera », 6 gennaio 1967.

- 6/10 del rimborso nel 1965-66;
- 7/10 del rimborso nel 1966-67;
- 10/10 del rimborso nel 1967-68;
- 10/10 del rimborso nel 1968-69.

Si passerà così dai 28,7 milioni di u.c. (pari a circa 24 miliardi di lire) della campagna 1962-63 ai 1.330 milioni di u.c. (pari a circa 810 miliardi di lire) della campagna 1969-1970.

Notiamo inoltre che i 4/5 circa delle spese della sezione garanzia sono costituite da restituzioni e soltanto 1/5 circa da spese per interventi sui mercati.

B) SEZIONE ORIENTAMENTO: per questa sezione notiamo ancora una volta che, mentre fino alla campagna 1966-67 essa godeva di una certa libertà finanziaria — anche se proporzionata ad 1/3 del bilancio della sezione garanzia — con le decisioni dell'11 maggio 1966 il suo *plafond* di spesa è stato fissato in 285 milioni di u.c. (pari cioè a circa 178 miliardi di lire). Tale importo, come si può vedere nella Tab. 7, rappresenta 1/5 circa della spesa globale preventivata dell'intero Fondo. Notevole è comunque anche l'incremento delle spese della sezione orientamento. Infatti, dai 9 milioni di u.c. della campagna 1962-63 (pari a circa 6 miliardi di lire) si passa a 285 milioni di u.c. a partire dalla campagna 1967-68 (pari, come già rilevato, a circa 178 miliardi di lire).

TAB. 7. *Evoluzione delle spese globali del Feoga dal 1962 al 1970.*
(milioni di u.c.)

Anno finanziario	Sezione Garanzia	Sezione Orientamento	Sezione Speciale	Totale
1962-63 (a)	28,723	9,056	—	37,779
1963-64 (a)	50,690	17,1	—	67,790
1964-65 (b)	163,1	54,3	—	217,4
1965-66 (b)	240,1	80	—	320,1
1966-67 (b)	442	148	—	590
1967-68 (b)	1.031	285	208	1.524
1968-69 (b)	1.322	285	138 (d)	1.745
« 1970 » (c)	1.330	(285)	69 (d)	1.684

(a) dati di consuntivo;

(b) preventivi di spesa;

(c) fase del mercato unico;

(d) a tale cifra si dovrebbero però aggiungere circa 66 milioni di u.c. per gli aiuti alimentari multilaterali concordati in sede Gatt ed un importo, ancora da stabilire, per la razionalizzazione dell'industria molitoria.

C) SEZIONE SPECIALE: questa sezione entra in attività soltanto a partire dalla campagna 1967-68 e le spese riguardano — almeno per il momento — principalmente le misure compensatorie per i cereali a favore dell'Italia, della Germania e del Lussemburgo. Quando però saranno state contabilizzate anche le spese concernenti gli aiuti alimentari multilaterali concordati nel Kennedy-Round e le spese per la razionalizzazione dell'industria molitoria è prevedibile che anche le spese di questa sezione, anziché diminuire (come risulterebbe nella Tab. 7 e nella Tab. 20), aumentino sensibilmente.

2. Analisi delle spese delle singole sezioni del Feoga.

A questo punto risulta interessante esaminare più dettagliatamente come, nel corso del periodo transitorio ed anche al 1970, vengono ripartite le spese del Feoga nell'ambito della sezione garanzia, della sezione orientamento e della sezione speciale³.

A. Ripartizione delle spese della sezione garanzia.

Nella Tabella 8 le spese della sezione garanzia (nel periodo 1964-65-1970) sono state ripartite prodotto per prodotto, ponendo in chiara evidenza la proporzione delle spese eligibili rimborsate nelle diverse campagne e le esportazioni considerate per calcolare i rimborsi delle restituzioni. Da un primo esame dei dati risulta che *i settori maggiormente interessati al finanziamento comunitario sono quelli lattiero e cerealicolo*, i quali al 1970 rappresenteranno rispettivamente 570 milioni di u.c. (pari a circa 353 miliardi di lire, e cioè il 43% circa della spesa globale della sezione garanzia).

Ad una certa distanza — sempre al 1970 — vengono poi i settori dell'*olio d'oliva* con 138 milioni di u.c. (pari a circa 85 miliardi di lire, e cioè il 10% circa della spesa globale della sezione garanzia), del *tabacco* e degli *ortofrutticoli* con 60 milioni di u.c. cadauno (pari a circa 33 miliardi di lire, e cioè il 4,5% della spesa globale della sezione garanzia), dello *zucchero* con 45 milioni di u.c. (pari a circa 28 miliardi di lire, e cioè il 3,4% circa della spesa globale della sezione garanzia), dei *semi oleosi* con 40 milioni di u.c. (pari a circa 25 miliardi di lire, e cioè il 3% circa della spesa globale della sezione garanzia) e delle *carni suine* con 30 milioni di u.c. (pari a circa 15 miliardi di lire, e cioè il 2,3% della spesa globale della sezione garanzia).

Assai incerta è, d'altro canto, la valutazione delle spese a carico della sezione garanzia del Fondo per quanto riguarda i *prodotti agricoli trasformati*. Si è comunque stimata un'incidenza finanziaria dell'ordine

³ I dati qui riportati sono dei preventivi di massima, che potranno presentare delle oscillazioni fino al 20% in più o in meno nei riguardi dei consuntivi.

TAB. 8. *Ripartizione delle spese della sezione garanzia.*
(periodo 1964-65/1970)
(milioni di u.c.)

Anni finanziari	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	« 1970 »
Bilancio	1967	1967	1968	1969	1970	1971
Proporzione delle spese eligibili rimborsate	3/6	6/10	7/10	6/6	6/6	
Esportazioni considerate per calcolare i rimborsi delle restituzioni	nette	nette	nette	lorde	lorde	
Importo delle spese per settore e per categoria d'azione comunitaria:						
1. <i>Cereali</i> (a) (b) (c1) (c2)	126,8	120,3	160	353	350	353
2. <i>Carne suina</i> (a)	7,7	14,4	17	30	25	30
3. <i>Uova</i> (a)	1,2	1,2	1,5	2	2	2
4. <i>Pollame</i> (a)	1,3	2,1	2,5	3	3	3
5. <i>Lattiero-caseari</i> (a) (b) (c3) (c4) (c5)	25,3	98	133	330	570	570
6. <i>Carne bovina</i> (a)	—	—	1	2	2	2
7. <i>Riso</i> (a)	0,8	—	1,5	10	10	10
8. <i>Materie grasse:</i>						
<i>Olio d'oliva</i> (b) (c6)	—	—	3,5	5	5	5
<i>Semi oleosi</i> (b) (c7)	—	—	93	133	133	133
<i>Olio di vinacciolo</i> (c8)	—	—	—	40	40	40
<i>Olio di vinacciolo</i> (c8)	—	—	—	2	1	1
9. <i>Zucchero</i> (a) ¹	—	4	(4)	45	45	45
10. <i>Ortofrutticoli</i> (b)	—	—	25	60	60	60
11. <i>Tabacco</i>	—	—	—	—	60	60
12. <i>Prodotti agricoli di base trasformati in merci fuori dell'Allegato II</i> (a)	—	—	—	(16)	(16)	(16)
Totale della Sezione Garanzia	163,1	240	442	1.031	1.322	1.330

Fonte: Cee e nostri calcoli.

- (a) restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi;
- (b) interventi sul mercato interno;
- (c1) aiuti al grano duro (decisione del 15 dicembre 1964);
- (c2) sovvenzioni all'orzo e al mais per l'Italia (decisione del 15 dicembre 1964);
- (c3) aiuti per il latte magro destinato all'alimentazione del bestiame (decisione del 26 luglio 1966);
- (c4) aiuti per compensare il consolidamento dei formaggi tipo Emmental e Cheddar e della caseina (decisione del luglio 1966);
- (c5) misure a favore del parmigiano (decisione del luglio 1966);
- (c6) aiuti alla produzione d'olio d'oliva (art. 10 del Regolamento n. 136/66/Cee).
- (c7) aiuti alla produzione dei semi oleosi (art. 27 del Regolamento n. 136/66/Cee);
- (c8) aiuti alla produzione d'olio di vinacciolo (risoluzione del Consiglio del 26 luglio 1966).

¹ Si noti che per lo zucchero non abbiamo considerato le spese per gli interventi sul mercato che, secondo calcoli recenti, ma ancora incerti, della Commissione dovrebbero raggiungere i 100 milioni di u.c. circa così ripartiti: a) circa 40-50 milioni di u.c. per le spese di congruaggio dei costi di immagazzinamento; b) circa 50 milioni di u.c. per le spese che il Fondo dovrà affrontare per collocare la produzione eccedente il 105 % del consumo, ma all'interno del 135 % della quota di base.

Si osservi peraltro che tali spese saranno sostenute dagli stessi produttori, i quali verseranno gli oneri relativi ai rispettivi Stati membri per trasmetterli per il 90 % al Feoga. Tale almeno è la soluzione proposta nel quadro del regolamento sullo zucchero.

di 16 milioni di u.c. (pari a circa 10 miliardi di lire, e cioè l'1,2% della spesa globale dell'intera sezione).

Di modesta entità sono invece le spese previste nel 1968-69 per il *riso* (10 milioni di u.c., pari a circa 6 miliardi di lire), il *pollame* (3 milioni di u.c. pari a circa 2 miliardi di lire), le *uova* (2 milioni di u.c., pari a poco più di un miliardo di lire), la *carne bovina* (2 milioni di u.c., pari a poco più di un miliardo di lire).

Esaminiamo ora analiticamente le singole voci di spesa dei prodotti più importanti.

A. *Composizione della spesa nel settore lattiero-caseario.*

Cominciamo coi lattiero-caseari dato che le spese della sezione garanzia del Fondo rappresentano per questo settore, *la massima spesa prevista dalla Cee*. L'organizzazione comune del mercato dei prodotti lattiero-caseari, entrata in vigore il 1° novembre 1964, fu concepita soprattutto per tenere conto delle difficoltà di alcuni nostri partners (Francia, Olanda), i quali da tempo sono afflitti da pesanti eccedenze annuali di latte industriale e suoi derivati. Il regolamento relativo si ispira a quello dei cereali e si fonda sulla difesa verso l'esterno della Comunità mediante *un regime di prelievi all'importazione*, sulla *possibilità di sovvenzionare le esportazioni extracomunitarie mediante la*

concessione di restituzioni, nonché su una serie di misure speciali.

In particolare, a decorrere dall'aprile 1968, viene applicata la seguente regolamentazione comune:

— *misure d'intervento per il burro fresco di prima qualità* e simultanea fissazione di un prezzo d'intervento di DM 705/100 Kg (Lit. 110.156,20). Tale prezzo d'intervento consente la commercializzazione del latte, il cui prezzo è inferiore di 1,25 DM (Lit. 195,3) al prezzo indicativo;

— *sostegno del prezzo del latte scremato liquido* in ragione di DM 5,50/100 kg. (Lit. 859,30) e *del latte scremato in polvere* in ragione di DM 60/100 kg. (Lit. 9.375), entrambi i prodotti essendo destinati all'alimentazione del bestiame;

— *aiuti per vari tipi di formaggi*: Parmigiano, Emmental e Cheddar; aiuti per alcuni altri tipi di formaggi nella misura in cui ciò si riveli necessario, specie per alleviare il mercato in periodi di eccedenze stagionali;

— *intervento per il latte scremato trasformato in caseina*. Que-

TAB. 9. *Composizione della spesa nel settore lattiero-caseario.*

(Feoga - Sezione Garanzia)

(milioni di u.c.)

Anni finanziari	Restituz. all'esport. verso i paesi terzi	Interventi di mercato ¹	Aiuti Emmental e Cheddar ²	Aiuti polvere di latte ³	Misure per il parmigiano	Totale
1964-65	17,9	7,4	—	—	—	25,3
1965-66	70	28	—	—	—	98
1966-67	100	33	—	—	—	133
1967-68	205	50	25	50	(prob.) ⁴	330
1968-69	205	50	103	205	7	570
« 1970 »	205	50	103	205	7	570

Fonte: Cee.

¹ Tali interventi sono previsti per il burro fresco di 1^a qualità, a cui è assicurato un prezzo di L. 1.101 il Kg., per alcuni formaggi tra cui il Parmigiano-Reggiano e Grana, per garantire ai produttori il prezzo del latte previsto dal Mercato Unico come per il latte scremato e in polvere.

² Aiuti agli Stati membri produttori di Emmental e Cheddar, perché la Comunità si è impegnata a non aumentare il dazio di entrata dai Paesi terzi attualmente al livello rispettivo di L. 93,75 il Kg. e del 23 % del valore. Attualmente la Cee ha chiesto un aumento dei prezzi minimi di entrata e del dazio per adeguare l'importazione all'aumentato costo del formaggio intero.

³ Aiuti previsti per la destinazione del latte in polvere all'alimentazione del bestiame previa denaturazione.

⁴ Spese probabili, ma di difficile valutazione.

st'ultima misura, nonché i provvedimenti per i formaggi Emmental e Cheddar, tengono conto degli impegni internazionali nella Cee nel quadro del Gatt, quali derivano dal consolidamento dei relativi dazi doganali.

Inoltre il Consiglio ha convenuto di prevedere le seguenti misure speciali:

— per la Repubblica Federale Tedesca, per i formaggi del gruppo 9 (Gouda e Tilsit) e il burro;

— per i Paesi Bassi, per il burro, la possibilità di concedere, in alcuni casi, sovvenzioni al consumo di questi prodotti. Trattasi in particolare di sovvenzioni decrescenti al consumo che devono essere soppresse entro il 1° gennaio 1970. Tali sovvenzioni al consumo consentono agli Stati membri di ovviare agli inconvenienti che derivano, per i consumatori, dalla sospensione degli aiuti alla produzione nella Repubblica Federale Tedesca e nei Paesi Bassi. In rapporto con tali misure nazionali, sovvenzioni o prelievi saranno applicati all'importazione o all'esportazione di questi prodotti negli altri Paesi della Cee.

Inoltre, il Granducato di Lussemburgo riceve un aiuto comunitario dell'importo di 4 milioni di u.c. per sostenere il mercato lattiero nel 1968 e nel 1969.

Dall'aprile 1968 saranno applicati i seguenti prezzi d'entrata comunitari:

Prodotti lattiero-caseari	u.c.
Siero di latte in polvere	21,50
Latte intero in polvere	103,25
Latte scremato in polvere	54,00
Latte condensato (non zuccherato)	46,00
Latte condensato (zuccherato)	61,75
Formaggio fermentato	132,25
Parmigiano	204,00
Emmental	149,25
Formaggio a pasta dura (Gouda)	123,50
Formaggio a pasta semi-dura (Saint-Paulin)	119,75
Formaggio a pasta molle (Camembert)	123,50
Lattosio	43,00
Burro	191,25
Cheddar	134,25
Tilsit	123,50

L'Italia, data la sua posizione deficitaria caratterizzata da massicce e crescenti importazioni di formaggi e burro, ed ora anche di latte fresco e conservato, non ha finora usufruito di alcun vantaggio da parte del Feoga in questo settore, nonostante che il costo degli interventi stia assumendo livelli sempre maggiori. Fino a poco tempo fa il

mercato italiano aveva mantenuto in certa misura un equilibrio autonomo, fondato sulla destinazione del prodotto alla fabbricazione dei formaggi (48%), all'alimentazione umana (30%) e dei vitelli (22%) assicurando ai produttori un prezzo più elevato di quello indicativo, senza particolari interventi pubblici sul mercato.

Oggi però la situazione del mercato italiano per i lattiero-caseari si è fatta assai critica, soprattutto per un'eccessiva espansione della produzione del formaggio grana (da 900 a 1,6 milioni di q.li nell'ultimo triennio) ed il livello del prezzo del latte industriale è diminuito (talvolta è sceso anche al di sotto del costo di produzione) e ciò nonostante si mantiene comunque superiore a quello dei nostri partners a causa della minore produttività del nostro allevamento⁴.

Tale situazione dovrebbe migliorare con l'attuazione di alcune misure di sostegno formulate di recente dal Governo⁵ volte ad eliminare distorsioni nelle importazioni⁶ e ad alleggerire l'offerta dei formaggi mediante contributi per lo stoccaggio e restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi, nonché a trasformare le eccedenze in burro e latte in polvere, mediante l'erogazione di contributi statali.

Peraltro, anche se è vero che il prezzo indicativo comune di L. 61 al chilogrammo non copre i costi⁷, è chiaro che un aumento di tale prezzo (anche se per noi indispensabile), oltre a favorire gli allevatori degli altri Paesi partners, può determinare per il Feoga un ulteriore aumento delle spese, il che potrebbe rivelarsi assai pericoloso per la stessa validità dell'intera politica agricola comune⁸.

⁴ Vedasi: E. A. Morini, *Politica agricola di mercato nel quadro Mec*, cit., p. 12; P. Albertario, *La caduta dei prezzi nel settore lattiero-caseario*, in « Il Corriere della Sera », 17 maggio 1967; C. Dominione, *L'Assemblea dell'Assolatte, Un'azione unitaria per risolvere la crisi del settore lattiero-caseario*, in « Il Corriere della Sera », 17 giugno 1967; C. Bonato, *Latte burro e formaggi alla vigilia del mercato unico*, in « Il Corriere della Sera », 4 luglio 1967.

⁵ Vedasi: *Provvedimenti insufficienti per il settore lattiero-caseario*, in « 24 Ore - Il Sole », 11 maggio 1967; *I provvedimenti lattiero-caseari, Considerazioni della Confagricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 29 giugno 1967.

⁶ Pare infatti che i prezzi del burro e del latte importati siano viziati da sovvenzioni. Tipico peraltro sarebbe il caso dei formaggi francesi che otterrebbero sovvenzioni dal Forma (Fondo francese di orientamento e regolazione dei mercati agricoli) per lo smercio nel nostro Paese.

⁷ Vedasi: *Inadeguato il prezzo Cee del latte*, in « 24 Ore - Il Sole », 3 gennaio 1967; *Dichiarazioni del Presidente Gaetani sulla crisi lattiero-casearia*, in « Bollettino della Confagricoltura », anno VI, n. 30, 22 luglio 1967.

⁸ Negli ambienti comunitari il problema delle eccedenze del settore lattiero-caseario costituisce un vero e proprio « incubo », dato che ci si rende perfettamente conto delle pericolose implicazioni finanziarie a carico del Feoga. Basti pensare che gli esperti della Cee prevedono per il 1970 una eccedenza di circa 2,2 milioni di tonnellate di latte e che le restituzioni per smaltire fuori della Comunità le eccedenze di burro potrebbero moltiplicarsi interessando fino a 60 milioni di quintali. Vedasi: Commission, *Comparaison entre les « trends » actuels de production et de consommation et ceux prévus dans l'étude des perspectives « 1970 » (Produits laitiers, viande bovine, céréales)*, Informations internes sur l'agriculture, n. 7, giugno 1966, Bruxelles.

Evoluzione e previsione della produzione e del consumo di latte di vacca nella Cee.

Anni	Vacche da latte (milioni di capi)	Produzione di latte (milioni di t.)	Consegne alle latterie (milioni di t.)	Grado di autosufficienza	
				Materia grassa	Latte scremato
1950	18,8	45,3	27,0	—	—
1960	21,4	63,1	41,2	—	—
1961	22,0	64,7	42,7	102,4	101,9
1962	22,3	65,7	44,1	100,0	101,9
1963	21,9	65,8	44,2	100,1	100,6
1964	21,4	65,8	46,0	100,1	98,9
1965	21,5	68,0	49,0	102,5	101,5
1970 *	22	72-74	55-57	100-104	102

* Valori di stima.

Fonte: Cee.

Risultati positivi sono da attendersi in sede comunitaria dalla estensione al formaggio grana della responsabilità finanziaria del Feoga finora riservata al burro di prima qualità. Peraltro, per usufruire degli interventi del Feoga in atto per il burro, si dovrà procedere sollecitamente anche da noi ad istituire il marchio nazionale ed un necessario organismo di controllo.

Produzione e consumo di burro (materia grassa pura) nel 1964-65.

Paesi membri	Produzione		Consumo	
	1.000 t.	1.000 t.	1.000 t.	kg. pro capite
R.F. di Germania	412	413	413	7,0
Francia ¹	371	334	334	6,9
Italia	48	74	74	1,4
Paesi Bassi	84	46	46	3,8
Belgio-Lussemburgo	70	70	70	7,2
Cee	985	937	937	5,2

¹ 1963-64.

Fonte: Cee.

Produzione e consumo di formaggio nel 1964-65.

Paesi membri	Produzione 1.000 t.	Consumo 1.000 t.	Consumo kg. pro capite
R.F. di Germania	358	460	7,8
Francia ¹	565	520	10,8
Italia	398	431	8,4
Paesi Bassi	216	95	7,8
Belgio-Lussemburgo	33	59	6,0
Cee	1.570	1.565	8,7

¹ 1963-64.

Fonte: Cee.

Esportazioni nette di prodotti lattiero-caseari nel 1965.

448.686 t.

158.063.000 \$

Fonte: Cee.

B. Composizione della spesa nel settore cerealicolo.

Dopo i lattiero-caseari, i cereali costituiscono la voce piú importante delle spese della sezione garanzia del Feoga. Conformemente agli accordi del 15 dicembre 1964 il mercato unico dei cereali è entrato in funzione il 1° luglio 1967. Da tale data il Fondo ha preso a carico l'insieme delle spese relative al settore.

Inoltre, sempre a partire dal 1° luglio 1967, è stato deciso che anteriormente al 1° agosto di ogni anno il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, fissa simultaneamente, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo:

— un prezzo indicativo per il grano tenero, il grano duro, l'orzo, il mais e la segala;

— un prezzo d'intervento di base per il grano tenero, il grano duro, l'orzo e la segala, nonché per il mais (purché i quantitativi di granoturco comunitario commercializzati superino il 45% dei quantitativi consumati all'interno della Comunità. Il Consiglio peraltro fissa anche un prezzo minimo garantito per il granoturco).

I prezzi vengono fissati per una qualità tipo unitaria europea, determinata per ciascuno dei suddetti cereali.

Il regolamento relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali è stato il primo ad entrare in vigore nell'agosto 1962. Esso si basa su un prezzo indicativo per ciascun tipo di cereale e si riferisce in primo luogo alla « zona deficitaria » di Duisburg. I prezzi indicativi per le altre regioni della Comunità sono inferiori al prezzo indicativo di Duisburg di un ammon-

tare sufficiente a coprire le spese di trasporto di qualsiasi fornitura dai centri di produzione. Il prezzo minimo garantito per il grano duro è fissato per il centro di commercializzazione della zona piú eccedentaria, nella stessa fase e alle stesse condizioni previste per il prezzo indicativo.

I produttori dei Paesi della Cee hanno inoltre il vantaggio di ottenere un prezzo d'intervento garantito, che oscilla intorno al 5-7% al di sotto del prezzo indicativo. Quando i prezzi di mercato scendono al livello del prezzo d'intervento, il Feoga deve acquistare — tramite gli organismi nazionali d'intervento (e cioè in Italia attraverso l'Aima) — al prezzo d'intervento i cereali che i produttori non possono smerciare a miglior prezzo sul mercato libero. Queste quantità di cereali acquistate dal Fondo saranno normalmente vendute se i prezzi di mercato salgono al di sopra del livello del prezzo indicativo; ma nessuna norma è stata fissata per stabilire a quale prezzo il Fondo deve vendere tali quantità e perciò non è stato fissato alcun limite di prezzo.

In deroga alle disposizioni applicabili agli altri cereali, viene fissato per il mais un solo prezzo d'intervento valevole per tutti i centri di commercializzazione di questo cereale, purché i quantitativi di mais comunitario commercializzati in caso di raccolto normale restino inferiori al 45% dei quantitativi consumati all'interno della Comunità.

Per la fissazione annuale dei piú importanti centri di commercializzazione della Comunità, nonché dei prezzi d'intervento derivati applicabili a tali centri, è competente il Consiglio dei Ministri della Cee che delibera su proposta della Commissione in conformità della procedura prevista all'art. 43, par. 2, del Trattato. A tale determinazione si procede il 15 marzo per la campagna cerealicola dell'anno successivo.

Per garantire la protezione del mercato comunitario dei cereali verso l'esterno vengono inoltre calcolati *prezzi d'entrata*, applicabili soltanto alle frontiere esterne della Cee e valevoli per l'insieme della Comunità, in modo che sul mercato di Duisburg il prezzo di vendita dei cereali importati raggiunga — tenuto conto delle differenze di qualità — il livello del prezzo indicativo. I prezzi d'entrata sono calcolati per *Rotterdam*, considerato come l'unico passaggio di frontiera della Comunità.

Spetta al Consiglio dei Ministri della Cee, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto prevista all'art. 43, par. 2, del Trattato Cee, fissare:

a) le norme applicabili alla fissazione dei prezzi d'entrata e alle relative qualità tipo;

b) ogni anno, anteriormente al 15 marzo, i prezzi d'entrata applicabili alla campagna di commercializzazione successiva.

Per alcuni prodotti di trasformazione dei cereali, particolari disposizioni si applicano alla procedura di fissazione o al calcolo dei prezzi

d'entrata. I prezzi indicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata sono soggetti a maggiorazioni mensili, al fine di tenere conto, da un lato, delle spese di immagazzinamento e di credito, e, dall'altro, della necessità di uno smercio delle scorte di cereali che sia adeguato alle esigenze del mercato. I produttori di cereali dei Sei Paesi della Cee non potranno d'altro canto ottenere dovunque lo stesso prezzo dei cereali, poiché almeno in uno degli Stati membri il prezzo alla produzione è tuttora soggetto a particolari tasse e imposte.

Le importazioni dai Paesi terzi incontrano peraltro un *prelievo* che ha lo scopo di aumentare il loro prezzo a livello di « entrata »: il prelievo sostituisce infatti i dazi doganali ed è pari alla differenza fra il prezzo d'offerta sul mercato mondiale (prezzo Cif) e il prezzo d'entrata della Comunità. La Commissione dovrà calcolare i prezzi Cif per Rotterdam tenendo conto delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale. La Commissione inoltre provvederà a fissare i prelievi. Per quanto riguarda i prodotti di trasformazione, il prelievo si compone di due elementi, di cui il primo rappresenta l'incidenza dei prelievi applicati ai prodotti di base sui costi dei prodotti trasformati, mentre il secondo garantisce la protezione dell'industria di trasformazione.

I prelievi vengono « rivisti » giornalmente. Il prezzo indicativo di base invece (e quindi anche i prezzi regionali « derivati ») viene mantenuto per un'intera campagna. Per la campagna 1° luglio 1968-30 giugno 1969 sono stati fissati i seguenti prezzi indicativi:

Cereali	Prezzi per la campagna 1968-69 (in lire per tonnellata)	Prezzi espressi in u.c.
<i>Grano duro</i>		
Prezzo indicativo di base	78.125,00	125,00
Prezzo d'intervento di base	73.437,50	117,50
Prezzo minimo garantito ai produttori	90.625,00	145,00
<i>Grano tenero</i>		
Prezzo indicativo di base	66.406,25	106,25
Prezzo d'intervento di base	61.718,75	98,75
<i>Orzo</i>		
Prezzo indicativo di base	59.025,00	94,44
Prezzo d'intervento di base	54.981,25	87,97
<i>Mais</i>		
Prezzo indicativo di base	59.337,50	94,94
<i>Segale</i>		
Prezzo indicativo di base	60.937,50	97,50
Prezzo d'intervento di base	56.875,00	91,00

Qualunque importazione o esportazione di cereali e di prodotti cerealicoli è soggetta alla presentazione di un titolo d'*importazione o di esportazione*, rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, qualunque sia il suo stabilimento nella Comunità. Fino al 1° agosto 1969 al più tardi, tali titoli sono validi — per ragioni di controllo finanziario — soltanto per le importazioni e le esportazioni effettuate nello Stato membro che li ha rilasciati. Dopo quella data essi saranno validi senza restrizioni in tutta la Comunità.

Nella misura necessaria per consentire l'*esportazione* di cereali o di prodotti derivati dalla trasformazione di cereali sulla base delle quotazioni o dei prezzi di questi prodotti sul mercato mondiale, la differenza fra tali quotazioni o prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una *restituzione* all'esportazione. Tale restituzione è uno dei principali strumenti della normalizzazione del mercato cerealicolo della Cee.

La politica di restituzione influirà in modo decisivo sul livello dei prezzi alla produzione negli Stati membri e determinerà il volume degli stanziamenti del « Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia », che dovranno essere messi a disposizione per garantire i prezzi alla produzione. *In linea di massima, la restituzione è identica per tutta la Comunità. Tuttavia essa può essere differenziata a seconda delle regioni di destinazione.* Le restituzioni sono fissate periodicamente secondo la procedura del comitato di gestione. In caso di necessità, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, nell'intervallo, modificare l'importo delle restituzioni⁹

⁹ Notiamo peraltro che con l'adozione del regolamento di base definitivo per i cereali, le disposizioni particolari relative al *traffico di perfezionamento* adottate dal Consiglio, in rapporto con le importazioni — esenti da prelievo — di materie prime destinate ad essere trasformate e riesportate sotto forma di prodotti finiti, presentano una notevole importanza per il buon funzionamento del mercato dei cereali della Comunità. Il caso normale è infatti costituito dall'importazione — soggetta a prelievo — delle materie prime, e cioè dei cereali, con una restituzione in contanti all'esportazione, mentre il « traffico di perfezionamento » rappresenterebbe un'operazione secondaria. Il Consiglio ha convenuto perciò che le regolamentazioni del mercato debbano essere applicate durante la fase del mercato comune in modo da garantire un equilibrio fra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità sotto forma di prodotti trasformati destinati all'esportazione verso i Paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti in provenienza da questi paesi che possono essere importati con il regime del traffico di perfezionamento.

Peraltro notiamo che, mentre le misure previste per il commercio estero dei cereali presentano già un carattere praticamente omogeneo, tutta una serie di eccezioni sono state previste per garantire il buon funzionamento del mercato interno della Cee. Così, *un'indennità di compensazione* può essere concessa al momento della transizione alla campagna successiva per il grano tenero, il grano duro, la segala e l'orzo raccolti nella Comunità, nonché per il malto, che si trovano immagazzinati alla fine della campagna di commercializzazione. *Un regime speciale* è stato previsto per il malto. Una *restituzione alla produzione* può essere concessa per il mais ed il grano tenero utilizzati per la fabbricazione dell'amido e del « Quellmehl ». Infine, per quanto riguarda gli *interventi* e la garanzia del prezzo d'intervento, è stata adottata una soluzione, secondo cui, non soltanto tutti gli enti

TAB. 10. *Composizione della spesa nel settore cerealicolo.*

(Feoga - Sezione Garanzia)

(milioni di u.c.)

Anni finanziari	Restituzioni all'esportaz. verso i paesi terzi	Interventi di mercato	Aiuti al grano duro ¹	Sovvenzioni all'orzo e al mais ²	Totale
1964-65	112,2	14,6	—	—	126,8
1965-66	104,0	16,3	—	—	120,3
1966-67	140	20	—	—	160
1967-68	275	32	42	4	353
1968-69	270	35	42	3	350
« 1970 »	270	38	42	3	353

Fonte: Cee e nostri calcoli.

¹ Gli aiuti al grano duro sono previsti in ragione di circa L. 2.000 il qle, a causa del fatto che a partire dal 1° luglio del 1967 l'entrata in vigore del mercato unico dei cereali, prevede per il grano duro un prezzo di mercato inferiore a quello alla produzione; la differenza di prezzo rappresentata dalle L. 2.000 il quintale sarà devoluta dal Feoga ai produttori, tramite l'Azienda di Stato per gli interventi di Mercato (Aima).

² Per mais ed orzo l'Italia ha ottenuto un regime speciale. Il nostro Paese infatti ha ottenuto per cinque anni di ridurre di 460 lire al quintale il prelievo sul mais e sull'orzo in provenienza dai paesi terzi e per tre anni una sovvenzione che consente questa riduzione del prelievo.

di immagazzinamento ufficialmente riconosciuti (cooperative cerealicole e negozianti di cereali), ma anche tutte le industrie di trasformazione (industrie molitorie, industrie del malto, fabbriche di amido e di fecola, industrie di trasformazione del granturco, fabbriche di alimenti per il bestiame) e chiunque possa comprovare di possedere una sufficiente capacità di immagazzinamento e la necessaria attrezzatura tecnica possono ottenere un'autorizzazione all'acquisto e alla vendita. Unica condizione richiesta è di comprovare la relativa qualifica professionale. Di conseguenza, gli agricoltori dei Sei Paesi possono d'ora in poi passare non soltanto attraverso gli ammassi ufficiali, ma anche attraverso le industrie di trasformazione. Il carattere non discriminatorio del commercio dei cereali è in tal modo garantito. Vedasi: il Regolamento n. 120/67/Cee del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 117, del 19 giugno 1967; il Regolamento n. 139/67/Cee del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 26 giugno 1967, n. 125; il Regolamento n. 140/67/Cee del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili ai cereali, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 125 del 26 giugno 1967; il Regolamento n. 141/67/Cee del Consiglio, del 21 giugno 1967, che fissa, per la campagna 1967-68, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini; il Regolamento n. 174/67/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle misure particolari d'intervento nel settore dei cereali, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 130, del 28 giugno 1967; il Regolamento n. 178/67/Cee del Consiglio, del 27 giugno

Dai dati esposti nella Tabella 10 risulta chiaro che la spesa maggiore per i cereali riguarderà, in fase di mercato unico, le restituzioni alla esportazione che andranno a quasi totale beneficio della Francia, unico Paese eccedentario di cereali nella Cee come si può vedere nel seguente specchio:

Produzione e consumo di cereali nel 1964-65.

(1.000 t.)

	Grano		Cereali secondari	
	Produzione	Consumo	Produzione	Consumo
R.F. di Germania	5.047	5.813	11.006	14.238
Francia	13.838	10.120	12.086	10.629
Italia	8.586	9.362	4.792	9.231
Paesi Bassi	737	1.143	1.277	3.997
Belgio-Lussemburgo	950	1.153	1.112	2.505
Cee	29.158	27.591	30.273	40.600

Consumo di cereali pro capite in Kg.

R.F. di Germania	72
Francia	89
Italia	126
Paesi Bassi	70
Belgio-Lussemburgo	84
Cee	92

Importazioni nette di cereali nella Comunità nel 1965-66.

10.834.458 t.
696.555.000 \$

Fonte: Cee.

L'Italia invece potrà beneficiare di parte degli aiuti previsti per il *grano duro*.

Infatti, per il grano duro il prezzo d'intervento statale — fissato per la campagna 1967-68 in L. 9.062,50 al quintale — è comprensivo di un aiuto alla produzione di L. 2.172 che sarà a carico del Feoga.

1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 130, del 28 giugno 1967. Vedasi inoltre: *Le decisioni del Consiglio dei Ministri per un libero mercato agricolo*, in « Notizie sulla Politica Agricola Comune », Bruxelles, n. 7, giugno 1967; E. A. Morini, *Politica agricola di mercato nel quadro del Mec*, cit., p. 10; Communauté Européenne, *La politique agricole commune*, document n. 39, Parigi, febbraio 1967.

Il meccanismo del « deficiency payment » che si basa su due prezzi, per consentire un minor costo al consumo, comporta un rimborso integrale della differenza da parte del Feoga, stimato intorno a 26 miliardi di lire all'anno, la cui durata è limitata ai soli prossimi tre anni. Perciò, dopo il 1970, il livello di protezione di tale prodotto dovrebbe assestarsi intorno al prezzo indicativo, fissato in 7.800 lire al quintale.

L'Italia inoltre ha ottenuto per cinque anni di ridurre di 460 lire al quintale circa il prelievo sul mais e sull'orzo in provenienza dai Paesi terzi, a causa degli elevati costi di sbarco e di trasporto nei nostri porti.

C. *Composizione della spesa nel settore delle materie grasse.*

Il Consiglio ha adottato il regolamento di base per le materie grasse con gli accordi del 24 luglio 1966. Nello stesso tempo sono stati fissati i prezzi comuni. Questi ultimi sono stati applicati immediatamente con la prima campagna di commercializzazione, cioè per l'olio d'oliva a partire dal 10 novembre 1966 e per gli altri grassi a decorrere dal 1° luglio 1967.

Il regolamento relativo ai grassi d'origine vegetale fa una distinzione fra l'olio d'oliva e le altre materie grasse.

Olio d'oliva. Come per il grano duro, anche per questo prodotto ci si è fondati sul principio del « deficiency payment » che stabilisce un prezzo al consumo, inferiore a quello corrisposto al produttore. Quest'ultimo, oltre al prezzo d'intervento, riceve quindi un sussidio statale che viene rimborsato allo Stato membro dal Feoga. Per la campagna 1967-68 il prezzo indicativo alla produzione è stato fissato in lire 720,31 al chilogrammo e dato che il prezzo indicativo di mercato è di Lit. 501,56 il chilogrammo la predetta integrazione corrisponde a L. 218,75 il chilogrammo.

Il regime dei prelievi è analogo a quello già stabilito nel 1962 per i cereali e comporta una distribuzione stagionale, ma non prezzi regionali. Non sono autorizzate le misure adottate dagli Stati membri e intese a maggiorare i prezzi degli altri oli vegetali rispetto al prezzo dell'olio d'oliva, al fine di garantire lo smercio della produzione nazionale di quest'ultimo. La produzione d'olio d'oliva dell'Italia e della Francia copre il 70-80% dei fabbisogni della Comunità.

Semi oleosi. Per quanto riguarda gli altri grassi d'origine vegetale, la Comunità copre soltanto il 5-10% dei propri fabbisogni. La produzione è concentrata soprattutto in Francia ed in Germania. Poiché l'importazione di grassi d'origine vegetale è soggetta unicamente alla riscossione dei dazi doganali, sono state previste delle misure che, senza recare alcuna limitazione alla libera scelta degli acquirenti consentono di mantenere nella Comunità il necessario volume di produzione.

TAB. 11. *Composizione della spesa per l'olio d'oliva.*

(Feoga - Sezione Garanzia)

(milioni di u.c.)

Anni finanziari	Restituzioni ¹	Interventi di mercato	Aiuti ai produttori	Totale
1966-67	—	3,5	93	96,5
1967-68	—	5	133	138
1968-69	—	5	133	138
« 1970 »	—	5	133	138

Fonte: Cee.

¹ In principio nessuna spesa.

L'organizzazione comune dei mercati riguarda tutti i grassi d'origine vegetale, nonché i grassi estratti dai pesci o dai mammiferi marini compresi quindi i semi oleaginosi e la margarina. Gli altri grassi d'origine animale rientrano invece nei regolamenti sui prodotti lattiero-caseari, la carne suina e la carne bovina.

I semi oleosi, e cioè *la colza, il ravizzone e il girasole* sono soggetti al seguente regime: ogni anno viene fissato per ciascuna specie di seme oleaginoso:

- un prezzo indicativo unico;
- un prezzo d'intervento di base che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad un prezzo il più possibile vicino al prezzo indicativo;
- prezzi d'intervento derivati fissati per ciascun centro di intervento preliminarmente stabilito.

Questi prezzi sono intesi a consentire la libera circolazione nella Comunità dei semi oleaginosi, tenendo conto delle naturali condizioni di formazione dei prezzi e conformemente ai fabbisogni del mercato. Per la campagna 1967-68 il prezzo indicativo è stato fissato a 20,25 u.c. per chilogrammo per i semi di colza, ravizzone e girasole. Il prezzo d'intervento di base è stato fissato a 19,65 u.c. per chilogrammo.

Notiamo che il regime previsto dal Regolamento n. 136/66/Cee — che rappresenta il regolamento di base per i semi di colza, ravizzone e girasole raccolti e trasformati nella Comunità — differisce sensibilmente da quelli previsti negli altri regolamenti agricoli della Cee. Il Regolamento n. 136/66/Cee prevede infatti la riduzione del prezzo comune dei semi oleaginosi al livello del prezzo del mercato mondiale mediante la concessione di un aiuto. Tale aiuto corrisponde alla diffe-

renza fra il prezzo indicativo e il prezzo del mercato mondiale. Per il calcolo di quest'ultimo, il Consiglio si è attenuto a criteri analoghi a quelli già esistenti per la determinazione del prezzo Cif di altri prodotti agricoli soggetti a prelievi all'importazione. Tuttavia, tenuto conto dell'irregolarità delle offerte e delle quotazioni di questi semi sul mercato mondiale, il Consiglio ha anche adottato criteri per rimediare all'eventuale mancanza di offerte di quotazioni. In tal caso il prezzo del mercato mondiale sarà determinato partendo dal valore degli oli e panelli ottenuti dalla trasformazione di tali semi, tenendo conto delle spese di lavorazione. Date peraltro le fluttuazioni dei prezzi del mercato mondiale e considerato lo stadio di commercializzazione in cui l'aiuto sarà concesso, è necessario che l'aiuto sia fissato periodicamente.

TAB. 12. *Composizione della spesa per i semi oleosi.*

(Feoga - Sezione Garanzia)

(milioni di u.c.)

Anni finanziari	Restituzioni ¹	Interventi di mercato ²	Aiuti ai produttori	Totale
1967-68	—	prob.	40	40
1968-69	—	prob.	40	40
« 1970 »	—	prob.	40	40

Fonte: Cee.

¹ In principio nessuna spesa.

² Spesa eventuale di difficile valutazione.

Per quanto riguarda la concessione di aiuti, il Regolamento n. 136/66/Cee prevede che l'elemento determinante per la concessione di aiuti sia costituito dalla trasformazione dei semi prodotti nella Comunità. Il Consiglio ha ora precisato che per trasformazione si deve intendere l'estrazione di olio mediante pressione. Inoltre è stato previsto, per ragioni pratiche, che gli Stati membri potranno concedere l'aiuto all'atto della fornitura dei semi oleaginosi agli oleifici. Allo scopo di garantire che l'aiuto sia versato esclusivamente ai semi oleaginosi prodotti nella Comunità, qualunque importazione di semi di colza, ravizzone e girasole sarà soggetta a un permanente controllo, dall'entrata nella Comunità fino all'arrivo all'oleificio. Qualunque seme oleaginoso che non sia stato oggetto a questo controllo al momento della fornitura all'oleificio verrà considerato prodotto nella Comunità. I semi comunitari come pure quelli provenienti dai paesi terzi sono poi soggetti ad un ultimo controllo presso l'oleificio, che non potranno più abbandonare prima

di essere trasformati. L'importo dell'aiuto concesso per una certa partita di semi oleaginosi sarà quello applicato il giorno del suddetto controllo. Il Consiglio ha tuttavia previsto un sistema di fissazione anticipata dell'aiuto, onde facilitare il regolare smercio dei semi oleaginosi nel Mercato comune. Tale aiuto è concesso non solo all'industria trasformatrice, ma può essere concesso anche ad altri interessati.

Nell'attesa dell'instaurazione di un regime comunitario di controllo del diritto agli aiuti, il Consiglio ha deciso che la trasformazione dei semi oleaginosi debba essere effettuato nello Stato membro in cui è stata inoltrata la richiesta d'aiuti. Fino a quella data il mercato comune dei semi oleaginosi non sarà quindi del tutto liberalizzato, in quanto rimarrà soggetto a una limitazione per quanto riguarda le richieste avanzate in un altro Stato membro e conseguentemente per quanto riguarda i quantitativi trasformati.

Il Consiglio ha anche deciso che la validità del « regolamento relativo agli aiuti ai semi oleaginosi » sia limitato ad un solo anno. Tale limitazione deve consentire di misurare le ripercussioni della concessione degli aiuti sulla base dei risultati registrati a distanza di un anno ¹⁰.

D. *Composizione della spesa per gli ortofrutticoli.*

Con l'entrata in vigore del Regolamento n. 159/66/Cee la responsabilità finanziaria del Feoga è stata estesa anche agli ortofrutticoli, a partire dal 1° gennaio 1967.

¹⁰ Vedasi: *Le decisioni del Consiglio dei Ministri per un libero mercato agricolo*, cit., pp. 9-10. Vedasi anche: il Regolamento n. 142/67/Cee del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 125, del 26 giugno 1967; il Regolamento n. 143/67/Cee del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 25, del 26 giugno 1967; il Regolamento n. 166/67/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967, che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1967-68, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 130, del 28 giugno 1967; il Regolamento n. 167/67/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo ai centri di intervento nel settore dei semi oleosi e ai prezzi d'intervento derivati applicabili in tali centri, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 130, del 28 giugno 1967; il Regolamento n. 168/67/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967, che fissa le condizioni per il rilascio dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dell'olio d'oliva, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », n. 130, del 28 giugno 1967; il Regolamento n. 169/67/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967, che istituisce un regime di restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi. Ricordiamo anche che il Consiglio nel novembre 1967, in relazione ad alcune difficoltà verificatesi nell'approvvigionamento sul mercato francese da parte dei trasformatori italiani, ha concesso all'industria di trasformazione italiana un aiuto supplementare temporaneo di 0,675 \$ per q.le di semi comunitari utilizzati. In pratica questa somma corrisponde al costo del trasporto dei semi da Marsiglia a Milano. Il costo di tale integrazione supplementare è a carico del Feoga.

In tal modo, gli ortofrutticoli, che costituiscono un settore della massima importanza per l'agricoltura italiana (30% circa della produzione lorda vendibile, pari a 1.500 miliardi di lire), sia pure entro determinati limiti, come già sottolineato nel capitolo IV alla pag. 104, possono usufruire di *interventi di mercato*, in caso di crisi dei prezzi, nonché di *aiuti all'esportazione verso i Paesi terzi per collocare le eccedenze*.

Su 60 milioni di u.c. annui messi a disposizione del Feoga ben 40 milioni di u.c. (pari a circa 25 miliardi di lire) sono stati assegnati all'Italia. Nel periodo 1967-68/1969-70 l'Italia potrà quindi utilizzare circa 75 miliardi di lire, e, qualora non riesca ad impiegarli per interventi di mercato, potrà destinarli al miglioramento delle strutture di commercializzazione del settore.

TAB. 13. *Composizione della spesa per gli ortofrutticoli.*

(Feoga - Sezione Garanzia)

(milioni di u.c.)

Anni finanziari	Restituzioni ¹	Interventi sul mercato	Totale
1966-67	(prob.)	25	25
1967-68	(prob.)	60	60
1968-69	(prob.)	60	60
« 1970 »	(prob.)	60	60

Fonte: Cee.

¹ Restituzioni probabili, ma attualmente non determinabili.

Per pere, mele, arance, mandarini, pesche, uva da tavola, pomodori, cavolfiori e limoni il Regolamento prevede che in caso di crisi grave del mercato (cioè quando i prezzi scendono, a seconda dei casi, dal 70% al 45% sotto il livello medio di base) i produttori hanno il diritto di conferire le eccedenze all'organismo di intervento statale (e cioè, per l'Italia, all'Aima) che corrisponderà agli indennizzi nella misura di cui alla Tabella 13 e provvederà a smaltire tali eccedenze verso altre destinazioni che non disturbino il mercato del prodotto fresco che si vuole risanare¹¹.

¹¹ Vedasi il mio studio per ulteriori dettagli: *Il nuovo regolamento europeo per i prodotti ortofrutticoli*, cit.

Schema degli interventi sul mercato comunitario per gli ortofrutticoli.

Situazione del mercato e livello del prezzo che la determina	Intervento delle organizzazioni di produttori	Intervento dello Stato	Intervento comunitario (Feoga)
<p>CRISI</p> <p>(Prezzo di acquisto + 15 % prezzo di base)</p>	<p>Ritiro dalla vendita del prodotto e</p> <p>INDENNITÀ ai produttori per prodotto invenduto</p>	<p>Prezzo di acquisto + 5 % prezzo di base (max 90 % delle spese sostenute dalle organizzazioni per indennità)</p>	<p>Prezzo di acquisto + 5 % prezzo di base (rifusione totale) prezzo di acquisto</p>
<p>CRISI GRAVE</p> <p>(Prezzo di acquisto, = 40 ÷ 70 % del prezzo di base, secondo i prodotti)</p>		<p>acquisto del prodotto a prezzo di acquisto</p>	

E. Composizione della spesa nel settore zucchero.

L'organizzazione comune dei mercati in questo settore si ispira ai principi della politica agricola comune, adottati nel 1962 per gli altri settori. Tuttavia, come già abbiamo osservato nel cap. IV alla pag. 105, è stato deciso di limitare — in un periodo di adattamento (1968-1975) — la garanzia di prezzo e di smercio.

È previsto un regime di prelievi all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nonché un regime di restituzione all'esportazione.

A decorrere dal 1° luglio 1968 verrà applicata nella Cee una regolamentazione uniforme dei prezzi comprendente: *a*) un prezzo indicativo dello zucchero bianco di 22,35 u.c./100 kg. (Lit. 13.968,75) nella zona piú eccedentaria della Comunità; *b*) un prezzo d'intervento dello zucchero bianco di 21,23 u.c. per 100 kg. (Lit. 13.268,75); *c*) un prezzo minimo garantito della barbabietola da zucchero di 17 u.c. per tonnellata a polarizzazione 16° (Lit. 10.625), valevole per la zona eccedentaria della Comunità.

I prezzi minimi delle barbabietole sono derivati da prezzi d'intervento fissati regione per regione.

Almeno fino ad oggi è questo l'unico caso in cui il prezzo indicativo per lo zucchero non si riferisce all'intera produzione. Infatti, per un periodo di adattamento, che va dalla campagna 1968-69 alla campagna 1974-75, viene fissata per ogni fabbrica di zucchero della Cee una quota base di produzione alla quale si applica, senza alcuna limitazione, la garanzia di prezzo e di smercio.

Tuttavia ogni fabbrica può produrre fino ad un limite massimo

(plafond) uguale al 135% della quota di base, con piena garanzia di collocamento per la produzione compresa fra la quota di base ed il limite massimo.

Il Feoga assicura il prezzo integrale per il 105% del consumo globale comunitario. Pertanto il prezzo della produzione compreso fra la quota base ed il limite massimo sarà quello previsto dalla Comunità per la quota di base qualora la produzione non superi il 105% del consumo; nel caso invece che tale limite venga superato i produttori agricoli ed industriali dovranno partecipare agli oneri derivanti dall'esportazione di tale supero, proporzionalmente al quantitativo di zucchero da loro prodotto fra la quota di base ed il limite massimo. Tuttavia anche per questo quantitativo è garantito un prezzo dello zucchero tale da potere corrispondere un prezzo minimo della barbabietola dell'ordine di 10 u.c. (Lit. 6.250) per tonnellata.

Lo zucchero prodotto al di sopra del limite massimo del 135% non può essere smerciato sul mercato interno, ma deve essere esportato a carico di chi lo ha prodotto.

Oltre a godere di determinati vantaggi concernenti i prezzi e dovuti alla regionalizzazione del mercato, il governo italiano è stato autorizzato a concedere un aiuto di adattamento ai produttori agricoli che non potrà superare 1,10 u.c. per tonnellata di bietole (Lit. 687,50); come pure un aiuto ai produttori industriali che non potrà superare 1,46 u.c. per 100 kg. di zucchero (Lit. 912,50).

Tali aiuti sono previsti per il periodo 1968-1974 e per quantitativi che non superino la quota di base. In tal modo si potrà continuare a pagare ai coltivatori italiani di barbabietole da zucchero un prezzo più elevato di quello applicato negli altri Paesi della Comunità¹².

TAB. 14. *Composizione della spesa nel settore zucchero.*

(Feoga - Sezione Garanzia)

(milioni di u.c.)

Anni finanziari	Restituzioni	Interventi sul mercato	Totale
1965-66	4	—	4
1966-67	(4)	—	(4)
1967-68	45	100	145
1968-69	45	100	145
« 1970 »	45	100	145

Fonte: Cee.

¹² Vedasi il mio studio: *L'iter di una decisione agricola a livello Cee: la bieticoltura*, cit.

I piú recenti calcoli della Commissione — come risulta nel Supplemento al Bollettino n. 2/1967 della Cee alla p. 6 — danno una spesa globale del Feoga nel settore zucchero di circa 150 milioni di u.c., come si può vedere nella Tabella n. 14.

Il predetto ammontare dovrebbe ripartirsi come segue:

a) circa 45-50 milioni di u.c. per le spese relative al collocamento sul mercato mondiale;

b) circa 50 milioni di u.c. per le spese che il Fondo dovrà affrontare per collocare la produzione eccedente il 105% del consumo, ma all'interno del 135% della quota di base;

c) circa 40-50 milioni di u.c. per le spese di congruaggio dei costi di immagazzinamento che il Fondo dovrà pagare ai produttori in proporzione alla quota di produzione dei vari Paesi (compresi nel 135%) ed in funzione nel momento in cui la produzione è collocata sul mercato.

I tipi di spesa di cui al punto b) e c) saranno tuttavia sostenuti dagli stessi produttori, i quali verseranno gli oneri relativi ai rispettivi Stati membri per trasmetterli per il 90% al Feoga.

Tale è almeno la soluzione proposta dalla Commissione nel quadro del regolamento sullo zucchero.

F. *Composizione della spesa per carni suine-pollame-uova.*

I regolamenti adottati per questi prodotti nei confronti dell'esterno della Comunità si basano su di un prelievo variabile calcolato sull'incidenza del maggior prezzo dei cereali foraggeri prodotti nei Paesi membri rispetto a quelli provenienti dai Paesi terzi. Per impedire che quest'ultimi esportino a prezzi di dumping è stato inoltre fissato per ciascun prodotto un *prezzo limite* (detto anche di « chiusa ») all'importazione, oltre il quale viene riscosso alla frontiera il prelievo supplementare.

Quindi la difesa nei riguardi dei Paesi terzi è assicurata da tre elementi:

- un dazio doganale fisso;
- un prelievo;
- un superprelievo;

Col 1° luglio 1967 si è entrati nella fase del mercato unico. La Commissione perciò — per integrare i vecchi regolamenti —, al fine di assicurare una maggiore stabilità al mercato, ha deciso di attuare per le *carni suine* — a partire dal 1° novembre 1967 — misure di intervento sul mercato unico mediante l'azione degli organismi nazionali (nel nostro Paese l'Aima) che potranno acquistare i prodotti conferiti a prezzi pari al 90% di quelli di base.

TAB. 15. *Composizione della spesa per carni suine-uova-pollame.*

(Feoga - Sezione Garanzia)

(milioni di u.c.)

Anni finanziari	Carne suina		Uova	Pollame
	Restituzioni	Interventi ¹	Restituzioni	Restituzioni
1964-65	7,7	n.d.	1,2	1,3
1965-66	14,4	n.d.	1,2	2,1
1966-67	17	n.d.	1,5	2,5
1967-68	30	n.d.	2	3
1968-69	25	n.d.	2	3
« 1970 »	30	n.d.	2	3

Fonte: Cee.

¹ Non facilmente determinabili.

Date le grandi differenze di costi di produzione nella Cee, il Consiglio ha incontrato notevoli difficoltà nel determinare un livello comunitario di intervento che sia accettabile senza costituire un ulteriore incentivo alla produzione. In particolare, il Consiglio nel giugno del 1967 ha deciso di adottare il seguente regime d'intervento:

— fissazione, anteriormente al 1° agosto di ogni anno, di *un prezzo di base* che corrisponde approssimativamente al prezzo limite aumentato di prelievo;

— fissazione di un prezzo d'acquisto massimo e di un prezzo d'acquisto minimo ad un livello cui i produttori possono, in genere, fare riferimento per fissare il prezzo alla produzione, senza tuttavia che sia concessa una garanzia assoluta, né che ne risultino ripercussioni sfavorevoli sulla produzione.

Infine il Consiglio ha convenuto che il *prezzo d'acquisto* per i suini macellati della qualità tipo non possa essere superiore al 92% né inferiore all'85% del prezzo di base.

Per il periodo 1° novembre 1967-30 giugno 1968 il prezzo di base dei suini macellati è stato fissato a 73,50 u.c. (pari a L. 45.937,50) per quintale.

Il prezzo di base è fissato annualmente, anteriormente al 1° agosto, per le carni della specie suina domestica, presentate in carcasse o mezze carcasse di una qualità tipo definita in base a un criterio comunitario di classificazione delle carcasse di suini. Tale prezzo è valevole a decorrere dal 1° novembre dello stesso anno.

Il prezzo di base deve essere fissato ad un livello tale da poter garantire la stabilizzazione delle quotazioni sui mercati, senza comportare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità.

Allorché sui mercati rappresentativi della Comunità, la media aritmetica dei prezzi dei suini macellati si trova a un livello inferiore o uguale al prezzo di base e può mantenersi a questo livello o scendere al di sotto di esso, possono essere decise misure di intervento.

Le norme generali concernenti le misure di regolarizzazione della produzione prevista all'articolo 2 del nuovo Regolamento n. 121/67/Cee (pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » n. 117, del 19 giugno 1967) sono adottate secondo la procedura dell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato. Tale articolo afferma che:

« Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le seguenti misure comunitarie:

— misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

— misure intese a migliorarne la qualità;

— misure intese a permettere l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine, tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;

— misure intese ad agevolare l'accertamento dell'evoluzione dei prezzi sul mercato di detti prodotti.

Le disposizioni generali adottate dal Consiglio nel giugno 1967 per *uova e pollame*, rispettivamente nel Regolamento n. 122/67/Cee e nel Regolamento n. 123/67/Cee, entrambi pubblicati sulla « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 177, del 19 giugno 1967, corrispondono alle misure comunitarie che si desidera instaurare per disciplinare i mercati dei suini e delle carni suine. Importante è però rilevare che *si è rinunciato a qualunque regime di interventi diretti sui mercati delle uova e del pollame.*

Per quanto riguarda le uova il Consiglio ha inoltre adottato una risoluzione che prevede la fissazione al 1° gennaio 1968 di *norme di commercializzazione per le uova di consumo*. Tali norme dovranno essere uniformi per tutta la comunità¹³.

G. *Composizione della spesa nel settore riso.*

L'organizzazione comune del mercato del riso è fondata, come l'or-

¹³ Vedasi: Comunità Europee, *La politica agricola comune*, documento n. 24, p. 17, Roma, gennaio 1967; *Le decisioni del Consiglio dei Ministri per un libero mercato agricolo*, cit., pp. 11-13.

ganizzazione del mercato dei cereali, su dei prezzi indicativi, dei prezzi d'intervento e dei prezzi d'entrata. Tuttavia, mentre durante il periodo transitorio la regolamentazione comunitaria riguardava soltanto i due Paesi produttori (Francia ed Italia), nella fase del mercato unico, che è iniziata il 1° settembre 1967, tutti gli Stati membri formano un mercato unico con i seguenti prezzi per la campagna 1968/69:

— il prezzo indicativo di base valido per la Comunità è fissato a 18,84 u.c. per 100 kg. (Lit. 11.775) di riso semigreggio. Tale prezzo è fissato — allo stadio del commercio all'ingrosso — per merce alla rinfusa resa non scaricata in magazzino Duisburg, centro di commercializzazione della zona più deficitaria;

— il prezzo d'entrata valido per la Comunità è fissato a 18,43 u.c. per 100 kg. (Lit. 11.426,60) di riso semigreggio. Entrambi i prezzi si applicano alla merce alla rinfusa di qualità tipo (a grani tondi):

— i prezzi d'intervento * per il risone (paddy) sono fissati a (12,80) u.c. per 100 kg. (Lit. 7.687,50) per Arles (Francia) e a (12,00) u.c. per 100 kg. (Lit. 7.500) per Vercelli (Italia).

Questi prezzi di intervento si riferiscono al riso sciolto, non mondato (risone, a grana tonda, comune), di qualità standard, franco magazzino, ma non caricato, allo stadio dell'acquisto da parte dei commercianti all'ingrosso. Il prezzo indicativo per il riso mondato ed i prezzi di intervento per il risone vengono fissati di anno in anno dal Consiglio dei Ministri della Comunità in data precedente al 1° agosto e sono validi per l'esercizio di vendita successivo. I prezzi d'intervento si ottengono partendo dal prezzo indicativo per il riso mondato, convertiti in prezzi per il risone, e deducendo il 4%. Questi prezzi vengono fissati per Arles e per Vercelli. I prezzi indicativi e d'intervento sono soggetti ad aumenti mensili, scaglionati sull'intera, o su parte, della stagione di commercializzazione, allo scopo di tenere conto dei costi di immagazzinamento e degli interessi di stoccaggio, oltre che della necessità di commercializzare gli stocks.

Un'indennità compensativa può inoltre essere accordata al risone coltivato nella Comunità ed al riso mondato ancora in giacenza alla fine della stagione di commercializzazione, allo scopo di fornire un compenso per la differenza dei prezzi durante il periodo di transizione da una stagione all'altra. Uno scarto di produzione viene garantito per la pula di riso usata nella produzione di amido, di « quellmehl » e di birra.

Negli scambi coi Paesi terzi viene applicato un prelievo sul riso semi-greggio importato, che è uguale alla differenza fra l'offerta più favorevole sul mercato mondiale e il prezzo d'entrata nel paese importatore. Per le esportazioni in provenienza da un paese della comunità, i governi possono concedere una restituzione uguale alla differenza

* Per la campagna 1968-69 saranno determinati nel 1968.

TAB. 16. *Composizione della spesa per il riso.*

(Feoga - Sezione Garanzia)

(milioni di u.c.)

Anni finanziari	Restituzioni	Totale
1964-65	0,8	0,8
1965-66	—	—
1966-67	1,5	1,5
1967-68	10	10
1968-69	10	10
« 1970 »	10	10

fra il prezzo del Paese esportatore e il prezzo sul mercato mondiale.

Per il riso lavorato, al fine di proteggere l'industria di trasformazione, un importo fisso è aggiunto al prelievo applicabile al riso semigreggio ¹⁴.

H. *Composizione di spesa per la carne bovina.*

L'organizzazione comune dei mercati per la carne bovina è in vigore dall'autunno del 1964. L'unificazione del mercato viene comunque attuata col 1° aprile 1968 e comporterà l'adozione di un *prezzo comune di orientamento* destinato a regolare il livello di protezione alla frontiera comunitaria costituito da un dazio ad valorem del 16% per bestiame e del 20% per le carni.

Qualora il prezzo medio del mercato comunitario scendesse al di sotto di tale livello, verrà adottato un prelievo supplementare, oltre al dazio. Il prezzo unico di orientamento — che entra in vigore il 1° aprile 1968 — è stato fissato dalla Cee in 68,00 u.c./100 kg. (Lit. 42.500) per bovini adulti (peso vivo) ed in 91,49 u.c./100 kg. (Lit. 57.187) per i vitelli (peso vivo).

Speciali misure sono applicabili all'importazione di carne congelata in provenienza dai Paesi terzi ¹⁵.

¹⁴ Vedasi: C. Bonato, *Le condizioni economiche per lo sviluppo della produzione risicola*, Relazione al VI convegno nazionale di risicoltura, Vercelli, 3-5 ottobre 1966. G. F. Ballardini, *Da oggi in vigore nel Mec il nuovo regime per il riso*, in « Il Corriere della Sera », 1° settembre 1967.

¹⁵ Vedasi: P. Albertario, *Il mercato delle carni bovine e il sistema del sostegno dei prezzi*, in « Il Corriere della Sera », 7 ottobre 1966; C. Bonato, *Concentrare e coordinare gli interventi per la zootecnica*, in « Il Corriere della Sera », 22 novembre 1966.

TAB. 17. *Composizione di spesa per la carne bovina.*

(Feoga - Sezione Garanzia)

(milioni di u.c.)

Anni finanziari	Restituzioni	Interventi ¹	Totale
1966-67	1	prob.	1
1967-68	2	prob.	2
1968-69	2	prob.	2
« 1970 »	2	prob.	2

Fonte: Cee.

¹ Probabili.

Calendario d'applicazione della politica agricola comune per settori

Settori	Date d'applicazione della politica agricola comune	Mercato comune e prezzi comuni
Cereali	Agosto 1962	Luglio 1967
Carne suina	Agosto 1962	Luglio 1967
Uova	Agosto 1962	Luglio 1967
Pollame	Agosto 1962	Luglio 1967
Ortofrutticoli I	Agosto 1962	—
Ortofrutticoli II	Gennaio 1967	1° gennaio 1967 - 1° luglio 1968
Viti-vinicole I	Agosto 1963	—
Riso	Settembre 1964	Settembre 1967
Lattiero-Caseari	Novembre 1964	Aprile 1968
Carne bovina	Novembre 1964	Aprile 1968
Olio d'oliva	Novembre 1966	Novembre 1966
Semi oleosi	Luglio 1967	Luglio 1967
Zucchero	Luglio 1967	Luglio 1968

I. *Composizione di spesa per il tabacco.*

Anche il tabacco greggio sarà sottoposto ad un'organizzazione comunitaria di mercato. La produzione della Cee (che è di 133 mila tonnellate annue circa) copre soltanto il 35% dei bisogni dei Sei Paesi, i quali dovranno quindi continuare ad importare ingenti quantità di tabacco grezzo dai paesi terzi. Poiché i costi di produzione nella Cee sono superiori ai costi mondiali, la Commissione ha proposto un regime particolare che garantisce ai piantatori un reddito equo. Tale siste-

ma dovrebbe consentire al tabacco comunitario di beneficiare di una certa preferenza comunitaria, rispetto ai tabacchi importati dai Paesi terzi. Inoltre, il Feoga dovrebbe finanziare una serie di interventi che hanno come obiettivo il miglioramento delle strutture di produzione delle regioni interessate, che si trovano principalmente nel Sud d'Italia ¹⁶.

TAB. 18. *Prevedibile composizione di spesa per il tabacco.*

(Feoga - Sezione Garanzia)
(milioni di u.c.)

Anni finanziari	Interventi	Totale
1968-69	60	60
« 1970 »	60	60

Fonte: Cee.

3. Ripartizione delle spese della sezione orientamento.

Nella Tabella 19 le spese della sezione orientamento sono state ripartite *globalmente*, campagna per campagna, nel periodo che va dal 1964/65 al 1970. Si noterà che se fosse stata mantenuta la regola del terzo a partire dalla campagna 1967/68 gli importi globali a disposizione della sezione orientamento sarebbero stati sensibilmente superiori (343 milioni di u.c. nella campagna 1967/68 e 444 milioni di u.c. nella campagna 1968/69, anziché 285 milioni di u.c. per entrambe le campagne).

Ancora una volta dobbiamo perciò deplorare il fatto che sia stato fissato un plafond soltanto per la sezione orientamento del Fondo. Ma tutto ciò, come già abbiamo sottolineato nel capitolo IV, non è altro che la conseguenza dell'errore commesso dalla nostra delegazione nel maggio del 1966.

Nulla naturalmente può dirsi in questa sede circa la ripartizione delle spese della sezione orientamento per tipo di progetto, dato che l'assegnazione delle somme a disposizione di questa sezione del Fondo dipende dai requisiti richiesti ai progetti presentati alla Commissione tramite gli Stati membri. Nel capitolo II, come si ricorderà, abbiamo esposto i risultati delle prime tre « tranches ».

Abbiamo invece posto in evidenza nella Tabella 19 i *versamenti forfettari* accordati dalla sezione orientamento per il miglioramento

¹⁶ Vedasi: *A Common Tobacco Policy*, in « Common Market », vol. 7, n. 10, ottobre 1967; V. Crea, *Altro nodo al pettine: la produzione di tabacco*, in « 24 Ore - Il Sole », 22 luglio 1967.

TAB. 19. *Ripartizione delle spese della sezione orientamento.*

(periodo 1964-65/1970)

(milioni di u.c.)

Anni finanziari Bilancio	1964-65 1967	1965-66 1967	1966-67 1968	1967-68 1969	1968-69 1970	« 1970 » 1971
Spese della Sezione Garanzia	163	240	442	1.031	1.332	1.330
1/3 del totale	54,3	80	148	343	444	443
Spese globali della Sezione Orientamen- to	54,3	80	148	285	285	
di cui:						
a) <i>versamenti forfet- tari per il migliora- mento delle strutture in determinati setto- ri:</i>						
— olive e olio d'oli- va per l'Italia (art. 13 del Regolamento n. 130/66/Cee)	8	—	—	—	—	—
— olive e olio d'oli- va, ortofrutticoli per l'Italia (art. 13 del Regolamento n. 130/ 66/Cee)	—	45	—	—	—	—
— tabacco per l'Ita- lia (art. 12 del Re- golamento n. 130/ 66/Cee)	—	—	—	15	—	—
— ortofrutticoli (art. 12 del Regolamento n. 159/66/Cee)	—	—	(5)	(10)	(10)	(5)
b) <i>altre spese:</i>						
— inchieste sulle strutture	—	4	4	—	—	—
— aiuti alle associa- zioni dei produttori	—	—	—	10	15	15
— danni prodotti dalle alluvioni in Ita- lia (Regolamento n. 206/66/Cee)	5	5	—	—	—	—

Fonte: Cee e nostri calcoli.

delle strutture in determinati settori (olive e olio d'oliva, ortofrutticoli, tabacco) versamenti in genere spettanti all'Italia.

Infine, nella categoria « altre spese », abbiamo considerato gli aiuti accordati all'Italia in seguito ai danni prodotti dalle alluvioni del novembre 1966, le spese per le inchieste sulle strutture con le quali la Commissione si è proposta di conoscere meglio la situazione dell'agricoltura comunitaria (in particolare di conoscere meglio il reddito agricolo), e gli aiuti che la Comunità prevede di accordare agli Stati membri per favorire il « démarrage » delle associazioni dei produttori.

4. Ripartizione delle spese della sezione speciale.

La Tabella 20 ci dà, infine, la ripartizione delle spese della sezione speciale.

Per un'analisi delle singoli voci di questa sezione rinviamo a quanto già detto nei capitoli precedenti (in particolare vedasi il Capitolo I alla pag. 18).

TAB. 20. *Ripartizione delle spese della sezione speciale.*

(periodo 1964-65/1970)

(milioni di u.c.)

Anni finanziari Bilancio	1964-65 1967	1965-66 1967	1966-67 1968	1967-68 1969	1968-69 1970	« 1970 » 1971
Titoli della sezione speciale:						
I) <i>misure compensatorie per i cereali</i> (decisione del 15 dicembre 1964)	—	—	—	206	138	69
II) <i>misure a favore dell'agricoltura lussemburghese</i> (decisione 26 luglio 1966)	—	—	2	2	—	—
III) <i>aiuti alimentari multilaterali concordati in sede Gatt nell'ambito del Kennedy-Round</i> ¹	—	—	—	(66)	(66)	(66)
IV) <i>spese necessarie per razionalizzare l'industria molitoria della Comunità</i> ²	—	—	—	(prob.)	(prob.)	—
Totale (provvisorio)	—	—	2	208	138	69

Fonte: Cee e nostri calcoli.

¹ Le cifre indicate sono ufficiose ed ancora incerte nel loro definitivo ammontare. Non le abbiamo perciò incluse nel totale.

² Spese probabili, ma il cui importo ancora non è stato determinato.

5. Evoluzione delle entrate del Feoga.

Benché il Feoga sia un capitolo di bilancio della Comunità, le entrate del Fondo sono assicurate dagli Stati membri secondo modalità proprie, diverse a seconda dei periodi considerati, come del resto già abbiamo visto nei capitoli precedenti.

Vi sono due modi fondamentali per coprire le necessità finanziarie del Fondo:

a) *i contributi*, a chiave fissa o mobile, *versati dagli Stati membri*;

b) *le risorse proprie*, previste a partire dalla fase del mercato unico, e formate dal gettito dei prelievi, dai diritti doganali, da tasse, ecc.

Durante le prime tre campagne (1962/63 - 1964/65) il calcolo delle entrate, cioè gli oneri finanziari gravanti sugli Stati membri, non ha fatto che applicare la nozione della cosiddetta « preferenza comunitaria ».

Infatti, nella campagna 1962/63 il 100% delle necessità finanziarie del Fondo è stato coperto dai singoli Stati secondo la chiave fissa di contribuzione dell'art. 200 del Trattato. Nella campagna 1963/64 invece mentre il 90% delle necessità del Fondo è stato coperto col medesimo contributo fisso, il restante 10% è stato coperto proporzionalmente alle importazioni. Analogamente nella campagna 1964/65 l'80% delle necessità finanziarie è stato coperto secondo la chiave fissa ed il 20% proporzionalmente ai prelievi.

Questo meccanismo — come già abbiamo sottolineato — ha avuto importanti conseguenze politiche. Infatti, gli Stati membri grandi importatori erano penalizzati, mentre gli Stati esportatori beneficiavano di un aiuto comunitario per smerciare le loro eccedenze.

Nelle campagne 1965/66 e 1966/67 le entrate invece, pur essendo ancor comuni ad entrambe le sezioni specializzate del Fondo, vengono calcolate secondo chiavi forfettarie e globali (vedasi la Tabella 21).

A partire dalla campagna 1967/68 peraltro i contributi finanziari degli Stati membri sono diversi a seconda della sezione del Fondo. In particolare, i contributi degli Stati membri alla sezione garanzia vengono calcolati secondo una chiave mista comprendente:

— una parte mobile, pari al 90% dei prelievi percepiti dalle importazioni provenienti dai Paesi terzi. Il ricavato di questi prelievi — secondo stime fatte dalla Commissione — dovrebbe coprire il 45% circa delle spese previste per la sezione garanzia, come indicato nella Tabella 21;

— una parte restante secondo una chiave fissa, frutto di un compromesso politico fra gli Stati membri. Questa parte — secondo stime

TAB. 21. *Fonti d'entrata del Feoga nel periodo 1962/63 - 1969/70.*

Criteri adottati	1962-63	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	in % per il periodo 1967- 1969/70
Secondo un criterio di ripartizione fisso	100	90	80	100	100	(55) (a)
Secondo il criterio in proporzione alle importazioni nette	—	20	20	—	—	(45) (a)

(a) Queste proporzioni hanno un valore meramente estimativo e si basano sul prevedibile gettito dei prelievi sulle importazioni lorde di prodotti agricoli dai Paesi terzi. Questa colonna si riferisce soltanto alla spesa della sezione garanzia del Feoga.

TAB. 22. *Contributi finanziari degli Stati membri al Feoga in base a criteri globali e forfettari.*

(periodo 1962-63 - 1969-70)

(percentuali)

Paesi della Cee	periodo 1962-3/1964-5 (a)	campagna 1965-6 (b)	campagna 1966-7 (b)	campagna 1967/1969-70 (c)
Belgio	7,9	7,95	7,95	8,1
Francia	28,0	32,58	29,26	32,0
Germania	28,0	31,67	30,83	31,2
Italia	28,0	18,00	22,00	20,3
Lussemburgo	0,2	0,22	0,22	0,2
Olanda	7,9	9,58	9,74	8,2

(a) Criterio stabilito dall'art. 200 del Trattato.

(b) Percentuali applicabili a tutte le spese del Feoga.

(c) Percentuali applicabili soltanto alla sezione garanzia del Fondo, e in particolare a quella parte di spese della sezione garanzia coperte mediante scala fissa.

della Commissione — dovrebbe coprire il 55% delle spese previste per la sezione garanzia.

Per la sezione orientamento i contributi al Fondo sono invece calcolati secondo il medesimo criterio di ripartizione fisso applicato alla parte restante nella sezione garanzia. Non esiste quindi per questa sezione una parte mobile come ulteriore elemento di calcolo.

Il meccanismo del finanziamento prevede perciò, come si è visto, che, via via che ci si avvicina alla fase del mercato unico nel 1970, i

contributi che gli Stati membri versano secondo la chiave fissa diminuiscono, mentre aumentano gradualmente quelli della chiave mobile.

Per la campagna del 1970 — fase del mercato unico —, e per le campagne successive a tale data, il finanziamento del Fondo sarà invece assicurato, in base all'art. 2 del Regolamento n. 25/62/Cee, dal 100% dei prelievi sulle importazioni (che dovrebbero costituire circa il 50% delle necessità finanziarie del Fondo), e la parte restante (e cioè l'altro 50%) dovrebbe risultare coperto sia dai contributi degli Stati alle condizioni previste dall'art. 200 del Trattato, sia da tutti gli altri introiti (in specie i dazi della Tec) decisi a norma del Trattato.

Come già rilevato in altra parte, il meccanismo generale del Feoga si basa dunque sul principio di indurre i singoli Paesi oggi, e la Comunità intera domani, a raggiungere un certo grado di autoapprovvigionamento per i principali prodotti senza che si rendano necessarie delle forti importazioni dai Paesi terzi, le quali, come abbiamo visto, devono pagare in genere dei prelievi, mentre i prodotti esportati dalla Comunità ottengono delle restituzioni di un pari ammontare. Ciò evidentemente ha creato, e creerà, delle redistribuzioni finanziarie fra i Sei Paesi membri che hanno dato, e daranno, luogo a polemiche circa i vantaggi e le perdite di questo o quel Paese. E nonostante sia oggi prematuro cercare di giungere a delle conclusioni definitive confrontando i contributi versati al Feoga coi contributi ricevuti dal Feoga¹⁷, tenteremo nel prossimo capitolo di fare un bilancio dei vantaggi e delle perdite di ciascun Paese al 1970, cioè nella fase del mercato unico, allorché il Fondo avrà assunto responsabilità finanziaria per quasi tutte le organizzazioni di mercato comunitarie.

¹⁷ Attualmente gli unici consuntivi in nostro possesso sono quelli relativi alle campagne 1962-63, 1963-64. È chiaro — come ben disse L. Levi-Sandri in un discorso pronunciato l'8 novembre 1965 ad un gruppo di deputati italiani in visita a Bruxelles — che « non si può formulare un giudizio completo sull'attività del Feoga e sulle conseguenze nei confronti dei vari paesi tenendo conto solo dei primi interventi, che sono interventi parziali. *Un giudizio completo potrà aversi quando il Feoga funzionerà a pieno regime*, cioè quando saranno disciplinati i mercati di tutti i prodotti agricoli e quindi funzionerà completamente anche la sezione orientamento. Evidentemente c'è un periodo di tempo che va dal 1962-63 al 1970 nel quale qualche Stato potrà avere dei vantaggi maggiori di altri in dipendenza del fatto che le proprie produzioni più importanti sono regolamentate e possono beneficiare di questi interventi, mentre altri non ne potranno beneficiare in quanto le loro produzioni non sono ancora soggette a regolamentazione comunitaria. *È evidente che non si poteva fare tutto in uno stesso momento, non si poteva cioè mettere in atto nello stesso momento la disciplina di tutti i mercati agricoli* ». Vedasi: L. Levi-Sandri, *La Cee: Realizzazione e Prospettive*, cit.

Tabella sinottica delle misure previste per settore.

	Cereali	Grano duro	Riso	Latte	Carni bovine	Carni suine	Uova, pollame	Zucchero	Olio d'oliva	Semi oleosi	Ortofrutticoli	Vitivinicolo
Liberalizzazione degli scambi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X ¹
Contingentamento tra Stati membri												X ¹
Garanzia illimitata di prezzo	X	X	X	X					X	X		
Garanzia limitata di prezzo e di smercio								X				
Prezzo d'acquisto (ritiro dalla vendita)											X	
Finanziamento comune	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Prelievi	X	X	X	X		X	X	X	X			
Dazi doganali					X					X ²	X	X
Prelievo supplementare ³					X	X	X				X	
Restituzioni ⁴	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Misure in caso di penuria ⁵								X	X			
Interventi	X	X	X	X	X ⁶	X ⁶		X	X	X	X	
Aiuti diretti alla produzione comunitaria		X		X ⁷					X	X		
Aiuti diretti alla produzione ⁸				X			X					
Misure di compensazioni comunitarie ⁹	X	X										
Sovvenzioni nazionali al consumo	X ⁶			X ¹⁰								
Norme di qualità											X	X
Organizzazioni di produttori											X	

¹ Liberalizzato nel Benelux.

² Esenzione per le materie prime.

³ Calcolato sulla base di: prezzo limite per i suini, le uova e il pollame; prezzo di riferimento per gli ortofrutticoli; prezzo di orientamento per le carni bovine.

⁴ Attualmente gli Stati membri si astengono sovente dall'accordare restituzioni.

⁵ Prelievo all'esportazione; per lo zucchero anche sovvenzione all'importazione; per l'olio d'oliva scorta regolatrice.

⁶ Finanziati dagli Stati membri fino alla fase del mercato unico.

⁷ Per il latte scremato destinato all'alimentazione del bestiame e per alcuni prodotti consolidati nell'ambito del Gatt.

⁸ Fino alla campagna 1974-75: latte-Lussemburgo; fino alla campagna 1974-79: zucchero-Italia.

⁹ Durante il periodo transitorio a favore della Repubblica federale, dell'Italia, del Lussemburgo.

¹⁰ Durante il periodo transitorio: Repubblica federale-burro e formaggio; Paesi Bassi-burro.

VI. La situazione del Feoga nel 1970

1. I vantaggi economici della Francia.

Nonostante la grande varietà di giudizi espressi sugli accordi dell'11 maggio 1966 tutti sono stati concordi nell'affermare che la Francia anche con la nuova regolamentazione, continuerà ad ottenere i maggiori vantaggi economici.

« Chiarissima è la vittoria della Francia — ha scritto l'« Espresso » nel suo editoriale del 22 maggio 1966 — la quale, tenendo conto del sistema duplice del funzionamento del Feoga contribuirà soltanto col 23-24% ed incasserà il 45% ».

« La Francia — ha ribadito l'editoriale di « 24 Ore - Il Sole » del 13 maggio 1966 — ha ottenuto quello che voleva e sarà la maggiore beneficiaria dell'organizzazione agricola della Cee. Si calcola infatti, grosso modo, che incasserà il 45% dei benefici contribuendo in totale per appena il 24% delle spese ».

In realtà, se è indiscutibilmente vero che la Francia otterrà i maggiori vantaggi dal Feoga, è anche vero che nella polemica sui risultati degli accordi dell'11 maggio 1966 si è trascurato di porre in evidenza il probabile importo che la Francia otterrebbe dalla differenza fra quanto presumibilmente incasserà e quanto presumibilmente dovrà pagare¹. È infatti evidente che ove tale cifra risultasse di ammontare limitato, la

¹ Notiamo peraltro che in questa polemica non è stato preso in considerazione il fatto che *nel 1970 le somme stanziare nel Feoga si sostituiranno a quelle oggi esistenti nei bilanci dei rispettivi Paesi per sostenere i mercati agricoli*. Una valutazione accurata dei vantaggi e delle perdite degli Stati membri dovrebbe invece tenere conto anche di questo terzo elemento. È chiaro però che un'analisi del genere richiederebbe un'indagine specifica, il che non è stato possibile fare in questa sede. Sembra comunque che a Bruxelles nei cassetti della Commissione esista al riguardo un documento « top secret ». Lo si può infatti desumere dagli accenni fatti nelle pp. 33-36 del *Rapporto Celen*, pubblicato dal Comitato Economico e Sociale della Cee il 21 aprile 1966.

tesi che sostiene che la Francia otterrà grossi vantaggi dal Feoga subirebbe un grave colpo.

Peraltro, anche per l'Italia, che molti ritengono perdente nel Feoga anche in futuro, è estremamente importante cercare di stabilire il probabile bilancio dei suoi costi e dei suoi ricavi nel Feoga al 1970 per vedere se certe ipotesi catastrofiche trovano una conferma nella realtà delle cifre oppure se sono da queste chiaramente smentite.

Allo stesso modo è interessante vedere quale sarà, con ogni probabilità, la situazione del Feoga anche per gli altri Paesi membri della Cee.

2. La dilatazione delle spese della sezione garanzia.

Sulla base degli studi presentati dalla Commissione², nonché tenendo conto dei risultati degli accordi del 24 luglio 1966 (per olio d'oliva, semi oleosi, ortofrutticoli, zuccheri), abbiamo perciò costruito due tabelle che, sia pure in modo approssimativo, ci danno le probabili dimensioni finanziarie del Feoga al 1970.

La Tabella 23 in particolare ci dà la stima delle spese della sezione garanzia del Fondo e la loro probabile ripartizione fra i Paesi membri beneficiari.

Per quanto riguarda l'importo globale delle spese della sezione garanzia del Fondo, notiamo che la cifra indicata nella Tabella 23 (e cioè 1.313 milioni di u.c., pari a circa 815 miliardi di lire) è conforme alle previsioni di spesa globale fatte dalla Commissione della Cee. Infatti, la Commissione, nei suoi più recenti studi, ha previsto una spesa globale per la sezione garanzia del Fondo al 1970 di 1.355 milioni di u.c.³ Per quanto invece riguarda la ripartizione delle spese della sezione garanzia del Fondo, notiamo che al 1970 Francia ed Italia dovrebbero essere i Paesi che otterranno i maggiori contributi del Feoga.

In particolare, *la Francia dovrebbe ottenere al 1° gennaio 1970 circa 548 milioni di u.c. (pari cioè al 42% circa delle spese totali a carico della sezione garanzia del Fondo), mentre l'Italia alla stessa data dovrebbe ottenere circa 364 milioni di u.c. (pari cioè al 27% circa delle spese totali a carico della sezione garanzia del Fondo).*

L'Olanda riceverebbe 174 milioni di u.c. (cioè il 13% delle spese

² Gli studi ufficiali della Commissione sono stati pubblicati nei Supplementi ai « Bollettini della Cee », nn. 4, 5, 6 dell'annata 1966. Vedasi inoltre la tabella 8 riportata nel Cap. V.

³ Si consideri, d'altro canto, che nella tabella 23 abbiamo volutamente trascurato di considerare le spese per i prodotti di base trasformati, sia perché l'importo globale di tale spesa è assai incerto, sia perché, al momento attuale, è impossibile stabilire quale Paese otterrà i benefici di questo ulteriore finanziamento comunitario. La Commissione, nei suoi studi, ha invece considerato anche la spesa globale per i prodotti agricoli di base trasformati.

TAB. 23. *Stima delle spese della sezione garanzia del Feoga al 1970 e loro probabile ripartizione fra i Paesi beneficiari.*

(esportazioni lorde, restituzioni integrali)

(milioni di u.c.)

Prodotti	Tipo di spesa	Francia	Germania Occ.	Italia	Olanda	Belgio Luss.	Spesa totale prev.
<i>Cereali</i>	Restituzioni	190	40	10	14	16	270
	Interventi	25	6	3	2	2	38
	Aiuti al grano duro	—	—	42	—	—	42
	Sovvenzioni al mais e all'orzo	—	—	3	—	—	3
<i>Carne suina</i>	Restituzioni	6	1	1	20	2	30
	Interventi	—	—	—	—	—	—
<i>Pollame, uova</i>	Restituzioni	2	—	1	1	1	5
<i>Lattiero-caseari</i>	Restituzioni	95	5	10	80	15	205
	Interventi	20	—	15	10	5	50
	Sovvenzioni	80	60	30	23	12	205
	Consolidamento Cheddar ed Emmental	50	20	—	18	15	103
	Intervento per il parmigiano	—	—	7	—	—	7
<i>Carne bovina</i>	Restituzioni	2	—	—	—	—	2
	Interventi	—	—	—	—	—	—
<i>Riso</i>	Restituzioni	—	—	10	—	—	10
<i>Zucchero</i>	Restituzioni	33	12	—	—	—	45
	Interventi	—	—	—	—	—	(100)
<i>Materie grasse</i>							
<i>a) Olio d'oliva</i>	Interventi	—	—	5	—	—	5
	Aiuti ai produttori	—	—	133	—	—	133
<i>b) Semi oleosi</i>	Interventi	—	—	—	—	—	—
	Aiuti ai produttori	20	10	4	3	3	40
<i>Ortofrutticoli</i>	Restituzioni	—	—	—	—	—	—
	Interventi	15	—	40	3	2	60
<i>Tabacco</i>	Interventi	10	—	50	—	—	60
	Totale	548	154	364	174	73	1.313 ¹

Fonte: Cee e nostri calcoli.

¹ La spesa totale prevista al 1970 indicata in questa tabella differisce da quella indicata nella tabella 8 (nel capitolo V) dato che, per semplificazione, non abbiamo tenuto conto né dell'incidenza finanziaria delle spese per i prodotti agricoli trasformati, né degli aiuti accordati ai produttori per l'olio di vinacciolo. Anche in questa tabella peraltro non abbiamo considerato le spese per interventi nel settore zucchero, dato che la stima degli importi relativi è tuttora incerta.

totali del Fondo), la *Germania* circa 154 milioni di u.c. (cioè il 12% delle spese totali del Fondo, sezione garanzia), il *Belgio-Lussemburgo* circa 73 milioni di u.c. (cioè il 6% delle spese totali della sezione garanzia del Fondo).

In complesso, si può dire che le cifre esposte nella Tabella 23 hanno carattere prudenziale, oltre che estimativo. C'è infatti un fondato sospetto che alcuni degli importi indicati nella Tabella 23 in molti casi possano essere facilmente superati piuttosto che ridotti.

La possibilità di *un'eccessiva dilatazione* delle spese della sezione garanzia del Fondo, oltre i limiti previsti, è peraltro uno dei più grossi pericoli che incombono sulla pratica realizzazione della politica agricola comune della Cee. Al riguardo ci sembra logico osservare che *il pericolo maggiore viene dai lattiero-caseari*, i quali, come già abbiamo visto, comportano le maggiori spese per la sezione garanzia del Fondo⁴.

Sin d'ora sarebbe perciò opportuno cercare di affrontare i problemi di fondo del settore lattiero-caseario, perché, se in questi pochi anni che ci separano dalla scadenza del 1° gennaio 1970, nulla si fa si corre il rischio di vedere profilarsi un vero e proprio disastro economico che potrebbe travolgere l'intera costruzione della politica agricola comune.

Per prevenire una tale situazione fallimentare occorre a nostro avviso:

1) *fissare delle quote di produzione* (analogamente a quanto è stato fatto per lo zucchero, naturalmente con gli opportuni adattamenti);

2) *cambiare la relazione dei prezzi fra il latte e la carne* (infatti, aumentando il prezzo della carne bovina, la cui domanda è tuttora in espansione, si può contemporaneamente trovare un rimedio anche per il settore lattiero-caseario);

3) *razionalizzare l'industria* favorendo un cambiamento del tipo di produzione (in particolare occorrerebbe favorire la produzione di formaggi di qualità, di youghurt, ecc.).

Sarebbe poi indispensabile *limitare le garanzie finanziarie* offerte ai principali Paesi produttori (e cioè alla Francia⁵ ed all'Olanda) *per quanto riguarda le restituzioni*. È infatti evidente che il grave pericolo

⁴ Come già rilevato nel capitolo V si profila un forte sviluppo della produzione di burro e di margarina, mentre il consumo comunitario — specie per il burro — è attualmente in diminuzione. Vedasi: P. Albertario, *In vigore dal 1° luglio i prezzi unici per i cereali*, in « Il Corriere della Sera », 4 giugno 1967; C. Bonato, *La produzione agricola e la Cee. Il livello unico dei prezzi comunitari*, in « Il Corriere della Sera », 29 aprile 1966.

⁵ La situazione francese per i lattiero-caseari è d'altro canto già assai pericolosa. Vedasi: F. H. De Virieu, *Le fleuve blanc à la mer*, in « Le Monde », 6 luglio 1967. Al 15 ottobre 1967 vi erano infatti in Francia « stocks » per 104.000 tonnellate di burro, per 31.500 tonnellate di formaggi e per 44.000 tonnellate di latte in polvere. Vedasi: V. Crea, *Il problema delle giacenze*, in « 24 Ore - Il Sole », 18 novembre 1967.

che deriva al mercato interno della Cee dalla formazione di notevoli eccedenze invendibili del settore lattiero-caseario potrà avere ripercussioni altrettanto gravi in campo internazionale qualora si svendessero grandi quantitativi di burro e margarina sul mercato mondiale⁶. È poi indispensabile effettuare *controlli più rigorosi* almeno per determinati prodotti⁷.

Peraltro, l'introduzione di nuove organizzazioni comuni di mercato tende a fare aumentare la prevista spesa della sezione garanzia del Fondo. Infatti, per completare la politica di mercato, il Consiglio ha già stabilito per il *tabacco*, i *prodotti orticoli non commestibili*, il *luppolo*, i *prodotti della pesca* ed il *vino* il seguente calendario:

Nuove organizzazioni comuni di mercato	Data di entrata in vigore
Tabacco	Luglio 1968
Prodotti orticoli non commestibili	Luglio 1968
Luppolo	Luglio 1968
Prodotti della pesca	Luglio 1968
Vino	Novembre 1969

Inoltre, alcuni Stati membri auspicano una politica comune per i seguenti settori: *patate*, *piante tessili* (lino, canapa), *sughero*, *fiori*.

⁶ Nei negoziati del Kennedy-Round in sede Gatt si era tentato di concludere accordi di portata mondiale, oltre che per i cereali e le carni bovine, anche per i lattiero-caseari. Ma soltanto l'accordo mondiale per i cereali è stato discusso a fondo dai Paesi della Cee e dai principali paesi esportatori (Usa, Canada, Australia, Argentina). Si spera comunque che la questione degli accordi agricoli a livello mondiale venga di nuovo affrontata in sede Gatt (o in sede Unctad) per giungere presto a qualche risultato.

⁷ V'è infatti il pericolo che avvalendosi del principio delle restituzioni, siano commesse delle *frodi*.

Di recente infatti ingenti quantità di burro olandese, vendute al Belgio, raggiungevano l'Italia, mentre ufficialmente figuravano cedute alla Svizzera. Il prodotto in questione era infatti fittiziamente inviato in un Paese terzo e consentiva così ai pseudo-esportatori di ottenere delle restituzioni che raggiungevano a volte mille lire al chilo. Da Basilea, dove aveva luogo una falsa transazione commerciale, le merci in questione proseguivano verso l'Italia senza avere mai lasciata l'area comunitaria.

Mansholt, rispondendo a diverse interrogazioni dei parlamentari europei su questo problema, ha detto: « È indispensabile attuare *uno stretto controllo* nei settori cereali e burro. Il Trattato non contiene disposizioni relative alla responsabilità delle operazioni di importazione ed esportazione. Si impone perciò una stretta collaborazione fra i servizi nazionali per porre fine alle frodi lamentate ».

Mansholt d'altro canto ha ammesso che il sistema degli interventi, soprattutto a favore dei cereali e dei lattiero-caseari, può dare luogo a frodi che è necessario reprimere. È chiaro quindi che occorrerebbe un controllo di carat-

È quindi assai probabile che per alcuni prodotti soggetti a nuova regolamentazione vi sia un'estensione della responsabilità finanziaria comunitaria. Infatti, ad esempio, dalle prime indicazioni — oltre al tabacco — risulterebbe che *la responsabilità finanziaria verrebbe estesa anche al vino, sia pure in modo circoscritto e limitato* (in particolare, soltanto ai vini di prima qualità)⁸.

D'altro canto le spese della sezione garanzia del Feoga tendono decisamente all'espansione in seguito all'aumento dei prezzi agricoli⁹

tere comunitario. Vedasi: *Nuova truffa commerciale ai danni della Cee*, in « 24 Ore - Il Sole », 4 febbraio 1967; *Nuove frodi a danno della Comunità nel traffico dei prodotti lattiero-caseari*, in « Bollettino della Confagricoltura », 11 febbraio 1967; *Controllo delle frodi nel settore agricolo Cee*, in « 24 Ore - Il Sole », 19 marzo 1967; G. F. Ballardini, *Truffa per un miliardo e mezzo ai danni della Comunità Europea*, in « Il Corriere della Sera », 4 febbraio 1967; Parlamento Europeo, *Frodi finanziarie nel settore agricolo*, in « Quaderni di documentazione europea », n. 3, marzo 1967.

⁸ In particolare, la Commissione ha proposto per il vino *misure d'intervento* a lungo e a breve termine. Per assicurare l'equilibrio globale della campagna il nuovo regolamento prevede infatti che gli organismi d'intervento accordino ai produttori aiuti allo stoccaggio privato di una durata minima di nove mesi sulla base di contratti di stoccaggio, che acquistino alcool proveniente dalla distillazione dei vini da tavola, che diano un premio di distillazione per i vini da tavola utilizzati per la fabbricazione di acquaviti. L'acquisto dell'alcool o il pagamento del premio sono subordinati alla condizione che il vino distillato sia stato pagato al produttore ad un prezzo almeno uguale ad un prezzo minimo. Durante la campagna inoltre, misure d'intervento a breve termine potranno essere prese nell'ambito di un regime di prezzi nel caso di caduta dei costi constatata alla produzione in uno o più luoghi di commercializzazione. A questo scopo verrà fissato annualmente prima del 1° agosto un prezzo di base per ciascuno dei tipi di vino da tavola che sono i più rappresentativi della produzione comunitaria.

Negli scambi coi Paesi terzi la Commissione prevede la concessione di una *restituzione* unica che non superi il montante del diritto di dogana eventualmente maggiorato del prelevamento all'importazione. Tale restituzione peraltro potrà essere accordata soprattutto in due casi: 1) se in seguito a pratiche anormali da parte di uno o vari paesi terzi le condizioni di concorrenza sono falsate su mercati intracomunitari rappresentanti uno sbocco importante per la Comunità; 2) se in seguito a misure di stabilizzazione del mercato comunitario, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale per i vini, mosti, succhi di uva, rischia di essere indebolita. Vedasi: Commissione, *Proposta di regolamento del Consiglio relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, Com (67) 289 def., Bruxelles, 23 giugno 1967; C. Marescalchi, *Il regime dei prezzi nel Mec vinicolo*, in « 24 Ore - Il Sole », 22 luglio 1967; C. Marescalchi, *Il vino italiano ed il Mec*, in « Agricoltura delle Venetie », n. 7-8, luglio-agosto 1966; *Il vino*, in « Bollettino della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana », anno VI, n. 30, 29 luglio 1967.

⁹ Sono ormai trascorsi da tempo i giorni in cui Pisani e Mansholt cercavano di fissare i prezzi agricoli comunitari al più basso livello possibile. Oggi i prezzi agricoli tendono a salire rapidamente, sì che raccolti eccezionali, per il costo che essi comportano per il Feoga, possono pregiudicare tutto il meccanismo della Pac. Vedasi: *Mansholt tackles farm policy incubus*, in « The Economist », 30 settembre 1967. Il Consiglio, nella sessione del 27 ottobre 1967, ha infatti deciso di aumentare nella campagna 1968-69 i prezzi dei *cereali da foraggio*, in specie il prezzo del mais (+ 4,75 %). Il Consiglio invece non ha accolto (almeno per il momento) le tesi del Parlamento Europeo e delle organizzazioni agricole (che volevano aumentare anche il prezzo del grano tenero e del grano duro) allo scopo di evi-

chiesto con insistenza dalle organizzazioni agricole, decise ormai ad avere partita vinta anche a costo di inscenare violente manifestazioni di protesta¹⁰.

Infine, la dilatazione del costo del finanziamento agricolo della Cee appare assai probabile in seguito: *a)* all'estensione del sostegno per acquisti di carne suina nella fase del mercato unico; *b)* all'eventuale aumento degli interventi nell'instabile settore degli ortofrutticoli dopo il 1969 (la limitazione della responsabilità finanziaria comunitaria per gli ortofrutticoli è stata infatti fissata soltanto per il periodo gennaio 1967-dicembre 1969); *c)* all'eventuale diminuzione dei prezzi agricoli del mercato mondiale per alcuni prodotti (ad esempio per lo zucchero).

È perciò assai probabile — risultando confermata l'eccessiva dilatazione delle spese del Fondo — che *col 1° gennaio 1970 si debba decidere di stabilire un plafond*, cioè un massimale di spesa, *anche per la sezione garanzia*, così come è già stato fatto per la sezione orienta-

tare eccessi di produzione granaria. Nella medesima sessione il Consiglio ha peraltro deciso di aumentare il prezzo d'orientamento della *carne bovina* (+ 2,8 %) a partire dal 1° aprile 1968 ed ha anche concesso un aumento del prezzo del *riso* e del prezzo dell'*olio d'oliva*. L'aumento dei prezzi concordato a Lussemburgo il 27 ottobre 1967 risulta comunque inferiore alle previsioni. Sia i francesi che la Commissione avevano infatti chiesto aumenti ben maggiori: in certi casi il doppio di quanto si è deciso, specie per il *mais* e la *carne bovina*. Di fronte alle pressioni delle organizzazioni agricole si possono quindi prevedere ulteriori aumenti dei prezzi agricoli per le campagne successive al 1968-1969. Il Presidente della Confagricoltura, conte Gaetani, ha infatti dichiarato che « il compromesso raggiunto per il prezzo del *mais* rappresenta un equo temperamento delle esigenze dei maiscultori e degli allevatori, anche se a favore di questi ultimi è auspicabile un'ulteriore revisione dei prezzi della carne ». Egualmente, da parte francese, si è osservato che l'aumento del prezzo per la *carne bovina* concordato a Lussemburgo è di gran lunga inferiore alle attese. Notiamo, d'altro canto, che con le decisioni del 27 ottobre 1967 non è stato raggiunto l'obiettivo di fare del *mais* il cereale da foraggio « pilota ». Il nuovo prezzo del *mais*, che entra in vigore il 1° luglio 1968, costituisce soltanto un mero correttivo delle decisioni prese il 14 dicembre 1964. Infatti, il nuovo prezzo del *mais* è praticamente allineato al nuovo prezzo dell'orzo. I produttori francesi avevano invece chiesto con insistenza un aumento del prezzo del *mais* in misura tale (+ 9 %) da superare l'aumento del prezzo dell'orzo. Vedasi il mio articolo: *L'aumento dei prezzi agricoli nella Cee*, in « La Mercanzia », dicembre 1967; Ph. Lemaitre, *L'accord a été réalisé entre les Six sur les hausses de prix agricoles applicables en 1968*, in « Le Monde », 28 ottobre 1967; *Dichiarazioni di Gaetani sui prezzi agricoli del Mec*, in « Il Corriere della Sera », 29 ottobre 1967; Commissione, *Proposte della Commissione al Consiglio riguardanti la fissazione e la revisione dei prezzi per taluni prodotti agricoli*, Com (67) 290 def., Bruxelles, 14 giugno 1967; C. Bonato, *Sono prevedibili nel Mec rialzi dei prezzi agricoli*, in « Il Corriere della Sera », 11 agosto 1967; V. Fedele, *Nuove proposte di prezzo per i prodotti agricoli, I prezzi agricoli al Parlamento Europeo*, in « 24 Ore - Il Sole », Supplemento al numero del 20 agosto 1967.

¹⁰ Vedasi: « The Economist », *France: Peasants rising*, 7 ottobre 1967; J. Faine, *Une démonstration comme on en n'avait pas vu depuis 1961*, in « Le Monde », 4 ottobre 1967; C. Bonato, *L'agricoltura europea soffre di squilibri interni*, in « Il Corriere della Sera », 8 ottobre 1967; Commissione, *Il sistema dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli nella Cee.*, in « Notizie sulla Politica Agricola Comune », settembre 1967.

TAB. 24. *Stima delle spese e delle entrate globali del Feoga al 1970 ripartite fra i Paesi membri.*

(milioni di u.c.)

Sezioni specializzate del Feoga	Totale	Francia	Germania Occ.	Italia	Olanda	Belgio Luss.
1. Sezione Garanzia						
a) Entrate per sostegno dei prezzi	1.313	548	154	364	174	73
b) Contributi (%)	100	23,1	31,2	24,1	12,9	8,6
Contributi in milioni di u.c.	1.313	304	410	316	170	113
2. Sezione Orientamento						
a) Entrate per miglioramenti strutturali	285	70	70	97	20	28
b) Contributi (%)	100	32	31,2	20,3	8,2	8,3
Contributi in milioni di u.c.	285	91	89	58	23	24
Totale entrate	1.598	618	224	461	194	101
Totale uscite	1.598	395	499	374	193	137
Bilancio	—	+ 223	— 275	+ 87	+ 1	— 36

mento (a partire dalla campagna 1967-68) o *quanto meno una serie di misure volte a contingentare la produzione comunitaria per i prodotti agricoli « pericolosi »* (come i lattiero-caseari, il grano tenero e lo zucchero) al fine di limitare la responsabilità finanziaria del Feoga¹¹.

3. Le spese e le entrate globali del Feoga al 1970.

La Tabella 24 ci dà poi i dati più interessanti, perché fornisce una *stima delle entrate e delle spese globali del Feoga al 1 gennaio 1970.*

Infatti, dopo avere riportato dalla Tabella n. 23 le probabili en-

¹¹ Come abbiamo sottolineato nel capitolo IV alla pag. 103 è stato con gli accordi dell'11 maggio 1966 che è stata introdotta, per la prima volta, l'innovazione di limitare la responsabilità finanziaria comunitaria, nel caso dello zucchero e degli ortofrutticoli.

Questa innovazione è stata sottolineata da diversi autori. Vedasi: G. Rullière, *Faut-il reviser la politique agricole commune?*, in « Revue d'Economie Politique », anno 76, n. 3, maggio-giugno 1966; J. Cherrington, *Will the Eec Farm Policy Work?*, in « The Financial Times », 7 dicembre 1966; J. R. Vergès, *Nouveaux développements du financement de la politique agricole commune*, cit.

trate che ciascuno dei Sei Paesi dovrebbe ottenere dalla sezione garanzia del Fondo, abbiamo calcolato le probabili spese a carico di ciascuno dei Sei Paesi in base alle presumibili percentuali di contribuzione della parte mobile del fondo (sezione garanzia).

La Commissione ha infatti previsto che le entrate necessarie della sezione garanzia del Feoga saranno fornite per il 45%¹² dai redditi dei prelievi (cioè dagli introiti provenienti dalla parte mobile), il che equivarrebbe a circa 530 milioni di dollari, dato che nel 1967 si prevede che gli Stati membri percepiranno, a titolo di prelievi sulle importazioni in provenienza dai Paesi terzi, circa 588 milioni di dollari.

Di questo totale, la Germania ne verserebbe il 31,4%, l'Italia il 27,9%, i Paesi Bassi il 17,6%, la Francia il 14,2%, il Belgio l'8,6% ed il Lussemburgo lo 0,3%.

L'altra parte delle entrate, cioè il 55% del totale, sarebbe invece coperta dai contributi calcolati secondo la chiave fissa riportata nel cap. IV alla pag. 96.

In complesso, tenendo cioè conto di entrambi gli elementi di calcolo, i contributi dei singoli Stati membri alla sezione garanzia per il periodo 1967-1970 sarebbero i seguenti:

Germania	31,2 %
Italia	24,1 %
Francia	23,1 %
Olanda	12,9 %
Belgio-Lussemburgo	8,6 %

Per la sezione orientamento abbiamo poi calcolato le probabili entrate, sulla base dell'esperienza passata che ha visto assegnare all'Italia il 33-34% delle disponibilità, e le spese certe stabilite, secondo la chiave fissa di contribuzione, dagli accordi dell'11 maggio 1966. I risultati ottenuti, anche se meramente indicativi, sono molto interessanti, dato che ci forniscono la presumibile situazione finanziaria dei Paesi membri in seguito all'attività del Feoga.

¹² L'on. Vredeling ha chiesto ulteriori chiarimenti alla Commissione per stabilire se, a partire dalla campagna 1967-68, le entrate del Feoga sono alimentate all'incirca in pari misura di contributi versati secondo una chiave fissa e di contributi pari al 90% dei prelievi. A questo interrogativo la Commissione ha risposto affermando che « per le entrate del Feoga a partire dalla campagna 1967-68 ci si è basati su lavori effettuati nel marzo 1966 per facilitare le discussioni conclusesi con l'adozione da parte del Consiglio del regolamento relativo al finanziamento della politica agricola comune. Ovviamente si è trattato di una prima impostazione che potrà subire delle modifiche. L'esecutivo ha proceduto nel febbraio 1967 ad una nuova stima delle spese, a seguito degli accordi del luglio 1966, ed in base a questi nuovi dati la Commissione ritiene che la parte mobile della chiave di contribuzione potrebbe consentire la copertura del 50% circa delle spese della sezione garanzia ». Vedasi: *Finanziamento della politica agricola comune*, in « 24 Ore - Il Sole », Supplemento Mec, 7 luglio 1967.

FRANCIA. Per quanto concerne la Francia, mentre trova conferma la tesi che indica in questo Paese il maggior beneficiario del Fondo, si nota subito che i vantaggi finanziari risultano inferiori a quelli previsti. La Francia, infatti, incasserebbe il 38% delle entrate del Fondo (e non il 45% com'è stato detto più volte) e pagherà il 25% delle spese del Fondo, *il che comporterebbe per i francesi un guadagno netto di circa 223 milioni di u.c.* (cioè circa 138 miliardi di lire). *Tale guadagno non ci sembra eccessivamente elevato.* La Francia, infatti, non potrà con esso acquistare neppure una bomba atomica per alimentare la sua « force de frappe ». Non solo, ma ci si può chiedere se poco più di 200 milioni di dollari siano sufficienti a compensare gli oneri che saranno imposti all'economia francese da prezzi agricoli rapidamente crescenti. Non v'è dubbio infatti che, in seguito alle decisioni comunitarie, i prezzi dei prodotti agricoli ed alimentari sono destinati ad aumentare in Francia in misura più notevole che altrove.

Ecco allora che tutte le polemiche circa i grossi vantaggi ottenuti dalla Francia perdono di molto il loro significato. Anzi, viene spontaneo chiedersi se sia stato veramente utile impiegare tanto tempo da parte di centinaia di esperti, dozzine di Ministri ed almeno un importante Capo di Stato nelle lunghe discussioni sul Feoga.

È vero peraltro che « l'erario francese — che nel 1958 spendeva 500 miliardi di lire per spese d'intervento sui mercati e per le perdite di prezzo all'esportazione — otterrà un ulteriore vantaggio finanziario per il fatto che i tre quinti circa delle spese nazionali per il settore agricolo saranno assunte dalla Comunità entro il 1969 »¹³.

Ciò però non toglie validità al nostro ragionamento. Il Governo francese infatti, pur ottenendo dei vantaggi finanziari dall'Europa Verde, è costretto ad affrontare, più di ogni altro Paese membro, il difficile dilemma di soddisfare le richieste delle organizzazioni agricole accordando ulteriori aumenti dei prezzi agricoli e la necessità di contenere la spesa pubblica per equilibrare il bilancio statale. I recenti contrasti insorti fra il Ministro dell'agricoltura, Edgar Faure, ed il Ministro delle Finanze, M. Débre, ne costituiscono la conferma più evidente. Ed è chiaro che anche una soluzione di compromesso fra le opposte tendenze in questo campo potrebbe determinare pericolose conseguenze sull'intera economia francese.

I francesi peraltro — passata l'euforia dei primi anni del Mec agricolo allorché pensavano di vendere i propri prodotti a tutti gli altri Paesi partners a prezzi sempre più remunerativi — si sono resi conto, sia pure con ritardo, che la propria agricoltura è poco preparata ad affrontare la concorrenza comunitaria a causa della grande dispersione

¹³ Vedasi: P. Albertario, *L'idea, le vicende, i fatti*, in « Agri-Forum », n. 7-8, 1967.

della propria produzione agricola e per la preoccupante carenza di industrie moderne di trasformazione e di attrezzature per la commercializzazione dei prodotti.

« A cosa serve — ha scritto F. H. De Virieu ¹⁴ — che la Francia sia un colosso europeo, ad esempio, nella produzione di latte e di grano se poi non possiede un'industria trasformatrice, né attrezzature commerciali idonee a conquistare i mercati? ».

« Ci accorgiamo soltanto oggi — ha aggiunto con ironia, F. H. De Virieu — che l'agricoltura francese, eccezion fatta per i cereali e la barbabietola da zucchero, è potente soltanto per i lettori di annuari statistici » ¹⁵. Benché infatti possieda, da sola, la metà delle terre coltivate dei Sei Paesi, la Francia è soltanto al secondo posto come fornitore di prodotti agricoli della Cee, essendo superata dagli olandesi ¹⁶. Un agricoltore olandese riesce infatti ad esportare quanto dieci agricoltori francesi ¹⁷.

ITALIA. Il nostro Paese, secondo i nostri calcoli, dovrebbe incassare il 29% delle entrate del Fondo, mentre dovrebbe pagare il 23%

¹⁴ Vedasi la serie di articoli di F. H. De Virieu pubblicati sul quotidiano parigino « Le Monde » dal 4 al 7 luglio 1967 sotto il titolo *Terroirs sans frontières*.

¹⁵ Vedasi: De Virieu, *La fin d'une agriculture, Bilan de la Ve République*, (Chapitre « L'Europe Verte »), Paris, Calmann-Lévy, 1967. Vedasi anche: *Tempi lunghi in Francia per la trasformazione agricola*, in « 24 Ore - Il Sole », 18 agosto 1967.

¹⁶ Scrive testualmente F. H. De Virieu: « l'on s'aperçoit que le Marché Commun résoudra pour l'agriculture française moins de problèmes qu'il n'en posera, sauf pour certains secteurs bien déterminés. Car l'Europe verte a changé de visage pendant que les ministres palabraient: fortement déficitaire il y a quelques années, elle est devenue aujourd'hui pratiquement autosuffisante ». Vedasi: F. H. De Virieu, *La fin d'une agriculture*, cit., p. 148.

¹⁷ Gli stessi agricoltori francesi si sono resi conto del rischio di essere dominati da altri nel Mec agricolo. Al riguardo, con l'entrata in vigore del mercato unico per i cereali col 1° luglio 1967, clamorose manifestazioni di protesta si sono svolte in numerose regioni francesi. Vedasi: *Le « Comité de Guéret » menace de barrer les routes pour protester contre la situation de l'élevage*, in « Le Monde », 8 luglio 1967.

Il Ministro dell'agricoltura francese, Edgar Faure, per calmare gli animi degli agricoltori ha ribadito che la Francia otterrà dei vantaggi dal Feoga. Vedasi: *Je ne crois pas que nous soyons les perdants du Marché Commun agricole* (déclare M. Faure), in « Le Monde », 4 luglio 1967. Peraltro, dopo la conclusione degli accordi dell'11 maggio 1966, il Ministro E. Faure aveva dichiarato: « Il fatto che il Mec è entrato in vigore prima per i cereali, per i quali la Francia ha guadagnato sensibilmente, ha indotto molti a pensare che noi otteniamo grandi vantaggi dal Feoga ». « In realtà solo il futuro può dirci se ciò è vero. Io penso semplicemente che ciascuno Stato avrà i suoi vantaggi, dato che una situazione che favorisca eccessivamente solo una parte ed imponga troppi svantaggi agli altri non può durare ». Vedasi: *Dichiarazioni del Ministro E. Faure*, in « Agence Europe », 12 maggio 1966.

Un rapporto segreto inviato al Ministro Debré dal direttore del Forma avrebbe peraltro espresso il pessimismo dell'amministrazione francese circa i vantaggi della Francia nel Mec agricolo. Vedasi: E. Lemaire-Audoire, *L'economie agricole française et le Marché Commun agricole après l'accord sur le financement de la politique agricole commune*, in « Journal Officiel », Avis et rapport du Conseil Economique et social, n. 6, Parigi, 31 marzo 1967.

TAB. 25. *Livelli di autoapprovvigionamento dei principali prodotti agricoli nella Comunità.*

Va notato che le percentuali per la produzione vegetale variano in forte misura da un anno all'altro; per contro le percentuali relative alla produzione animale si mantengono abbastanza costanti.

Produzione in % del consumo indigeno totale

Prodotti	1961-62	1962-63	1963-64	1965-66
Cereali nell'insieme (riso escluso)	78	89	84	87
di cui: grano	86	108	91	110
altri cereali ¹	71	75	79	70
Riso	88	83	74	79
Zucchero	94	86	96	109
Vino	79	110	84	97
Legumi ²	106	104	102	103
Frutta fresca* + conserva + succo di frutta ²	93	91	93	91
Agrumi + conserva + succo di frutta ²	46	41	47	47
Patate ²	99	103	101	98
Carne bovina ³	100	98	92	85
Carne suina ³	102	101	98	101
Carne di pollame ³	87	90	93	94
Latte per usi alimentari (intero)	100	100	100	101
Latte concentrato intero e scremato	153	150	154	150
Formaggio	99	99	97	99
Burro	103	99	100	106
Pesce	83	78	81	80

	Disponibilità totali	Composizione %	
		Produzione nazionale	Importazioni nette
<i>Grassi</i> ⁴			
1960-61	100	42	58
1961-62	100	48	52
1962-63	100	44	56
<i>Uova</i>			
1960-61	100	90	10
1961-62	100	92	8
1962-63	100	96	4

Le cifre relative ai grassi ed alle uova provengono dalle statistiche Ocse ⁵; tutte le altre cifre sono dell'Istituto Statistico delle Comunità Europee. I due ordini di cifre sono interamente comparabili poiché nei calcoli dell'Ocse sono state incluse le variazioni delle scorte.

¹ Cereali diversi dal grano e dal riso.

² Cifre provvisorie.

³ Peso, carcasse senza grassi.

⁴ Burro escluso.

⁵ Ocse: Statistiche dell'agricoltura e dell'alimentazione 1952-1963, Parigi 1965.

* Agrumi non compresi.

delle spese. In complesso il nostro Paese dovrebbe quindi realizzare al 1970 un guadagno netto dal Feoga di circa 87 milioni di u.c. (cioè circa 54 miliardi di lire).

È questo un dato di grande rilievo che *smentisce le tesi catastrofiche di coloro che* — ispirandosi ad un senso di fatalismo tipico della vita politica ed economica italiana — *ci danno perdenti nel Feoga.*

In particolare, chi sostiene la tesi che col Feoga la nostra agricoltura andrà in rovina, sostiene che il ruolo dell'Italia nell'ambito del Fondo agricolo europeo debba essere necessariamente deficitario e che pertanto l'unico sistema per non continuare ad essere i finanziatori dell'agricoltura francese ed olandese sia quello di ridurre progressivamente i compiti del Feoga.

Il quotidiano economico « 24 Ore - Il Sole » in un articolo pubblicato il 17 gennaio 1967 ha chiesto infatti « una revisione del sistema finanziario in modo che la politica agricola comunitaria sia volta a rafforzare le agricolture piú deboli »¹⁸ e la Confagricoltura ha chiesto anch'essa di « rivedere tutto il sistema contributivo o per lo meno di insistere presso gli organi della Commissione affinché il contributo in chiave fissa previsto per il nostro Paese venga stabilito ad un livello tale che ci possa compensare della nostra alta partecipazione col metodo delle importazioni »¹⁹.

In realtà, chi fa tali affermazioni pare voglia dalla Cee una specie di Fondo di beneficenza per la nostra agricoltura e *dimentica peraltro che le somme del Feoga si sostituiscono alle spese che gli Stati membri hanno finora sostenuto nei loro bilanci per stabilizzare i mercati agricoli.* Le somme che hanno gravato sui bilanci nazionali dei Sei Paesi sono dello stesso ordine di grandezza delle spese (indicate nella Tabella 23) effettuate nel quadro della politica comune in materia di mercati e di prezzi. Fin dal 1965 i Sei Paesi della Cee hanno infatti complessivamente speso per stabilizzare i mercati agricoli circa un miliardo di u.c. all'anno.

Da oggi al 1970 queste spese degli Stati membri saranno assunte dal Feoga per la pratica realizzazione della politica agricola comune²⁰.

¹⁸ Vedasi: *A chi va l'aiuto agricolo?*, in « 24 Ore - Il Sole », 17 gennaio 1967. La tesi esposta in questo « fondo » è stata ribadita in altri articoli. Vedasi ad esempio: V. Fedele, *Deve essere corretto lo svantaggio dell'Italia nel Mec agricolo*, in « 24 Ore - Il Sole », 15 luglio 1967; V. Crea, *Il Mec agricolo preoccupa i produttori*, in « 24 Ore - Il Sole », 6 settembre 1967.

¹⁹ Vedasi: Confagricoltura, *Il Feoga*, in « Bollettino della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana », anno VI, n. 8, 18 febbraio 1967. Vedasi anche: *Si accentua per l'Italia lo stato di inferiorità nel campo delle esportazioni lattiere*, in « Il Mondo del Latte », 9 febbraio 1967, Milano.

Naturalmente tesi ancora piú catastrofiche, prive di ogni fondamento costruttivo, sono state ribadite dai comunisti, sempre pronti a porre in stato di accusa la politica agricola della Cee. Vedasi: G. Chiaromonte, *Difendere i contadini*, in « L'Unità », 8 luglio 1967.

²⁰ È incredibile rilevare quanto poco spazio sia stato dato a questa considerazione da parte degli Stati membri — ed in specie da parte dell'Italia — nel

Né si deve dimenticare che il Feoga, pur con tutti i suoi difetti, riesce ad imporre, in tempi relativamente brevi, la soluzione di numerosi problemi agricoli per risolvere i quali in Italia tanto si discute, ma ben poco si conclude²¹. D'altro canto, sul piano dell'integrazione economica generale, i sacrifici in materia agricola possono essere compensati dai vantaggi sul piano industriale e commerciale²².

Per l'esportazione non agricola intracomunitaria l'Italia (nel periodo 1958-1965) è infatti nettamente in testa con un incremento del 504%; seguono nell'ordine la Francia con un aumento del 249%, il Belgio e l'Olanda del 188%, la Germania del 162%. Peraltro anche per l'esportazione non agricola verso i paesi terzi l'Italia è in testa con un aumento del 139%; vengono poi la Germania, con un aumento dell'80%, l'Olanda del 60%, la Francia del 48%, il Belgio del 45%²³.

Il vero problema di fondo — come ha bene sottolineato la Uil-Terra in una lettera inviata al Ministro Restivo nel marzo 1966²⁴ — è il fatto che l'Italia non ha un'organizzazione di mercato capace di sfrut-

valutare i vantaggi e le perdite nell'ambito del Feoga. Negli ambienti comunitari si sottolinea invece che la differenza fra i contributi versati dai Paesi membri al Fondo ed i rimborsi da esso ottenuti è minore delle spese che sarebbero state sostenute dagli Stati nazionali al 1970 per sostenere i propri mercati agricoli.

Italia e Francia, che gravavano i propri bilanci nazionali di spese ingenti per stabilizzare i propri mercati, otterranno perciò un vantaggio finanziario netto. Belgio ed Olanda invece subiranno delle perdite secche, dal punto di vista del rapporto spese nazionali e spese comunitarie, dato che questi due Paesi, sin dall'inizio della attuazione della politica agricola comune, stanziavano poche somme nei rispettivi bilanci nazionali per sostenere i propri mercati agricoli.

²¹ « In questo senso — ha scritto il prof. M. Rossi-Doria — mi sento sicuro affermando che il nostro Paese non ha avuto una politica agraria degna di questo nome ». Vedasi: M. Rossi-Doria, *La politica agraria e le istituzioni operanti in agricoltura*, in « Mondo Economico », n. 41, 14 ottobre 1967.

²² Il Ministro Restivo nell'espone alla Camera dei Deputati i risultati degli accordi di Bruxelles dell'11 maggio 1966 — dopo avere detto che l'Italia mirava a tre obiettivi: l'estensione della responsabilità finanziaria del Feoga; il raggiungimento di un equilibrio finanziario; la conferma della necessità di attuare uno sviluppo armonico della Comunità mediante una politica regionale e sociale — ha negato che la ripartizione dei contributi del Feoga avrebbe avvantaggiato la Francia e danneggiato l'Italia. « Se i regolamenti che debbono essere approvati — disse Restivo — corrisponderanno alle proposte fatte dalla Commissione della Cee all'Italia toccherà il 33 o il 34 % delle disponibilità della sezione orientamento del Fondo. Cosicché nei prossimi anni l'Italia potrà trovarsi con un attivo nella bilancia del dare e dell'avere con il Feoga ».

I regolamenti a cui alludeva il Ministro nel maggio 1966 vennero poi adottati dal Consiglio dei Ministri della Cee nel luglio 1966. Vedasi: *Dichiarazioni di Restivo alla Camera dei Deputati*, in « Quaderni di documentazione europea », Lussemburgo, luglio-agosto 1966; *Il Governo approva la politica agricola Cee*, in « 24 Ore - Il Sole », 1° giugno 1966. Vedasi anche: *La politica agricola comunitaria in discussione al Senato, Gli interventi del sottosegretario Schietrona e del senatore Cataldo*, in « Agra-Press », 26 settembre 1967.

²³ Vedasi: P. Albertario, *L'idea, le vicende, i fatti*, in « Agri-Forum », n. 7-8, luglio-agosto 1967.

²⁴ Vedasi: M. Pandinelli, *Intervento della Uil-Terra presso il Ministero della Agricoltura*, in « Il Lavoro Italiano », 20 marzo 1966.

tare (come invece avviene in Olanda ed in Germania) i benefici che il Feoga mette a disposizione dei produttori.

Per affrontare con serietà il problema del nostro deficit nel Feoga occorre rivedere la nostra legislazione sulle cooperative cercando di adeguarla ai compiti d'oggi²⁵, ed occorre soprattutto dare politicamente un impulso al settore delle organizzazioni di mercato.

Nel Feoga, come risulta dai nostri calcoli riportati nelle Tabelle 23 e 24, le nostre possibilità sono sostanzialmente buone, ma è chiaro che occorre sapere sfruttare quanto ci viene offerto²⁶.

Siamo invece perfettamente d'accordo col prof. C. Bonato nel sostenere la *necessità di una semplificazione dell'organizzazione degli interventi* sovente « macchinosi, eccessivamente dirigistici e discutibili sotto l'aspetto della loro efficacia, con un sistema di prezzi piuttosto complicato che sul piano esecutivo portano ad una eccessiva burocratizzazione del mercato agricolo »²⁷.

GERMANIA OCC. La Repubblica Federale Tedesca invece dovrebbe essere il Paese che maggiormente sosterrà le spese del Feoga, dato che incasserà il 14 % circa e pagherà il 31% circa. In particolare, la Germania dovrebbe registrare al 1970 una perdita secca di 275 milioni di u.c., pari a circa 170 miliardi di lire. Ma questo risultato era scontato, dato che la Germania trova un adeguato compenso nella anticipata libera circolazione dei prodotti industriali e in un atteggiamento più aperto della Comunità nei confronti dei Paesi terzi per il settore industriale grazie agli accordi del Kennedy-Round conclusi a Ginevra nel maggio 1967. Ha scritto infatti Hermann Bohle, commentando i risultati degli accordi dell'11 maggio 1966, « i pagamenti di Bonn alla cassa agricola di Bruxelles sono il prezzo per conservare le esportazioni indu-

²⁵ Vedasi: V. Crea, *La cooperazione*, in « 24 Ore - Il Sole », 1° luglio 1967; V. Crea, *La politica comunitaria*, in « 24 Ore - Il Sole », 8 luglio 1967; V. Crea, *Prezzi agricoli Cee e redditi dei produttori*, in « 24 Ore - Il Sole », 14 luglio 1967; C. Bonato, *L'Agricoltura di fronte a un mercato aperto*, in « Il Corriere della Sera », 24 agosto 1967.

²⁶ Vedasi: *L'agricoltura italiana è impreparata al Mec*, in « 24 Ore - Il Sole », 23 giugno 1966; V. Fedele, *A che punto è giunta la Comunità Europea*, in « 24 Ore - Il Sole », 6 luglio 1967; *La politica agricola Cee, Lettera di Bonomi a Restivo*, in « 24 Ore - Il Sole », 9 luglio 1967; R. Liguori, *La politica agricola comune dell'Europa dei Sei*, in « La Comunità Internazionale » anno 21, n. 4, ottobre 1966; *Le scadenze del Mec, Impreparati all'abolizione delle dogane?*, in « 24 Ore - Il Sole », 5 settembre 1967.

²⁷ La Commissione peraltro, come abbiamo sottolineato a pag. 99, si è resa conto della necessità di snellire l'apparato burocratico degli interventi e, valendosi della clausola di eventuale revisione dei regolamenti di mercato vigenti, ha deciso di migliorare il sistema al momento della entrata in vigore della fase finale del mercato unico. Un certo grado di « macchinismo » pare tuttavia congenito al sistema degli interventi comunitari. Vedasi: C. Bonato, *La politica di mercato nell'agricoltura comunitaria*, in « Il Corriere della Sera », 22 marzo 1966; Cee (portavoce), *L'écheance du 1er Juillet 1967, L'importance pour la politique agricole commune*, Bruxelles, giugno 1967.

striali della Germania. Il forte contributo finanziario della Germania alla Cee verde è giustificato dalla soppressione dei dazi industriali a partire dal 1° luglio 1968, con un anticipo di 18 mesi sulla data prevista dal Trattato di Roma. Per l'industria tedesca il Mercato Comune è una buona possibilità, il prezzo pagato a Bruxelles non è stato troppo alto »²⁸.

PAESI DEL BENELUX. Su posizioni di equilibrio verrebbero invece a trovarsi i Paesi del Benelux. In particolare, l'Olanda dovrebbe registrare un lieve guadagno netto, mentre il Belgio-Lussemburgo dovrebbe subire una lieve perdita.

Notiamo peraltro che anche da parte di questi Paesi non sono mancate le critiche alla politica agricola comunitaria. Belgio ed Olanda infatti — avendo fino a poco tempo fa stanziato nei propri bilanci nazionali importi modesti per sostenere i propri mercati — si rendono conto che la dilatazione delle spese del Feoga comporta per loro maggiori oneri finanziari. Gli olandesi hanno così aspramente rimproverato a Mansholt la posizione da lui presa in favore dell'aiuto comunitario da concedersi alle organizzazioni che in Italia dovranno interessarsi della disciplina del mercato ortofrutticolo. Mansholt però ha risposto definendo ingiusta ed egoista la tesi olandese, perché non tiene conto del contributo che gli altri Paesi — ed in specie l'Italia — danno al commercio del pollame e delle uova, che interessa particolarmente l'Olanda; e perché essa impedirebbe che negli altri Paesi nasca e si affermi un'organizzazione di mercato nel settore degli ortofrutticoli, che in Olanda si è rivelata utile per l'attività commerciale e produttivistica²⁹.

4. Polemiche anche sulla sezione speciale del fondo.

Agli importi posti in evidenza nella Tabella 24 occorrerebbe poi aggiungere le somme della sezione speciale del Feoga. Tuttavia, dato il carattere transitorio di alcune spese di tale sezione (come le misure compensatorie per i cereali che riguardano il triennio 1967/68-1969/70) e l'incerto ammontare di alcune altre, non ci è parso opportuno al mo-

²⁸ Vedasi: H. Bohle, *Was kostet das Grüne Europa?*, in « Die Zeit », 20 maggio 1966. Vedasi anche: W. Becker, *Was kostet die Agrarfinanzierung?*, in « Der Volkswirt », n. 34, 26 agosto 1966; H. H. Hartig, *Ewg - Agrarfinanzierung*, in « Wirtschaftsdienst », n. 1, Amburgo, gennaio 1967; Parlamento Europeo, *Reazioni tedesche agli accordi dell'11 maggio 1966*, in « Quaderni di Documentazione Europea », n. 6, 1966.

²⁹ La posizione di Mansholt in questa circostanza, per il coraggio con cui è stata difesa e la chiarezza con cui è stata esposta, merita di essere segnalata come atto squisitamente comunitario, dato che, per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato di Roma, non ha esitato ad andare contro una tesi sostenuta dal proprio paese. Vedasi: *Dichiarazioni Mansholt sull'agricoltura Cee*, in « 24 Ore - Il Sole », 12 luglio 1966.

mento attuale considerare anche tali spese agli effetti delle elaborazioni riportate nella Tabella 24.

È comunque interessante rilevare che anche per questa sezione del Feoga non mancano i rilievi critici. Il Bonato, ad esempio, nell'articolo « I compensi comunitari ai produttori di cereali » pubblicato sul Corriere della Sera del 2 agosto 1967, fa notare che « le misure compensatorie per i cereali imputate alla sezione speciale del Feoga vengono finanziate secondo il criterio normale della Cee », cioè secondo la chiave di ripartizione dell'art. 200, paragrafo 1, del Trattato.

« Ciò comporta per l'Italia — aggiunge il Bonato — un concorso nella misura del 28%, pari a circa 72,4 miliardi di lire. Dal che risulta evidente che — in ultima analisi — le compensazioni comunitarie ai nostri produttori verrebbero quasi tutte pagate dal nostro stesso Paese. La Germania invece dovrebbe avere un saldo attivo di oltre cento miliardi (175 in entrata contro 72,4 in uscita) ».

Ci sembra però che anche in questo caso si tenda a commettere l'errore di isolare una sola voce di spesa, senza prendere in considerazione le risultanze dell'intera sezione speciale del Fondo. Peraltro, se la constatazione fatta dal Bonato a proposito delle misure compensatorie per i cereali è indubbiamente esatta, si deve osservare che (in seguito all'unificazione del prezzo dei cereali nella Cee) la Commissione ha previsto perdite di reddito *più alte* per la Germania che per l'Italia. Il divario nei bilanci netti positivi delle misure di compensazione fra Italia e Germania non è perciò altro che la conseguenza della logica della Commissione, logica che è stata accolta dal Consiglio dei Ministri della Cee in data 15 dicembre 1964.

Né l'impostazione di tale logica comunitaria sembra soggetta a mutamenti. Infatti, nelle recenti discussioni sulla fissazione e revisione dei prezzi agricoli per le campagne 1967/68 e 1968/69, la Commissione ha ribadito la necessità di lasciare inalterato il livello del prezzo del grano, pur dichiarandosi favorevole all'aumento del prezzo dei cereali secondari (mais, orzo e segala)³⁰.

5. Incidenza delle spese del Feoga sul valore della produzione agricola.

La Tabella 26 ci dà, infine, l'incidenza delle spese del Feoga sul valore della produzione per i principali prodotti agricoli regolamentati, in specie per i cosiddetti prodotti « pericolosi ».

In complesso, l'incidenza delle spese del Feoga (sezione garanzia) non supera in media il 7% circa del valore della produzione globale,

³⁰ Vedasi il mio articolo: *La sezione speciale del Feoga*, in « Agri-Forum », settembre 1967, Roma.

il che significa che gli importi a disposizione del Feoga al 1970; almeno per il momento, dovrebbero risultare abbastanza limitati. La Tabella 26 segnala però la notevole incidenza delle spese del Feoga per i lattiero-caseari, il che costituisce un ulteriore avvertimento per cercare di risolvere i difficili e complessi problemi di questo settore, il quale,

TAB. 26. *Incidenza delle spese del Feoga (sezione garanzia) sul valore della produzione per i principali prodotti regolamentati.*

Principali prodotti regolamentati	Valore della produzione		Oneri del Feoga		
	in milioni di u.c.	%	in milioni di u.c. ²	in % valore della prod.	per ha.
Lattiero-caseari	7.100 ¹	21,5	570	8,0	25 ³
Cereali	5.870 ¹	27,8	350	6,0	15,0
Barbabietola da zucchero	850 ¹	2,6	45	5,3	43

Fonte: Documento Cee R/678 i/66 (Agri 271).

¹ Dati sulla base di stime « studio 1970 » effettuate dalla Commissione.

² Oneri aggiornati sulla base della Tabella 23.

³ Per vacca da latte.

come abbiamo sottolineato, potrebbe minacciare l'equilibrata realizzazione dell'intera politica agricola comune.

6. Il significato politico degli accordi dell'11 maggio 1966.

La costruzione dell'Europa dei contadini ha sicuramente messo in moto una serie di decisioni, il cui carattere è decisamente integrazionista e sovranazionale. « Parigi è ormai legata a filo doppio con l'Europa », ha scritto il quotidiano « Le Monde » commentando gli accordi dell'11 maggio 1966.

I Sei Paesi hanno infatti stabilito: 1) che i poteri d'intervento nei mercati agricoli sono regolati non più dai singoli Stati, ma dagli organi comunitari; 2) che la politica commerciale agricola (dazi doganali, contingentamenti, premi d'esportazione, regimi di temporanea importazione) si accentrerà nel Consiglio dei Ministri dei Sei Paesi sulla base delle proposte e delle osservazioni della Commissione; 3) che gli aiuti ai produttori con la formula dei premi di produzione — largamente attuata in alcuni Paesi — saranno soppressi, perché provocherebbero distorsioni nelle produzioni e negli scambi; 4) che gli aiuti alle aziende per la modifica delle strutture produttive dovranno essere compatibili con la politica agricola comunitaria, delineandosi in tal modo una politica agricola comune per la riorganizzazione delle aziende, l'organizzazione

interaziendale, gli orientamenti (regionalizzazione) delle produzioni secondo le vocazioni ambientali.

I Sei Paesi hanno peraltro rinunciato a fissare in maniera autonoma i prezzi dei prodotti agricoli (che determinano il livello di vita della popolazione rurale ed il costo della vita dell'intero Paese) e si sono impegnati a versare alla Cee il 90% del ricavato dei prelievi sulle importazioni agricole in provenienza dai Paesi terzi (rinunciando quindi, definitivamente, ad una parte delle entrate dello Stato in favore della Comunità).

Fra tre anni al massimo la politica agricola comune sarà interamente « comunitarizzata », finanziata cioè in comune e gestita a Bruxelles. I meccanismi del Feoga accennano poi già alla struttura di una politica dei prezzi, di una politica commerciale, di una politica monetaria³¹. Ma, se è vero che tutte queste decisioni hanno caratteristiche sovranazionali e quindi favoriscono la costruzione politica dell'Europa³², è anche vero che con gli accordi dell'11 maggio 1966 ancora una volta è andata perduta una buona occasione per cercare di fare qualche sicuro progresso per potenziare le istituzioni politiche europee.

Infatti, decidendo il funzionamento di un Fondo che manovrerà al 1970 oltre 1.600 milioni di dollari (cioè circa 1.000 miliardi di lire), i poteri del Parlamento Europeo in materia di bilancio non solo non sono stati rafforzati, ma, come ha rilevato l'on. Vredeling nella seduta del Parlamento Europeo dell'11 maggio 1966, « il Consiglio ha preso delle decisioni su fondamentali questioni politiche legate al finanziamento dell'agricoltura senza consultare il Parlamento »³³. Una consultazione deve invece avere sempre luogo prima di una decisione, e non dopo; in quest'ultimo caso non si può parlare di consultazione, ma soltanto di informazione.

L'autorevole parlamentare tedesca on. Strobel, membro del Bundestag e presidente del Gruppo socialista del Parlamento Europeo, ha peraltro aggiunto: « Grande è il nostro rammarico per il fatto che il

³¹ Una politica agricola comune non avrebbe, invero, alcun senso ove la Comunità, attraverso i suoi organi, non riuscisse ad armonizzare le politiche agricole di ciascun Stato membro e non riuscisse ad evitare che l'impiego dei capitali privati e pubblici venga indirizzato in contrasto con i postulati della politica comune, per quanto riguarda, prezzi e scambi. Vedasi: *La politica agricola del Mec*, in « 24 Ore - Il Sole », 14 maggio 1967.

³² Mansholt in particolare è tuttora fermamente convinto che la politica agricola comune spinga inesorabilmente la Cee sulla via della unificazione politica. Alcuni infatti sostengono che Mansholt ha scelto di dirigere l'evoluzione dell'agricoltura europea con un complesso di regolamenti assai « rigidi » allo scopo di affrettare il processo di maturazione della coscienza europea ponendola su delle basi più concrete rispetto ai sogni degli uomini politici. Vedasi: F. H. De Virieu, *Terroirs sans frontières, Les douaniers à Chartres*, in « Le Monde », 7 luglio 1967.

³³ Vedasi: *Dichiarazione dell'on. Vredeling*, in « Discussioni », documento n. 85, sedute del Parlamento Europeo dal 9 al 13 maggio 1966, p. 120.

Parlamento sia stato ignorato. Quanto è stato deciso a Bruxelles non ha più molti rapporti con le proposte sulle quali il Parlamento era stato consultato. Il fatto che i vari punti su cui è stato raggiunto l'accordo ci vengano presentati ora ed il Parlamento debba esprimere il suo parere a posteriori non è consono con i diritti ed i doveri di una democrazia parlamentare. Abbiamo anche l'impressione che la richiesta di ampliare le competenze del Parlamento Europeo e di giungere ad una partecipazione democratica del Parlamento non venga sostenuta da nessuno con eccessivo rigore. Sotto questo rispetto c'è solo un partner che dimostra delle rigidità, proprio colui che ostacola ogni sicurezza della democrazia parlamentare della Comunità »³⁴. « Noi siamo consapevoli del pericolo che la Comunità si evolva unicamente sul piano materiale e tecnico. Ma non siamo affatto disposti a lasciarci privare — noi e gli stessi governi — delle responsabilità politiche per lo sviluppo dell'Europa »³⁵.

Il significato politico degli accordi dell'11 maggio 1966 è perciò assai modesto sul piano istituzionale.

« L'Europa economica ha ripreso il suo cammino — ha detto P. H. Spaak — ma senza un impulso politico non potrà progredire sul serio »³⁶.

³⁴ Vedasi: *Intervento dell'on. Käte Strobel sulle decisioni del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 1966*, in « Quaderni di Documentazione Europea », luglio 1966, pp. 12-15.

³⁵ L'Assemblea ha infatti constatato che la sostituzione della politica agricola comune alle politiche agricole nazionali, sottrae ai Parlamenti dei Sei Paesi membri la maggior parte delle loro possibilità d'azione nel settore della politica agricola.

³⁶ Vedasi: *Dichiarazioni del signor P. H. Spaak sull'evoluzione dell'unità dell'Europa*, in « Quaderni di Documentazione Europea », n. 7, luglio 1966.

Un esempio illuminante, di carattere estremamente pratico, che fa comprendere la validità delle parole di Spaak, è il fatto che per evitare delle frodi ai danni del Feoga i servizi doganali dei Sei Paesi dovrebbero funzionare sulla base di un impegno comune per la piena applicazione dei regolamenti approvati dagli organi istituzionali del Trattato. « Non è possibile — ha detto l'on. Sabatini, deputato al Parlamento Europeo — tradurre in atto tutte le norme dei regolamenti agricoli se non esiste un impegno di collaborazione con i servizi doganali dei Sei Paesi attuato sul piano concreto ». Oggi infatti in alcuni paesi si paga la restituzione dopo una verifica della partenza delle merci, in altri paesi invece si verifica anche la destinazione. È chiaro d'altro canto che le autorità degli Stati membri non dovrebbero ostacolare e ritardare una rapida inchiesta fatta dalla Commissione allorché si verifica un'eventuale frode. Vedasi: *Dibattito al Parlamento Europeo sul controllo delle frodi nel settore agricolo Cee*, in « 24 Ore - Il Sole », 19 marzo 1967.

In data 7 settembre 1967, per impedire e reprimere le frodi nel campo della riscossione dei dazi e tasse da parte dei servizi doganali, ivi compresi quindi i prelievi agricoli, i rappresentanti degli Stati membri della Comunità Europea hanno firmato a Roma una Convenzione di reciproca assistenza fra le amministrazioni doganali.

La Convenzione in particolare prevede, fra l'altro, uno scambio di informazioni fra le amministrazioni doganali ed, entro determinati limiti, offre agli agenti di tali amministrazioni la possibilità di operare sul territorio di altri Stati con-

7. Potenziare il prestigio del Parlamento Europeo.

Nella situazione attuale esistono pochissime probabilità di realizzare un rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo. Ma ciò non deve indurre a persistere nell'inerzia.

L'Assemblea di Strasburgo dovrebbe in particolare cercare di avvalersi meglio di tutte le possibilità che la prassi le offre, in attesa che nuovi eventi maturino alla fine del 1969, allorché si dovrà dare una base definitiva al finanziamento della politica agricola comune.

Infatti, già oggi viene svolta una funzione positiva nei rapporti fra il Parlamento Europeo e gli organi esecutivo-legislativi delle Comunità Europee. Nei pareri continuamente espressi le varie Commissioni del Parlamento Europeo sostengono sempre di seguire e di controllare attentamente i lavori dell'Esecutivo e delle sue Direzioni Generali. Tale occasione di controllare l'operato dell'Esecutivo è ampliata al momento in cui quest'ultimo presenta la sua relazione generale, che offre all'Assemblea di Strasburgo, ed alle sue commissioni una visione globale della politica e degli orientamenti delle Comunità. In conformità col Trattato Cee il Parlamento Europeo non è soltanto l'interlocutore ed il controllore diretto della Commissione, della quale approva ed appoggia sempre, in linea generale, la politica e gli orientamenti. Esso collabora anche, con funzione consultiva, alle decisioni legislative del Consiglio. La consultazione del Parlamento Europeo è prevista ed è quindi obbligatoria in diciotto campi globali del Trattato Cee. Oltre a ciò si è instaurata, in misura sia pure modesta, la prassi della consultazione facoltativa. Inoltre, il Consiglio stesso si è impegnato, in alcuni regolamenti, a consultare il Parlamento Europeo prima di emanare disposizioni complementari o di applicazione. Se poi il Consiglio emana un regolamento senza consultare (su proposta della Commissione) il Parlamento Europeo, in conformità con l'art. 173 del Trattato Cee, tale regolamento è nullo per violazione di forme sostanziali. Pertanto la consultazione del Parlamento Europeo è essenziale per la legittimità dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio.

Ciò comunque non elimina la sostanziale anomalia delle istituzioni comunitarie, nelle quali il principio della divisione dei poteri non è rispettato. Tuttavia, anche a livello degli Stati nazionali la democrazia parlamentare classica va subendo una lenta ma sensibile trasformazione, caratterizzata da una prevalenza del potere esecutivo e della sua

traenti ai fini di inchieste sulle infrazioni. La Convenzione, che comprende venticinque articoli, sarà applicata sulla base della reciprocità. La firma di questa Convenzione dovrebbe facilitare l'armonizzazione delle legislazioni doganali e la collaborazione amministrativa fra servizi doganali per il buon funzionamento del Mercato Comune. Vedasi: *La Convenzione di mutua assistenza doganale fra i Paesi Cee*, in « 24 Ore - Il Sole », 13 settembre 1967.

burocrazia. Il mito parlamentare del XVIII secolo sta tramontando un po' dovunque.

Oggi perciò, nel quadro dei rapporti comunitari, il Parlamento Europeo dovrebbe rivendicare uno spazio adeguato per le sue iniziative attraverso un potenziamento del proprio prestigio.

I rapporti del Parlamento Europeo con il Consiglio sono delicati, perché il Consiglio, non essendo giuridicamente l'interlocutore diretto dell'Assemblea di Strasburgo, può adottare le proposte della Commissione senza tenere conto degli emendamenti suggeriti dal Parlamento Europeo. Ma nella pratica si è già instaurato un rapporto più stretto fra il Consiglio ed il Parlamento, attraverso il colloquio annuale, che ha luogo in seduta pubblica, ed attraverso le interrogazioni orali e scritte, che il Consiglio s'è dichiarato disposto a ricevere dal Parlamento, sebbene l'articolo 140 del Trattato Cee impegni al riguardo soltanto la Commissione.

Naturalmente può avvenire che il rapporto fra il Consiglio della Cee ed i parlamentari nazionali sia più diretto e funzionale di quello fra lo stesso Consiglio ed il Parlamento Europeo, dato che i parlamentari nazionali controllano i propri membri del Consiglio in quanto Ministri di Stato, e non il Consiglio in quanto istituzione europea.

Questo rapporto tuttavia non si è verificato in Italia, dove solo occasionalmente il governo ha presentato al Parlamento una relazione sulla attività comunitaria.

Peraltro, in questa nuova fase delle Comunità Europee, oltre a puntare su un uso più dinamico delle disponibilità di cui il Parlamento Europeo dispone, *occorre cercare di giungere al più presto possibile alle elezioni a suffragio universale diretto dei parlamentari europei.*

Infatti, anziché perdere del tempo prezioso a rivendicare dei poteri che oggi è impossibile ottenere, se si fanno le elezioni a suffragio universale diretto per l'Assemblea di Strasburgo si riuscirà ad interessare direttamente i popoli alle sorti dell'Europa e al tempo stesso a dare vita ad un imponente movimento di forze politiche ed economiche.

« I partiti politici, i sindacati, le forze culturali, le forze economiche — ha sottolineato Umberto Serafini — saranno talmente compromessi da questa campagna che difficilmente i deputati eletti al Parlamento Europeo andranno lì per non fare niente, perché dietro di loro ci sarebbe la compromissione di queste forze politiche »³⁷.

³⁷ « Nella società di massa — ha aggiunto U. Serafini — essere eletto a suffragio universale diretto è un grosso fatto. La ricerca dei poteri del parlamento è bella, ma chi è a decidere che questo Parlamento dovrà avere più poteri? Dovrebbero essere gli stessi governi, i quali non negozieranno *mai* l'aumento di potere di questo parlamento e direi neanche la Commissione si spingerà in questo senso, perché troverà in fondo un certo imbarazzo e una certa limitazione a dovere contrastare il Consiglio dei Ministri per non andare a cercare nuove noie anche al Parlamento aumentato di poteri ». Vedasi: U. Serafini, *Come attuare una politica comune*, in « Iniziativa Europea », anno IX, n. 95, 1967.

« Il Parlamento Europeo potrebbe poi fare opera di saggia autovalutazione — ha sottolineato l'on Stobel — se concorrerà ad attenuare il potere d'iniziativa che spesso, indebitamente, assumono, di fatto, i rappresentanti permanenti presso le Comunità Europee »³⁸.

³⁸ Vedasi: Agenzia Cismec, *Relazione dell'on. Stobel al Parlamento Europeo*, in « Il Quadrante Politico », 15 ottobre 1966.

VII. Il finanziamento nella fase del mercato unico

1. Le entrate del Feoga nella fase del mercato unico.

È certamente prematuro stabilire oggi cosa accadrà nel 1970¹, quando il finanziamento della politica agricola comune dovrà essere regolamentato nella fase del mercato unico, dato che le decisioni che saranno prese a quell'epoca risulteranno influenzate dalle scelte politiche dei Paesi membri della Cee, così com'è avvenuto per gli accordi dell'11 maggio 1966. Ciò nonostante qualche importante osservazione può essere fatta sin d'ora.

In particolare, è chiaro che la regolamentazione del finanziamento della politica agricola comune nella fase definitiva solleverà dei problemi principalmente per quanto riguarda *le entrate del Feoga*. Infatti, la regolamentazione dei rimborsi ai Paesi membri da parte del Feoga è già stata pienamente intonata alla fase del mercato unico e, salvo che si verifichi l'ampliamento della Comunità, è difficile immaginare che nel 1970 possano essere introdotte sostanziali innovazioni per le spese del Fondo. La questione delle entrate del Feoga nella fase del mercato unico è peraltro già parzialmente disciplinata. Infatti, l'articolo 2 del Regolamento n. 25/62/Cee stabilisce fin d'ora che le entrate del Fondo, nel periodo finale, saranno assicurate dal versamento del 100% dei prelievi sulle merci importate dai Paesi terzi e precisa che queste nuove

¹ L'on. Vredeling ha peraltro già chiesto alla Commissione « entro quale termine intende presentare le sue proposte sul regime del finanziamento agricolo nella fase finale ». La Commissione ha risposto affermando che « consapevole del tempo necessario per l'applicazione della procedura di cui all'art. 201 del Trattato affinché i prelievi, e, al tempo stesso, tutti gli altri introiti decisi a norma del Trattato, spettino alla Comunità allo spirare del periodo transitorio, presenterà in tempo utile le opportune proposte ». Vedasi: *Il finanziamento della politica agricola comune*, in « 24 Ore - Il Sole », supplemento Mec, 7 luglio 1967.

entrate dovranno aggiungersi *a tutti gli altri introiti* della Comunità per fare fronte al complesso delle sue spese².

Gli accordi dell'11 maggio 1966 hanno, d'altro canto, ribadito la volontà dei Sei Paesi di dare corso alle disposizioni dell'articolo 2 del Regolamento n. 25/62/Cee. Infatti, a proposito dei problemi attinenti alle entrate proprie della Comunità, nella parte terza, paragrafo 5, delle decisioni dell'11 maggio 1966 è detto che « il Consiglio inizierà la procedura di cui all'art. 201 del Trattato in modo che le disposizioni dell'art. 2 del Regolamento n. 25 siano poste in applicazione al termine del periodo transitorio di cui all'art. 8 del Trattato »³.

Ma, oltre alla soluzione del problema della designazione dei prelievi come fondi propri della Comunità, la questione decisiva della regolamentazione del finanziamento della politica agricola comune nella fase definitiva (e cioè dopo il 1° gennaio 1970) sarà quella di dovere stabilire fino a che punto i fondi propri della Comunità dei « Sei » potranno sostituire i contributi finanziari che gli Stati membri oggi pagano al Fondo.

In seguito alla dilatazione delle spese della sezione garanzia del Fondo è chiaro infatti che il gettito dei prelievi ottenuto dalle importazioni provenienti dai Paesi terzi coprirà solo una parte — e secondo le previsioni più recenti la parte meno importante — delle spese del Feoga. *La politica agricola comune di una Comunità a « Sei » non sarà perciò in grado di autofinanziarsi.*

L'articolo 2 del Regolamento n. 25/62/Cee — e, come abbiamo visto, gli accordi dell'11 maggio 1966 — ha perciò stabilito che « il Consiglio inizi in tempo utile la procedura prevista dell'art. 201⁴ del Trattato per l'attuazione delle precedenti disposizioni », il che apre la strada a tre possibili soluzioni:

I) *gli Stati membri potrebbero decidere di versare al Feoga soltanto le entrate provenienti dai prelievi e di sostenere la parte re-*

² L'articolo 2 del Regolamento n. 25/62/Cee dice infatti: « Il gettito dei prelievi operati sulle importazioni in provenienza dai paesi terzi spetta alla Comunità ed è devoluto a spese comunitarie in modo che le entrate di bilancio della Comunità comprendano detto gettito e, al tempo stesso, tutti gli altri introiti decisi a norma del Trattato e i contributi degli Stati alle condizioni previste dall'art. 200 del Trattato ».

³ Vedasi: *Decisioni del Consiglio dell'11 maggio 1966 sul finanziamento della politica agricola comune*, in « Bollettino Cee », giugno 1966, p. 17.

⁴ La Commissione studierà a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all'articolo 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di quest'ultima. A tale fine, la Commissione presenterà proposte al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, dopo avere consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potrà stabilire le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.

stante delle spese del Fondo con dei contributi finanziari fissati secondo una chiave di tipo particolare frutto d'un compromesso politico;

II) *gli Stati membri potrebbero decidere di versare al Feoga, oltre al gettito dei prelievi, anche i proventi dei dazi doganali della Tec;*

III) *gli Stati membri, in caso di ampliamento della Comunità, e cioè se entrano a far parte della Cee il Regno Unito, la Danimarca, la Norvegia, l'Irlanda, potrebbero assicurare il finanziamento della politica agricola comune quasi esclusivamente col gettito dei prelievi*⁵.

2. L'assegnazione dei prelievi alla Comunità.

La prima soluzione al problema del finanziamento nella fase definitiva, e cioè l'assegnazione alla Comunità (formata dagli attuali Sei Paesi) dei soli prelievi agricoli, ha il pregio di essere esplicitamente prevista dall'art. 2 del Regolamento n. 25 e di essere stata riaffermata negli accordi dell'11 maggio 1966.

Peraltro, dato che nel maggio 1966 è stato deciso che il gettito dei prelievi costituisca il fattore determinante delle entrate del Fondo, tutto quello che sarebbe richiesto nel 1970 è di aumentare dal 90% al 100% la proporzione della parte variabile della chiave di contribuzione. La destinazione dei prelievi alla Comunità non è altro che la logica conseguenza — ammessa da tempo — delle realizzazioni della libera circolazione dei prodotti agricoli nella Cee e della responsabilità finanziaria comunitaria per la politica agricola comune. Infatti, dal momento in cui il luogo d'importazione non corrisponde più al luogo del consumo, è giusto che gli Stati sul cui territorio si verificano le importazioni agricole comunitarie versino *integralmente* alla Comunità il gettito dei prelievi.

Questa prima soluzione tuttavia perde parte notevole della sua forza, allorché si consideri che i prelievi agricoli dei Sei Paesi rappresentano un ammontare relativamente modesto rispetto alle spese globali del Fondo previste al 1970.

Questa prima soluzione del problema del finanziamento nella fase

⁵ C'è anche chi considera un'altra soluzione, e cioè che gli Stati membri decidano di abbandonare l'idea di versare il gettito dei prelievi al Fondo e trovino altre soluzioni e mezzi per finanziare la politica agricola. È chiaro però che una soluzione di questo tipo, oltre a negare la validità dell'art. 2 del Regolamento 25/62/Cee, validità ribadita dagli accordi dell'11 maggio 1966, non promuoverebbe alcun sviluppo istituzionale delle Comunità Europee ed anzi servirebbe soltanto per eliminare ogni difficoltà di carattere politico.

In tal modo però le Comunità Europee verrebbero a trasformarsi in un vero e proprio organismo internazionale di carattere intergovernativo, i cui limiti e possibilità sono a tutti ben noti. Vedasi: J. H. Weber, *The Financing of the Common Agricultural Policy*, cit., pp. 276-281.

del mercato unico avrebbe quindi il difetto di non dare un'effettiva indipendenza finanziaria alla Comunità, dato che la parte delle spese del Feoga non coperta dai prelievi dovrebbe essere finanziata con dei contributi degli Stati membri fissati sulla base di un compromesso politico.

Inoltre, non bisogna dimenticare che i prelievi non possono essere aumentati o ribassati in modo autonomo dato che essi sono interamente determinati dalle regole e dalle finalità delle organizzazioni comuni di mercato.

3. La ripartizione del gettito dei dazi doganali della Tec.

La seconda soluzione al problema del finanziamento nella fase definitiva, versare cioè alla Comunità, oltre al gettito dei prelievi, il ricavo dei dazi doganali della tariffa esterna comune, fu già al centro delle proposte presentate dalla Commissione nel marzo 1965, come abbiamo visto nel capitolo III.

La Commissione infatti si rese subito conto che nella fase di unione doganale il luogo delle riscossioni dei dazi doganali — oltre che dei prelievi — corrisponde sempre meno al luogo di consumo delle merci importate. Perciò queste entrate non potranno più essere accreditate allo Stato membro nel quale è situato il luogo di riscossione, tanto più che detto Stato trarrà già un profitto dallo sviluppo dei servizi necessari alla sua funzione di paese di transito.

Quindi, dato che la libera circolazione dei prodotti agricoli procede di pari passo con quella dei prodotti industriali, a causa del grado di integrazione del mercato che si raggiungerà col 1° luglio 1968, sarebbe logicamente necessario che nella fase del mercato unico le entrate provenienti dai prelievi e dai dazi doganali riscossi all'importazione di merci in provenienza dai paesi terzi vengano devolute alla Comunità a titolo di introiti propri.

La Comunità potrebbe così disporre di risorse sufficienti per finanziare la politica agricola, come si può vedere nello specchio seguente:

(milioni di u.c.)

Spese		Entrate	
Feoga	1.700	Prelievi	600
Funzionamento delle istituzioni	500	Dazi doganali	1.800
Totale	2.200	Totale	2.400

Potrebbero anzi sussistere delle eccedenze finanziarie al 1970 adottando questo sistema di finanziamento, eccedenze che potrebbero essere destinate a compiti particolari della Comunità o che potrebbero essere versate agli Stati membri.

Tale sistema di finanziamento darebbe alla Comunità notevoli vantaggi di carattere politico. Infatti, il Feoga non sarebbe più una semplice voce di bilancio, ma diverrebbe un Fondo effettivo con compiti propri, sí da costituire l'elemento tecnico propulsore per costruire l'unità politica europea.

È noto infatti che, alla loro nascita, certe costruzioni di tipo federale sono state finanziate principalmente od unicamente mediante il ricavato dei dazi doganali. Tale era, ad esempio, la situazione degli Stati Uniti d'America fino all'adozione del 16° emendamento nel 1913.

Se perciò si riuscisse ad adottare questa seconda soluzione per il finanziamento della politica agricola comune nella fase definitiva si compirebbe un passo di importanza decisiva per la creazione degli Stati Uniti d'Europa. Purtroppo però la realtà è diversa. Infatti, il Consiglio dei Ministri della Cee nelle decisioni prese l'11 maggio 1966, pur avendo riaffermato il principio della destinazione alla Comunità dei prelievi dopo la fine del periodo transitorio, *non ha previsto in alcun modo l'assegnazione alla Comunità del ricavato dei dazi doganali della Tec.*

Anzi, dato che era impossibile non prevedere l'eventualità di importanti deviazioni del gettito dei dazi a danno degli Stati destinatari delle merci importate nella Comunità, il Consiglio ha previsto dei meccanismi volti ad evitare tali deviazioni ed eventualmente a compensarle⁶. In particolare, gli accordi dell'11 maggio 1966 hanno previsto che « le amministrazioni doganali degli Stati membri collaborino fra di loro e con la Commissione allo scopo di evitare deviazioni di entrate provenienti dai dazi doganali a svantaggio dei paesi destinatari delle merci »⁷.

⁶ L'eliminazione dei dazi doganali intracomunitari al 1° luglio 1968 dovrebbe comportare anche l'abbattimento di tutti gli ostacoli agli scambi, compreso quelli di carattere fiscale. Con gli accordi dell'11 maggio 1966 è stato perciò deciso che « prima della soppressione dei dazi doganali intracomunitari, gli Stati membri provvedano ad armonizzare le rispettive legislazioni doganali e fiscali in modo da evitare di incoraggiare l'immissione in libera pratica in uno Stato membro di merci provenienti da paesi terzi e destinate in realtà al consumo in un altro Stato membro ».

Tale armonizzazione riguarda, in particolare: a) le norme doganali relative alla classificazione delle merci in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune; b) le norme per la determinazione del valore in dogana; c) le norme generali per lo sdoganamento delle merci, ivi comprese le modalità di pagamento dei dazi doganali; d) alcune disposizioni nazionali relative all'imposta sulla cifra d'affari per quanto riguarda il transito intracomunitario. Vedasi l'allegato 1, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio dell'11 maggio 1966 sul finanziamento della politica agricola comune, in « Bollettino Cee », n. 7, 1966.

⁷ Vedasi l'allegato 1, paragrafo 2, delle decisioni del Consiglio dell'11 maggio

I provvedimenti messi in atto non dovranno tuttavia ostacolare in alcun modo la libera circolazione dei prodotti all'interno del Mercato Comune.

Qualora si verificano deviazioni di entrate doganali di una certa entità, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, *accerta*, dopo la soppressione dei dazi doganali intracomunitari, tali alterazioni e ne informa al più presto il Consiglio.

A seconda dell'entità e del carattere delle deviazioni constatate, la decisione di apporvi rimedio spetterà al Consiglio o agli Stati membri su proposta o raccomandazione della Commissione.

La soluzione adottata potrà assumere la forma sia di un « sistema generale di perequazione », sia di una serie di « misure speciali per compensare le deviazioni di entrate ».

« Per adottare tali provvedimenti la Commissione dovrà studiare, in collaborazione con gli Stati membri: *a*) le modalità che le permetteranno di accertare le deviazioni di entrate doganali a scapito dei paesi destinatari delle merci; *b*) i criteri di ripartizione di dette entrate doganali fra gli Stati membri ».

« La Commissione dovrà inoltre, non appena possibile, al più tardi nove mesi prima della soppressione dei dazi doganali intracomunitari, trasmettere una comunicazione al Consiglio »⁸.

Trattasi quindi di un sistema di sorveglianza e di perequazione degli introiti dei dazi doganali davvero singolare la cui applicazione non mancherà di porre complessi problemi giuridici e politici⁹.

Lo scopo di un tale meccanismo generale di perequazione del ricavato dei dazi doganali è comunque molto chiaro. Si vuole infatti evitare a tutti i costi che il gettito dei dazi doganali della Tec venga assegnato alla Comunità e che continui a restare nelle casse degli Stati nazionali, adottando soltanto alcuni indispensabili adattamenti a decorrere dall'attuazione della libera circolazione delle merci il 1° luglio 1968.

Infatti, creando dei meccanismi bilaterali di compensazione o un sistema di perequazione generale dei dazi doganali, si è voluto evitare di lasciare ai piccoli paesi forniti di grandi porti il vantaggio esclusivo della libera circolazione intracomunitaria, senza però creare nuove

1966 sul finanziamento della politica agraria comune, in « Bollettino Cee », n. 7, 1966.

⁸ Vedasi l'allegato 1, paragrafi 3 e 4, delle decisioni del Consiglio dell'11 maggio 1966 sul finanziamento della politica agraria comune, in « Bollettino Cee », n. 7, 1966.

⁹ Occorrerà, ad esempio, definire cosa si intende per deviazione d'entrata « d'una certa entità ». Il Consiglio ha comunque inserito anche la seguente dichiarazione: « È inteso che la risoluzione del Consiglio circa la perequazione delle entrate provenienti dai dazi doganali lascia salve tanto la base giuridica quanto la procedura secondo le quali verrà istituito il sistema generale di perequazione o saranno prese speciali misure ». Vedasi: *Le decisioni del Consiglio dell'11 maggio 1966 sul finanziamento della politica agraria comune*, parte III, paragrafo 2, in « Bollettino Cee », n. 7, 1966.

« entrate proprie » della Comunità. Un tale schema, se risultasse confermato nel 1970, priverà la Comunità di quella indipendenza finanziaria che le avrebbe consentito di svolgere anche un ruolo politico.

Le sole « risorse proprie » di cui la Comunità potrà disporre a partire dal 1° gennaio 1970 — e cioè i prelievi agricoli — costituiranno così soltanto una parte delle entrate del Feoga. In tal modo l'espansione dell'attività comunitaria nella fase definitiva del finanziamento della politica agricola comune rischia di essere circoscritta nel modo più radicale.

4. L'adesione britannica alla Cee.

1. *Aumento dei prelievi e riduzione delle restituzioni*

La terza soluzione alla questione della definizione del finanziamento della politica agricola comune nella fase del mercato unico potrebbe essere adottata a causa dell'allargamento della Comunità, soprattutto in seguito all'entrata della Gran Bretagna nella Cee¹⁰.

Se infatti il Regno Unito riuscirà ad entrare a fare parte della Cee entro il 1970, il Feoga potrebbe essere alimentato quasi esclusivamente col gettito dei prelievi agricoli¹¹⁻¹².

¹⁰ La nuova decisione della Gran Bretagna di chiedere l'ammissione alla Cee è stata presa, com'è noto, il 10 maggio 1967 dalla Camera dei Comuni con deliberazione pressoché all'unanimità (488 voti favorevoli e soltanto 62 contrari). La richiesta ufficiale britannica, una lettera firmata dal Primo Ministro Wilson e indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri di turno della Cee Van Eslander, è stata consegnata l'11 maggio 1967 dall'ambasciatore inglese presso la Cee, Sir James Marjoribanks. La richiesta inglese è contenuta in una sola frase e non fa quindi cenno a condizioni speciali, né per l'agricoltura britannica, né per i Paesi del Commonwealth e dell'Efta, che invece erano state poste nel 1961 nella domanda presentata dal governo conservatore. L'attuale governo laburista si aspetta ovviamente che le condizioni vengano discusse nel corso dei negoziati, ma ha accettato il consiglio dell'Italia, della Germania Occ. e dei Paesi del Benelux di non porre condizioni preliminari allo scopo di rendere più facili i negoziati.

Il Premier britannico ha comunque formalmente dichiarato a proposito dei problemi agricoli: « Io ingannerei totalmente il Parlamento se dicessi che la politica agricola comune è negoziabile. Noi dovremo accettarla ». Vedasi: A. Pieroni, *La discussione sul Mec aperta alla Camera inglese*, in « Il Corriere della Sera », 9 maggio 1967; P. F. Della Torre, *Londra: Il Parlamento è tutto con Wilson*, in « 24 Ore - Il Sole », 12 maggio 1967; HmsO, *Membership of the European Communities, statement by the Prime Minister presented to Parliament*, Londra, maggio 1967; *Harold Wilson e l'ingresso della Gran Bretagna nella Cee*, documento Iai, Roma, 28 aprile 1967; *L'adesione della Gran Bretagna alla Cee*, in « Bollettino Cee », n. 3, 1967; A. Sampson, *La Grand-Bretagne s'engage vers l'Europe*, in « Le Monde », 19-20-21 ottobre 1967.

¹¹ Nonostante il nuovo veto del Gen. De Gaulle — pronunciato nella conferenza stampa del 27 novembre 1967 — è auspicabile che il Regno Unito riesca ad entrare a fare parte della Comunità agli inizi del 1970, cioè proprio quando si tratterà di dare all'agricoltura comunitaria una base finanziaria stabile e definitiva.

¹² Nella conferenza stampa del 16 maggio 1967 il Gen. De Gaulle ha accennato anche ad una serie di ostacoli di carattere economico (politica agricola,

È chiaro infatti che sul piano finanziario, dato il noto congegno del Feoga — per cui, in definitiva, saranno i paesi importatori ad alimentarlo — e considerato il cospicuo volume delle importazioni britanniche, il Regno Unito diverrebbe il piú forte contribuente alla formazione del Fondo stesso.

La Gran Bretagna infatti in una Comunità allargata, importando il 50% circa del suo fabbisogno alimentare¹³ — e divenendo cosí il principale Paese importatore di prodotti alimentari della Cee — diverrebbe il Paese che dà il maggiore contributo al Feoga sotto forma di prelievi.

D'altro canto, per quanto riguarda la possibilità di ottenere dei rimborsi, il Regno Unito riceverebbe dal Feoga soltanto una modesta frazione dei pagamenti fatti nella sezione garanzia, dato che la Gran Bretagna non esporta quantità rilevanti di prodotti agricoli nell'Europa dei Sei.

Né il Regno Unito potrebbe ottenere dei finanziamenti sostanziali dalla sezione orientamento, dato che le strutture agricole britanniche sono assai migliori di quelle continentali¹⁴.

Peraltro, l'adesione britannica alla Cee dovrebbe trovare consenzienti — anzi persino entusiasti — diversi Stati membri (come, per esempio, la Germania Occ. e l'Italia divenuta anch'essa forte importatrice di prodotti agricoli), i quali avrebbero il sicuro vantaggio di vedersi ridurre l'onere del finanziamento della politica agricola comune sulla base del gettito dei prelievi.

Inoltre, tutti i Paesi membri della Cee — ed in particolar modo la Francia e l'Olanda — con l'entrata della Gran Bretagna nella Comunità verrebbero ad avere il grosso vantaggio di potere disporre di un

debolezza della sterlina, relazioni « speciali » con l'America) che impedirebbero l'entrata del Regno Unito nella Cee. È noto però che i motivi di fondo di tale ostilità sono squisitamente politici. Vedasi al riguardo l'illuminante articolo di André Fontaine, *La politica estera di De Gaulle*, in « Aggiornamenti Sociali », dicembre 1965. Vedasi anche: *Le ambiguità di De Gaulle*, in « 24 Ore - Il Sole », 17 maggio 1967; A. Pieroni, *A Londra si parla di un secondo veto gollista*, in « Il Corriere della Sera », 17 maggio 1967; *Il generale non ha capito*, in « The Financial Times », 17 maggio 1967; *Rivelazioni di « Le Monde » sul nuovo rifiuto agli inglesi*, in « La Stampa », 21 maggio 1967; *Il dovere di Wilson*, in « The Times », 17 maggio 1967; *Possibilità d'ingresso della Gran Bretagna nel Mercato Comune*, in « Bollettino Cee », n. 4, 1967.

¹³ Il Governo britannico è però riuscito ad attuare una politica di forte espansione della produzione agricola, sí che per una serie di prodotti l'offerta interna — che è perfettamente in grado di competere con i prodotti importati — è aumentata in misura tale da sostituire gradualmente le importazioni dal Commonwealth e dagli altri Paesi. Le importazioni di prodotti agricoli ed alimentari della Gran Bretagna si aggirano attualmente su 1.600 milioni di sterline all'anno.

¹⁴ In particolare, i miglioramenti strutturali da effettuarsi in Italia ed in Francia col finanziamento della sezione orientamento del Feoga avranno senza alcun dubbio la precedenza assoluta.

importantissimo mercato di sbocco per lo smercio delle loro eccedenze agricole.

*L'ampliamento del mercato comunitario avrebbe, quindi per la Comunità importantissime conseguenze sul piano finanziario. Infatti, risulterebbero sostanzialmente ridotti i costi del Feoga per le restituzioni, dato che una parte notevole delle eccedenze di lattiero-caseari, grano tenero e zucchero potrebbe essere collocata sul mercato interno comunitario (comprensivo del mercato britannico) al livello interno dei prezzi unici comunitari, anziché dovere essere esportata sui mercati dei Paesi terzi al livello dei (bassi) prezzi del mercato mondiale*¹⁵.

L'incremento relativamente modesto delle spese del Feoga in seguito all'allargamento della Comunità, come viene posto in evidenza nella Tabella 27, sarebbe perciò ampiamente compensato da sostanziali economie delle spese per restituzioni attualmente necessarie per le esportazioni dei « Sei » sui mercati mondiali.

TAB. 27. *Stima al « 1970 » delle spese del Feoga.*

(milioni di u.c.)

Feoga	Comunità a « Sei »	Comunità a « Dieci »	Differenza fra « Dieci » e « Sei »
<i>Spese:</i>			
Sezione Garanzia	1.355	1.480	+ 125
Sezione Orientamento	285	(350)	+ (65)
Totale	1.640	1.830	+ 190

Fonte: Commissione, *Parere della Commissione al Consiglio sulle domande di adesione del Regno Unito, della Danimarca e della Norvegia*, Bruxelles, 29 settembre 1967, p. 40.

In tal modo, con l'entrata della Gran Bretagna nella Cee — grazie, da una parte, alla parziale riduzione delle spese del Fondo e dall'altra all'aumento del gettito dei prelievi — la politica agricola comune potrebbe pressoché autofinanziarsi. Né questa situazione subirebbe sostanziali mutamenti se, insieme al Regno Unito, entrano a far parte della Cee anche *la Danimarca, l'Irlanda*, paesi notoriamente forti esportatori di prodotti agricoli¹⁶.

¹⁵ Vedasi: R. J. Clark, *Britain and the Common Market*, in « Westminster Bank Review », novembre 1965; G. B. Redmayne, *The Common Market and British Agriculture*, in « Westminster Bank Review », agosto 1966.

¹⁶ Vedasi: *Denmark and the Common Market*, in « Common Market », volume 6, n. 9-10, settembre-ottobre 1966; *La Danimarca chiede l'ingresso nella*

Infatti, verificandosi anche tale eventualità, sorgerebbero difficoltà soltanto nel settore dei prodotti zootecnici, data la forte incidenza della produzione dell'Irlanda e della Danimarca in questo settore dell'attività agricola. Tuttavia, nel settore zootecnico, tenuto conto della deficienza di carne che l'Europa lamenta, le preoccupazioni dovrebbero limitarsi al burro. Occorrerebbe perciò accentuare le tendenze attuali di certi paesi volti a mutare la destinazione tradizionale del latte di trasformazione nella prospettiva di sviluppo dei consumi caseari, come integrativi e sostitutivi dei consumi delle carni, sí che i vantaggi dell'allargamento del mercato comunitario, per quanto riguarda lo smercio dei prodotti agricoli, dovrebbero essere favorevoli ed in particolar modo evidenti per la Francia (settore cerealicolo) e per l'Italia (settore ortofrutticolo).

L'Italia in particolare vedrebbe da un lato aumentare la concorrenza nel settore zootecnico, sicché dovrebbe prepararsi per fronteggiare tempestivamente l'accentuazione della debolezza competitiva dei propri allevamenti, ma dall'altra parte vedrebbe allargarsi il mercato ortofrutticolo-agrumario con l'eliminazione dei dazi doganali ed altre restrizioni che fino ad oggi hanno limitato le nostre esportazioni in quei Paesi.

Eccezion fatta per il settore zootecnico, il nostro Paese dovrebbe dunque considerare con ottimismo, dal punto di vista agricolo, l'ampliamento della Cee¹⁷.

2. *Il costo finanziario dell'adesione britannica alla Cee.*

Diversi economisti britannici hanno tentato di prevedere il costo finanziario dell'adesione della Gran Bretagna alla Cee. In particolare, T. K. Warley, del Department of Agricultural Economics dell'Università di Nottingham, ha previsto che la Gran Bretagna dovrebbe versare al Feoga, alla fine del periodo transitorio, la somma di 212 milioni di sterline¹⁸. Lo studio di T. K. Warley, che ha il pregio di avere preso in considerazione le variazioni dei modelli di consumo e di produzione che dovrebbero essere introdotte in conseguenza dell'applicazione dei prezzi agricoli comunitari, ha stimato anche i possibili contributi di bi-

Comunità, in « 24 Ore - Il Sole », 19 luglio 1967; *Agricoltura e ampliamento del Mec*, in « 24 Ore - Il Sole », 18 luglio 1967.

Anche la Norvegia (paese deficitario) e la Svezia (paese autosufficiente) hanno chiesto di entrare a fare parte della Cee. Vedasi: *La Svezia chiede l'ingresso alla Cee*, in « 24 Ore - Il Sole », 8 luglio 1967; *La Norvegia chiede l'adesione alla Cee*, in « 24 Ore - Il Sole », 25 luglio 1967; *Le domande di adesione della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca alla Cee*; in « Bollettino Cee », n. 6, 1967.

¹⁷ Vedasi: V. Crea, *L'allargamento del Mec allarma l'agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 9 ottobre 1966; *Agricoltura e ampliamento del Mec*, in « 24 Ore - Il Sole », 18 luglio 1967.

¹⁸ Vedasi: T. K. Warley, *Agriculture: the Cost of Joining the Common Market*, Pep, Chatham House, Londra, aprile 1967.

TAB. 28. *Grado di autoapprovvigionamento dei principali prodotti agricoli e alimentari nella Cee (« Sei ») e nella Cee + Regno Unito, Danimarca, Irlanda e Norvegia (« Dieci »).*

(in %)

	1959-60 1961-62	Cee 1964-65	1965-66	1959-60 1961-62	« Dieci » 1964-65	1965-66 ⁵
Grano	89,6	105,7	110,0	77,9	91,3	93,7
Altri cereali (ad esclusione del grano e del riso)	77,2	74,6	70,9	74,0	75,3	73,4
Totale cereali (ad esclusione del riso)	82,5	87,2	86,4	75,6	81,3	80,9
Riso (semigreggio)	82,0	79,0	59,9	71,4	68,3	51,6
Zucchero bianco	104,1	112,1	97,1	77,6	86,7	75,7
Frutta fresca (compresi gli agrumi)	83,5	81,5	78,8	74,8	74,2	71,4
ossia:						
frutta fresca	93,6	90,8	87,8	84,5	82,8	79,8
agrumi	44,4	47,6	48,5	36,7	41,0	39,8
Ortaggi freschi ¹	104,5	102,0	101,6	100,4	98,7	98,0
Carni (tutte le specie - frattaglie)	95,7	92,4	90,6	93,9	93,6	92,6
ossia:						
carni bovine	94,6	86,4	84,4	97,1	91,6	90,2
carni suine ²	100,5	100,6	97,8	102,1	104,8	103,0
carni ovine e caprine	98,5	88,9	86,5	58,8	60,5	60,1
pollame	89,2	94,0	95,0	94,5	98,1	98,5
altre carni ³	87,6	84,2	84,1	77,7	76,6	77,0
Uova ⁴	88,2	95,5	n.d.	94,0	98,0	n.d.
Formaggi	99,4	98,4	98,5 ⁶	97,3	96,5	96,4
Burro	104,0	102,0	101,7 ⁶	85,4	84,7	84,4
Materie grasse (escluso il burro)	36,7	37,2	36,8	33,0	33,6	32,9

Fonte: per la Cee - Isce - Statistiche agricole; per il Regno Unito, la Danimarca, l'Irlanda e la Norvegia, l'Ocse.

¹ Per gli ortaggi freschi dell'Irlanda si sono considerati soltanto gli ortaggi freschi verosimilmente prodotti per l'alimentazione umana.

² Bacon e prosciutto compresi. Per il Regno Unito le cifre relative alla produzione e alle disponibilità di bacon e prosciutto sono state attinte dalle « Annual Abstract of Statistics », 1965.

³ Carni equine, conigli, selvaggina e frattaglie commestibili.

⁴ Esclusa la Francia, per la quale non sono disponibili cifre.

⁵ Dato che i bilanci del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda sono provvisori, il grado di autoapprovvigionamento dei « Dieci » deve essere a sua volta considerato provvisorio.

⁶ Cifre provvisorie.

lancio che la Gran Bretagna potrebbe essere chiamata a versare al Fondo¹⁹ e persino gli eventuali rimborsi che il Regno Unito potrebbe ottenere dal Fondo.

E. M. H. Lloyd, autorevole economista agrario, già sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura e consulente di Pep, in diversi studi²⁰ ha previsto un costo sensibilmente piú elevato, e cioè circa 250 milioni di sterline, senza peraltro tenere conto degli ulteriori aggravii che potrebbero derivare alla Gran Bretagna dalla fissazione di contributi di bilancio aggiuntivi. Il Lloyd tuttavia non ha mai nascosto la sua personale avversione « ad un accordo — come egli stesso ha scritto — che mira deliberatamente ad aumentare i prezzi agricoli alle spese dei consumatori britannici e a versare nelle casse del Feoga circa 250 milioni di sterline che verrebbero poi utilizzate a discrezione della Commissione per avvantaggiare gli agricoltori del Continente ».

L'Unilever Ltd., che dispone di uno dei piú efficienti uffici studi aziendali operanti nel settore agricolo, ha previsto un costo di 165 milioni di sterline, relativo soltanto all'importo dei prelievi da versarsi al Feoga²¹. La « National Farmers' Union » invece anziché dare delle cifre precise ha preferito stimare un costo che oscillerebbe — a seconda del verificarsi di svariate ipotesi di lavoro — fra 175-250 milioni di sterline²². Quest'ultima valutazione è stata peraltro accolta dal *Governo britannico*. Infatti nel « white book » presentato alla Camera dei Comuni dal Ministro dell'Agricoltura nel maggio 1967 si dichiara ufficialmente che si prevede per la bilancia dei pagamenti britannica un costo aggiuntivo dell'ordine di circa 175-250 milioni di sterline²³.

Il « Financial Times » peraltro, in un'inchiesta speciale dedicata ai

¹⁹ Sebbene si ritenga che, in caso di adesione della Gran Bretagna alla Cee, il Feoga venga alimentato soltanto col ricavato dei prelievi, c'è chi pensa che la dilatazione delle spese del Fondo induca a fissare anche dei contributi aggiuntivi di bilancio secondo una chiave fissa, frutto di un compromesso politico. Noi per la verità non condividiamo tale opinione, dato che, come abbiamo sottolineato, le spese per le restituzioni alle esportazioni dovrebbero subire una forte riduzione in caso di allargamento della Comunità.

²⁰ Vedasi: E. M. H. Lloyd, *The Cost of Food*, in « Britain in Europe », n. 9, autunno 1965; *The Trouble with Agriculture, The British Case for a Revision of the Common Agricultural Policy*, in « Common Market », edizione speciale, vol. 6, n. 9-10, 1966.

²¹ Vedasi: *Confederation of British Industry, Britain and Europe*, (Appendix 2, Memorandum on the cost implications for the U.K. of the common agricultural policy, prepared by Unilever Ltd., 7 November 1966), Londra, vol. 1, dicembre 1966.

²² Vedasi: *British Agriculture and the Common Market*, National Farmers' Union Information Service, Londra, novembre 1966.

²³ Vedasi: *The Common Agricultural Policy of the Eec*, presented to Parliament by the Secretary of State for Scotland and the Minister of Agriculture, Fisheries and Food, HmsO, Londra, maggio 1967. Vedasi anche: P. F. Della Torre, *Aperto ai Comuni il dibattito sul Mec*, in « 24 Ore - Il Sole », 9 maggio 1967; *Documentato impegno inglese verso il Mec*, in « 24 Ore - Il Sole », 7 giugno 1967.

costi finanziari dell'adesione britannica alla Cee, ha previsto una incidenza globale sulla bilancia dei pagamenti del Regno Unito di circa 207 milioni di sterline²⁴.

Altre stime, come quelle di T. Kempinski, economista del Department of Agricultural Economics dell'Università di Manchester, e dell'« Economist », che hanno considerato il solo costo per i prelievi, non si discostano sostanzialmente dall'importo di 200 milioni di sterline²⁵.

In complesso, quindi, gli economisti britannici, sia pure con qualche eccezione, hanno cercato di sdrammatizzare il problema finanziario posto dal Feoga all'adesione britannica alla Cee²⁶.

Gli economisti britannici infatti, nello spirito delle dichiarazioni rese dal Ministro Brown alla Conferenza dell'Ueo del 5 luglio 1967²⁷, ritengono che la Gran Bretagna dovrebbe versare alle casse del Feoga

²⁴ Il giornale londinese parte dall'ipotesi di una Comunità a nove, comprendente cioè, oltre alla Gran Bretagna, anche la Danimarca e l'Irlanda. Stando agli attuali livelli produttivi, la Comunità così allargata resterebbe *ampiamente deficitaria* in prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni bovine, zucchero e cereali. La Gran Bretagna sarebbe tributaria dei Paesi terzi per cereali (8 milioni di tonn.), lo zucchero (2,1 milioni di tonn.), le carni bovine (0,2 milioni di tonn.) ed il burro (0,22 milioni di tonn.). Tenendo presente il probabile ammontare dei prelievi sulle importazioni dall'area extracomunitaria (10 sterline alla tonnellata per i cereali, 30 per lo zucchero, 108 per le carni bovine e 300 per il burro) si arriva ad un'incidenza totale di 230,6 milioni di sterline. Il 90 % di questa somma, circa 207 milioni di sterline, dovrebbe essere appunto versata dal Tesoro britannico al Feoga. D'altra parte, sempre secondo il Financial Times, l'adesione alla Comunità europea dovrebbe permettere agli agricoltori britannici di beneficiare di prezzi più remunerativi e di espandere proprio alcune fra le produzioni che oggi risultano deficitarie. Questa ipotesi dovrebbe risultare valida, nel giro di pochi anni, sia per le barbabietole da zucchero che per i cereali.

A breve scadenza perciò, grazie all'adozione dei prezzi comunitari e all'inevitabile aumento delle produzioni nazionali, l'incidenza dei prelievi sulle forniture dei Paesi terzi dovrebbe scendere da 230 a 70 milioni circa di sterline. Vedasi: *A Clearer Idea At Last of the Cost of Joining the Eec*, in « The Financial Times », 26 luglio 1966; C. Mattei, *L'adesione britannica alla Comunità Europea*, in « 24 Ore - Il Sole », 31 marzo 1967.

²⁵ Vedasi: T. Kempinski, *Entry into the European Common Market and British Agricultural Income*, Bulletin n. 114, Department of Agricultural Economics, Manchester University; « The Economist », *A hurdle that can be cleared*, 14 maggio 1966.

²⁶ Naturalmente un ulteriore aumento dei prezzi unici comunitari per i principali prodotti, concesso dalla Comunità sotto la pressione delle organizzazioni professionali agricole che da tempo stanno conducendo una battaglia in tale senso, farebbe salire l'importo che la Gran Bretagna verserebbe al Feoga. D'altro canto, il gettito dei prelievi del Regno Unito potrebbe risultare inferiore al previsto in seguito alla riduzione di una certa quota delle importazioni dai Paesi del Commonwealth o da altri Paesi terzi (grazie all'aumento della produzione interna stimolata dagli elevati prezzi comunitari) ed anche in seguito all'aumento dei prezzi agricoli del mercato mondiale (grazie alla scomparsa delle eccedenze agricole per determinati prodotti ed all'aumento del prezzo minimo internazionale per il grano concordato nel Kennedy-Round).

²⁷ Vedasi: *Primi pareri Cee sulla relazione Brown alla Conferenza Ueo*, in « 24 Ore - Il Sole », 6 luglio 1967.

prelievi per un ammontare di circa 200 milioni di sterline, pari a circa 300 miliardi di lire.

Di recente peraltro l'Inghilterra non sembra piú essere eccessivamente preoccupata dei riflessi che la sua partecipazione alla Cee avrebbe sui prezzi dei prodotti agricoli, prezzi che — sia pure gradualmente — dovrebbero aumentare; e ciò perché la politica dei « deficiency payments » ha portato ad una continua espansione della spesa statale per il sostegno dei mercati agricoli. Il recente accordo per l'unione doganale con l'Irlanda, esportatrice in Gran Bretagna di bestiame, burro, uova e carni, dimostra che l'evoluzione verso la formazione di grandi mercati è irreversibile.

Sembra perciò pacifico che la Gran Bretagna consideri l'ineluttabilità di seguire la politica agricola comunitaria²⁸, la quale, se comporterà un aumento di certi prezzi agricoli, il cui riflesso non sarà immediatamente percepibile sull'economia britannica, avrà, da un lato, vantaggiosi compensi sul bilancio (cioè una sostanziale riduzione dei 265 milioni di sterline che attualmente — vale a dire nella campagna 1966-67 — rappresentano il costo del sostegno all'agricoltura britannica) e, dall'altro, una maggiore integrazione con l'agricoltura europea.

La Commissione della Cee dal canto suo, pur cercando anch'essa di sdrammatizzare il problema finanziario posto dal Feoga all'adesione britannica, ha previsto, nel suo rapporto al Consiglio pubblicato il 29 settembre 1967, che al « 1970 » la Gran Bretagna, tenuto conto del

²⁸ Lentamente, ma irresistibilmente l'agricoltura britannica si trasforma, evolvendo verso un nuovo regime che dovrebbe permetterle di adattarsi ai meccanismi economici in vigore nella Cee. Nei prossimi anni si dovrebbe assistere ad una graduale diminuzione dell'impegno finanziario statale e a tale diminuzione delle spese di sostegno farà seguito un aumento dei prezzi al consumo. Si avranno quindi meno imposte e prezzi piú alti per i prodotti agricoli ed alimentari con contemporaneo aumento dei salari industriali. Peraltro, per compensare l'assenza di sovvenzioni, verranno intensificati gli sforzi per l'incremento della produzione agricola britannica, soprattutto nei settori dell'allevamento, della produzione lattiera e di quella cerealicola.

In seguito al continuo aumento della produzione nazionale, il Governo britannico intende controllare alcune importazioni, concludendo nuovi contratti globali con i tradizionali fornitori del mercato britannico. Il controllo, che dovrebbe essere attuato per mezzo del sistema dei prelievi (cosí come è applicato nei Paesi della Cee) riguarderà soprattutto il burro, il bacon ed il grano e comporterà certamente grosse difficoltà coi Paesi del Commonwealth che beneficiano ancora della « preferenza imperiale ».

Infine, il Governo britannico intende promuovere la vendita all'estero di prodotti agricoli britannici. Tecnici ed esperti sono al riguardo già all'opera per lo studio delle possibilità offerte dal mercato mondiale, ed in particolare dai Paesi della Cee, specie per quanto riguarda il bestiame da allevamento. Vedasi: C. Bonato, *Per l'Inghilterra nel Mec il piú grave ostacolo è l'agricoltura*, in « Il Corriere della Sera », 5 maggio 1967; *Le sovvenzioni all'agricoltura in Inghilterra*, in « 24 Ore - Il Sole », 8 aprile 1966; « The Economist », *Peart Peaceble, The 1966 Farm Price Review*, 19 marzo 1966; O. D. Schwartz, *L'incompatibilità agricola fra Gran Bretagna e Mec si va attenuando*, in « Mondo Economico », 29 aprile 1967.

TAB. 29. *L'alimentazione del popolo inglese tributaria delle importazioni.*

(Percentuali dei rifornimenti dell'agricoltura nazionale sul totale del fabbisogno)

Voci	Anteguerra	1951	1966
Grano e farina	23	33	48
Olio e grassi	16	10	10
Zucchero	17	23	29
Carne bovina	51	65	73
Bacon e prosciutto	32	49	37
Burro	9	4	9
Formaggi	24	18	44
Uova	71	86	96
Patate	96	98	96

Fonte: Oecd.

Il grado di dipendenza dall'estero si è ridotto fortemente per i cereali, per lo zucchero, per la carne e per i formaggi. Per le uova si è raggiunto quasi l'autosufficienza (ciò è dovuto all'accrescimento della produzione agricola interna). Il fenomeno è tanto più significativo in quanto nel frattempo sono vistosamente aumentati i consumi alimentari (fatta eccezione per il grano). Ad esempio dall'anteguerra al 1966 il consumo pro-capite dello zucchero è passato da 45 a 49 kg, quello della carne da 41 a 43, quello del pollame da 2,31 a 6,89, per il latte da 98 a 148, per i formaggi da 4 a 4,76, per le uova da 12 a 14 kg, per le patate da 86 a 102 kg.

TAB. 30. *Sviluppo della produzione favorito dalla politica dei sussidi nel Regno Unito.*

(migliaia di tonn.)

Voci	Media '36/'38	Media '44/'53	Media '54/'58	Media '59/'63	Media '64/'66
Grano	1.072	2.379	2.768	3.116	3.697
Orzo	777	2.042	2.866	5.203	7.516
Patate	4.935	9.302	6.581	6.822	7.063
Barbabetola da zucch.	423	567	765	824	996
Ortaggi	2.124	2.877	2.478	2.650	2.670
Latte	7.074	7.988	9.469	11.174	11.324
Carne bovina	587	579	786	832	874
Carne suina	374	262	613	635	822
Carne pollame	90	87	168	325	369
Uova (mil. dozzine)	545	582	900	1.090	1.246

Fonte: Oecd.

La garanzia di eque remunerazioni ai produttori per spingerli ad intensificare la produzione alimentare è stata il perno della politica agricola della Gran Bretagna dopo la dura esperienza della guerra che aveva dimostrato la necessità di avere una larga base di sicurezza alimentare. Questa politica è certamente costata forti somme allo Stato (nel '66 si è avuta una spesa di circa 440 miliardi di lire), ma è riuscita a dare una nuova impronta all'agricoltura, poiché la certezza di equi compensi ha determinato larghi investimenti produttivi per accrescere la produttività delle aziende agricole.

suo notevole fabbisogno d'importazione di prodotti agricoli, dovrebbe versare nelle casse del Feoga prelievi per un importo complessivo di circa 700 milioni di u.c. (cioè circa 292 milioni di sterline, pari a 438 miliardi di lire, tenendo conto della recente svalutazione della sterlina nella misura del 14,3%).

Secondo la Commissione infatti al « 1970 » le entrate del Feoga in una Comunità a « Dieci » dovrebbero registrare un forte aumento dell'importo dei prelievi, aumento che riguarderebbe, quasi esclusivamente, il Regno Unito.

TAB. 31. *Stima al 1970 delle entrate del Feoga.*
(milioni di u.c.)

Fonti d'entrata	Comunità a « Sei »	Comunità a « Dieci »	Differenze fra « Dieci » e « Sei »
Prelievi	600	1.400	+ 800
Altre entrate	1.040	430	— 610
Totale	1.640	1.830	+ 190

Fonte: Commissione, *Parere della Commissione al Consiglio sulle domande d'adesione del Regno Unito, dell'Irlanda, della Danimarca e della Norvegia*, Bruxelles, 29 settembre 1967, p. 40.

3. *Una limitazione della responsabilità finanziaria globale del Regno Unito.*

Comunque vadano le cose, è chiaro che gli inglesi, nei negoziati per il settore agricolo, faranno tutto il possibile per cercare di limitare la loro responsabilità finanziaria globale nell'ambito del Feoga.

« Dubito — ha detto Wilson alla Camera dei Comuni l'8 maggio 1967 nel dibattito sull'adesione della Gran Bretagna alla Cee — che uno qualsiasi dei nostri eventuali soci giudichi che tale situazione finanziaria sia un sistema equo per noi. Ma poiché ciò sarà materia di trattative, non dirò di più »²⁹. Il Regno Unito infatti, secondo le previsioni anzidette, dovrebbe versare al Feoga alla fine del periodo transitorio circa 200-290 milioni di sterline (pari a 480-700 milioni di u.c.),

²⁹ Vedasi: A. Pieroni, *La discussione sul Mec aperta alla Camera inglese*, in « Il Corriere della Sera », 9 maggio 1967. Anche il Ministro Brown nel discorso pronunciato all'Ueo il 4 luglio 1967 ha detto che « per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune, ritengo sia generalmente riconosciuto che gli accordi finanziari attuali imporrebbero alla Gran Bretagna un onere non equo ». Vedasi: *Discorso di Brown all'Ueo*, in « Mondo Economico », 15 luglio 1967.

il che costituirebbe un terzo circa dell'intero Fondo ad ogni titolo al 1° gennaio 1970³⁰ nel caso di una Comunità a « Dieci ».

Ora, anche se le previsioni fatte dalla Commissione sembrano essere approssimate per eccesso — come si sottolinea negli ambienti inglesi — non c'è dubbio che il gettito dei prelievi che la Gran Bretagna verserebbe al Feoga al 1970 costituirebbe la più alta quota dei Paesi membri. Ci sembra perciò logico che una qualche limitazione della responsabilità finanziaria globale del Regno Unito nel Feoga possa essere stabilita, dato che non si può pensare che i maggiori costi per riorganizzare l'agricoltura europea e per smerciare le sue eccedenze siano addebitati principalmente alla Gran Bretagna.

Per quanto concerne *la sezione orientamento del Fondo* notiamo infatti che, con le decisioni dell'11 maggio 1966, è già stata fissata una limitazione della responsabilità finanziaria comunitaria. Perciò la decisione di limitare a 285 milioni di u.c. le spese annuali per la sezione orientamento del Fondo³¹, e di ottenere il relativo finanziamento coi soli contributi diretti degli Stati membri, sulla base di percentuali concordate, implica che *anche per il Regno Unito verrebbe fissata una percentuale di spesa non eccedente un certo limite.*

La Commissione peraltro nel suo rapporto sull'adesione britannica prevede che in una Comunità a « Dieci » le spese della sezione orientamento del Fondo al « 1970 » dovrebbero passare da 285 a 350 milioni di u.c., con un modesto incremento di 65 milioni di u.c., il che significa che la Gran Bretagna non sosterebbe quindi un costo eccessivo per migliorare le strutture dell'agricoltura continentale, come invece essa teme di dovere fare.

Più difficile è invece la questione di limitare la responsabilità finanziaria del Regno Unito per quanto concerne *la sezione garanzia del Fondo*. La Commissione infatti, nel già citato rapporto sull'adesione inglese alla Cee, ha sottolineato che « la ricerca di un equilibrio degli oneri finanziari non potrebbe in alcun caso pregiudicare il principio della destinazione a fini comunitari, da parte di ciascun Stato membro, del 90% almeno del totale dei prelievi riscossi all'importazione dei prodotti agricoli ».

« Qualora tale principio non venisse rispettato, la Comunità amplia-

³⁰ Gli inglesi hanno chiesto che le spese della Comunità siano finanziate sulla base di « un'equa ripartizione degli oneri » fra gli Stati membri sin nei negoziati condotti da Heath nel 1961-1963. Vedasi: *Relazione al Parlamento Europeo sullo stato dei negoziati con il Regno Unito*, Bruxelles, 26 febbraio 1963, p. 88.

³¹ È noto tuttavia che l'Italia giudica tale limitazione della sezione orientamento del tutto insoddisfacente e che si sta organizzando per chiedere nel 1969, quando si dovrà prendere una decisione definitiva per il finanziamento della politica agricola comune, un sensibile aumento del *plafond* attualmente fissato in 285 milioni di u.c. per ogni campagna. Tuttavia, anche se il *plafond* verrà aumentato, il principio della limitazione della responsabilità finanziaria resterà valido.

ta dovrebbe istituire controlli di destinazione finale dei prodotti agricoli importati la cui libera circolazione verrebbe quindi resa illusoria. Inoltre, gli Stati importatori, e in particolare il Regno Unito, conserverebbero un interesse finanziario ad approvvigionarsi nei Paesi terzi piuttosto che nella Comunità ». Tuttavia, nonostante questa ferma presa di posizione della Commissione, notiamo che le tendenze in atto fanno ritenere che al « 1970 » si addiverrà ad una qualche limitazione della responsabilità finanziaria comunitaria anche per la sezione garanzia del Fondo, come abbiamo sottolineato nei capitoli precedenti, sí che in tale contesto si potrebbe fissare per il Regno Unito un *plafond* che limiti l'importo dei prelievi da versare al Feoga.

La perdita secca che graverebbe sulla bilancia dei pagamenti della Gran Bretagna, accettando la politica finanziaria agricola della Comunità Europea, sarebbe così contenuta e faciliterebbe il raggiungimento di un accordo su questo problema chiave dei negoziati nel settore agricolo ³².

La Gran Bretagna peraltro non dovrebbe dimenticare che i suoi sacrifici finanziari sarebbero notevolmente attenuati, oltre che da una sostanziale riduzione delle spese attualmente gravanti sul proprio bilancio nazionale per il sostegno del settore agricolo, dal fatto che le restituzioni vengono accordate dalla Comunità in base alle esportazioni lorde (e non più nette) e che le restituzioni derivanti dalle esportazioni dei prodotti agricoli trasformati vengono accordate in base alla materia agricola grezza in essi contenuta.

Il Feoga in tal modo dovrebbe restituire alla Gran Bretagna — sotto forma di restituzioni — una certa parte delle somme da essa versate al Fondo per i prodotti agricoli ed alimentari che continueranno ad essere esportati nei Paesi terzi anche dopo l'entrata del Regno Unito nella Cee.

Infine, non va trascurato il fatto che la Gran Bretagna potrà compensare in misura notevole le perdite della sua bilancia dei pagamenti, oltre che con l'esportazione di determinate quantità di prodotti agricoli ed alimentari verso il Continente europeo, con l'incremento delle sue esportazioni di prodotti industriali in un mercato che, con la Dani-

³² Oltre alla questione dei pagamenti della Gran Bretagna nel Feoga vi sono ovviamente altri importanti problemi da risolvere. In particolare, il Governo britannico è molto interessato ad ottenere *un periodo di transizione per adattare l'agricoltura britannica alla politica agricola comune e a salvaguardare alcuni particolari settori del commercio coi Paesi del Commonwealth.*

Il problema della tutela degli interessi dei Paesi del Commonwealth, ed in specie della Nuova Zelanda, dell'Australia e del Canada che esportano carne e burro sul mercato britannico, potrebbe essere risolto ricorrendo al sistema dei contingenti di collocamento assicurato ed allargantesi in funzione dell'aumento del consumo, sistema che si sta sperimentando con un certo successo negli Stati Uniti d'America. Vedasi: G. H. Peters and J. M. Bradley, *Commonwealth versus Common Market, Some Comments on Agricultural Trade*, in « Westminster Bank Review », maggio 1967; V. Fedele, *L'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Europea*, in « 24 Ore - Il Sole », 9 luglio 1967.

marca, l'Irlanda e la Norvegia avrà circa 250 milioni di consumatori.

La Gran Bretagna esporta già oggi nell'Europa dei Sei prodotti industriali per un valore di oltre 900 milioni di sterline. Ed è chiaro che, entrando a fare parte della Cee, tale valore sarebbe destinato ad aumentare rapidamente³³.

TAB. 32. *Gli scambi della Gran Bretagna col mondo.*

(milioni di sterline)

Aree commerciali	Esportazioni			Importazioni		
	1956	1961	1966	1956	1961	1966
Cee	428,4	613,2	956,4	493,2	678,0	1.104,0
Efta	330,0	481,2	739,2	385,2	554,4	841,2
Commonwealth	1.534,8	1.438,8	1.305,6	1.807,2	1.699,2	1.642,8
Usa	243,6	283,2	625,2	409,2	483,6	722,4
Resto del Mondo	606,0	866,4	1.416,0	766,8	982,8	1.884,0

Fonte: Oecd.

5. Il rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo.

Qualunque sia la soluzione adottata nel definire il finanziamento della politica agricola comune nella fase del mercato unico, la creazione di « entrate proprie » della Cee porrà di nuovo, nei negoziati che avranno luogo alla fine del 1969, il problema di riformare la procedura di bilancio attualmente seguita dalle Istituzioni Comunitarie in base all'art. 203 del Trattato, e quindi la necessità di democratizzare le Comunità Europee rafforzando i poteri del Parlamento Europeo in materia di bilancio.

L'utilizzazione delle ingenti somme di cui il Feoga disporrà al 1970 per assicurare il finanziamento della politica agricola comune, non essendo più al 1970 l'essenziale delle entrate del Fondo formato da contributi degli Stati membri, sfuggirà infatti al controllo dei Parla-

³³ I prevedibili vantaggi della Gran Bretagna nel settore industriale, in caso di una sua adesione alla Cee, sono stati sottolineati in numerosi studi. Vedasi: Confederation of British Industry, *Britain and Europe - Volume 1: An Industrial Appraisal*, Londra, dicembre 1966; « The Economist », *The Economics of Entry*, 19 novembre 1966; R. Perissich, *La Gran Bretagna e la Cee: verso l'adesione*, documento di lavoro C-2, in « Lo Spettatore Internazionale », anno I, n. 4-5, luglio-ottobre 1966; *Il pensiero degli imprenditori inglesi*, in « 24 Ore - Il Sole », 18 gennaio 1967; *L'industria britannica per l'ingresso nel Mec*, in « 24 Ore - Il Sole », 10 marzo 1967.

menti nazionali. Appare perciò indispensabile potenziare le prerogative del Parlamento Europeo per garantire, al livello europeo, un controllo parlamentare sufficiente sulle notevoli somme provenienti dalle entrate proprie della Comunità.

La Commissione nelle sue famose proposte del marzo 1965, come già abbiamo visto nel capitolo III, aveva chiesto che l'attuale potere del Parlamento Europeo in materia di bilancio (di agire con un mero potere consultivo) fosse stato sostituito da una (limitata) competenza ad adottare il progetto di bilancio in tutti quei casi in cui il Consiglio non fosse stato in grado di raggiungere una decisione propria. Peraltro, la Commissione, oltre alle modifiche dell'art. 203 (procedura di bilancio) aveva anche chiesto una modifica dell'art. 201. Sembra infatti logico che al potenziamento dei poteri di controllo finanziario corrisponda un potenziamento dei poteri per stabilire le entrate comunitarie.

Riguardo quest'ultimo punto tuttavia la Commissione prevedeva soltanto un limitato rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo³⁴. Infatti, solo quando il Parlamento Europeo sarà eletto a suffragio universale diretto, in conformità dell'art. 138, paragrafo 3, la competenza per stabilire le entrate proprie della Comunità, che attualmente rimane affidata agli Stati membri (terzo comma dell'art. 201), dovrebbe passare integralmente alla Comunità.

Le proposte della Commissione furono tuttavia giudicate premature dal Governo francese e determinarono l'apertura della gravissima crisi del giugno 1965.

Peraltro, con gli accordi dell'11 maggio 1966, i Governi dei Sei Paesi membri hanno evitato accuratamente di fare il benché minimo riferimento alla questione del rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo. È chiaro però che il problema del potenziamento delle prerogative del Parlamento Europeo sarà di nuovo affrontato alla fine del 1969, cioè al momento di dare un assetto definitivo alle norme relative al finanziamento della politica agricola comune e di stabilire la procedura di creazione delle entrate proprie della Comunità.

In tale occasione perciò le forze dell'europesismo saranno chiamate

³⁴ Vedasi: *Finanziamento della politica agricola comune - Entrate proprie della Comunità - Rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo*, in « Bollettino Cee », n. 5/1965, Supplemento, p. 5.

Il problema del controllo delle gestioni comunitarie è stato di nuovo affrontato dal Parlamento Europeo nella sessione del 19 ottobre 1967 sulla base della relazione del belga Leemans. È interessante rilevare che in tale occasione anche l'on. De La Malène, a nome del gruppo gollista, ha sostenuto la necessità di controllare rigorosamente i fondi messi a disposizione delle istituzioni comunitarie. Vedasi: *Le Parlement de Strasbourg veut contrôler efficacement les finances de la Communauté*, in « Le Monde », 18 ottobre 1967; Parlamento Europeo, *Relazione sui conti di gestione e i bilanci finanziari della Cee e della Ceea relativi alle operazioni di bilancio per l'esercizio 1965*, Rel. on. Leemans, doc. 127, 11 ottobre 1967.

a dare battaglia, affinché le soluzioni che verranno adottate a Bruxelles dal Consiglio dei Ministri della Cee non si rivelino ancora una volta deludenti e ritardino la costruzione di un'Europa democratica politicamente unita.

Con le decisioni che saranno prese alla fine del 1969 sul finanziamento della politica agricola comune nella fase del mercato unico *occorrerà* infatti *pronunciarsi in modo inequivocabile sulla natura ed il futuro della Comunità*, dato che le caratteristiche delle norme da adottare a quell'epoca non consentiranno ai Governi dei Paesi membri più alcuna tergiversazione.

VIII. Il Feoga nel quadro della politica regionale di sviluppo

1. Unitarietà della politica agricola comune.

La politica agricola comune non deve comprendere soltanto le politiche di mercato, dei prezzi e degli scambi commerciali, ma estendersi altresì alla politica di struttura ed alla politica sociale¹.

Infatti, le misure adottate per la politica di mercato e dei prezzi non bastano da sole, secondo l'art. 39, paragrafo 1, lettera *b*) del Trattato, ad « assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura », poiché non possono eliminare le cause dell'insufficienza del reddito e non farebbero che aggravare le disparità già esistenti fra le regioni della Comunità².

Soltanto il miglioramento delle strutture agricole intese in senso lato³ permetterà l'aumento della produttività, che è, secondo l'art. 39,

¹ « La politica agricola comune — ha osservato C. Bonato — venne opportunamente prospettata come un insieme organico ed inscindibile di quattro sue componenti: a) la politica delle strutture; b) la politica di mercato; c) la politica commerciale; d) la politica sociale ». « La politica agricola, così impostata, ha implicito il carattere della unitarietà e della indivisibilità, non potendosi concepire se non nella sua espressione globale ». Vedasi: Cnel, *Osservazioni e proposte sulla politica agricola comune e sui problemi dell'anticipazione al 1° luglio 1967 dell'unione doganale fra i paesi del mercato comune*, Roma, 1966, pp. 11-12.

² « Se l'espansione — notano il Priebe ed il Möller — avvenisse senza una costruttiva politica regionale essa si concentrerebbe in vasta misura nelle zone attuali dove l'industria già si accentra. Ne risulterebbe allora un aggravamento delle disparità regionali ed una emigrazione dalle regioni svantaggiate dal punto di vista strutturale, le cui conseguenze sarebbero incresciose sia sul piano sociale che su quello economico ». Vedasi: Priebe-Möller, *La politica economica regionale premessa del successo della politica agraria*, Studi, Serie Agricoltura, n. 4, Bruxelles, 1961, n. 19.

³ In particolare, la nozione di « struttura agraria » comprende praticamente tutti i fattori della produzione e le loro combinazioni; inoltre, si estende agli impianti di commercializzazione e ai servizi nell'agricoltura (credito, divulgazione,

paragrafo 1, lettera a) del Trattato, la condizione essenziale per l'aumento del reddito individuale nell'agricoltura, perché crea le condizioni favorevoli all'applicazione dei più recenti progressi tecnici, allo sviluppo razionale della produzione ed all'utilizzazione ottima dei fattori della produzione⁴.

Il miglioramento delle strutture agricole costituisce quindi un elemento di fondamentale importanza per la realizzazione degli obiettivi fissati dal Trattato. È perciò indispensabile che, in materia di politica di struttura agraria, la Comunità, per realizzare il principio della « globalità », attui un equilibrio fra le decisioni relative all'integrazione dei mercati agricoli e quelle riguardanti lo sviluppo delle strutture agricole.

2. Una politica comunitaria di sviluppo regionale.

D'altro canto l'instaurazione del Mercato Comune deve promuovere un armonico sviluppo delle attività economiche nell'insieme della Comunità. A tale effetto gli Stati membri e la Comunità devono provvedere affinché le regioni economiche economicamente più deboli, il cui livello del reddito è insufficiente in quasi tutti i settori, partecipino allo sviluppo economico generale.

La partecipazione delle diverse regioni ad un'espansione economica equilibrata, in quanto elementi della Comunità associati nella suddivisione del lavoro, è un obiettivo che potrà essere raggiunto soltanto a condizione che il miglioramento delle strutture agricole si inserisca

ecc.). Il Regolamento n. 17/64/Cee relativo alle condizioni di concorso del Feoga, come abbiamo visto, nel Capitolo I, ha precisato questa nozione come segue:

- il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura;
- l'orientamento della produzione agricola;
- il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli.

« Migliorare le strutture agrarie — osservano d'altro canto Priebe e Möller — significa migliorare le basi della produzione nel suo più vasto significato allo scopo di aumentare i risultati d'esercizio delle aziende e la produttività del personale in esse occupato ». Vedasi: Priebe-Möller, *La politica economica regionale premessa del successo della politica agraria*, cit., p. 20.

« La nozione di struttura agricola — nota peraltro F. Muller — si estende ai legami fra l'agricoltura considerata nel suo insieme e l'ambiente economico, culturale e sociale ». Vedasi: F. Muller, *Le problème agricole dans l'intégration européenne*, Strasbourg, p. 7.

Ed anche con la definizione dei programmi comunitari la Commissione ha dimostrato di volere affiancare ad un processo di ristrutturazione fondiaria un processo di attrezzature di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti, in modo che l'aumento del reddito agricolo possa derivare dall'instaurazione di migliori condizioni produttive e di vendita. Vedasi: V. Crea, *Rinnovare le strutture*, in « 24 Ore - Il Sole », 27 luglio 1967.

⁴ « Le difficoltà degli agricoltori — ha sottolineato di recente Mansholt — non possono essere superate soltanto con la politica dei prezzi, il cui livello peraltro ha ormai raggiunto i limiti del ragionevole, ma soprattutto con un piano coerente volto a migliorare le strutture ». Vedi: Ph. Lemaitre, *La politique agricole européenne doit changer de cap*, in « Le Monde », 7 ottobre 1967.

nel programma di sviluppo economico generale delle suddette regioni.

Il problema della riforma delle strutture agricole deve quindi essere impostato nel quadro di un vasto miglioramento della struttura economica regionale. *La Comunità è perciò chiamata ad elaborare, sul piano comunitario, una politica di struttura agraria volta a consolidare la posizione dell'agricoltura nell'ambito di un'economia generale in piena espansione.*

« Spetta infatti alla politica delle strutture agrarie — hanno sottolineato il Priebe ed il Möller — determinare nelle regioni poco sviluppate le condizioni fondamentali per l'avvio dell'espansione economica », così come « soltanto nell'ambito di una politica intesa a sviluppare il complesso dell'economia, si potranno realizzare le condizioni fondamentali per una fruttuosa politica delle strutture agricole »⁵.

Se adeguate misure necessarie al miglioramento della struttura economica regionale non vengono prese dagli Stati membri e dalla Comunità si incorre nel rischio di:

— vedere apparire in tutta la loro evidenza le deficienze di struttura e le loro conseguenze; queste ultime, come si è visto nelle manifestazioni di protesta degli agricoltori francesi, possono essere estremamente gravi nelle regioni in cui la struttura economica ed agricola è particolarmente sfavorita;

— vedere in serie difficoltà soprattutto alcune regioni vicine ai confini interni della Comunità, maggiormente esposte all'influenza delle nuove correnti commerciali, come pure le regioni in cui si è riscontrato un sensibile ritardo nello sviluppo economico generale.

« Le deficienze strutturali — ha osservato F. Simoncini — sono infatti messe in più crudo risalto dalla caduta delle barriere doganali. Ed il problema delle strutture si colloca in ogni campo al centro delle prospettive di sviluppo europeo, nel momento in cui si riconosce l'esigenza di avviare sollecitamente e in modo razionale e deciso la politica regionale e la politica programmata a medio termine »⁶.

⁵ Vedasi: Priebe-Möller, *La politica economica regionale premessa del successo della politica agraria*, cit., p. 20. Vedasi anche: *La politique régionale dans le Marché Commun*, document 34, Bureau d'Information des Communautés Européennes, Parigi, 1965; Commissione, *La politica regionale nella Comunità Economica Europea*, Bruxelles, luglio 1964.

⁶ Vedasi: Cnel, *Osservazioni e proposte sulla politica agricola*, cit., p. 37. Vedasi anche: C. Bonato, *Ci vuole un piano globale per gli investimenti agricoli*, in « Il Corriere della Sera », 24 aprile 1966; L. Levi-Sandri, *L'apporto dell'azione regionale alla costruzione europea*, relazione svolta alla seduta anti-meridiana del 3 maggio 1965 al terzo Congresso Internazionale delle Economie Regionali, Roma, maggio 1965; Parlamento Europeo, *La politica regionale nell'ambito della Cee*, documento 99, Lussemburgo, 17 dicembre 1963; Parlamento Europeo, *I problemi della politica regionale e le vie e i mezzi per l'attuazione di tale politica nella Comunità dei Sei*, documento 24, Lussemburgo, 9 maggio 1960; A. Rossi, *I problemi dell'agricoltura e il piano quinquennale di sviluppo*, relazione al Consiglio

Il Trattato istitutivo della Cee ha fissato il campo d'azione della politica di struttura della Comunità che deve essere impostata nell'ambito di un vasto miglioramento delle strutture economiche regionali. L'art. 39, paragrafo 2, lettera *a*) del Trattato prescrive infatti che, nel quadro dell'elaborazione della politica agraria comune, sarà tenuto conto del « carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le varie regioni agricole ».

L'art. 42, secondo comma, prevede poi che il Consiglio « autorizzi la concessione di aiuti: *a*) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali e naturali; *b*) nel quadro di programmi di sviluppo economico ».

Infine, l'art. 41 prevede, nell'ambito della politica agricola comune e più particolarmente nell'ambito della politica di strutture intese in senso lato: *a*) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune; *b*) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

3. Lo sviluppo della politica di struttura agricola della Cee.

La Conferenza di Stresa, riunitasi nel 1958, precisò subito alcuni principi fondamentali da attuare nel quadro della politica agricola comune. In particolare, venne sottolineata:

— la necessità di una stretta correlazione fra la politica di adattamento delle strutture e la politica di mercato, orientata verso un equilibrio fra produzione e possibilità di collocamento, tenendo conto delle esportazioni ed importazioni possibili;

— il fatto che il miglioramento delle strutture agrarie deve permettere di rendere e conservare ai capitali e al lavoro impiegati nell'agricoltura europea delle remunerazioni comparabili a quelle che otterrebbero negli altri settori economici;

— l'importanza delle strutture familiari nell'agricoltura europea e la volontà unanime di salvaguardare questo carattere familiare mettendo in atto tutti i mezzi intesi ad accrescere la capacità economica e concorrenziale delle imprese familiari;

Nazionale del Pri, Roma, luglio 1965; A. Bignardi, *L'agricoltura italiana nel quadro della programmazione nazionale e della politica a medio termine della Cee*, relazione al convegno di studi « La politica a medio termine della Cee e la politica di programmazione nazionale » organizzato dal Cismec, Milano, gennaio 1967; *La politique régionale*, in « Dossier Pédagogique », n. 5, novembre 1966, Bureau d'Information des Communautés Européennes, Europe Université, Parigi.

— un riorientamento professionale della manodopera agricola disponibile e un'industrializzazione piú accentuata delle regioni rurali, che renderebbero possibile una graduale soluzione dei problemi determinati dalle aziende familiari marginali che non hanno possibilità di sviluppo ⁷.

Successivamente la Commissione nelle proposte presentate al Consiglio il 30 giugno 1960, dopo avere enunciato nella parte II una serie di principi della politica di struttura ⁸, indicava nella parte III le soluzioni adeguate ed i mezzi per attuare tali principi.

In particolare, la Commissione enunciava il principio del « coordinamento » delle politiche nazionali delle strutture, affermando che, per il fatto che « i problemi di struttura si pongono sul piano locale o regionale, spetta ai Governi degli Stati membri assumersi la responsabilità principale in questo settore » ⁹.

La Comunità deve limitarsi a « coordinare efficacemente le misure adottate dagli Stati membri » ¹⁰. « Tale coordinamento — nota G. Olmi — non deve però intendersi come una mera armonizzazione, cioè come eliminazione delle divergenze esistenti fra le politiche nazionali, ma piuttosto come un rafforzamento di queste politiche; a tale fine, essa deve perciò essere completata da un *finanziamento comunitario parziale* dei progetti di miglioramento delle strutture agricole nei Sei Paesi » ¹¹.

La Commissione, nelle sue proposte del 30 giugno 1960, affermava perciò che le vie aperte per il futuro immediato delle istituzioni della Comunità per raggiungere gli obiettivi di miglioramento delle strutture agricole erano le seguenti: a) coordinamento della politica delle strutture agricole negli Stati membri; b) intervento presso

⁷ Vedasi: *Lo sviluppo della politica di struttura agraria nel quadro della politica agricola comune*, in « Notiziario sulla politica agricola comune », n. 34, maggio 1965, p. 4. Vedasi anche: C. Bonato, *Bisogna curare in tempo la piccola agricoltura malata*, in « Il Corriere della Sera », 31 marzo 1967; Ece-Fao, *Farm Rationalization*, New York, 1967; Copa, *L'agriculture face à une économie de marché*, relation par Mathias Berns, membre du Presidium du Copa, Assemblée Générale Extraordinaire, Amsterdam, dicembre 1966.

⁸ Particolarmente importante è il principio che afferma che « la politica della Comunità deve avere lo scopo di migliorare in modo duraturo l'attuale insufficienza dei redditi e delle condizioni sociali in cui versa gran parte della popolazione agricola, valendosi di quegli strumenti che la politica strutturale regionale offre nel campo dell'economia in genere e dell'agricoltura in specie. Ciò sarà possibile soltanto se i provvedimenti saranno volti a non lottare contro il sintomo dell'insufficienza dei redditi ma ad eliminare le cause di questa situazione ». Vedasi: Commissione, *Proposte per l'elaborazione e l'applicazione della politica agraria comune conformemente all'articolo 43 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea*, Parte II, punto 16, p. 9, Bruxelles, 30 giugno 1960.

⁹ Vedasi: Commissione, *Proposte per l'elaborazione e l'applicazione della politica agraria comune*, cit., Parte III, punto 7.

¹⁰ Vedasi: *Ibidem*, p. 5.

¹¹ Vedasi: G. Olmi, *Contribution au Traité de droit des Communautés Européennes: l'agriculture*, cit., p. 58.

gli Stati membri affinché rafforzino la loro azione e assegnino fondi sufficienti al miglioramento delle strutture agricole; c) concessione di un aiuto finanziario da parte della Comunità al fine di allineare sugli obiettivi della politica agricola comune i diversi programmi di miglioramenti strutturali stabiliti dagli Stati membri e dagli organismi comunitari ¹².

4. Realizzazioni della Comunità in materia di politica di struttura agraria.

Gli intenti della Commissione in materia di politica di struttura agraria, posti in chiara evidenza nelle proposte del 30 giugno 1960, vennero poi ribaditi nel Programma d'azione della Comunità nella seconda tappa del Mercato Comune (24 ottobre 1962).

In data 4 dicembre 1962 venne presa una prima decisione relativa al coordinamento delle politiche di struttura agraria degli Stati membri ¹³. Inoltre, al momento della prima e della seconda maratona agricola, come abbiamo visto nel capitolo I, venne deciso di finanziare parzialmente il miglioramento delle strutture agrarie della Cee per il tramite della sezione orientamento del Feoga.

Peraltro, nella decisione sul livello comune dei prezzi dei cereali, presa nel dicembre 1964, si tenne conto delle conseguenze di tali prezzi sulle strutture aziendali come base di reddito, nonché delle necessità di migliorare le strutture agrarie.

La Comunità decise perciò di accordare, sia pure soltanto per tre campagne, compensazioni alla Germania, all'Italia ed al Lussemburgo. Il Consiglio invitò poi la Commissione a tenere conto, nel quadro del finanziamento e soprattutto in occasione della presentazione dei programmi comunitari, della situazione di svantaggio dal punto di vista delle strutture agrarie in cui si trovano l'Italia ed il Granducato del Lussemburgo.

¹² Vedasi: Commissione, *Proposte per l'elaborazione e l'applicazione della politica agricola comune*, cit., Parte III, punto 8, p. 5.

¹³ Vedasi: «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee», *Decisione del Consiglio in data 4 dicembre 1962 concernente il coordinamento delle politiche di struttura agraria*, n. 136, 17 dicembre 1962. Un'eccellente ricostruzione degli sviluppi della politica di struttura agraria della Cee e della « filosofia » della Commissione sul problema del miglioramento e potenziamento delle strutture in agricoltura è stata fatta dal prof. Theodor Dams nell'articolo *Probleme und Ansätze einer Agrarstrukturpolitik in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, pubblicato nel volume *Regionale Wirtschaftspolitik und Agrarstrukturpolitik in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, Bergisch Gladbach, Gustav-Stresemann-Institut, 1967.

5. Mezzi e strumenti della politica di struttura agraria della Cee.

In tal modo, almeno in questa prima fase di sviluppo della Comunità, i compiti affidati agli organismi comunitari per il miglioramento delle strutture agrarie della Cee riguardano essenzialmente due settori:

— quello del coordinamento a livello comunitario delle politiche di struttura agraria degli Stati membri;

— quello della partecipazione al finanziamento di progetti di miglioramento delle strutture agrarie che contribuiscono direttamente alla attuazione della politica agraria comune.

Il coordinamento delle politiche nazionali di struttura è garantito, come abbiamo già sottolineato, dalla decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 che stabilisce la ricerca di strutture agrarie efficaci tenendo conto dell'equilibrio dei mercati agricoli e dello sviluppo economico regionale. I mezzi di cui dispone la Commissione, assistita in questo compito dal Comitato permanente delle strutture agricole, nel quadro del coordinamento delle politiche di struttura agraria, sono i seguenti:

— *l'informazione reciproca*, fra gli Stati membri e la Commissione, in materia di politiche nazionali di struttura agraria. Gli scambi di idee fra gli Stati membri e la Commissione rappresentano una base importante ed indispensabile per pervenire ad un'organizzazione delle politiche nazionali informata a principi comunitari;

— *la comunicazione obbligatoria* da parte degli Stati membri dei progetti di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di struttura agraria, nonché dei progetti di piani pluriennali e di programmi regionali in merito ai quali la Commissione può esprimere la propria opinione;

— la presentazione al Consiglio da parte della Commissione di *una relazione annuale sulle strutture*, che costituirà il documento di base e la motivazione delle misure da proporre al Consiglio per coordinare le politiche di struttura agraria degli Stati membri. Detta relazione costituirà uno strumento per l'integrazione della politica di struttura nella politica agricola comune¹⁴⁻¹⁵.

Il Regolamento n. 17/64/Cee relativo alle condizioni di concorso del Feoga ha assegnato al Comitato permanente delle strutture agricole il compito di emettere un parere sul concorso del Fondo, sezione orientamento¹⁶. In tal modo, il coordinamento delle politiche nazionali

¹⁴ Vedasi: Commissione, *Programmi comunitari per la sezione orientamento del Feoga*, cit.

¹⁵ Vedasi: V. Crea, *Maggiore autonomia e una revisione annuale dei prezzi auspicata da Mansholt*, in « 24 Ore - Il Sole », 23 febbraio 1967. Vedasi anche: G. Martirano, *Una moderna contabilità agricola*, in « 24 Ore - Il Sole », 18 marzo 1967.

¹⁶ La funzione del Comitato consiste: a) nell'informazione reciproca; b) nel

di struttura agricola ed il finanziamento comunitario di progetti volti al miglioramento delle strutture perseguiranno scopi identici. Gli Stati membri infatti, prima di prendere posizione sulle decisioni di concorso previste dalla Commissione, dovranno preoccuparsi della politica strutturale degli altri Stati membri.

In data 29 luglio 1964, la Commissione ha d'altro canto istituito un Comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agricola, Comitato che è chiamato ad esprimere il parere dell'ambiente professionale interessato. Tale Comitato può essere consultato dalla Commissione sui problemi relativi all'applicazione della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento delle politiche di struttura agraria, nonché sui problemi connessi alla attuazione della politica di miglioramento delle strutture agrarie come è prevista nella sezione orientamento del Feoga.

L'istituzione del Feoga, e in particolare della sua sezione orientamento, rappresenta una realizzazione di grande importanza nel settore della politica di struttura agraria. Il campo d'applicazione della sezione orientamento del Fondo è già stato ampiamente illustrato nei Capitoli I e II e quindi ad essi rinviamo per ogni dettaglio in merito. Ricordiamo invece che il Regolamento n. 17/64/Cee, che disciplina il concorso del Fondo, prevede, quanto alla misura finanziaria dell'intervento, un contributo in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile. Lo Stato membro è obbligato a partecipare alla realizzazione delle iniziative con proprie agevolazioni di carattere integrativo. In ogni caso i beneficiari degli interventi debbono sostenere un onere non inferiore al 30% di quello totale. Peraltro, per effetto delle decisioni dell'11 maggio 1966, l'intervento comunitario può, in determinati casi e per determinati settori, elevarsi fino al 45% della spesa ammissibile.

6. Il ritardo nelle realizzazioni della politica di struttura agraria della Cee.

Nonostante l'intenso lavoro svolto e la chiarezza delle idee espresse la Cee ha fatto fino ad oggi poco nel settore della politica di struttura agraria, sì che è mancato un concreto parallelismo fra la politica di mercato e la politica di miglioramento delle strutture.

discutere la base delle rispettive politiche nazionali in materia di struttura agraria nel senso dell'orientamento da dare a tali politiche; c) nel contribuire alla preparazione di alcune parti della relazione annuale sulle strutture. Inoltre, il Comitato viene consultato dalla Commissione quando essa esprime un'opinione su progetti di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative ovvero su progetti di piani pluriennali e di programmi regionali. Il Regolamento n. 17/64/Cee ha poi affidato al Comitato il compito supplementare di emettere un parere sul concorso del Fondo, sezione orientamento.

La stessa Commissione, a proposito del coordinamento delle politiche nazionali di struttura, ha sottolineato che « esso dovrà essere rafforzato nel prossimo futuro per divenire un più efficace mezzo di stimolo e di orientamento comunitario delle politiche nazionali di struttura agraria »¹⁷.

Il Bonato dal canto suo ha scritto che « purtroppo si è dovuto constatare che la politica agricola comune non solo non ha avuto applicazione nel rispetto dell'accennata globalità, ma si è *quasi unicamente manifestata come politica di mercato*, mentre si è trascurata — almeno finora — la politica strutturale a cui quella avrebbe dovuto essere strettamente collegata »¹⁸. Infatti, ha aggiunto ancora il Bonato, « in questi primi anni gli interventi comunitari sono stati effettuati in misura modesta ed in ritardo »¹⁹.

Anche F. Simoncini ha rilevato che « la politica delle strutture (della Cee) è andata sviluppandosi solo recentemente e per ora senza risultati definiti. Essa perciò appare in forte ritardo rispetto alla politica commerciale »²⁰.

Lo stesso Direttore Generale dei Miglioramenti Fondiari del nostro Ministero dell'Agricoltura e Foreste, A. Pistella, in una relazione presentata in pubblica adunanza all'Accademia Nazionale di Agricoltura, ha posto in evidenza che « nella prima fase di operatività (della sezione orientamento del Fondo) troviamo accentuati ed esasperati tutti questi caratteri della lentezza naturale ». « Basti pensare che nel marzo 1967 non si avevano ancora le decisioni sugli investimenti che devono trovare finanziamento con le disponibilità della campagna di commercializzazione 1964-65 »²¹.

L'Uil-Terra dal canto suo ha sottolineato che « mentre per i mercati ed i prezzi si sono adottate o si stanno adottando una serie di decisioni e di regolamenti che completeranno fra poco il quadro di vari settori e prodotti, per quanto riguarda invece la politica strutturale e sociale siamo ancora al punto di partenza, o quasi ». « Se è vero in-

¹⁷ Vedasi: Commissione, *Programmi comunitari per la sezione orientamento del Feoga*, cit., p. 4.

¹⁸ Vedasi: Cnel, *Osservazioni e proposte sulla politica agricola comune*, cit., p. 12.

¹⁹ Vedasi: C. Bonato, *La Comunità Europea ha fatto poco per migliorare le strutture agrarie*, in « Il Corriere della Sera », 10 febbraio 1967. Vedasi anche: C. Bonato, *L'impresa familiare coltivatrice nell'evoluzione delle strutture*, relazione al convegno nazionale di studio « Mondo rurale e Agricoltura: Programma di Sviluppo Economico e Comunità Europea », Roma, gennaio 1967; C. Bonato, *È urgente trasformare le aziende agricole inefficienti*, in « Il Corriere della Sera », 21 gennaio 1966.

²⁰ Vedasi: Cnel, *Osservazioni e proposte sulla politica agricola comune*, cit., p. 22.

²¹ Vedasi: A. Pistella, *Gli orientamenti e l'azione del Feoga nel settore delle strutture agrarie*, relazione presentata in pubblica adunanza all'Accademia Nazionale di Agricoltura, Bologna, 4 marzo 1967, p. 14.

fatti che con le recenti decisioni di Bruxelles si è fissato un plafond di 285 milioni di dollari per la sezione strutture, è altrettanto vero che il mettere a disposizione dei mezzi — peraltro insufficienti — non significa avere una politica di rinnovamento delle strutture e tanto meno operare sul piano dell'armonizzazione delle condizioni sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli ».

« Era ed è nostra convinzione — ha aggiunto ancora l'Uil-Terra — che, parallelamente alla politica di mercato e dei prezzi, fosse necessario sviluppare una politica delle strutture e una politica sociale, a livello comunitario, proprio allo scopo di favorire l'integrazione dei mercati senza conseguenze negative per quelle zone e settori che si trovano in condizioni difficili per condizioni naturali e strutturali. Il non aver preso per tempo misure, a livello comunitario, in tale campo, può condurre a *squilibri* maggiori fra zone e zone all'interno stesso dell'agricoltura e fra questa e gli altri settori di attività. In particolare, stanti le ben note difficoltà naturali e strutturali di vaste zone e settori agricoli del nostro Paese, noi temiamo che l'accentuarsi della concorrenza e l'eventuale riduzione dei prezzi di alcuni prodotti agricoli, possano avere conseguenze piuttosto gravi sui livelli di produzione, dei redditi e della occupazione delle zone e settori agricoli in questione ».

« Nessuno si illuda sulla possibilità di arrivare, mediante la sola politica di mercato e dei prezzi, ad assicurare redditi adeguati ai produttori agricoli ».

« Solo attraverso una serie di misure *combinata* riguardanti il mercato, i prezzi e la politica strutturale e sociale, sarà possibile colmare i profondi squilibri di reddito, di condizioni di lavoro, di assistenza e previdenza, oggi esistenti fra i lavoratori agricoli e quelli dei settori non agricoli »²².

Peraltro, R. Petrella, nel rapporto dell'Iai sulla politica regionale della Comunità, considera « la forte disorganicità dei vari interventi sinora effettuati fuori da qualsiasi inquadramento in specifici programmi di sviluppo regionale »²³.

E G. Martirano ha riportato di frequente, sul quotidiano economico « 24 Ore-Il Sole », le proteste delle organizzazioni degli agricol-

²² Vedasi: Uil-Terra, *Non basta stabilire i prezzi: occorre rivedere le strutture*, in « Il Lavoro Italiano », 31 luglio 1966. Il Segretario generale dell'Uil-Terra, Aride Rossi, aveva d'altro canto già da tempo sottolineato in numerosi articoli e rapporti la carenza comunitaria nel settore delle strutture agrarie. Vedasi al riguardo: *Una politica comune delle strutture, condizione indispensabile per l'integrazione agricola europea*, Bari, 18-19 settembre 1965; *In ritardo la nostra agricoltura rispetto alle scadenze del Mec*, in « Il Lavoro Italiano », 25 dicembre 1966; *Necessità di una politica strutturale della Comunità*, 21 aprile 1962. Vedasi anche: V. De Santis, *Strutture agricole adeguate alle scadenze comunitarie*, in « Il Lavoro Italiano », 10 aprile 1966.

²³ Vedasi: R. Petrella, *La politica regionale della Cee*, documentazioni Iai, n. 4, serie problemi dell'Europa comunitaria, Roma, 1967, p. 67.

tori « per come si va delineando la realizzazione del mercato dei prodotti agricoli in seno al Mec. Si procede infatti a Bruxelles episodicamente, ignorando il principio della globalità, che a suo tempo Mansholt era riuscito a fare prevalere sulle singole politiche agrarie nazionali »²⁴.

Inoltre, il Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole (Copa) nella risoluzione dell'Assemblea Generale Straordinaria, tenuta ad Amsterdam il 1° dicembre 1966, ha rilevato che « è necessario recuperare il ritardo ancora oggi insito negli aspetti strutturali e sociali della politica agricola comune ». Al riguardo il Copa ha sottolineato la necessità che « venga migliorata l'efficacia della sezione orientamento del Feoga a mezzo di una maggiore collaborazione fra gli organi di decisione e le organizzazioni professionali, nonché mediante una semplificazione ed accelerazione della procedura »²⁵.

L'Assemblea del Cnel, infine, riunitasi per esaminare la situazione della agricoltura il 23 maggio 1967, ha auspicato un opportuno intervento presso gli organi comunitari da parte del Governo italiano e segnatamente del Ministero dell'Agricoltura, affinché venga accelerata l'approvazione definitiva dei programmi comunitari relativi al Feoga, essendo ormai trascorso da più di un anno il previsto periodo di transizione. La mancata approvazione di tali programmi ha infatti frustrato lo sforzo inteso ad adeguare le strutture agricole a livello comunitario, rendendo impossibile un tempestivo intervento in determinate regioni o zone in ritardo con strutture fondiarie più deboli²⁶.

7. I motivi del ritardo.

Un evidente motivo del ritardo degli interventi comunitari per il miglioramento delle strutture è il fatto che « una politica di struttura — come nota A. Pistella — è lenta a manifestarsi, sia sul piano delle impostazioni, cioè delle scelte delle linee direttive, sia sul piano dell'attuazione » e « questa naturale lentezza la pone in una condizione costituzionalmente sfavorevole rispetto ad una politica di mercato che si manifesta invece con vivacità »²⁷⁻²⁸.

²⁴ Vedasi: G. Martirano, *Si ignora la « globalità » nella politica agricola Cee*, in « 24 Ore - Il Sole », 16 giugno 1967.

²⁵ Vedasi: Copa, *Risoluzione dell'Assemblea Generale Straordinaria*, 1° dicembre 1966, Amsterdam, p. 6. Vedasi anche: G. Martirano, *Una politica delle strutture nell'agricoltura europea*, in « 24 Ore - Il Sole », 2 dicembre 1966.

²⁶ Vedasi: V. Fedele, *Le conclusioni dell'esame del Cnel sull'agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 24 maggio 1967; *Le situazioni difficili della nostra agricoltura*, in « Il Giorno », 24 maggio 1967.

²⁷ Vedasi: A. Pistella, *Gli orientamenti e l'azione del Feoga nel settore delle strutture agrarie*, cit., p. 14.

²⁸ Si consideri, ad esempio, il grave ritardo nell'applicazione del Piano Verde II. Vedasi: G. Martirano, *Piano Verde ritardato*, in « 24 Ore - Il Sole », 18 gennaio 1967; G. Martirano, *Mancano i moduli per le domande del Piano*

Mansholt peraltro, rispondendo all'on. Vredeling che a nome della Commissione per l'agricoltura del Parlamento Europeo in data 2 dicembre 1966 aveva deplorato il fatto che la politica delle strutture e la politica sociale non progrediscono, ha detto di « condividere la delusione del Parlamento » e che « i ritardi sono dovuti sia all'insufficienza degli effettivi che alle difficoltà concrete incontrate nella elaborazione della politica delle strutture ». Mansholt, in una dichiarazione più recente, ha inoltre detto che il Consiglio dei Ministri della Cee si è sempre mostrato esitante a porre in atto con serietà d'intenti una politica comune di ammodernamento delle strutture agricole. Fra tutti i Ministri del Consiglio soltanto Edgard Pisani, quando era Ministro dell'agricoltura francese, era animato da una concreta volontà realizzatrice in questo settore ²⁹.

Le stesse organizzazioni agricole d'altro canto sono molto più propense ad inscenare violente manifestazioni di piazza per ottenere l'aumento dei prezzi agricoli piuttosto che a rivendicare un'efficace politica delle strutture.

Vi sono poi motivi concreti e diretti che, oltre alla naturale lentezza della politica delle strutture, hanno ostacolato e tuttora ostacolano la messa in atto della politica di miglioramento delle strutture della Cee.

In primo luogo, il fatto che il Regolamento n. 17/64/Cee, che stabilisce le condizioni di concorso del Feoga, venne approvato con circa due anni di ritardo.

Poi il fatto che nei primi anni d'attività del Feoga modeste sono risultate le disponibilità finanziarie per interventi strutturali, essendo queste, in base alla regola del terzo, subordinate all'ammontare (ancora poco rilevante nel periodo 1962-63/1964-65) delle spese per interventi di mercato.

A tale riguardo perciò lo sganciamento della sezione orientamento da quella garanzia, operato con gli accordi dell'11 maggio 1966, è da considerarsi con favore.

Tuttavia il fatto che, nel periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1969, la sezione orientamento non possa superare l'importo di 285 milioni di u.c. (cioè circa 178 miliardi di lire) costituisce un altro elemento che viene a limitare l'attività della Comunità nel settore delle strutture agrarie.

Complessa si è poi rivelata la procedura per potere finanziare coi fondi comunitari progetti volti a migliorare le strutture agricole, so-

Verde II, in « 24 Ore - Il Sole », 22 maggio 1967; V. Fedele, *Il Piano Verde finalmente in attuazione*, in « 24 Ore - Il Sole », 25 giugno 1967.

²⁹ Vedasi: Parlamento Europeo, *Regolamento relativo al Feoga*, in « Quaderni di Documentazione Europea », n. 12, dicembre 1966, p. 48; Ph. Lemaitre, *La politique agricole européenne doit changer de cap*, art. cit.

prattutto perché viene chiamato in causa *l'intervento finanziario e burocratico degli Stati membri*³⁰.

Infatti, la concessione del contributo in conto capitale da parte della Cee è subordinato alla concessione di altro contributo da parte dello Stato membro, la cui entità deve essere tale da lasciare a carico del beneficiario un onere non inferiore al 30% della spesa totale.

La concessione, ottenuta a Bruxelles dalla delegazione italiana con gli accordi dell'11 maggio 1966, di aumentare il contributo comunitario fino al 45%, viene indubbiamente a migliorare la situazione, ma non si dimentichi che tale possibilità è limitata a casi particolari e che lascia sempre sussistere, come indispensabile, l'intervento finanziario dello Stato membro interessato.

Peraltro, per quanto concerne l'intervento burocratico degli Stati nazionali, nel corso delle nostre visite di studio alla Comunità ci è stato detto con chiarezza che uno dei motivi del ritardo delle decisioni comunitarie, in materia di finanziamenti dei progetti comunitari per il miglioramento delle strutture, è da attribuirsi alla esasperante lentezza con la quale gli Stati membri forniscono le informazioni ed i dati richiesti dalle autorità comunitarie sui singoli progetti³¹.

Al riguardo lo stesso dott. A. Pistella, nella sua relazione sulla sezione orientamento del Feoga presentata all'Accademia Nazionale di Agricoltura, ha ammesso che « le procedure adottate hanno rallentato un cammino già difficile per propria natura, procedure che noi auspichiamo possano trovare una diversa regolamentazione, così come abbiamo ripetutamente sollecitato sin dall'inizio del funzionamento del Fondo »³².

Il dott. A. Pistella anzi, nel corso del dibattito sulla sua relazione, ha parlato di « accentramento antistorico di Bruxelles » ed il Presidente del Consiglio Superiore dell'Agricoltura De Benedetti, a chiusura del dibattito sulla relazione Pistella, è giunto ad affermare che « la Commissione deve limitarsi ad approvare il quadro generale del programma, mentre la procedura deve essere fatta in Italia »³³. La Commissione invece sostiene che *solo gli aspetti tecnici dei progetti comunitari devono essere esaminati dai rispettivi Ministeri dell'Agri-*

³⁰ Vedasi: *Il contributo statale per l'agricoltura, ad integrazione del Feoga*, in « 24 Ore - Il Sole », 7 settembre 1967.

³¹ Prima che le autorità comunitarie riescano ad ottenere una informazione dai rispettivi Ministeri dell'Agricoltura degli Stati membri occorrono in genere tre mesi. Oggi però gli uffici competenti della Cee cercano di ottenere una risposta alle richieste fatte entro un mese. Trascorso inutilmente tale periodo di tempo il progetto d'investimento non viene più preso in considerazione.

³² Vedasi: A. Pistella, *Gli orientamenti e l'azione del Feoga nel settore delle strutture agrarie*, cit., p. 15.

³³ Vedasi: *L'azione del Feoga nel settore agricolo*, in « La Mercanzia », aprile 1967; *Uno strumento finanziario a disposizione della Comunità*, in « Il Resto del Carlino », 5 marzo 1967.

coltura degli Stati membri. *Gli aspetti finanziari e globali* (cioè di inserimento nel contesto generale della politica agricola comune) *devono invece essere esaminati a Bruxelles*. Perciò la decisione finale sulla validità dei progetti comunitari deve spettare *esclusivamente* alle autorità comunitarie.

A nostro avviso la posizione della Comunità su questo problema è, oltre che giusta, razionale, perché, se si vuole impostare effettivamente una politica di programmazione europea nel settore agricolo, le decisioni sugli aspetti finanziari e globali non possono che essere prese a Bruxelles. Infatti, soltanto nella sede della Comunità possono essere valutati con obiettività gli effetti della politica agricola comune ed i programmi comunitari possono essere inquadrati nell'ambito della politica economica generale della Cee.

Se si dovesse lasciare ai singoli Paesi membri le responsabilità decisionali per i progetti comunitari, da attuarsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale, è chiaro che la Comunità non avrebbe più gli stimoli per realizzare un equilibrato sviluppo della politica agricola comune e che questa verrebbe a perdere gran parte della sua validità³⁴.

8. I programmi comunitari.

Nonostante i ritardi della politica di struttura agraria della Cee buone prospettive dovrebbero presentarsi nel triennio 1967-1970 in seguito all'avvenuta presentazione dei programmi comunitari³⁵.

Infatti, i programmi comunitari, il cui contenuto figura a grandi linee nell'articolo 16 del Regolamento n. 17/64/Cee, rappresentano basi assai importanti per il futuro orientamento delle azioni del Fon-

³⁴ Il vice-presidente della Cee, L. Levi-Sandri, ha ben compreso questa situazione. Egli infatti ha dichiarato: « In un recente convegno, a Bologna, un alto funzionario del Ministero dell'Agricoltura ha chiesto che la Comunità non pretenda di esaminare o riesaminare i progetti; essa dovrebbe fidarsi di quello che fa ogni Stato, dovrebbe dividere fra gli Stati le somme a disposizione, e ogni Stato dovrebbe pensare ai propri progetti e alle proprie riforme. *Una tale procedura non può essere seguita*. Il contributo del Fondo agli Stati non è fissato aprioristicamente, ma è in relazione all'importanza e all'interesse dei progetti presentati. E i progetti devono presentare un interesse e un'importanza tali che devono spingere già il beneficiario del progetto a fare qualcosa anche lui per suo conto, a sostenere cioè una parte delle spese, e devono spingere anche lo Stato interessato ad addossarsi una parte di tali spese. *Il finanziamento del Feoga in materia di orientamento è sempre un finanziamento parziale* ». Vedasi: L. Levi-Sandri, *La Cee: Realizzazioni e Prospettive*, cit.

³⁵ Vedasi: Commissione, *Programmi Comunitari per la sezione orientamento del Feoga*, cit., pp. 7-19; *Il miglioramento dell'agricoltura nella Cee, Finanziamenti per la razionalizzazione delle strutture*, in « 24 Ore - Il Sole », 24 giugno 1967; *Dieci programmi comunitari per l'agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 30 agosto 1967.

do, in quanto strumento destinato a promuovere i necessari adattamenti nel settore delle strutture agrarie.

Per il finanziamento comunitario dei progetti di miglioramento delle strutture agrarie, spetta alla Comunità la responsabilità di vigilare affinché siano effettuati investimenti giustificabili sul piano economico e sociale. Tale esigenza riguarda non soltanto la natura delle misure, ma anche la realizzazione degli investimenti nella Comunità.

La Commissione perciò, per assicurare la massima efficacia ai programmi comunitari in quanto mezzi della politica agricola comune, avrebbe voluto basare i programmi comunitari su analisi regionali della situazione economico-sociale dell'agricoltura e su previsioni della sua evoluzione alla luce della politica comune dei prezzi e dei mercati, nonché dello sviluppo economico generale.

Ma la carenza di sufficienti elementi conoscitivi non ha consentito per il momento di elaborare i programmi comunitari per il periodo 1967-1970 sulla base dei predetti principi che però presentano una oggettiva validità tanto da avere suggerito alla Comunità di attuare, con propri finanziamenti, un'indagine sulle strutture agricole dei Sei Paesi ³⁶.

9. Principi informatori dei programmi comunitari.

La scelta dei programmi comunitari proposti dalla Commissione è avvenuta sulla base dei seguenti principi generali:

a) i programmi devono interessare azioni volte ad un adattamento o ad un orientamento dell'agricoltura resi necessari dalle conseguenze economiche dell'attuazione della politica agraria comune. Tali conseguenze riguardano tanto l'applicazione della politica comune dei mercati e dei prezzi agricoli (che richiedono, ad esempio, una conveniente ripartizione dell'offerta, una stabilizzazione delle qualità e dei prezzi) ed il fabbisogno determinato dall'incremento degli scambi intra-comunitari, quanto l'attuazione dell'obiettivo centrale della politica agraria comune, cioè l'incremento della produttività per assicurare così un equo tenore di vita alla popolazione agricola;

b) i settori che i diversi programmi comunitari devono coprire saranno preferibilmente quelli che costituiscono attualmente seri ostacoli al processo di adattamento dell'agricoltura ad un'economia in espan-

³⁶ Quando saranno noti i risultati dell'indagine sulle strutture agricole dei Sei Paesi sarà certamente possibile conoscere le tendenze regionali dello sviluppo della produzione agricola e della struttura agraria, nonché la situazione concorrenziale delle varie regioni in relazione alle politiche comuni dei mercati e dei prezzi nel settore agricolo

sione e che impediscano seriamente il raggiungimento di redditi equi nell'agricoltura, tenendo conto tuttavia della grande varietà delle situazioni incontrate e della gravità delle deficienze riscontrate;

c) i programmi comunitari devono essere definiti tenendo conto dei provvedimenti emanati dal Consiglio nel quadro della sua decisione del 4 dicembre 1962 per il coordinamento della politica delle strutture agrarie. Devono quindi al tempo stesso orientare le politiche delle strutture agrarie sul piano nazionale ed aiutare a coordinarle sul piano comunitario;

d) nel complesso dei programmi comunitari deve essere annessa equivalente importanza alle varie azioni volte a modificare sia le condizioni di produzione sia le strutture della commercializzazione; infatti, le cause di scarso reddito esistono tanto nel settore della struttura della commercializzazione dei prodotti agricoli quanto nel settore della struttura della produzione agricola. Una struttura della commercializzazione che non offrisse ai produttori possibilità di collocamento stabile e prezzi conformi ai vantaggi finanziari che essi possono ripromettersi dalla loro produzione non permetterebbe di ottenere redditi equi, nemmeno alle aziende agricole economicamente vitali che lavorano in condizioni ottimali di produzione. Analogamente, una razionale commercializzazione dei prodotti agricoli non è nemmeno condizione sufficiente per ottenere redditi convenienti se la produzione si basa su strutture difettose, che portano a costi unitari di produzione troppo elevati in relazione alle tecniche moderne ed alla razionale organizzazione dei lavori;

e) per ridurre il rischio di effettuare con capitale comunitario investimenti sbagliati e le loro ripercussioni negative sui mercati, è preferibile, *in una prima serie di programmi comunitari*, non conoscendo con sufficiente precisione gli effetti della politica agricola comune, insistere principalmente su programmi per il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione. Tuttavia, il riorientamento della produzione agricola non è stato perduto di vista nelle proposte di programmi comunitari. Infatti, si è tenuto conto di questa azione particolare sotto una delle seguenti forme:

— promozione del riorientamento propriamente detto (programmi I, IV, VII, VIII, IX e X);

— promozioni di una migliore struttura della commercializzazione, che potrà risultare necessaria a seguito di un riorientamento della produzione (programmi I, V, VII, VIII, IX e X);

— creazione di condizioni preventive per un riorientamento della produzione (programmi I, II, III e X).

f) conformemente alle istruzioni del Consiglio, si è tenuto con-

to delle necessità di migliorare le strutture in Italia e nel Lussemburgo;

g) la situazione economica complessiva dell'agricoltura nasconde grandi deficienze strutturali localizzate in categorie di aziende ed in intere regioni, il che giustifica la presentazione di un programma comunitario per lo sviluppo delle regioni agricole in difficoltà o in ritardo.

La concezione pragmatica di programmi mediante azioni con una differenziazione regionale si trova quindi completata da un'impostazione direttamente ispirata all'intento di colmare, conformemente al preambolo del Trattato, taluni gravi ritardi nello sviluppo regionale³⁷.

10. Obiettivi e caratteristiche dei programmi comunitari.

I programmi comunitari elaborati dai competenti uffici della Cee per il miglioramento delle strutture agrarie sono dieci e possono raggrupparsi in tre categorie:

I - *programmi rivolti principalmente a diminuire i costi unitari di produzione ed aumentare la produttività per lavoratore.* Rientrano in questa prima categoria gli interventi concernenti la ristrutturazione fondiaria, l'irrigazione, la sistemazione idraulico-agraria dei terreni e l'azione forestale volta al miglioramento delle strutture agricole;

II - *programmi rivolti alla valorizzazione dei prodotti agricoli mediante una razionale commercializzazione.* Rientrano in questa seconda categoria il programma ortofrutticolo e quello per il miglioramento delle strutture lattiero-casearie;

III - *programmi a carattere misto riguardanti i settori di produzione e di valorizzazione.* Rientrano in questa terza categoria i programmi per la zootecnia, per il settore vitivinicolo, per l'olivicoltura e per lo sviluppo delle regioni in difficoltà o in ritardo.

Obiettivo dei programmi relativi al primo gruppo è la promozione di iniziative miranti ad un miglioramento complessivo delle principali condizioni di produzione dell'agricoltura, sia attraverso le ristrutturazioni, sia mediante l'irrigazione, la bonifica idraulica e le ricomposizioni fondiarie per lasciare all'attività agricola le terre idonee. In linea generale, tali programmi tendono alla riduzione dei costi di produzione attraverso la creazione di condizioni più favorevoli tanto ad una organizzazione più razionale del lavoro nelle imprese agricole, quanto alla riduzione del numero degli addetti all'agricoltura. Si tende, inoltre all'incremento della produzione per unità attiva, sia con nuovi orientamenti delle produzioni stesse, eventualmente sotto forma di rimbo-

³⁷ Vedasi: *Programmi comunitari per la sezione orientamento del Feoga*, in «Notizie sulla Politica Agricola Comune», n. 8, luglio 1967.

schimenti, sia con un miglioramento delle rese delle colture in atto.

I programmi indicano, altresí, i limiti di spesa non superabili, a parere della Cee. In particolare, per *la ristrutturazione fondiaria* si indica una spesa massima di 530 mila lire per ettaro per il complesso delle operazioni di base, elevabili a 2 milioni e mezzo per le superfici destinate all'orticoltura ed alla viticoltura ed a quelle irrigue. Per *l'irrigazione* la spesa per ettaro non dovrebbe superare 1 milione e 875 mila lire, mentre per *la bonifica idraulica* la spesa preventiva ammonta a 950 mila lire.

I programmi suggeriscono, altresí, le superfici su cui si ritiene conveniente l'intervento, che sono stabilite per la ricomposizione fondiaria in 2 mila ettari, per l'irrigazione in 300 ettari, per la bonifica idraulica in 1.500 ettari e per le attività forestali in 200 ettari.

Obiettivi del secondo gruppo di interventi sono, ad un tempo, il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle attrezzature per la commercializzazione.

Per quanto riguarda, in particolare i *prodotti ortofrutticoli*, il programma prevede di favorire il miglioramento della commercializzazione nelle zone di produzione, mediante la creazione di centri di condizionamento nei quali abbia luogo la formazione pubblica dei prezzi, nel primo stadio della commercializzazione stessa, con impianti di capacità minima di 18 mila tonnellate/anno di prodotti; centri di immagazzinamento per una capacità minima di 6 mila tonnellate di prodotto/anno e di stabilimenti di trasformazione di capacità minima di 12 mila tonnellate/anno di prodotti. Per il *settore lattiero-caseario* i programmi dovrebbero tendere alla riduzione delle spese di raccolta, di lavorazione e di trasformazione del latte, al miglioramento delle qualità dei prodotti lattiero-caseari, alla razionalizzazione della vendita e distribuzione del prodotto.

Obiettivi del terzo gruppo di interventi sono, ad un tempo, il settore della carne, il settore vitivinicolo, il settore dell'olivicoltura e lo sviluppo delle regioni in ritardo.

Per *le carni*, il programma si propone di incoraggiare la produzione di bovini da ingrasso, migliorare la commercializzazione del bestiame vivo e favorire l'attuazione di una rete di impianti che consentano di ridurre la spesa di macellazione, la preparazione e la vendita delle carni. Il programma totale dovrebbe interessare i mercati del bestiame con una affluenza di almeno 30 mila bovini/anno ed i mattatoi che funzionino almeno 200 giorni l'anno con una macellazione minima di 4 mila tonnellate di carne l'anno se vengono macellati soltanto suini, di 6 mila tonnellate per i soli bovini ed 8 mila tonnellate negli altri casi.

Infine, i programmi per la viticoltura e l'olivicoltura prevedono

il miglioramento della qualità e della lavorazione (impianti di capacità minima di 10 mila ettolitri per la conservazione dei vini)³⁸. Più in dettaglio le caratteristiche di ciascuno dei dieci programmi comunitari sono le seguenti:

1) *Ristrutturazione fondiaria* (70 milioni di u.c.): azioni associate ad una ricomposizione delle aziende (viabilità, economia idrica), nonché qualora siano connesse alle precedenti, azioni riguardanti i fabbricati aziendali, il raccordo alla rete elettrica, l'installazione di impianti destinati alla formazione, alla rieducazione o al perfezionamento professionale dei lavoratori agricoli. Le azioni debbono vertere su una superficie che si prevede conserverà la sua vocazione agricola per almeno 15 anni.

2) *Irrigazione* (50 milioni di u.c.): costruzione di impianti per l'approvvigionamento, l'addizione e la distribuzione d'acqua, eventualmente integrata da azioni, quali il miglioramento delle strade aziendali. Le zone nelle quali dovrebbe esercitarsi lo sforzo maggiore sono situate in Francia ed in Italia.

3) *Bonifica idraulica* (50 milioni di u.c.): regolarizzazione dei corsi d'acqua allo scopo di evitare inondazioni delle terre agricole, miglioramento dello scolo delle acque dalle terre agricole mediante sistemazione della rete idrica ed azioni connesse quali il drenaggio di superfici agrarie ed il miglioramento di strade aziendali entro i perimetri che formano oggetto di bonifica.

4) *Misure forestali* (12 milioni di u.c.): il programma si propone di promuovere la cessazione dell'utilizzazione agricola propriamente detta delle terre marginali e di favorire l'utilizzazione forestale razionale di tali terre. Esso concerne inoltre l'arricchimento di foreste di insufficiente densità, l'impianto di frangivento, la conversione di boschi cedui in boschi di alto fusto, la sistemazione di strade forestali.

5) *Miglioramento della commercializzazione degli ortofrutticoli* (80 milioni di u.c.): tale programma riguarda i centri di vendita, di condizionamento, di immagazzinamento di ortofrutticoli, nonché impianti di trasformazione, compresa la congelazione rapida, situati in zone di produzione.

6) *Industria lattiero-casearia* (100 milioni di u.c.): installazioni di raccolta e di ricevimento del latte, di lavorazione e di trasformazione, incluse le installazioni per l'imballaggio, l'immagazzinamento e la distribuzione, nonché quella per la stagionatura dei prodotti lattiero-caseari finiti. Le zone nelle quali dovrebbe esercitarsi lo sforzo mag-

³⁸ Vedasi: *Dieci programmi per migliorare le strutture agrarie*, in « 24 Ore - Il Sole », 17 agosto 1967.

giore per l'industria lattiero-casearia a base di latte bovino sono situate in Germania, nel Belgio, in Francia e in Italia; per l'industria casearia a base di latte ovino e caprino, in Francia ed in Italia.

7) *Settore della carne* (90 milioni di u.c.): il programma è inteso ad incoraggiare la produzione di bovini destinati all'ingrasso, il miglioramento della commercializzazione del bestiame vivo e la costruzione di una rete di installazioni atte ad assicurare le operazioni di macellazione del bestiame, di preparazione e di vendita della carne. Il programma comprende le realizzazioni che consentono una speculazione bovina il cui reddito lordo proverrà, per oltre il 60%, dalla vendita di animali destinati al macello: miglioramento dei pascoli, punti d'acqua, ricoveri per il bestiame ed i foraggi, centri di fecondazione artificiale, centri sperimentali. Esso comprende inoltre i mercati per il bestiame, l'attrezzatura di macelli, di impianti di immagazzinamento, taglio, imballaggio o vendita della carne. Le zone in cui dovrebbe esercitarsi lo sforzo maggiore sono situate in Germania, nel Belgio, in Francia, in Italia e nel Lussemburgo, salvo per l'attrezzatura di macelli e per gli impianti di immagazzinamento, di taglio, di imballaggio o vendita della carne, per i quali le zone considerate sono situate in Germania, Francia e Italia.

8) *Settore vitivinicolo* (40 milioni di u.c.): il programma ha lo scopo di migliorare l'impianto di vitigni e la vinificazione e di eliminare i vini di qualità insufficiente. Il programma riguarda l'impianto di vini, gli impianti per la vinificazione, il deposito, la mescolanza, il condizionamento, la presentazione o la vendita dei vini, la distillazione dei vini di qualità insufficiente. Una priorità è concessa, fra l'altro, ai progetti di impianto di vitigni che riguardano vari viticoltori che coltivano ciascuno, in media, meno di 10 ettari di vigna. Le zone nelle quali dovrebbe esercitarsi uno sforzo maggiore sono situate in Germania, Francia, Italia e Lussemburgo, ma soltanto in Italia può essere concesso un concorso superiore al 25% nelle zone che sono classificate in denominazione controllata.

9) *Olivicoltura* (50 milioni di u.c.): il programma riguarda le seguenti realizzazioni: la ricostituzione di oliveti esistenti, il reimpianto di oliveti in sostituzione di vecchi oliveti, il miglioramento del regime idraulico, la lotta contro i parassiti; l'acquisto di macchine specifiche da parte di una collettività di produttori; la creazione di nuove colture arboree; ad esclusione della vigna, in sostituzione di oliveti precedentemente estirpati, gli impianti di oleifici. Le zone in cui dovrebbe esercitarsi lo sforzo maggiore sono situate nell'Italia meridionale e in Corsica.

10) *Sviluppo delle regioni agricole in difficoltà o in ritardo* (130 milioni di u.c.): il programma ha lo scopo di consentire all'agri-

coltura di apportare il suo contributo allo sviluppo armonico delle regioni agricole in difficoltà o in ritardo. Esso comprende le realizzazioni indicate negli altri programmi comunitari, tuttavia non è impostato sul criterio di dimensioni minime. Il programma comprende, inoltre, la costituzione di colture perenni, la costruzione o il miglioramento di stalle o di installazioni per l'immagazzinamento del foraggio, il raccordo alla rete elettrica o l'adduzione dell'acqua potabile, la sistemazione della viabilità agricola, nonché tutti gli investimenti riguardanti il miglioramento delle strutture, compresi gli impianti destinati alla formazione, alla rieducazione o al perfezionamento professionale. Le realizzazioni debbono essere incluse in un programma regionale di sviluppo economico i cui criteri sono definiti nella proposta di regolamento. Le zone in questione devono conservare la loro vocazione agricola per almeno 15 anni.

Le zone nelle quali dovrebbe esercitarsi lo sforzo maggiore sono situate nei Sei Paesi membri. Le regioni in cui il concorso del Fondo può ascendere fino al 45% delle spese sono la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia, escluse le province di Catania e Siracusa.

Ciascuno dei dieci programmi proposti si estende su un periodo di tre anni che coincide con il periodo di contabilizzazione della sezione garanzia compreso fra il 1967-68 e l'ultimo semestre del 1969. La Commissione propone di assegnare all'attuazione dei dieci programmi, durante questi tre anni, un importo globale di 672 milioni di u.c. (pari a circa 420 miliardi di lire), disponibile per la sezione orientamento.

Le condizioni cui debbono soddisfare le realizzazioni contemplate dai vari programmi, affinché possa essere concesso un concorso del Fondo, *variano secondo la natura del programma*. In generale, esse riguardano superfici o capacità minime, la garanzia di una competitività e di una redditività sufficienti, la necessità della realizzazione tenuto conto delle lacune strutturali esistenti, l'armonia con altri aspetti della struttura agraria, nonché la garanzia che i produttori agricoli partecipino ai vantaggi economici derivanti dall'attuazione delle misure previste.

Il concorso finanziario accordato dal Fondo ammonta, come più volte abbiamo sottolineato, ad un massimo del 25% dell'investimento; esso può, però, raggiungere il 45% in taluni programmi comunitari nel quadro dei quali s'inseriscono generalmente progetti aventi scarsa redditività nel corso dei primi anni, purché i progetti interessati siano attuati in talune zone di sforzo maggiore in cui, tenuto conto della situazione generale, le possibilità di autofinanziamento da parte dei beneficiari siano più ridotte. Nella delimitazione di tali zone, la Commissione ha fra l'altro tenuto conto dei miglioramenti strutturali richiesti in Italia e nel Lussemburgo.

TAB. 33. *I dieci programmi comunitari che dovrebbero essere finanziati dalla sezione orientamento del Feoga.*

(periodo 1967-68 - ultimo semestre del 1969)

Natura dei programmi	Importi totali disponibili (in M. u.c.)
<i>A. Programmi comunitari volti principalmente a diminuire i costi unitari di produzione ed aumentare la produttività per lavoratore:</i>	
1. Programma per la ristrutturazione fondiaria	70
2. Programma per l'irrigazione	50
3. Programma per il risanamento idraulico	50
4. Programma per le azioni forestali intese a migliorare le strutture agrarie	12
<i>B. Programmi comunitari volti ad un'adeguata valorizzazione dei prodotti agricoli mediante una razionale commercializzazione:</i>	
5. Programma per il miglioramento della commercializzazione degli ortofrutticoli	80
6. Programma per il miglioramento della struttura dell'industria lattiero-casearia	100
<i>C. Programmi comunitari a carattere misto che interessano i settori delle precedenti categorie A e B:</i>	
7. Programma per il settore della carne	90
8. Programma per il settore vitivinicolo	40
9. Programma per il settore dell'oleicoltura	50
10. Programma per lo sviluppo delle regioni che si trovano in difficoltà o in ritardo	130
Totale	672

Fonte: Cee.

Fra i dieci programmi proposti, soltanto quelli relativi agli ortofrutticoli, all'industria lattiero-casearia ed alla carne sono esclusi dal beneficio dell'applicazione di un'aliquota che superi il 25% dell'investimento, poiché tali realizzazioni non presentano in genere la caratteristica di scarsa redditività nel corso dei primi anni.

I programmi comunitari, come già abbiamo visto, fissano altresì massimi globali od unitari per l'intervento del Fondo a favore dei progetti. La Commissione ha infatti voluto evitare che i mezzi limitati del Fondo servano a finanziare progetti troppo costosi.

Nel programma comunitario per il miglioramento della commercializzazione degli ortofrutticoli, è previsto peraltro di concedere una priorità ai progetti presentati da organizzazioni di produttori.

La Commissione ha inoltre proposto di ordinare i diversi *criteri di priorità* come segue:

1) è concessa una priorità anzitutto ai progetti che si inseriscono in un complesso di misure volte a stimolare lo sviluppo dell'economia generale della regione (articolo 15 del Regolamento n. 17/64/Cee);

2) beneficiano successivamente di una priorità i progetti situati nelle zone nelle quali dovrebbe esercitarsi lo sforzo maggiore, indicato nei programmi comunitari;

3) infine, si applicano gli altri criteri di priorità eventualmente inclusi nei programmi comunitari.

La Commissione ha infine sottolineato che la data del 1° ottobre, prevista dall'articolo 20, paragrafo 1, del Regolamento n. 17/64/Cee per la presentazione delle domande di concorso del Fondo, si è rivelata, in pratica, fonte di numerosi inconvenienti, per ovviare ai quali si propone di sostituirla con la data del 15 dicembre.

L'esperienza ha infatti dimostrato che taluni progetti, che rispondevano a tutte le condizioni del Regolamento n. 17/64/Cee, e che non erano presi in considerazione per mancanza di mezzi finanziari sufficienti, potevano essere ripresentati soltanto dopo un lungo periodo dipendente dalle date stabilite per la decisione della Commissione e per la presentazione delle domande. Per ovviare a questo inconveniente, la Commissione propone di offrire *la possibilità di un riporto di tali progetti all'anno successivo mediante procedure semplificate*³⁹.

11. Un primo passo per influenzare le politiche di struttura dei Paesi membri.

L'adozione dei programmi comunitari dovrebbe segnare un passo importante nel processo della creazione di un insieme coerente e completo dei mezzi e degli strumenti della politica agricola comune⁴⁰.

« Contribuendo ad orientare le politiche nazionali di struttura agraria — nota la stessa Commissione — tali programmi favoriranno il coordinamento di queste politiche sul piano comunitario. Inoltre, essi

³⁹ Vedasi: « Comunità Europee », *Programmi comunitari per migliorare la produzione e il commercio*, ufficio stampa di Roma, n. 8-9, 1967, pp. 19-21.

⁴⁰ « Si deve obiettivamente riconoscere — ha scritto A. Pistella — che, quanto al loro campo d'applicazione, (i programmi comunitari) ben si adattano alle esigenze attuali della nostra agricoltura. Lo dimostra il fatto che il nostro è l'unico Paese in cui tutti i programmi possono trovare concreta applicazione, mentre alcuni di essi riflettono nostre esigenze specifiche o prevalenti, come, ad esempio, il programma olivicolo, l'ortofrutticolo, il vitivinicolo e quello per le zone in difficoltà o in ritardo ». Vedasi: A. Pistella, *Gli orientamenti e l'azione del Feoga nel settore delle strutture agrarie*, cit., p. 21.

contribuiranno senza dubbio a meglio integrare l'agricoltura nell'insieme dell'economia, favorendo gli adattamenti necessari affinché l'agricoltura partecipi in modo adeguato all'espansione economica generale e superi gradualmente il ritardo dei suoi redditi ».

« Infine, l'applicazione dei programmi comunitari:

— consentirà di ripartire fra i servizi della Commissione ed i servizi nazionali i lavori amministrativi necessari per preparare la decisione relativa ad un progetto;

— porrà in grado i servizi della Commissione di procedere più rapidamente nell'esame dei progetti grazie a metodi più razionali per quanto riguarda l'istruzione dei fascicoli »⁴¹.

È peraltro evidente — nota V. Crea — che « a poco a poco la politica delle strutture, come quella dei prezzi, passa da una visione esclusivamente nazionale ad una visione comunitaria, nel senso che il giudizio di un intervento pubblico o di un programma nazionale viene dominato da una concezione più unitaria dello sviluppo agricolo nella Comunità abbandonando a poco a poco criteri localistici o regionalistici »⁴².

La Commissione è tuttavia consapevole del fatto che *i programmi comunitari proposti rappresentano soltanto una prima misura* volta a stimolare i numerosi adattamenti che sono richiesti dall'attuale situazione dell'agricoltura e che renderanno necessari altri interventi comunitari.

È stato infatti calcolato dagli stessi organi comunitari che nel 1969-70 il complesso degli investimenti strutturali nel settore agricolo della Cee ammonterà a circa 6.900 miliardi di lire. Di tali investimenti *poco più del 10%* (circa 712 miliardi di lire) *verrebbe provocato dall'intervento comunitario*, se si considera che il Fondo, con un plafond per ora stabilito in 178 miliardi di lire all'anno, accorda in genere un finanziamento fino al 25% dell'investimento globale.

Ciò significa che, nella fase attuale di sviluppo della Comunità, la sezione orientamento del Feoga costituisce *uno strumento valido soltanto per orientare la politica di struttura agraria perseguita dagli Stati membri*⁴³.

Alla fine del periodo transitorio, per rendere più incisiva l'azione

⁴¹ Vedasi: Commissione, *Programmi comunitari per la sezione orientamento del Feoga*, cit., p. 19.

⁴² Vedasi: V. Crea, *I programmi comunitari*, in « 24 Ore - Il Sole », 22 luglio 1967.

⁴³ « Che la Comunità voglia orientare le strutture agricole dei Sei — nota V. Crea — appare chiaro dal fatto che, nonostante l'esiguità delle somme messe a disposizione (circa 420 miliardi di lire nel periodo 1967-1969 da ripartirsi fra Sei Paesi) *un criterio di concentrazione della spesa* è adombrato per i diversi programmi comunitari, in modo che ciascuno di essi abbia una particolare realizzazione nelle zone e nei Paesi più bisognosi ». Vedasi: V. Crea, *Rinnovare le*

comunitaria nel settore delle strutture, si cercherà sicuramente di aumentare ulteriormente il plafond delle spese della sezione orientamento del Fondo e di ottenere aliquote più elevate. Ma, anche in caso di aumento delle disponibilità finanziarie, l'attività del Feoga nel quadro della politica delle strutture agrarie — e più in particolare nell'ambito della politica regionale di sviluppo economico — non potendo finanziare tutto, si limiterà semplicemente ad influenzare le politiche nazionali di struttura e a formulare dei criteri che, una volta adottati dalla Comunità, si spera ispirino anche la politica agricola delle strutture dei singoli Paesi membri.

12. Il problema della compatibilità degli aiuti.

L'agricoltura moderna ha bisogno di grandi quantità di capitale. « Il problema degli investimenti — avverte opportunamente V. Crea — è il problema cruciale della nostra agricoltura ». « Occorrono capitali per investimenti produttivistici (miglioramenti fondiari, attrezzature zootecniche, piantagioni frutticole, canalizzazioni per l'irrigazione, ecc.), capitali per la meccanizzazione, capitali per una conduzione delle aziende poggiata sul forte impiego di mezzi tecnici esaltatori dei rendimenti del terreno. Ed inoltre occorrono capitali pubblici per le infrastrutture (viabilità, serbatoi di acque, elettrificazione, centrali di servizio, ecc.) »⁴⁴.

Per attuare una politica d'investimenti agricoli che sia all'altezza dei tempi e che risponda alle esigenze di un'agricoltura in rapida trasformazione, è perciò indispensabile che, accanto ai programmi comunitari (che per il momento, date le dimensioni finanziarie della sezione orientamento del Feoga, non possono che orientare la politica di mi-

strutture, art. cit. Vedasi anche: G. Martirano, *La concentrazione degli investimenti in agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 30 agosto 1967.

⁴⁴ Vedasi: V. Crea, *Possibilità inadeguate per i finanziamenti*, in « 24 Ore - Il Sole », 29 luglio 1967; V. Crea, *Il finanziamento dell'agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 1° giugno 1967. Vedasi anche: V. Crea, *Investimenti in agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 9 gennaio 1966; C. Bonato, *Lo sviluppo agricolo e la necessità di investimenti*, in « Il Corriere della Sera », 13 settembre 1966; D. Frescobaldi, *Occorre un'agricoltura d'assalto per mantenere l'impegno comunitario*, in « Il Corriere della Sera », 14 gennaio 1967; G. Martirano, *I finanziamenti per l'agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 9 marzo 1967; V. Crea, *Gli agricoltori s'indebitano ancora privi di capitale*, in « 24 Ore - Il Sole », 16 marzo 1967; F. Saja, *Il riordino fondiario e aziendale*, in « 24 Ore - Il Sole », 18 marzo 1967; V. Crea, *Spese ed investimenti*, in « 24 Ore - Il Sole », 31 marzo 1967; *Le basi finanziarie dello sviluppo agricolo*, in « 24 Ore - Il Sole », 16 maggio 1967; V. Crea, *I debiti pubblici*, in « 24 Ore - Il Sole », 17 giugno 1967; V. Crea, *Strutture e dimensioni*, in « 24 Ore - Il Sole », 5 agosto 1967; V. Crea, *La programmazione*, in « 24 Ore - Il Sole », 12 agosto 1967; C. Focarile, *Il riordino fondiario per un'agricoltura vitale*, in « Il Corriere della Sera », 12 agosto 1967; V. Crea, *Agricoltura integrata*, in « 24 Ore - Il Sole », 30 agosto 1967; G. Martirano, *L'agricoltura di domani necessita di imprese grandi e medie*, in « 24 Ore - Il Sole », 31 agosto 1967.

glioramento delle strutture agrarie della Comunità) *continuino ad operare i vari programmi nazionali*. In particolare, nel caso specifico dell'Italia, che continui l'attività del Piano Verde ⁴⁵.

D'altro canto si prevede che la combinazione dei mezzi finanziari del Piano Verde e della sezione orientamento del Feoga sia insufficiente a far fronte alla grande « sete » di capitali richiesti dalla nostra agricoltura, sí che si rivela assai arduo adattare l'agricoltura italiana alle esigenze dei regolamenti comunitari ⁴⁶. Ma, a parte la questione della insufficienza dei mezzi finanziari per reperire i quali occorrerà trovare nuove soluzioni ⁴⁷, la coesistenza dei programmi nazionali con quelli comunitari pone il difficile e delicato problema della compatibilità degli aiuti. È infatti chiaro che gli aiuti concessi nell'ambito dei piani nazionali di sviluppo e potenziamento dell'agricoltura devono essere

⁴⁵ Non condividiamo però la tesi di coloro che sostengono che la sezione orientamento del Feoga sia soltanto uno strumento secondario per sviluppare le strutture agricole comunitarie. Se infatti la Comunità riesce ad orientare le politiche di struttura degli Stati nazionali ed a dimostrare la validità dei criteri informativi dei programmi comunitari potremo avere una efficace programmazione agricola diretta da Bruxelles alla quale dovranno necessariamente agganciarsi i piani agricoli nazionali. Molto comunque dipenderà dalla formulazione della politica comunitaria degli aiuti.

⁴⁶ Vedasi: G. Martirano, *I finanziamenti per l'agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 24 novembre 1966; *Circa 700 miliardi per l'agricoltura nell'esercizio 1967*, in « 24 Ore - Il Sole », 1° dicembre 1966; C. Bonato, *Difficili per l'agricoltura gli obiettivi del piano di sviluppo*, in « Il Corriere della Sera », 11 marzo 1967; V. Fedele, *Limitati gli stanziamenti per il settore agricolo*, in « 24 Ore - Il Sole », 21 aprile 1967; V. Crea, *Possibilità inadeguate per i finanziamenti*, art. cit.

⁴⁷ In particolare, il crescente indebitamento degli agricoltori e le forti esigenze di capitali del settore agricolo rendono necessario un urgente riesame dei problemi del credito agrario e del finanziamento dell'agricoltura in senso piú generale. « Nel corso di questi ultimi tempi — ha notato il prof. G. Dell'Amore nella relazione presentata al IV Congresso mondiale di credito agrario — la tendenza dell'intervento statale nel finanziamento dell'agricoltura sta modificandosi in senso negativo, poiché i bilanci statali sono oberati da molte altre spese e non sempre è compresa l'urgente necessità dell'agricoltura ». « Tipico è il caso della Francia che in questi ultimi anni ha effettuato grossi interventi statali a favore dell'agricoltura e che ora sta seguendo una politica di *débudgetsation*, cercando di alleggerire il bilancio dello Stato e scaricando i finanziamenti dalla sfera di competenza statale al *credit mutuel* ».

Il prof. G. Dell'Amore peraltro da tempo sostiene la necessità di costituire nei diversi Paesi un organo finanziario centrale, pubblico o privato, destinato a coordinare e potenziare l'attività degli istituti specializzati periferici, di integrare i loro capitali, di assicurare un flusso incessante di abbondanti finanziamenti a medio e a lungo termine ben distribuito nelle varie regioni del Paese, mediante l'emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi a scadenza pluriennale. Vedasi: *Il prof. Dell'Amore ha auspicato un potenziamento del credito agrario al IV Congresso Mondiale a Zurigo*, in « Il Globo », 16 maggio 1967; V. Crea, *Lo sviluppo agricolo condizionato dalle disponibilità finanziarie*, in « 24 Ore - Il Sole », 13 giugno 1967. Vedasi anche: *L'organisation du Feoga et les possibilités d'interventions bancaires*, in « Revue de la Banque », n. 3, Bruxelles, 1966; R. Ruozi, *Riflessioni su alcuni problemi di credito agrario*, in « Il Risparmio », n. 8, agosto 1966; C. Bonato, *I criteri per riorganizzare il credito agrario in Italia*, in « Il Corriere della Sera », 3 marzo 1967.

conformi alle norme comunitarie, ed in specie agli articoli 92, 93, 94 del Trattato Cee⁴⁸ Al riguardo il Consiglio dei Ministri della Cee già

⁴⁸ Ricordiamo che, in una prima fase, il Consiglio ha adottato il Regolamento n. 26/62/Cee (pubblicato sulla «G.U.» n. 30 del 20 aprile 1962) che accorda alla Commissione possibilità d'informazione, senza però offrirle mezzi d'azione coercitivi, in quanto se gli Stati membri hanno l'obbligo di informarla degli aiuti concessi la Commissione non può, da parte sua, avviare la procedura che le consentirebbe d'intervenire nei confronti di quegli aiuti che le potessero sembrare incompatibili con il mercato comune.

Una tale situazione non è oggi più ammissibile. Infatti, dato che dal 1° luglio 1967 la quasi totalità dei prodotti agricoli sono soggetti ad un'organizzazione comune di mercato, alcuni aiuti concessi dagli Stati potrebbero contravvenire ai principi sanciti dal Trattato in materia di concorrenza. La Commissione ha perciò proposto di estendere ai prodotti agricoli in generale il campo d'applicazione degli artt. 92, 93, 94.

Giova a tale proposito ricordare che l'art. 92 sancisce un divieto di principio degli aiuti statali, salvo deroghe contemplate dal Trattato che riguardano, da un lato gli aiuti «compatibili con il mercato comune» (art. 92, paragrafo 2), e, dall'altro, gli «aiuti» che «possono considerarsi compatibili con il mercato comune» (art. 92, paragrafo 3). Occorre d'altra parte ricordare che, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, è obbligatoria la notificazione preliminare degli aiuti sia nel settore industriale che in quello agricolo. Tuttavia, a norma dell'art. 94, il Consiglio può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli artt. 92 e 93 e, segnatamente, dispensare gli Stati membri dall'obbligo della notificazione di alcune categorie di aiuti.

La Commissione della Cee è comunque del parere che i criteri stabiliti dal Trattato siano troppo generali e che sia necessario fissare criteri supplementari. Il 15 marzo 1966 la Commissione aveva presentato una proposta relativa ai criteri per l'attuazione di una politica comune degli aiuti in agricoltura. Con tale proposta la Commissione prospettava al Consiglio di inserire nel Regolamento n. 26/62/Cee due nuove disposizioni: a) l'integrale applicabilità al settore agricolo con decorrenza dal 1° luglio 1967 della sezione del Trattato che tratta gli aiuti accordati dagli Stati (artt. 92-94); b) un elenco di alcune categorie di aiuti che potrebbero essere considerati compatibili con il Mercato Comune.

In particolare, la Commissione ripartiva gli aiuti in tre categorie, in base al rischio che comportano di falsare la concorrenza. *Nella prima categoria* ha posto gli aiuti cosiddetti *compatibili* (ad esempio ricomposizione fondiaria, conservazione di terre verso scopi non agricoli, elettrificazione, adduzione di gas ed acqua, ricerca scientifica, divulgazione, controllo sanitario, lotta contro le epizozie, contro i parassiti, propaganda impersonale per il consumo di certi prodotti). *Nella seconda categoria* ha posto gli aiuti che rischiano di falsare la concorrenza solo a lungo termine e per i quali il regolamento comunitario dovrebbe porre un limite massimo (riardinamento fondiario, costruzione di fabbricati di abitazione e di dotazione, miglioramento delle strutture aziendali, miglioramento delle produzioni mediante distribuzione di sementi, acquisti di bestiame selezionato, ecc.). *Nella terza categoria* vengono inclusi gli aiuti diretti alla produzione, alla commercializzazione, alla trasformazione ed agli investimenti, per i quali la Commissione propone di fissare dei limiti massimi e l'obbligo della notificazione preventiva, ritenendo che essi possono falsare in maniera più diretta la concorrenza, aumentare la produzione in modo contrario agli interessi comuni ed avere un effetto difforme dal principio della localizzazione economica della produzione. In quest'ultima categoria figurerebbero anche gli aiuti all'esportazione e ai trasporti.

Oggi però la Commissione tende ad ampliare notevolmente l'ambito di applicazione della propria concezione in materia di aiuti. In particolare, una nuova proposta, presentata nel gennaio 1967, enumera alcune misure:

— la Commissione aderisce all'accordo intervenuto in seno al Consiglio sugli aiuti ai quali non sono applicabili gli articoli 92-94 (allegato I della proposta; esempio: aiuto per la costruzione di abitazioni agricole);

da qualche tempo sta cercando una formula, la quale, pur evitando le distorsioni della concorrenza fra i produttori dei vari Paesi membri e senza ostacolare un razionale orientamento della produzione, permetta all'agricoltura delle regioni che si trovano in difficoltà di adattarsi alle condizioni di mercato derivanti dalla libera circolazione dei prodotti fra i Sei. È questo un problema che tocca da vicino gli interessi dell'agricoltura italiana come è apparso evidente nella polemica svoltasi fra la Commissione ed il Governo italiano nei mesi di marzo-aprile 1967.

Infatti, in data 3 marzo 1967, Mansholt, in una lettera inviata al nostro Ministro degli Affari Esteri, ha rilevato che la Legge n. 910 del 27 ottobre 1966 (che riguarda il Piano Verde II), in quanto costituisce il quadro di azioni concernenti le misure di aiuto nel settore agricolo, alcune delle quali di carattere strutturale, « avrebbe dovuto essere notificata, sotto forma di progetto, alla Commissione, in tempo utile, per permettere a quest'ultima di prendere posizione conforme-

- in due altri allegati sono stati enumerati gli aiuti che *possono* essere considerati *compatibili* con il Mercato Comune a condizione che non mettano in pericolo gli obiettivi della politica agricola comune e che la partecipazione finanziaria dei beneficiari corrisponda almeno al 30 % del costo totale. Sono in particolare compresi gli aiuti i cui obiettivi, campo d'applicazione e condizioni sono quelli dei programmi comunitari previsti nel quadro del funzionamento del Feoga;
- alle stesse condizioni sono compatibili con il Mercato Comune le categorie di aiuti enumerate nell'allegato II della proposta, che rispondono alle condizioni ed agli obiettivi stabiliti dai provvedimenti emanati in virtù delle decisioni del Consiglio del dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola (esempio: gli aiuti destinati ad agevolare le migrazioni rurali);
- la Commissione ha inoltre elaborato l'idea di *un elenco negativo*: essa considera come incompatibili con il corretto funzionamento delle organizzazioni comunitarie di mercato e dei regimi comunitari di prezzi, gli aiuti il cui ammontare è determinato in funzione della superficie coltivata, del prezzo, dei quantitativi o dell'unità fisica di produzione animale (esempio: vacca da latte) o vegetale (esempio: albero da frutto). La Commissione propone che gli aiuti di tale natura siano vietati con decorrenza della data di realizzazione della libera circolazione dei prodotti agricoli (cioè entro il 1° novembre 1966 per l'olio d'oliva, ed entro il 1° luglio 1968, al più tardi, per lo zucchero).

Gli aiuti che rientrano nelle quattro categorie suddette sono pertanto definiti nella nuova proposta della Commissione; gli altri aiuti vengono invece esaminati caso per caso secondo le regole degli articoli 92-94. La Commissione ha proposto infine una procedura d'esame accelerata degli aiuti nel quadro di consultazioni multilaterali e permanenti con gli Stati membri. Vedasi: Commissione, *Criteri per l'attuazione di una politica comune degli aiuti in agricoltura*, Com (66) 60 def., Bruxelles, marzo 1966; Parlamento Europeo, *Relazione sulla proposta della Commissione della Cee al Consiglio relativa ad un regolamento che modifica il regolamento n. 26 del Consiglio*, documento 88, relatore on. Briot, Lussemburgo, 27 giugno 1966; *Verso una politica comune della concorrenza nell'agricoltura*, in « Bollettino Cee », n. 6, 1966, pp. 5-7; *La Commissione modifica la sua proposta di regolamento concernente gli aiuti nel settore agricolo*, portavoce Cee, Bruxelles, ottobre 1966; « Comunità Europee », *La politica della concorrenza nella Cee*, Ufficio Stampa di Roma, documento n. 23, dicembre 1966; *Nuove proposte della Cee per gli aiuti agricoli*, in « 24 Ore - Il Sole », 22 febbraio 1967.

mente all'art. 93, paragrafo 3, del Trattato ed all'art. 5 della decisione del 4 dicembre 1962 riguardante il coordinamento delle politiche di struttura agricola ».

« La Commissione — ha aggiunto Mansholt — è perciò spiacente di dovere constatare che questi obblighi non siano stati rispettati ».

Peraltro, in una successiva lettera dell'aprile 1967, Mansholt ha fatto alcune raccomandazioni di notevole importanza per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti del Piano Verde II con le norme comunitarie.

Tali raccomandazioni hanno sottolineato che: *a)* non si devono creare situazioni incompatibili con le norme del Trattato relative al diritto di stabilimento; *b)* gli aiuti non devono creare pratiche incompatibili con le regole di concorrenza; *c)* gli aiuti non devono portare alcuna discriminazione secondo l'origine dei prodotti e delle macchine; *d)* la Commissione vuole conoscere i progetti di aiuto per settore di prodotto (secondo l'art. 8 del Piano Verde); *e)* la Commissione, circa la costruzione ed il miglioramento di impianti destinati alla commercializzazione ed alla trasformazione dei prodotti, considera che gli aiuti previsti dal Piano devono essere riguardati in modo diverso a seconda che essi riguardino impianti o produzioni agricole « fino allo stadio della prima immissione sul mercato, oppure di trasformazione o vendita di prodotti trasformati.

La Commissione ritiene che siano leciti gli aiuti appartenenti al primo gruppo « sempreché la partecipazione del beneficiario risulti eguale o superiore al 60% della spesa riconosciuta ammissibile »; quando la suddetta partecipazione risulti inferiore a questa percentuale, la somma massima da investire « non deve superare i 22 milioni e mezzo di lire ».

Trattasi come si vede di limitazioni molto importanti alla politica agricola di struttura del nostro Governo.

Inoltre, la lettera di Mansholt afferma che « le disposizioni degli articoli 9 e 16 del Piano Verde II devono permettere la realizzazione allo stadio della valorizzazione dei prodotti agricoli, di alcuni impianti relativi alla "produzione" dell'olio d'oliva, del vino, della carne, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e degli ortofrutticoli ».

« Si tratta — aggiunge ancora la lettera di Mansholt — di oleifici, impianti per la produzione di vino, mattatoi, centrali del latte e caseifici, centrali ortofrutticole ».

Circa gli aiuti per la costruzione e il miglioramento degli impianti la Commissione precisa che « non ha osservazioni particolari da formulare nel caso in cui essi siano accordati nel Mezzogiorno e nelle Isole ».

Per quanto riguarda il credito di gestione, la Commissione, nella citata lettera, ritiene che esso « non può essere accordato che per

l'acquisto di sementi, concimi e pagamento di lavori per la coltivazione ».

La Commissione infine ha ricordato al Governo italiano che per usufruire dei benefici della sezione orientamento del Feoga le iniziative devono prevedere « la partecipazione minima del beneficiario del 30% della spesa riconosciuta ammissibile »⁴⁹.

13. Una politica concertata di sviluppo agricolo.

Mansholt, visti i modesti risultati finora ottenuti dall'attività della sezione orientamento del Feoga e considerata l'insufficienza del ruolo svolto dalla politica di mercato, si è ormai reso conto della imprescindibile necessità di definire rapidamente una nuova politica nel settore delle strutture agricole. « È infatti impossibile — ha detto Mansholt — mettere l'agricoltura europea sulla buona strada col solo gioco della politica dei mercati e dei prezzi. Questa fase è ormai superata »⁵⁰.

L'aumento delle eccedenze agricole conseguente alla lievitazione dei prezzi agricoli rischia infatti di travolgere l'intera costruzione della politica agricola comune a causa degli oneri crescenti che verranno a gravare sul Feoga e sulle finanze pubbliche dei Sei Paesi.

La sezione orientamento del Feoga, d'altro canto, non è riuscita finora ad avere un ruolo creatore. Troppo spesso gli Stati membri hanno considerato gli interventi comunitari come un mero mezzo ausiliario per accrescere le disponibilità delle politiche nazionali di sviluppo agricolo. La Commissione, peraltro, che ha da poco presentato i primi dieci programmi comunitari, non ha finora potuto ripartire le disponibilità del Feoga sulla base di criteri e bisogni comunitari, sí che spesso si è limitata semplicemente a finanziare quei progetti che avevano la richiesta copertura finanziaria.

Infine, il coordinamento delle politiche di struttura agraria degli Stati membri (deciso, come abbiamo visto, il 4 dicembre 1962) non ha condotto ad alcun concreto risultato. Basti pensare che il comitato permanente delle strutture agricole, oltre a funzionare poco, non è

⁴⁹ Le due lettere di Mansholt indirizzate al nostro Governo non sono state rese note ufficialmente. Di questa polemica ne ha parlato invece la stampa. Vedasi in particolare: V. Crea, *Revisione della Cee per il Piano Verde*, in « 24 Ore - Il Sole », 23 giugno 1967; V. Crea, *Piano Verde e politica delle strutture agricole*, in « 24 Ore - Il Sole », 15 luglio 1967. Vedasi anche: V. Fedele, *I criteri applicativi del Piano Verde n. 2*, in « 24 Ore - Il Sole », 28 gennaio 1967; V. Fedele, *Gli incentivi nel Piano Verde*, in « 24 Ore - Il Sole », 2 febbraio 1967; G. Martirano, *Le difformità applicative del Piano Verde*, in « 24 Ore - Il Sole », 2 settembre 1967; V. Crea, *Aiuti sanitari*, in « 24 Ore - Il Sole », 2 settembre 1967.

⁵⁰ Vedasi: Ph. Lemaitre, *M. Mansholt convie les Six à remettre en cause la politique agricole commune*, in « Le Monde », 17 ottobre 1967.

mai riuscito ad impostare un'azione comunitaria.

È perciò indispensabile trovare nuove strade per migliorare i redditi agricoli europei.

Nella sessione del Consiglio del 17 ottobre 1967 Mansholt ha perciò proposto ai Paesi membri che la Comunità concentri maggiori sforzi sulle strutture agrarie dei Sei (e cioè sul miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione) insistendo, da un lato, sull'ammodernamento degli ordinamenti aziendali, e dall'altro sul potenziamento delle organizzazioni dei produttori per favorire la stabilità dei mercati e l'aumento dei redditi agricoli⁵¹.

Mansholt peraltro — e questo è il punto fondamentale delle sue nuove proposte — ha chiesto al Consiglio di adottare al più presto un vasto piano per ammodernare le strutture agricole comunitarie, di dare cioè vita ad *una vera e propria politica concertata di sviluppo agricolo che coordini ed armonizzi le politiche nazionali di miglioramento delle strutture agricole*⁵².

Sarebbe così possibile realizzare una vera e propria politica agricola comune⁵³. Pianificando infatti da Bruxelles lo sviluppo agricolo dei Paesi membri potrebbero fissare gli obiettivi a medio termine per il settore agricolo sulla base di piani di sviluppo regionali nel cui ambito il posto da assegnare alle attività agricole risulterebbe chiaramente definito.

Naturalmente una politica concertata di sviluppo agricolo verrebbe a costare molto. « Tuttavia — ha aggiunto Mansholt — è preferibile spendere molto denaro in qualche cosa che un giorno darà i suoi frutti piuttosto che vedere delle somme sempre più ingenti spese inutilmente ogni anno per sostenere i mercati. È qui che i Sei devono fare *una scelta politica d'importanza capitale* »⁵⁴.

Il Consiglio si è riservato di prendere posizione sulle nuove proposte di Mansholt entro il mese di marzo del 1968, ma sin d'ora si

⁵¹ Vedasi: *La difficile definizione di un'agricoltura Cee*, in « 24 Ore - Il Sole », 22 ottobre 1967; Ph. Lemaitre, *Concentrer l'action communautaire sur l'amélioration des structures*, in « Le Monde », 17 ottobre 1967.

⁵² « Si arriverebbe pertanto ad una inversione della politica agricola — ha scritto V. Crea — nel senso che le azioni dei singoli governi in tema di strutture verrebbero armonizzate e coordinate. Ciò costituirebbe una novità in quanto Francia, Germania ed Italia da diversi anni perseguono una loro politica delle strutture agricole attraverso piani che hanno concentrato ingenti investimenti pubblici ». Vedasi: V. Crea, *La politica delle strutture*, in « 24 Ore - Il Sole », 28 ottobre 1967.

⁵³ « Una vera politica agricola comune — ha scritto il prof. V. Visocchi che fa parte del Comitato Economico e Sociale della Cee — non è stata ancora definita. I principi di base per una politica agricola comune contenuti nelle famose proposte della Commissione del 30 giugno 1960 non furono accettati che in piccola parte dal Consiglio dei Ministri della Cee ». Vedasi: V. Visocchi, *In attesa di una vera politica agricola comune*, in « Agri-Forum », n. 7-8, 1967.

⁵⁴ Vedasi: Ph. Lemaitre, *Le problème agricole ne sera résolu que par des plans de développement régional*, in « Le Monde », 24 ottobre 1967.

può purtroppo dire che gli spiriti non sono ancora maturi per varare un'importante politica concertata di sviluppo agricolo.

Particolarmente violente sono state le reazioni di alcuni Ministri sul problema dell'ammodernamento dell'ordinamento aziendale. Sia la delegazione belga che quella tedesca, nel corso della sessione del Consiglio del 17 ottobre 1967, hanno infatti affermato che non è possibile introdurre nella Cee l'agricoltura di gruppo ed hanno difeso la validità dell'impresa familiare coltivatrice⁵⁵. Tale concetto è stato d'altro canto ribadito dal presidente del Copa, che rappresenta a Bruxelles gli interessi dei produttori, il quale ha detto che « le istanze comunitarie prevederebbero di abbandonare i principi di base sui quali deve, secondo la solenne affermazione degli Stati membri contenuta nella risoluzione di Stresa, fondarsi la politica agricola comune, e di giungere per mezzo della politica delle strutture a tipi di imprese diversi dall'impresa di tipo familiare »⁵⁶. Soltanto il Ministro francese dell'agricoltura, Edgar Faure, ha sostenuto apertamente la validità delle proposte di Mansholt, ma anch'egli si è affrettato a sottolineare che una politica concertata di sviluppo agricolo, per quanto auspicabile, darebbe i suoi frutti soltanto a lunga scadenza, mentre oggi occorrono provvedimenti di efficacia pressoché immediata⁵⁷.

« Per migliorare i redditi degli agricoltori — ha aggiunto Faure — dovremo perciò agire ancora sui prezzi agricoli »⁵⁸.

D'altro canto — ha ancora sottolineato Faure — non si può sperare di ridurre il divario fra redditi agricoli e redditi extra-agricoli soltanto con una politica concertata di sviluppo agricolo, ma anche con una serie di mezzi, quali, ad esempio, lo sviluppo delle produzioni deficitarie, l'eliminazione dell'anarchia oggi imperante sui mercati agricoli mondiali, l'ammodernamento dei circuiti di distribuzione, la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi della trasformazione industriale dei loro prodotti, la distribuzione di aiuti alimentari ai Paesi emergenti, ecc.⁵⁹.

Negli ambienti gollisti (che, com'è noto, non esistono solo in

⁵⁵ Vedasi: F.-H. de Virieu, *Les ministres de l'agriculture ne répondront pas avant plusieurs mois aux suggestions de M. Mansholt*, in « Le Monde », 19 ottobre 1967.

⁵⁶ Vedasi: V. Crea, *L'impresa coltivatrice*, in « 24 Ore - Il Sole », 4 novembre 1967.

⁵⁷ Vedasi: F.-H. de Virieu, *Les ministres de l'agriculture ne répondront pas avant plusieurs mois aux suggestions de M. Mansholt*, cit.

⁵⁸ Vedasi: *Nous ne renonçons pas à améliorer les revenus paysans par des hausses de prix*, in « Le Monde », 22-23 ottobre 1967.

⁵⁹ « La politica agricola — ha osservato il prof. V. Visocchi — dovrebbe coniugarsi con la politica economica e la politica sociale in materia di prezzi, salari, fiscalità, commercio interno ed estero, credito, infrastrutture, ecc. al fine di porre l'agricoltura in grado di compensare gli svantaggi naturali e socio-economici di cui è afflitta in confronto agli altri settori ». Vedasi: V. Visocchi, *In attesa di una vera politica agricola comune*, cit.

Francia)⁶⁰ non si è d'altro canto affatto disposti ad accettare una politica concertata delle strutture agricole diretta da Bruxelles, dato che ci si rende perfettamente conto delle implicazioni politiche e finanziarie che essa comprende.

Sul piano politico infatti pianificare a medio termine lo sviluppo agricolo comunitario significherebbe per i Sei Paesi *delegare alla Commissione una parte della loro sovranità* in un settore così delicato come quello del riordinamento aziendale e della politica regionale di sviluppo. E, nella situazione politica attuale, i Sei non sembrano avere alcuna intenzione di rafforzare i poteri della Commissione⁶¹.

Sul piano finanziario peraltro i Sei Paesi non vogliono impegnarsi in una nuova iniziativa della Commissione che implicherebbe dei costi rilevanti. Infatti, i finanziamenti necessari per varare una politica concertata di sviluppo agricolo dovrebbero inevitabilmente *aggiungersi* alle spese della sezione garanzia del Feoga già previste al 1970, dato che non si può pensare in alcun modo ad effettuare un mero trasferimento di denaro.

I futuri sviluppi della politica agricola comune non danno perciò adito a molte speranze⁶².

⁶⁰ Il gollismo di alcuni ambienti tedeschi è in certi casi superiore a quello dei francesi. Così, ad esempio, nella sessione del Consiglio del 15 novembre 1967, allorché si è fatto un primo esame dei programmi comunitari, il sig. Huettebraeuer, segretario di Stato federale all'agricoltura, dopo avere difeso vigorosamente la validità delle politiche nazionali di sviluppo agricolo, ha chiesto incredibilmente che per ciascun Paese membro sia fissata in anticipo una quota di distribuzione delle somme disponibili della sezione orientamento del Feoga, sottintendendo che tale quota dovrebbe avvicinarsi il più possibile all'importo del contributo versato nelle casse del Feoga da parte di ciascun Stato membro. Vedasi: Ph. Lemaître, *Les ministres de l'agriculture des Six mettent en cause le dirigisme de la commission européenne*, in « Le Monde », 16 novembre 1967.

Successivamente la delegazione tedesca ha adottato una posizione più elastica nella discussione relativa all'adozione dei programmi comunitari, ma il pericoloso principio del « juste retour » da essa avanzato ha inevitabilmente influenzato le posizioni delle altre delegazioni. Infatti, nella sessione del 29 novembre 1967, il Ministro francese dell'Agricoltura, Edgar Faure, pur ribadendo che i programmi devono restare comunitari, ha sostenuto che *ogni Stato membro dovrebbe determinare i settori che gli sembrano prioritari e che perciò la Comunità dovrebbe limitarsi soltanto ad armonizzare i programmi comunitari definiti a livello nazionale*.

Anche l'Italia, fortemente contraria alla tesi tedesca, ha adottato una posizione assai vicina a quella della Francia. Mansholt peraltro, di fronte alle resistenze degli Stati nazionali, ha suggerito al Consiglio di limitarsi ad approvare per il momento quei programmi che non hanno rapporti con la politica comunitaria delle strutture, dato che quest'ultima verrà presentata nel marzo del 1968. Vedasi: *I suggerimenti di Edgar Faure*, in « Agence Europe », 29 novembre 1967.

⁶¹ Vedasi: Ph. Lemaître, *Refusée jusqu'ici, une politique commune a-t-elle des chances sérieuses de voir le jour?*, in « Le Monde », 19 ottobre 1967.

⁶² Il già citato sig. Huettebraeuer, nella sessione del Consiglio del 27 ottobre 1967 dedicata ai prezzi agricoli europei, ha formalmente dichiarato che « i tedeschi non sono disposti a continuare a sopportare dei sacrifici, a rinunciare a ciò che essi ritengono sia loro interesse e interesse dell'Europa tutta, e pensano non si

Se infatti i Sei Paesi insisteranno nel non volere coordinare i loro sforzi nel settore delle strutture agricole, e quindi nel non volere definire gli obiettivi della politica agricola comune, non resterà altra strada che quella di continuare ad aumentare i prezzi agricoli. Ma una tale politica, se resta isolata, per le conseguenze che essa comporta (accentuazione degli squilibri regionali, eccedenze, maggiori spese della sezione garanzia del Feoga, effetti inflazionistici, ecc.), inevitabilmente si concluderà con una nuova crisi della Comunità di proporzioni assai più ampie di quella del giugno 1965, i cui effetti potrebbero rivelarsi fatali per l'intero processo di integrazione economica europea⁶³.

In realtà il problema di fondo, ancora una volta, è essenzialmente politico.

Una programmazione agricola europea richiede infatti una politica regionale di sviluppo agricolo negli Stati membri sulla base di decisioni prese a Bruxelles, decisioni che potrebbero favorire certe regioni a svantaggio di altre. Ma gli Stati membri non sono oggi ancora disposti ad accettare queste scelte comunitarie, finché manca una volontà politica comune.

Lo hanno detto chiaramente anche i rappresentanti degli agricoltori comunitari, all'Assemblea del Copa di Düsseldorf del 24-25 novembre 1967 quando hanno sottolineato che « il progredire della integrazione economica e la mancanza di una parallela azione di integrazione politica nell'ambito della Comunità, costituiscono una delle maggiori componenti delle difficoltà che incontrano le agricolture dei Sei Paesi »⁶⁴.

Trovano così conferma le parole pronunciate da R. Marjolin all'indomani della conclusione degli accordi dell'11 maggio 1966: « Finché manca un'unione politica federale è possibile costruire l'Europa fino ad un certo punto, ma non completarla »⁶⁵.

possa continuare a fare concessioni che si rivelano sfavorevoli ». Vedasi: *Moins que prévu*, in « Le Monde », 28 ottobre 1967.

Naturalmente De Gaulle è il massimo responsabile di questi « ritorni » nazionalistici dei tedeschi. Tuttavia occorre anche notare che, se è vero che i tedeschi hanno dato un contributo notevole alla costruzione della Cee, è anche vero che la politica di alti prezzi adottata dalla Comunità è da attribuirsi alle loro forti resistenze. Basti pensare alle decisioni del 14 dicembre 1964, ove, pur di raggiungere un accordo favorevole ai tedeschi, è stato falsato il rapporto fra il prezzo del grano ed il prezzo dei cereali foraggeri, dato che i Sei hanno eccedenze di grano mentre importano grandi quantità di orzo e di mais.

⁶³ I Sei Paesi, consci di tali pericoli, in una dichiarazione di intenzioni aggiunta al testo dell'accordo sui prezzi agricoli, intervenuto il 27 ottobre 1967, si sono impegnati a fare sì che: « la Commissione ed il Consiglio adottino rapidamente i mezzi più opportuni per rafforzare l'efficacia dell'organizzazione comune di mercato ». Vedasi: Ph. Lemaitre, *L'accord a été réalisé entre les Six sur les hausses de prix agricoles applicables en 1968*, cit.

⁶⁴ Vedasi: *L'Assemblée del COPA*, in « Agra Press », n. 173, 29 novembre 1967.

⁶⁵ Vedasi: « Agence Europe » del 12 maggio 1966.

Conclusioni

Nubi minacciose gravano sul futuro sviluppo della politica agricola comunitaria.

Dopo avere tanto lottato per costruire l'Europa Verde ci si è accorti che la politica agricola della Cee ancora non è stata definita. Vi sono sí delle organizzazioni di mercato, dei prezzi comuni, e soprattutto un sistema di finanziamento comunitario, ma tutti questi elementi appaiono isolati, a sé stanti, privi di necessari collegamenti nel quadro della politica economica generale e nell'ambito di istituzioni politicamente fattive ed operanti.

La mancanza di un concreto parallelismo nello sviluppo del processo di integrazione economica e politica dell'Europa è di per sé suscettibile di limitare gravemente gli ulteriori sviluppi della politica agricola comune. *Occorre perciò impegnarsi a fondo a tutti i livelli affinché la politica di mercato e dei prezzi, oltre ad essere integrata al più presto possibile dalla politica sociale, dalla politica commerciale e dalla politica delle strutture, venga inserita nell'ambito di una programmazione agricola europea, la quale fissi a medio e a lungo termine gli obiettivi del settore agricolo considerato nella sua stretta connessione con gli altri settori della vita economica e con la politica della Cee nei confronti dei Paesi terzi.*

Peraltro, oltre alla carenza di una visione globale dei problemi agricoli nel processo di integrazione economica europea, è motivo di profonda preoccupazione constatare la scarsa efficienza ed i difetti di funzionamento della politica agricola comune. Mansholt di fronte alle pesanti critiche che gli sono state di recente rivolte ha reagito affermando che « la politica comune non ha suscitato in se stessa alcuna nuova difficoltà, ma semplicemente ha posto in rilievo le insufficienze, le sclerosi e gli errori delle politiche agricole nazionali, dando improvvisamente carattere acuto a dei problemi che si trascinarono da anni ».

Lo stesso Mansholt però ha dovuto riconoscere che è necessario cercare di percorrere nuove strade se si vuole creare un'agricoltura comunitaria veramente moderna ed efficiente. Ma la proposta di Mansholt di adottare un vasto piano di ammodernamento delle strutture agricole, anche se lodevole, mira ad organizzare lo sviluppo agricolo comunitario soltanto *a lungo termine*. A breve termine invece, se si vuole uscire dall'immobilismo attuale e se si vuole evitare una nuova crisi della Comunità, occorre adottare dei correttivi che abbiano un'efficacia pressoché immediata.

In particolare, poiché il problema della dilatazione delle spese della sezione garanzia del Feoga è oggi al centro dell'interesse dei Sei Paesi per il formarsi di pericolose eccedenze agricole e per la carente volontà politica comune, è indispensabile introdurre al più presto dei correttivi nell'ambito degli strumenti della politica agricola comune oggi già operanti. A breve termine infatti la Comunità, nella sua attuale fase di sviluppo, non può che continuare a svolgere una politica di prezzi (alti), specie sotto l'influenza delle manifestazioni di protesta degli agricoltori. Ed una tale politica può comportare conseguenze tali da pregiudicare la validità dei meccanismi della Pac.

Col 1 gennaio 1970 (cioè con l'adozione del regolamento finanziario definitivo) sarà perciò necessario stabilire un plafond, cioè un massimale di spesa, anche per la sezione garanzia, così come è già stato fatto per la sezione orientamento, o quanto meno una serie di misure volte a contingentare la produzione comunitaria dei prodotti agricoli cosiddetti « pericolosi » (lattiero-caseari, grano tenero, zucchero).

Dal punto di vista dello sviluppo dell'agricoltura comunitaria è infatti paradossale che una limitazione della responsabilità finanziaria comunitaria sia stata decisa anzitutto per la sezione orientamento (che dovrebbe svolgere un ruolo di grande importanza nella Cee ove notoriamente le strutture agricole sono tuttora arretrate) e che solo ora, sotto la pressione dei pericoli che comporta la formazione di eccedenze notevoli per alcuni prodotti agricoli, si cominci a parlare di fissare un massimale di spesa anche per la sezione garanzia.

Peraltro, già con gli accordi dell'11 maggio 1966 è stato introdotto il principio della limitazione della responsabilità finanziaria della Cee per gli ortofrutticoli e per lo zucchero.

Mansholt, nel caso dello zucchero, ha sottolineato che « successivamente al periodo di adattamento ogni discriminazione fra i produttori dovrebbe sparire », ma è assai probabile che i regolamenti degli ortofrutticoli e dello zucchero costituiscano un « modello » per nuovi indirizzi della Pac e che si tratti dei primi casi di applicazione d'una tendenza che potrebbe generalizzarsi al fine di porre un freno alla dilatazione delle spese del Feoga.

Per sanare a breve termine la situazione finanziaria della Pac occorre inoltre *affrontare direttamente e rapidamente i problemi di fondo di alcuni prodotti-chiave dell'agricoltura*. In particolare, *dato che i pericoli maggiori provengono dai lattiero-caseari*, per i quali già si prevede nella campagna 1967/68 che le spese saliranno ad oltre 700 milioni di u.c. (rispetto ai 570 milioni di u.c. inizialmente previsti), è indispensabile *fissare delle quote di produzione, cambiare ulteriormente la relazione dei prezzi fra il latte e la carne bovina, razionalizzare l'industria di trasformazione favorendo un cambiamento del tipo di produzione*. Se infatti in questi pochi anni che ci separano dalla scadenza del 1° gennaio 1970 nulla si fa in questo settore si corre il rischio di vedere profilarsi un vero e proprio disastro economico che potrebbe travolgere l'intera costruzione della politica agricola comune.

A breve termine inoltre sarà opportuno rivedere i rapporti di prezzo fissati nel settore dei cereali (in specie fra orzo, mais e grano tenero), favorire una politica di riduzione dei costi che gravano sui processi produttivi e commerciali, ed incoraggiare la formazione di organizzazioni dei produttori.

Occorre d'altro canto cercare di potenziare l'attività della sezione orientamento del Feoga ripartendo i finanziamenti sulla base di un piano comunitario concertato, concepito a Bruxelles e realizzato secondo criteri comunitari. L'Italia infatti ha tutto da guadagnare da un migliore funzionamento della sezione orientamento del Feoga.

Con gli accordi dell'11 maggio 1966 è stato perciò commesso un grosso errore nell'accettare un massimale di spesa relativamente basso rispetto alle dimensioni assunte dalle spese della sezione garanzia. Ed è altresì assurdo, oltre che assai pericoloso per la stessa efficienza della Comunità, che si cerchi oggi di introdurre il principio del « *juste retour* » nel finanziamento dei progetti della sezione orientamento del Feoga.

Un'altra importante alternativa per attenuare le difficoltà della politica agricola comune ci è offerta dall'ampliamento della Cee, in specie dall'adesione britannica alla Comunità. *L'allargamento della Cee avrebbe infatti importantissime conseguenze sul piano finanziario. Risulterebbero infatti sostanzialmente ridotti i costi del Feoga per le restituzioni, dato che una parte notevole delle eccedenze dei lattiero-caseari, grano tenero e zucchero potrebbe essere collocata sul mercato interno comunitario (comprensivo del mercato britannico) a livello interno dei prezzi unici comunitari, anziché dovere essere esportata sui mercati dei paesi terzi al livello dei (bassi) prezzi del mercato mondiale.*

L'incremento relativamente modesto delle spese del Feoga in seguito all'allargamento della Comunità sarebbe perciò ampiamente compensato da *sostanziali economie delle spese per restituzioni* attualmente

necessarie per le esportazioni dei Sei sui mercati mondiali.

Ma anche questa interessante soluzione delle difficoltà della Pac pare possa essere realizzata soltanto *a lungo termine*, sia per il nuovo veto del Gen. De Gaulle all'ingresso della Gran Bretagna nella Cee, sia per la ferma intenzione dei francesi di adottare il regolamento finanziario definitivo nel solo ambito di una Comunità a Sei.

Insoddisfacenti sono infine le implicazioni finanziarie sul tanto auspicato rafforzamento delle istituzioni comunitarie. In seguito alla dilatazione delle spese della sezione garanzia del Feoga è infatti chiaro che il gettito dei prelievi ottenuto dalle importazioni provenienti dai Paesi terzi coprirà al 1° gennaio 1970 solo una parte — e secondo le più recenti stime la parte meno importante — delle spese del Feoga.

Il Consiglio dei Ministri della Cee nelle decisioni dell'11 maggio 1966 non ha infatti previsto in alcun modo l'assegnazione alla Comunità del ricavato dei dazi doganali della Tec. Anzi, il Consiglio, per far fronte all'eventualità di importanti deviazioni del gettito dei dazi a danno degli Stati destinatari delle merci importate nella Comunità, ha previsto un « sistema di sorveglianza e di perequazione degli introiti dei dazi » allo scopo di evitare a tutti i costi che tale gettito venga assegnato alla Comunità.

Le sole « risorse proprie » di cui la Comunità potrà disporre a partire dal 1° gennaio 1970 — e cioè i prelievi agricoli — costituiranno così solo una parte del Feoga, sì che *la politica agricola comune di una Comunità a Sei non sarà in grado di autofinanziarsi*. In tal modo l'espansione dell'attività comunitaria nella fase definitiva del finanziamento della politica agricola comune rischia di essere circoscritta nel modo più radicale.

Nonostante tutte queste difficoltà non bisogna perdersi d'animo. La costruzione dell'Europa è notoriamente un'impresa ardua, ma è una battaglia che non bisogna perdere.

Nell'attuale fase di sviluppo della Comunità ciò che più importa è di continuare l'opera intrapresa, evitando ulteriori cedimenti ed introducendo degli opportuni aggiustamenti, in attesa che nuovi eventi politici maturino. Se infatti si riuscisse a ridare slancio ed entusiasmo all'idea dell'unità politica dell'Europa su basi federali molte delle difficoltà attuali scomparirebbero automaticamente. Gli stessi risultati contabili del Feoga al 1970, oggetto di così vivaci polemiche fra gli Stati membri, mostrano che il rapporto fra vantaggi e perdite nei confronti di ciascun Paese membro non è mai tale da giustificare esagerati « ritorni » nazionalistici. Secondo i nostri calcoli infatti la Francia otterrebbe dal Feoga dei vantaggi inferiori alle attese e comunque un guadagno non eccessivamente elevato se si considera l'importanza della posta in gioco. Non solo, ma i guadagni che la Francia otterrà dal Feoga non compenseranno di certo gli oneri che saranno imposti all'economia fran-


cese da prezzi agricoli rapidamente crescenti. Anche l'Italia dovrebbe realizzare un guadagno netto dal Feoga al 1970 (quando il Fondo funzionerà a pieno regime), smentendo così le tesi catastrofiche di coloro che ci danno perdenti e che sostengono la necessità di ridurre i compiti del Feoga per evitare di continuare ad essere i finanziatori dell'agricoltura francese ed olandese. La Germania Occ. invece dovrebbe essere il paese che maggiormente sosterrà le spese del Feoga, ma anche in questo caso trattasi di spese non eccessive, specie se si considera che la Repubblica Federale Tedesca trova un adeguato compenso nell'anticipata libera circolazione dei prodotti industriali ed in atteggiamento più aperto della Comunità nei confronti dei paesi terzi per il settore industriale grazie agli accordi del Kennedy-Round conclusi a Ginevra nel maggio del 1967.

Comunque, se i Cinque non riusciranno ad opporsi validamente alle tesi golliste sull'ampliamento della Comunità, l'occasione per dare un assetto pressoché definitivo al futuro della politica agricola comune e delle istituzioni comunitarie si presenterà alla fine del 1969 allorché dovrà essere adottato il regolamento finanziario definitivo e sarà fissata la procedura di creazione delle entrate proprie della Comunità.

In tale occasione i problemi finanziari della politica agricola comune saranno di nuovo al centro dell'attenzione generale e le forze dell'europeismo dovranno impegnarsi con tutte le loro forze affinché il regolamento finanziario definitivo dia un indirizzo più razionale e moderno all'agricoltura comunitaria e consenta contemporaneamente di introdurre nelle istituzioni comunitarie quegli elementi federali senza i quali ogni sicuro progresso dell'integrazione europea è destinato a restare illusorio.


**LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEI PROGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONCORSO
DELLA SEZIONE ORIENTAMENTO DEL FEOGA**

nell'anno 1965, in base alle decisioni della Commissione della Cee del mese di luglio 1966



LEGGENDA

- Frontiere della Cee
- Frontiere nazionali
- Confini dei « Länder » (Germania Occ.), delle circoscrizioni d'azione regionale (Francia), delle regioni (Italia)
- Confini dei « Regierungsbezirke » (Germania Occ.), dei dipartimenti (Francia), delle province (Italia e Benelux)
- Città o agglomerati con oltre 1.000.000 di abitanti
- Nella Rep. Fed. Tedesca: « Bundesausbaugebiete »
- In Francia: Zone di sviluppo industriale
- In Italia: Mezzogiorno
- In Belgio: Regioni di sviluppo
- In Olanda: « Probleemgebieden »
- Nella Rep. Fed. Tedesca: « Zonenrandgebiete »
- Ricomposizione fondiaria
- Lavori idraulici
- Diversi - strutture di produzione
- Cereali
- Prodotti lattiero-caseari
- Carne bovina
- Frutta e ortaggi
- Diversi - strutture di commercializzazione
- 0 a 25.000 u.c.
- 25.000 a 100.000 u.c.
- 100.000 a 250.000 u.c.
- 250.000 ed oltre u.c.



I regolamenti Feoga

I regolamenti Feoga

1962

Regolamento n. 25/62/Cee del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo al finanziamento della politica agricola comune, « G.U. delle Comunità Europee », n. 30.

1964

Regolamento n. 17/64/Cee del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, « G.U. delle Comunità Europee », n. 34.

Regolamento n. 18/64/Cee del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore dei cereali, « G.U. delle Comunità Europee », n. 34.

Regolamento n. 19/64/Cee del Consiglio, del 5 febbraio 1964, recante modifica ai regolamenti n. 20, 21 e 22 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione verso gli Stati membri, « G.U. delle Comunità Europee », n. 34.

Regolamento finanziario che riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia », « G.U. delle Comunità Europee », n. 34.

Regolamento n. 45/64/Cee della Commissione, del 28 aprile 1964, relativo alle domande di concorso presentate al Feoga - Sezione orientamento, « G.U. delle Comunità Europee », n. 71.

Regolamento n. 52/64/Cee del Consiglio, del 30 aprile 1964, che stabilisce l'elenco dei prodotti di base per il calcolo del finanziamento delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, « G.U. delle Comunità Europee », n. 72.

Regolamento n. 98/64/Cee della Commissione, del 24 luglio 1964, relativo alle domande di rimborso presentate al Feoga, sezione garanzia », « G.U. delle Comunità Europee », n. 126. (Abrogato dal R. 52/67/Cee).

Regolamento n. 99/64/Cee della Commissione, del 24 luglio 1964, relativo alle modalità di esecuzione delle decisioni di concorso del Feoga, sezione orientamento, « G.U. delle Comunità Europee », n. 126.

Regolamento n. 127/64/Cee della Commissione, del 29 settembre 1964, che determina le spese tecniche di denaturazione del grano e della segala per le campagne 1962-1963 e 1963-1964, « G.U. delle Comunità Europee », n. 149.

Regolamento n. 128/64/Cee della Commissione, del 29 settembre 1964, che fissa la qualità minima, a cui devono corrispondere il grano tenero o la segala

per essere considerati come adatti al consumo umano, « G.U. delle Comunità Europee », n. 149.

Regolamento n. 129/64/Cee della Commissione, del 29 settembre 1964, che fissa il volume del consumo annuo totale dell'industria per il fabbisogno interno, nel settore dei cereali, « G.U. delle Comunità Europee », n. 149.

Regolamento n. 152/64/Cee della Commissione, del 28 ottobre 1964, che fissa i coefficienti forfettari per i prodotti trasformati a base di cereali, per il calcolo dei rimborsi delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, « G.U. delle Comunità Europee », n. 171.

Regolamento n. 173/64/Cee della Commissione, del 3 novembre 1964, che determina quali scambi debbano essere eliminati dai calcoli del Feoga, « G.U. delle Comunità Europee », n. 176.

Regolamento n. 174/64/Cee della Commissione, del 6 novembre 1964, che fissa i coefficienti forfettari applicabili ai tagli di suini macellati, nonché alle preparazioni e conserve a base di carni suine, per il calcolo delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, « G.U. delle Comunità Europee », n. 180.

Regolamento n. 179/64/Cee della Commissione, del 12 novembre 1964, che determina le spese tecniche di denaturazione del grano e della segala per la campagna 1964-65, « G.U. delle Comunità Europee », n. 188.

1966

Regolamento n. 68/66/Cee del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativo alla proroga di alcuni termini per quanto concerne il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento per l'anno 1965, « G.U. delle Comunità Europee », n. 109.

Regolamento n. 92/66/Cee della Commissione, dell'8 luglio 1966, che fissa i coefficienti forfettari applicabili ai tagli di suini macellati, nonché alle preparazioni e conserve di carni suine, per il calcolo delle restituzioni verso i paesi terzi per il periodo 1° luglio 1964-30 giugno 1965, « G.U. delle Comunità Europee », n. 126.

Regolamento n. 126/66/Cee della Commissione, del 12 settembre 1966, che fissa la qualità minima cui devono corrispondere il grano tenero e la segala per essere considerati come adatti al consumo umano, « G.U. delle Comunità Europee », n. 163.

Regolamento n. 127/66/Cee della Commissione, del 12 settembre 1966, che determina le spese tecniche di denaturazione del grano tenero e della segala per le campagne 1965-66 e 1966-67, « G.U. delle Comunità Europee », n. 163.

Regolamento n. 130/66/Cee del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune, « G.U. delle Comunità Europee », n. 165.

Regolamento n. 147/66/Cee della Commissione, del 6 ottobre 1966, che fissa i coefficienti forfettari applicabili ai suini macellati, nonché alle preparazioni e conserve a base di carni suine, per il calcolo delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per il periodo 1° luglio 1965-30 giugno 1966, « G.U. delle Comunità Europee », n. 179.

Regolamento n. 148/66/Cee della Commissione, del 12 ottobre 1966, che fissa i coefficienti forfettari applicabili ai prodotti trasformati a base di cereali per il calcolo dei rimborsi delle restituzioni all'esportazione nei paesi terzi per le campagne 1964-65 e 1965-66, « G.U. delle Comunità Europee », n. 183.

Regolamento n. 155/66/Cee del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del riso, « G.U. delle Comunità Europee », n. 192.

Regolamento n. 157/66/Cee del Consiglio, del 25 ottobre 1966, che stabilisce un elenco complementare di prodotti di base per il calcolo del finanziamen-

- to delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, « G.U. delle Comunità Europee », n. 192.
- Regolamento n. 159/66/Cee del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, « G.U. delle Comunità Europee », n. 192.
- Regolamento n. 206/66/Cee del Consiglio, del 7 dicembre 1966, relativo al contributo del Feoga alla riparazione delle catastrofiche inondazioni in alcune regioni d'Italia durante l'autunno 1966, « G.U. delle Comunità Europee », n. 229.
- Regolamento n. 224/66/Cee del Consiglio, del 22 dicembre 1966, recante deroga a talune disposizioni del Regolamento n. 17/64/Cee relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per il 1966 e il 1967, « G.U. delle Comunità Europee », n. 240.

1967

- Regolamento n. 17/67/Cee della Commissione, del 27 gennaio 1967, relativo alle domande di concorso presentate al Feoga, sezione orientamento, per la ripartizione dei danni causati dalle inondazioni in Italia, « G.U. delle Comunità Europee », n. 18.
- Regolamento n. 22/67/Cee della Commissione, del 6 febbraio 1967, che fissa il volume del consumo annuo totale dell'industria per il fabbisogno interno nel settore del riso, « G.U. delle Comunità Europee », n. 23.
- Regolamento n. 50/67/Cee del Consiglio, del 7 marzo 1967, che proroga, per l'anno 1966, il ritardo previsto dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/Cee relativo al Fondo agricolo europeo d'orientamento e di garanzia, « G.U. delle Comunità Europee », n. 45.
- Regolamento n. 52/67/Cee della Commissione, del 17 marzo 1967, relativo alle domande di rimborso a titolo del Feoga, sezione garanzia, « G.U. delle Comunità Europee », n. 54.
- Regolamento n. 73/67/Cee della Commissione, del 12 aprile 1967, che fissa i coefficienti forfettari applicabili ad alcuni prodotti del settore delle carni volatili per il calcolo delle restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi per il periodo 1° luglio 1964 - 30 giugno 1965, « G.U. delle Comunità Europee », n. 72.
- Regolamento n. 99/67/Cee della Commissione, del 22 maggio 1967, che determina quali scambi devono essere eliminati dai calcoli del Feoga, « G.U. delle Comunità Europee », n. 95.
- Regolamento n. 740/67/Cee del Consiglio, del 24 ottobre 1967, riguardante l'esecuzione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 25 relativo al funzionamento della politica agricola comune per il periodo di contabilizzazione 1963-1964, « G.U. delle Comunità Europee », n. 258.
- Regolamento n. 741/67/Cee del Consiglio, del 24 ottobre 1967, relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, « G.U. delle Comunità Europee », n. 258.
- Regolamento n. 742/67/Cee del Consiglio, del 24 ottobre 1967, che istituisce le sezioni speciali I e II del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia relative alle misure di compensazioni comunitarie a favore della Germania, dell'Italia e del Lussemburgo ed al versamento di un importo di 4 milioni di unità di conto a favore del Lussemburgo, « G.U. delle Comunità Europee », n. 258.
- Regolamento finanziario che modifica il regolamento finanziario relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, « G.U. delle Comunità Europee », n. 258.

Bibliografia

Bibliografia

Opere generali

- Albertario P., *L'agricoltura italiana nella Cee*, in « L'integrazione economica europea all'inizio della seconda tappa », a cura dell'Istituto per l'economia europea, Roma, 1962.
- Bandini M., *Le linee generali della politica agricola comune*, rapporto preparato per l'Ufficio Stampa delle Comunità Europee di Roma, Roma, 1964.
- , *Politica Agraria* (Capitolo XII, Mercati Internazionali), 5^a edizione, Bologna, Edagricole.
- Bourrinet J., *Le problème agricole de l'integration européenne*, Editions Cujas, Parigi, 1964.
- Brunet J. P., *La politique agricole commune de la Communauté Économique Européenne*, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, Institut d'Études Européennes, 1964.
- Casadio G. P., *Food Prices and Farmers' Incomes in the European Economic Community*, Council of Europe, Strasburgo, giugno 1963.
- , *Il ruolo dell'agricoltura nella Cee*, Camera di Commercio di Roma, Roma, Fratelli Palombi, 1965.
- , *Lo stato di avanzamento della politica agricola comune: il finanziamento*, Iai, Roma, aprile 1967.
- Centre National des Jeunes Agriculteurs, *Les politiques agricoles et l'Europe*, Parigi, ottobre 1965.
- Clark C., *Agricultural Economics, The further horizon*, in « The Journal of Agricultural Economics », vol. XV, n. 2, Reading, dicembre 1962.
- , *British Trade in the Common Market*, Londra, Stevens, 1962.
- Clerc F., *Le Marché Commun agricole*, Parigi, Presses Universitaires de France, 1967.
- Cnel, *Osservazioni e proposte sulla politica agricola comune e sui problemi della anticipazione al 1° luglio 1967 della unione doganale fra i Paesi del Mercato Comune*, Assemblea 1-2 marzo 1966, n. 83/50, Roma, 1966.
- Comité Économique et Social, *Allocution de M. Mansholt*, Bruxelles, febbraio 1967.
- Commissione Cee, *Raccolta dei documenti della Conferenza Agricola degli Stati membri della Cee tenuta a Stresa dal 3 al 12 luglio*, Bruxelles, 1959.
- , *Proposte per l'elaborazione e l'applicazione della politica agraria comune conformemente all'articolo 43 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea*, Bruxelles, 30 giugno 1960.
- , *La politica economica regionale premessa del successo della politica agraria*, Bruxelles, 1961.

- , *Effetti di un ribasso dei prezzi agricoli nell'ambito della politica agraria comune della Comunità Economica Europea sui redditi dell'agricoltura nella Repubblica federale di Germania*, Bruxelles, 1962.
- , *Il mercato comune dei prodotti agricoli. Prospettive « 1970 »*, Bruxelles, 1963.
- , *Relazione della Commissione al Consiglio sull'evoluzione prevedibile della produzione e delle possibilità di smercio di alcuni importanti prodotti agricoli*, Bruxelles, 4 marzo 1966.
- , *L'organizzazione dei mercati agricoli mondiali*, Bruxelles, 1964.
- , *Comparaison entre les « trends » actuels de production et de consommation et ceux prévus dans l'étude des perspectives « 1970 »* (Produits laitiers, viande bovine, céréales), Bruxelles, giugno 1966.
- , *Problemi relativi al finanziamento della politica agraria comune*, Com (67) 256 def., Bruxelles, 14 giugno 1967.
- Council of Europe, *Report on Agricultural Policies in Europe*, relatore: Mr. Vredeling, Strasburgo, 21 settembre 1961.
- Deniau J. F., *The Common Market*, Londra, Barrie & Rockliff, Pall Mall Press, 2ª edizione, 1961.
- De Virieu F. H., *La fin d'une agriculture, Bilan de la Ve République*, Parigi, Editions Calmann-Lévy, 1967.
- Di Cocco E., *Agricoltura e sviluppo economico*, in « Rivista di Politica Agraria », n. 1, marzo 1964.
- Drouin P., *L'Europe du Marché Commun*, Parigi, Editions Juillard, 1964.
- Ece-Fao, *Economic Survey of Europe in 1960*, Ginevra, 1961.
- , *Economic Survey of Europe in 1963*, Ginevra, 1964.
- , *Output, Expenses and Income of Agriculture in European Countries*, vol. I e II, Ginevra, 5th Report, 1965.
- , *Review of the Agricultural Situation in Europe at the end of 1965*, vol. I, General Survey, Grain, Livestock and Meat, New York, 1966.
- , *Agricultural Trade in Europe, Recent Developments*, Ginevra, 1966.
- , *Farm Rationalization*, New York, 1967.
- Fabra P., *Y a-t-il un Marché Commun?*, Parigi, Editions du Seuil, 1965.
- Fabre F. C., *La politique céréalière en Europe au seuil de l'unification*, Leyde, Sythoff, 1960.
- Fao, *Agricultural Commodities and the European Common Market*, Roma, 1962.
- , *Agricultural Commodities Projections for 1970*, Roma, 1962.
- , *Regional Economic Integration*, Roma, 16 novembre 1963.
- , *Place de l'agriculture dans le développement économique*, in « Monthly Statistical Bulletin », febbraio 1964.
- , *Whither European Agriculture?*, A discussion of recent developments, ideas and policies, Roma, ottobre 1964.
- , *International Commodity Arrangements and Policies*, Special Studies Program, n. 1, Roma, 1964.
- , *Production Yearbook*, vol. 20, Roma, 1967.
- Frank I., *The European Common Market: analysis of commercial policy*, Londra, Stevens, 1961.
- Fromont P., *Problèmes d'économie rurale* (Chap. VI, L'Agriculture française devant l'Europe), Parigi, Editions Genin, 1963.
- Gatt, *Report on the Consultation with the European Economic Community*, Ginevra, dicembre 1962.
- , *Reports on the Consultation with the European Economic Community, The United States of America and the United Kingdom*, Ginevra, maggio 1965.
- Healey D. T., *British Agriculture and the Common Market*, A study commissioned by Britain in Europe, Londra, 1962.
- Heiner E., *Die grüne Front, Probleme de Agrarpolitik der Ewg*, Vienna, Europa Verlag, 1965.
- Krohn H. B. e Schmitt G., *Agrarpolitik für Europa*, in « Agrarwirtschaft », sonderheit 15, 1962.
- Lamb R., *The Future of Farming and Food Prices in the Common Market*, (a po-

- licy document from the Farmers and Smallholders Association), Londra, 1961.
- Landbouwschap, *La politica agricola comune nella Cee*, novembre 1960.
- Lenti L., *Il reddito agricolo nel quadro del reddito nazionale*, X Convegno di Studi in Economia e Politica Industriale, Roma, aprile 1961.
- Lindberg L. N., *The political dynamics of European economic integration*, Stanford, California, University Press, 1963.
- Lloyd E. M., *Europe's New Farm Policy*, in «The Banker», marzo 1962.
- Lupori N., *La politica agricola comune*, Cnel, Commissione per l'Agricoltura, Roma, 1966.
- , *Politica Agraria europea*, Roma, Edizioni Ise, 1966.
- Malgrain Y., *L'intégration agricole de l'Europe des Six*, Parigi, Editions Cujas, 1965.
- , *Le Marché commun agricole après le règlement de la crise de juin 1965*, in «Les problèmes de l'Europe», Anno 9, n. 34, 1966.
- Mansholt S. L., *Discorso sulla politica agricola comune alla riunione della sezione specializzata per l'agricoltura del Comitato Economico e Sociale*, Bruxelles, 19 novembre 1959.
- , *Dichiarazione all'Assemblea Parlamentare a nome della Commissione*, Strasburgo, 22 gennaio 1962.
- , *Discorso pronunciato alla Conferenza delle Organizzazioni Professionali Agricole (Copa)*, Bruxelles, 6 aprile 1962.
- , *Agriculture in the Light of World Events*, Bruxelles, giugno 1963.
- , *Trans-Atlantic Farm Policy*, discorso pronunciato al «National Farm Institute Des Moines» nello Stato dello Iowa, Bruxelles, 11 febbraio 1965.
- , *L'organizzazione dei mercati e la politica dei prezzi*, in «Agri Forum», n. 7-8, 1967.
- Marmulla H. e Brault P., *Europäische Integration und Agrarwirtschaft*, Europa Verlag, München-Bonn-Vienna, 1958.
- Ministère de l'Agriculture Française, *La politique agricole commune*, in «Revue Française de l'Agriculture», 1966.
- Muller F., *Le problème agricole dans l'intégration européenne*, Strasburgo, 1963.
- Nash E. G., *Agriculture and the Common Market*, in «The Journal of Agricultural Economics», vol. XV, n. 1, Reading, maggio 1962.
- Oecd, *Trends in Agricultural Policies since 1955*, Parigi, luglio 1961.
- , *Agriculture and Economic Growth*, Parigi, 1966.
- , *Agricultural Policies in 1966* (Europe, North America, Japan), Parigi, 1967.
- Ojala E. M., *Agriculture and Economic Progress*, Londra, Oxford University Press, 1962.
- Olmi G., *Contribution au Traité de droit des Communauté Européennes, L'agriculture*, Bruxelles, Editions Larcier, 1967.
- Organisations Professionnelles Agricoles, *Le Marché Commun et l'Agriculture*, livre blanc, Parigi, ottobre 1965.
- Oury B., *L'agriculture au seuil du Marché Commun*, Parigi, Presses Universitaires de France, 1959.
- Political and Economic Planning (Pep), *Agricultural Policy in the European Economic Community*, Occasional Paper n. 1, Londra, 1959.
- , *Agricultural Policies in Western Europe*, Occasional Paper n. 3, Londra, 11 maggio 1959.
- , *Proposal for a Common Agricultural Policy*, Occasional Paper n. 5, 1° febbraio 1960.
- , *France and the European Community*, Occasional Paper n. 11, 30 gennaio 1961.
- , *Food Prices and the Common Market*, Occasional Paper n. 13, 29 maggio 1961.
- , *Agriculture, the Commonwealth and Eec*, Occasional Paper n. 14, 10 luglio 1961.
- , *Agricultural Integration in Western Europe*, Planning, vol. XXIX, n. 470, 8 aprile 1963.

- , *Commodity Agreements and Eec Farm Policy*, Planning, vol. XXX, n. 480, 11 maggio 1964.
- Quadri, Monaco, Trabucchi, *Trattato istitutivo della Cee*, Commentario, Milano, 1965.
- Reuter P., *Organisations européennes*, Parigi, Presses Universitaires de France, 1965.
- Rozier J., *Les coopératives agricoles* (Septième partie: Les coopératives et l'Europe des Six), Parigi, Librairies techniques, 1963.
- Sauer J. J., *L'agriculture et l'Europe*, Losanna, Centre de Recherches Européennes, 1962.
- Silj A., *L'agricoltura italiana nella Cee*, Milano, Giuffrè Editore, 1961.
- Schultz T. W., *Agriculture in an instable economy*, New York, Mc Graw-Hill, 1955.
- , *Production and Welfare in Agriculture*, New York, Mac Millan, 1960.
- Shanks M. e Lambert J., *Britain and the New Europe*, Londra, Chatto & Windus, 1962.
- Spinelli A., *The Eurocrats*, Baltimora, Johns Hopkins University Press, 1966.
- Streeten P., *Economic Integration: aspects and problems*, Leyde, Sijthoff, 1963.
- Teitgen P. H., *Principes et règles générales de la politique agricole commune de la Cee*, in « *Droit Social* », Parigi, 1964 (pagg. 507 e seguenti).
- Tracy M., *Agriculture in Western Europe*, Londra, Cape, 1964.
- , *Oecd and the Adaptation of Agricultural Policies*, in « *The Journal of Agricultural Economics* », vol. XVI, n. 4, dicembre 1965.
- Uri P., *Un'economia per due continenti*, Milano, Edizioni di Comunità, 1964.
- , *Partnership for progress: a programme for transatlantic action*, New York, Harper & Row for the Atlantic Institute, 1963.
- Ventura S. e Cappelli E., *Problemi giuridici dell'agricoltura comunitaria*, in « *Rivista di diritto agrario* », III, 4, 1964.
- Visocchi V., *La politica agricola della Comunità Economica Europea*, Relazione al Convegno Nazionale di Studio « *Mondo rurale e Agricoltura: Programma di Sviluppo Economico e Comunità Europea* » organizzato dalla Coldiretti, Roma, gennaio 1967.
- Warley T. K., *The Impact of European Economic Integration on British Agriculture and the Commonwealth*, University of Nottingham, Department of Agricultural Economics, giugno 1961.
- Wohlfarth, Everling, Glaesner, Sprung, *Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft*, Berlino-Francoforte, 1960.
- Yates L. P., *Food, Land and Manpower in Western Europe*, Londra, 1960.
- Zijlmans H. A. A., *De financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid*, in « *Nieuw Europa* », Den Haag, anno 20, n. 2, febbraio 1967.

Capitolo I.

- Albertario P., *Il Fondo orientamento e garanzia per l'agricoltura nella Cee*, in « *Il Corriere della Sera* », 3 gennaio 1962.
- , *La politica del Mec per i prezzi agricoli*, in « *Il Corriere della Sera* », 20 febbraio 1962.
- , *L'agricoltura italiana di fronte al Mercato Comune*, in « *Il Corriere della Sera* », 25 maggio 1964.
- , *La politica agricola del Mec e le esigenze dei Paesi membri*, in « *Il Corriere della Sera* », 16 ottobre 1965.
- Berger C., *La place du Feoga dans la construction de l'Europe*, in « *Revue du Marché Commun* », n. 76, 1965.
- Bonato C., *La politica agricola nell'agricoltura comunitaria*, in « *Il Corriere della Sera* », 22 marzo 1966.
- Commissione Cee, *An Agricultural Policy for Europe*, doc. 300/62-E, Bruxelles.
- , *Le decisioni di politica agricola prese dal Consiglio dei Ministri segnano l'irreversibilità dell'integrazione europea*, in « *Notizie sulle Comunità Europee* », n. 53, 15 dicembre 1964.

- , *Il finanziamento della politica agricola comune*, in «Notizie sulla Politica Agricola Comune», maggio 1965.
- , *La politica agricola comune deve diventare una realtà*, Bruxelles, dicembre 1965.
- , *Il Feoga, compiti della sezione orientamento*, in «Notizie sulla Politica Agricola Comune», Bruxelles, novembre 1966.
- «Common Market», *Success in Agriculture: A New Stimulus*, vol. 5, febbraio 1965.
- , *The Finance Regulation*, vol. 5, gennaio 1965.
- Confagricoltura, *Il Feoga*, in «Bollettino della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana», anno VI, n. 8, 18 febbraio 1967.
- , *Lo stato attuale della politica agricola comunitaria*, Roma, 25 giugno 1966.
- Desouches F., *Les accords du 15 décembre 1964 et l'avenir de l'agriculture européenne*, in «Paysans», anno n. 52, febbraio-marzo 1965.
- «The Economist», *A Guide through Mansholt's Maze*, 13 marzo 1965.
- Fédération Nationale de la Coopération Agricole, *La politique agricole commune et l'application du Traité de Rome*, Parigi, maggio 1962.
- Fédération Nationale des Cooperatives de Céréales, *Analyse et conséquences du Plan Mansholt*, Parigi, 1964.
- Freisberg E., *Le financement de la politique agricole commune*, Commission, documento 14838/PI/65-F, Bruxelles.
- Jacobi H., *Institutionen des gemeinschaftlichen Europäischen Agrarrechts*, in «Recht und Landwirtschaft», Stollhamm, anno 16, n. 12, dicembre 1964.
- Krohn H. B., *Der Europäische Ausrichtungs und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Eagfl)*, in «Agrarwirtschaft», anno 14, n. 1, gennaio 1965.
- Megret J., *L'agriculture*, in «La Cee», Juris-Classeur de droit international, fasc. 164-1 (3/1964).
- , *Principes du régime applicable à l'agriculture dans le Marché Commun*, in «Revue du Marché Commun», n. 70, 1964.
- «Mondo Economico», *Crisi agricola e Mercato Comune*, Milano, 20 gennaio 1964.
- Parlamento Europeo, *Il controllo finanziario e di bilancio della Cee*, in «Quaderni di Documentazione Europea», n. 11, Lussemburgo, 1966.
- , *Relazione sulle attribuzioni della Commissione Europea nella attuazione della politica agricola comune*, doc. 119, Lussemburgo, 29 dicembre 1961.
- Organisation Professionnelles Agricoles Françaises, *Le Marché Commun et l'Agriculture*, livre blanc, Parigi, ottobre 1965.
- Olmi G., *Traité instituant la Communauté Economique Européenne, Titre II, Commentaire, L'Agriculture*, Jur/Cee/3521/64, Bruxelles.
- Robert B., *Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia*, Commissione, documento 7135/PI/66-I, Bruxelles.
- Rossi A., *Chiediamo impegni concreti per l'integrazione agricola europea*, in «Lavoro Italiano», Roma, 2 dicembre 1961.
- , *Le decisioni di Bruxelles ripropongono la necessità di un adeguamento delle strutture*, Uil-Terra, Roma, 20 gennaio 1962.
- Scherle X., *La préférence communautaire*, in «Revue du Marché Commun», n. 68, 1964.
- Toscano T., *Il finanziamento della politica agricola comune*, in «Rivista di Politica Economica», anno 55, n. 5, maggio 1965.
- Uil-Terra, *È tempo di lavorare sodo per prepararci al Mec*, Roma, 29 settembre 1962.
- , *Necessità di una politica strutturale della Comunità*, Roma, 21 aprile 1962.
- Vergès J. R., *Le financement de la politique agricole commune et ses perspectives*, in «Revue Trimestrielle de Droit Européenne», n. 2, Parigi, aprile-giugno 1965.
- Zijlmans H., *Le financement de la politique agricole commune de la Communauté Economique Européenne*, in «Revue des Sciences Economiques», Liegi, marzo 1967.

Capitolo II.

- Albertario P., *L'anticipata unificazione del mercato europeo*, in « Il Corriere della Sera », 18 novembre 1964.
- , *Il Piano Mansholt deve essere rimediato*, in « Il Corriere della Sera », 9 dicembre 1964.
- Ballardin G. F., *L'agricoltura italiana sovvenziona quella francese*, in « Il Corriere della Sera », 21 novembre 1964.
- , *Grosso affare per la Francia la vendita di grano alla Cina*, in « Il Corriere della Sera », 26 novembre 1964.
- , *Unificato nel Mec il prezzo dei cereali*, in « Il Corriere della Sera », 16 dicembre 1964.
- « Bollettino Cee », *Il finanziamento della politica agricola comune*, aprile 1964.
- Bonanni M., *L'agricoltura europea in Parlamento*, in « Lo Spettatore Internazionale », n. 4-5, 1966.
- Bonato C., *Il finanziamento della politica agricola*, in « Agri Forum », marzo 1966.
- Casadio G. P., *Due anni d'attività del Feoga*, in « La Mercanzia », febbraio 1965.
- , *Il finanziamento della politica agricola comune*, in « Agri Forum », marzo 1965.
- Commissione Cee, *Settimo rapporto sull'attività della Comunità*, Bruxelles, giugno 1964.
- , *Ottavo rapporto sull'attività della Comunità*, Bruxelles, giugno 1965.
- , *La politica agraria comune deve diventare una realtà*, in « Notizie sulla Politica Agricola Comune », dicembre 1965.
- , *Il Feoga (sezione garanzia)*, in « Notizie sulla Politica Agricola Comune », ottobre 1966.
- « Common Market », *The Future of the European Agricultural Fund*, vol. 5, n. 3, marzo 1965.
- « Comunità Europee », *Il primo concorso della sezione garanzia del Feoga*, Roma, 16 ottobre 1966.
- Conigliaro A., *Il significato politico degli accordi agricoli*, in « Il Corriere della Sera », 6 febbraio 1965.
- Crea V., *La doppia perdita italiana per il grano francese alla Cina*, in « 24 Ore », 28 novembre 1964.
- « Il Globo », *La posizione ufficiale italiana sull'unificazione dei prezzi dei cereali nella Cee*, 20 novembre 1964.
- Krohn H. B., *Der Europäische Ausrichtungs und Garantiefonds für die Landwirtschaft (Eagfl)*, in « Agrarwirtschaft », anno 14, n. 1, gennaio 1965.
- , *Le financement de projets d'amélioration des structures agricoles par le Feoga*, in « Revue du Marché Commun », anno 8, n. 86, 1965.
- , *Financement de la politique agricole commune*, in « Revue du Marché Commun », n. 97, dicembre 1966.
- Olivi B., *L'Italia e il Mercato Comune*, Iai, Roma, gennaio 1967.
- Olmi G., *La mise en oeuvre par la Cee de l'organisation commune des marchés*, in « Revue du Marché Commun », n. 63, 1963.
- Parlamento Europeo, *Relazione sulla proposta modificata della Commissione Cee al Consiglio in merito ad un regolamento relativo alle condizioni di concorso del Feoga*, Relatore: on. H. Vredeling, doc. 81, 15 ottobre 1963.
- , *Relazione sulla proposta della Commissione della Cee al Consiglio concernente un regolamento recante deroga alle disposizioni dell'art 5, paragrafo 1, del regolamento n. 25 relativo al finanziamento della Pac*, Relatore: on. H. Vredeling, doc. 108, 23 dicembre 1963.
- , *Relazione sulla proposta della Commissione della Cee al Consiglio concernente un regolamento che deroga a talune disposizioni del regolamento del Consiglio n. 17/64/Cee relativo alle condizioni di concorso del Feoga, sezione orientamento, per il 1966 e 1967*, Relatore: on. H. Vredeling, doc. 148, 30 novembre 1966.
- , *Commissione per l'Agricoltura, Parere destinato alla Commissione per le finanze e i bilanci, su proposta della Commissione della Cee al Consiglio di regolamento relativo alla sezione speciale del Feoga e di risoluzione re-*

lativa alle date di iscrizione nei bilanci della Cee delle compensazioni comunitarie decise il 15 dicembre 1964, Relatore: on. Droscher, PE 17.627/def., 1° giugno 1967.

Rinchi A., *Le carenze italiane per la politica agricola comune*, in « Il Globo », 21 novembre 1964.

Rossi A., *L'Europa agricola*, in « La Voce Repubblicana », 11 gennaio 1965.

Spinelli A., *Le prospettive della politica estera italiana*, rapporto Iai, Roma, gennaio 1967.

Toscano T., *Il finanziamento della politica agricola comune*, in « Rivista di Politica Economica », anno 55, n. 5, maggio 1965.

« 24 Ore », *Raggiunto l'accordo sui prezzi dei cereali nella Cee*, 16 dicembre 1964.

« 24 Ore - Il Sole », *Il parere degli ispettorati agrari sul Ministero dell'Agricoltura*, 8 luglio 1967.

Vergès J. R., *Le financement de la politique agricole commune et ses perspectives*, in « Revue Trimestrielle de Droit Européen », n. 2, aprile-giugno 1965.

Weber J. H., *The Financing of the Common Agricultural Policy*, in « Common Market Law Review », vol. 4, n. 3, dicembre 1966.

Capitolo III.

« Agenor », *L'Europe après De Gaulle*, n. 1, 1967.

—, *Le coût de la politique agricole*, n. 4, 1967.

Bandini M., *Linee generali della politica agricola comunitaria*, Resoconto delle giornate di studio sul Mec agricolo (Bologna, 8-9 ottobre 1965), in « Annali dell'Accademia Nazionale di Agricoltura », vol. 77, anno 158, Bologna, luglio 1966.

Bartoli D., *Una penosa incertezza frena lo slancio del Mec*, in « Il Corriere della Sera », 12 marzo 1966.

« Bollettino Cee », *Finanziamento della politica agricola comune. Entrate proprie della Comunità. Rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo*, Supplemento al n. 5, maggio 1965.

—, *Il finanziamento della politica agricola comune*, luglio 1965, p. 49.

—, *Il finanziamento della politica agricola comune*, settembre 1965, p. 26.

—, *Il finanziamento della politica agricola comune*, novembre 1965, p. 24.

—, *Esecuzione del Trattato di fusione delle Istituzioni, Lettera di Hallstein al Cancelliere federale Kurt Kiesinger*, n. 7, giugno 1967.

Camps M., *Division in Europe*, Pep Occasional Paper n. 8, Londra, giugno 1960.

—, *Four approaches to the European problem*, Pep Occasional Paper n. 12, Londra, 27 marzo 1961.

—, *Britain and the European Community, 1955-63*, Oxford University Press, Londra, 1964.

—, *What Kind of Europe, The Community since De Gaulle's Veto*, Chatham House Essays, Londra, Oxford University Press, 1965.

—, *European Unification in the Sixties, From the Veto to the Crisis*, Council of Foreign Relations, New York, Mc Graw-Hill, 1966.

Casadio G. P., *La crisi della Cee*, in « La Mercanzia », dicembre 1965 - gennaio 1966.

Casari M., *Due interrogativi di fondo per l'Occidente*, in « La Camera di Commercio di Milano », anno 3, n. 3, maggio-giugno 1965.

—, *La Comunità europea dopo Lussemburgo*, in « La Camera di Commercio di Milano », anno 4, n. 1, gennaio-febbraio 1966.

Cismec (Agenzia), *Il Feoga*, in « Quadrante Politico », 1° luglio 1965.

—, *La crisi del Mec*, in « Quadrante Politico », 15 luglio 1965.

—, *Il Parlamento Europeo*, in « Quadrante Politico », 1° novembre 1965.

—, *La crisi del Mec*, in « Quadrante Politico », 15 novembre 1965.

—, *Il rilancio dell'attività della Cee*, in « Quadrante Politico », 15 aprile 1966.

—, *La fusione degli esecutivi*, in « Quadrante Politico », 1° luglio 1966.

—, *La rinuncia di Hallstein*, in « Quadrante Politico », 15 maggio 1967.

Commissione Cee, *Il finanziamento della politica agricola comune*, in « Notizie sulla Politica Agricola Comune », Bruxelles, aprile 1965.

- , *Memorandum della Commissione al Consiglio*, Com (65) def., Bruxelles, 22 luglio 1965.
- « Common Market », *Finance and the Future of the Community*, vol. 5, n. 6, giugno 1965.
- , *The European Parliament: The Great Leap Forward?*, vol. 5, n. 7, luglio 1965.
- , *The Hour of Truth*, vol. 5, n. 8, agosto 1965.
- , *The Meaning of Stagnation*, vol. 5, n. 9, settembre 1965.
- , *The General has done it again*, vol. 5, n. 10, ottobre 1965.
- , *National Sovereignty is bound to lose*, vol. 5, n. 11, novembre 1965.
- , *Moment of Truth is getting near*, n. 1, gennaio 1966.
- , *Luxembourg and After*, vol. 6, n. 3, marzo 1966.
- , *Luxembourg and the Atlantic Issue*, vol. 6, n. 4, aprile 1966.
- , *The Aftermath of the Crisis*, vol. 6, n. 8, agosto 1966.
- Del Bo D., *Verso un nuovo assolutismo? Stato nazionale e modello comunitario*, Firenze, Vallecchi Editore, 1967.
- Di Fenizio F., *La Comunità Europea ha ripreso il cammino*, in « La Stampa », 4 gennaio 1966.
- Doglio S., *Accordo fra i Sei per riprendere i negoziati sul Kennedy-Round*, in « Il Corriere della Sera », 6 aprile 1966.
- Duverger M., *L'Europe et la Gauche*, in « Le Monde », 8-9 ottobre 1967.
- , *Le vrai cheval de troie*, in « Le Monde », 29 ottobre 1967.
- Fazio M., *I Cinque completamente d'accordo*, in « Il Corriere della Sera », 27 ottobre 1965.
- Gambino A., *Ha perso solo l'Europa della fretta*, in « L'Espresso », 13 marzo 1966.
- Ginestet P., *Le Parlement Européen*, Parigi, Presses Universitaires de France, 1963.
- Gorresio V., *L'Europa va avanti malgrado De Gaulle*, in « La Stampa », 8 maggio 1966.
- Kapteyn P. J., *The Merger of the Three Communities*, in « Common Market », vol. 6, novembre 1966.
- Kuby H., *Défi à l'Europe*, Parigi, Editions du Seuil, 1967.
- La Malfa U., *Contro l'Europa di De Gaulle*, Milano, Edizioni di Comunità, 1964.
- « L'Espresso », *Miliardi a De Gaulle per il vertice europeo*, 25 aprile 1965.
- , *Il Principe di Lussemburgo*, 6 febbraio 1966.
- , *L'Italia guadagna nell'ultima riunione del Mec*, 17 aprile 1966.
- Levi-Sandri L., *La Cee: Realizzazioni e Prospettive*, 8 novembre 1965, Bruxelles.
- , *Les accords de Luxembourg et la Commission européenne*, Europe-Documents, Luxembourg, n. 369, 15 marzo 1966.
- Louis J. V., *La fusion des Institutions des Communautés Européennes*, in « Revue du Marché Commun », n. 97, dicembre 1966.
- Mansholt S., *La crise européenne dans un discours de M. Sicco Mansholt*, « Europe-Documents », n. 354, 11 dicembre 1965.
- Medici G., *Agricoltura e Mercato Comune*, in « La Stampa », 9 ottobre 1965.
- , *Si può fare il Mec agricolo anche senza il prezzo unico per il grano*, in « La Stampa », 12 ottobre 1965.
- , *La crisi dell'Europa e il Mercato Agricolo*, in « La Stampa », 21 ottobre 1966.
- « Mondo Economico », *De Gaulle contro il Mec*, 30 ottobre 1965.
- , *Exit Hallstein*, 20 maggio 1967.
- Nouyrit H., *Le financement de la politique agricole commune, Les Six au pied du mur*, in « L'Économie », n. 959, 7 maggio 1965.
- Olivi B., *L'Europa difficile*, Milano, Edizioni di Comunità, 1964.
- Parlamento Europeo, *La politica europea dei Paesi Bassi*, in « Quaderni di Documentazione europea », n. 8-9, 1966.
- , *Débats, Compte Rendu*, 24 marzo 1965.
- , *La Comunità Europea dopo dieci anni, Bilancio economico e politico*, relatore: on. M. Pedini, doc. 94, 23 giugno 1967.

- Pep, *Budgetary Control in the European Economic Community*, Occasional Paper n. 6, Londra, 28 marzo 1960.
- Perissich R., *La Cee dopo Lussemburgo*, documento di lavoro C-1, in « Lo Spettatore internazionale », anno 1, n. 2, marzo-aprile 1966.
- Pflimlin P. et Legrand-Lane R., *L'Europe Communautaire*, Parigi, Editions Plon, 1967.
- Pieron A., *Diffidenti gli inglesi verso il Gen. De Gaulle*, in « Il Corriere della Sera », 17 giugno 1967.
- Pinder J., *Europe against De Gaulle*, Londra, Pall Mall Presse for the Federal Trust, 1963.
- Pryce R., *The Political Future of the European Community*, Londra, Federal Trust Marshbank, 1962.
- Quaroni P., *La crisi nel Mercato Comune*, in « La Comunità Internazionale », anno 22, n. 2, aprile 1966.
- « Revue du Marché Commun », *Ressources propres de la Communauté et financement de la politique agricole commune*, n. 80, Parigi, 1965.
- , *Financement de la politique agricole commune*, n. 82, 1965.
- , *Financement de la politique agricole commune*, n. 83, 1965.
- , *La procédure budgétaire dans la Communauté Économique Européenne*, n. 90, aprile 1966.
- Riccardi F., *Le grand marchandage a commencé*, in « Agenor », n. 3, 1967.
- Ronchey A., *La crisi del Mec non è risolta*, in « La Stampa », 19 gennaio 1966.
- Sabatini A., *L'on. Sabatini polemizza con Medici per il prezzo del grano nel Mec*, in « La Stampa », 19 ottobre 1965.
- Salvatorelli L., *Il flirt di De Gaulle*, in « La Stampa », 6 novembre 1965.
- Sansa G., *Gli agricoltori francesi contro l'uscita dal Mec*, in « Il Corriere della Sera », 21 settembre 1965.
- , *I Cinque completamente d'accordo*, in « Il Corriere della Sera », 27 ottobre 1965.
- , *Il Gen. De Gaulle insisterà sull'indipendenza nazionale*, in « Il Corriere della Sera », 31 ottobre 1966.
- , *La rinuncia di Hallstein*, in « Il Corriere della Sera », 9 maggio 1967.
- , *De Gaulle attacca gli Usa associando il Vietnam alla guerra contro Israele*, in « Il Corriere della Sera », 22 giugno 1967.
- , *L'egemonia sull'Europa obiettivo della Francia*, in « Il Corriere della Sera », 15 novembre 1967.
- Servan-Schreiber J. J., *Le défi américain*, Parigi, Denoel, 1967.
- Speranza G. F., *Per una politica estera dell'Europa*, in « Lo Spettatore Internazionale », anno 1, n. 6, novembre-dicembre 1966.
- Spinelli A., *La politica agricola: un'occasione da cogliere*, in « Eu », n. 2, giugno 1965.
- , *Il bilancio agricolo comune al Parlamento Europeo, Il parere di A. Spinelli*, in « Comuni d'Europa », luglio-agosto 1965.
- Steindorff E., *La contribution de Walter Hallstein à l'unification de l'Europe*, in « Problème des Europäischen Rechts », Festschrifts für Walter Hallstein, Francoforte, V. Klostermann, 1966.
- Tournoux J.-R., *La tragédie du Général*, Parigi, Plon/Paris Match, 1967.
- Vedel G., *Le défi américain*, in « Le Monde », 13 ottobre 1967.

Capitolo IV.

- Alain J. P., *L'accord du 11 Mai 1966, Pourquoi est-ce un succès*, in « L'Économie », anno 22, n. 1007, Parigi.
- Albertario P., *È complicato il finanziamento della politica agricola comune*, in « Il Corriere della Sera », 4 maggio 1966.
- , *Positivo il piano europeo per il finanziamento agricolo*, in « Il Corriere della Sera », 17 maggio 1966.
- , *Gli accordi agricoli*, in « Il Corriere della Sera », 28 luglio 1966.

- « Agri Forum », *Il Ministro Restivo conclude il dibattito sulla politica agricola comune*, anno 7, n. 6, giugno 1966.
- Ballardin G. F., *Raggiunto a Bruxelles l'accordo per il Mec agricolo e industriale*, in « Il Corriere della Sera », 12 maggio 1966.
- « Bollettino Cee », *Instaurazione di un livello comune di prezzi per il latte e i prodotti lattiero-caseari, la carne bovina, il riso, lo zucchero, i semi oleosi, l'olio d'oliva*, Supplemento al n. 6, 1966.
- , *Decisioni del Consiglio dell'11 maggio 1966 sul finanziamento della politica agricola comune*, n. 7, 1966.
- Bonanni M., *L'agricoltura europea in Parlamento*, in « Lo Spettatore Internazionale », luglio-ottobre 1966.
- Bonato C., *Bisogna adeguare l'agricoltura alle necessità del Mec*, in « Il Corriere della Sera », 13 maggio 1966.
- Browne R., *11 mai 1966: bon accord agricole*, in « Perspectives », anno 22, n. 979, 21 maggio 1966.
- Casadio G. P., *Il nuovo regolamento europeo per i prodotti ortofrutticoli*, in « La Mercanzia », dicembre 1966.
- , *L'iter di una decisione agricola a livello Cee: la bieticoltura*, Iai, Roma, gennaio 1967.
- Casari M., *Riprende il cammino dell'integrazione europea*, in « La Camera di Commercio di Milano », anno 4, n. 3, maggio-giugno 1966.
- Chiaromonte G., *Respingere il compromesso*, in « L'Unità », 14 maggio 1966.
- Cismec (Agenzia), *Gli accordi dell'11 maggio 1966*, in « Quadrante Politico », 15 maggio 1966.
- Commissione Cee, *Le proposte della Commissione per il completamento del Mec agricolo*, in « Notizie sulla Politica Agricola Comune », Bruxelles, marzo 1966.
- , *Decimo Rapporto sull'attività della Comunità*, Bruxelles, giugno 1967.
- , *Problemi relativi al finanziamento della politica agraria comune*, Bruxelles, 14 giugno 1967.
- « Comuni d'Europa », *Attento esame del Mec agricolo a Grottaferrata*, luglio-agosto 1966.
- « Comunità Europee », *Agricoltura italiana e Mercato Comune*, n. 7, luglio 1966.
- , *La politique agricole commune*, documento n. 39, Parigi, febbraio 1967.
- Di Bartolomei M., *L'agricoltura nella politica estera italiana*, relazione Iai, Roma, gennaio 1967.
- Doglio S., *Completo accordo sul Mec agricolo dopo 37 ore di dibattito*, in « La Stampa », 25 luglio 1966.
- Frescobaldi D., *L'agricoltura italiana di fronte alle incognite del Mercato Comune*, in « Il Corriere della Sera », 31 gennaio 1967.
- Europe (Agence), *Eec Council decisions on Financing Common Agricultural Policy*, Europe Document, n. 377, Lussemburgo, 16 maggio 1966.
- , *Community Financial Responsibility*, Lussemburgo, 10 maggio 1966.
- « Il Globo », *I molti segreti dei contributi del Feoga*, 17 novembre 1962.
- Hartig H. H., *Die Ewg - Agrarfinanzierung und die Krise der Gemeinschaft*, in « Die Aussprache », n. 5-6, maggio-giugno 1966.
- « L'Espresso », *La Federconsorzi manovra per il monopolio dei fondi comunitari*, 14 agosto 1966.
- Maciocchi M. A., *Parigi e Bonn sono i grandi beneficiari degli accordi di Bruxelles*, in « L'Unità », 12 maggio 1966.
- Martirano G., *Gli accordi Cee all'esame della Confagricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 27 luglio 1966.
- Medici G., *L'agricoltura italiana deve ottenere impegni più precisi*, in « La Stampa », 21 maggio 1966.
- , *È nata l'Europa verde*, in « Agri Forum », anno 7, n. 7-8, luglio-agosto 1966.
- Morini E. A., *Politica Agricola di mercato nel quadro del Mec*, Roma, giugno 1967.
- Oecd, *Agricultural Policies in 1966* (Europe, North America, Japan), Parigi, 1967.

- Orlando F., *I conti del Mec dopo Bruxelles*, in « Il Resto del Carlino », 12 maggio 1966.
- Parlamento Europeo, *Risultati della sessione del Consiglio dei Ministri del 10-11 maggio 1966*, in « Discussioni », documento n. 85, Lussemburgo.
- , *Concorso del Feoga*, in « Quaderni di documentazione Europea », giugno 1966.
- , *Giudizi espressi in Germania a proposito dei risultati della sessione del Consiglio dei Ministri svoltasi a Bruxelles*, in « Quaderni di Documentazione Europea », n. 6, 1966.
- , *Dichiarazioni di Couve de Mourville sulla politica agricola*, in « Quaderni di Documentazione Europea », n. 7, 1966.
- , *Il controllo finanziario e di bilancio della Cee*, in « Quaderni di Documentazione Europea », n. 11, 1966.
- « Il Resto del Carlino », *I nodi agricoli a Bruxelles*, 8 maggio 1966.
- Riccardi F., *L'Europa non torna indietro*, in « Mondo Economico », 7 maggio 1966.
- , *Gli accordi di Bruxelles e gli interessi italiani*, in « Mondo Economico », 17 maggio 1966.
- Rossi A., *L'agricoltura nel Mec*, in « La Voce Repubblicana », 19-20 maggio 1966.
- Titta A., *Primi profili dell'Europa Verde*, in « Cronache Economiche », settembre 1966.
- « 24 Ore - Il Sole », *Ancora divergenze fra i Sei sul finanziamento all'agricoltura*, 5 maggio 1966.
- , *L'accordo di Bruxelles per il mercato agricolo*, 12 maggio 1966.
- , *Particolari sugli accordi di Bruxelles*, 13 maggio 1966.
- , *Il Governo approva la politica agricola Cee*, 31 maggio 1966.
- , *La politica agricola Cee, Lettera di Bonomi a Restivo*, 8 luglio 1966.
- , *Dichiarazioni di Mansholt sull'agricoltura Cee*, 11 luglio 1966.
- , *Messa a punto l'Europa Verde*, 23 settembre 1966.
- , *Agricoltura europea*, 29 settembre 1966.
- Vergès J. R., *Nouveaux développements du financement de la politique agricole commune*, in « Revue Trimestrielle de Droit Européen », anno 3, n. 1, gennaio-aprile 1967.
- Weber J. H., *The Financing of the Common Agricultural Policy*, in « Common Market Law Review », vol. 4, n. 3, dicembre 1966.

Capitolo V.

- Albertario P., *I prezzi agricoli nella politica comunitaria*, in « Il Corriere della Sera », 22 aprile 1966.
- , *Il mercato delle carni bovine e il sistema del sostegno dei prezzi*, in « Il Corriere della Sera », 7 ottobre 1966.
- , *In vigore dal 1° luglio i prezzi unici per i cereali*, in « Il Corriere della Sera », 4 giugno 1967.
- , *La caduta dei prezzi nel settore lattiero-caseario*, in « Il Corriere della Sera », 17 maggio 1967.
- Ballardin G. F., *Una completa liberalizzazione del mercato del tabacco nel Mec*, in « Il Corriere della Sera », 30 giugno 1967.
- , *Da oggi in vigore nel Mec il regime per il riso*, in « Il Corriere della Sera », 1° settembre 1967.
- Bonato C., *Il livello unico dei prezzi comunitari*, in « Il Corriere della Sera », 29 aprile 1966.
- , *Preoccupa i nostri agricoltori la politica del Mec sui prezzi*, in « Il Corriere della Sera », 4 giugno 1966.
- , *Le condizioni economiche per lo sviluppo della produzione risicola*, Relazione al VI Convegno Nazionale di Riscicoltura, Vercelli, 3-5 ottobre 1966.
- , *Concentrare e coordinare gli interventi per la zootecnia*, in « Il Corriere della Sera », 22 novembre 1966.

- , *La Comunità partecipa al finanziamento della politica agricola*, in « Il Corriere della Sera », 6 gennaio 1967.
- , *Latte, burro e formaggio alla vigilia del mercato unico*, in « Il Corriere della Sera », 4 luglio 1967.
- Commissione Cee, *Decimo rapporto generale sull'attività della Comunità*, Bruxelles, giugno 1967.
- , *Proposte della Commissione al Consiglio riguardanti la fissazione e la revisione dei prezzi per taluni prodotti agricoli*, Com (67) 290 def., Bruxelles, giugno 1967.
- , *Le decisioni del Consiglio dei Ministri per un libero mercato agricolo*, in « Notizie sulla politica agricola comune », n. 7, Bruxelles, giugno 1967.
- Cee (portavoce), *L'échéance du 1er Juillet 1967, L'importance pour la politique agricole commune*, Bruxelles, giugno 1967.
- , *La fixation et la revision de prix agricoles*, Bruxelles, giugno 1967.
- « Comunità Europea », *La politique agricole commune*, documento n. 39, Parigi, febbraio 1967.
- , *La politica agricola comune*, documento n. 24, Roma, gennaio 1967.
- Confagricoltura, *Il Feoga*, in « Bollettino della Confederazione Generale della Agricoltura Italiana », anno VI, n. 8, 18 febbraio 1967.
- Dominione C., *L'Assemblea dell'Assolatte, Un'azione unitaria per risolvere la crisi nel settore lattiero-caseario*, in « Il Corriere della Sera », 17 giugno 1967.
- Melchior M., *Les organisations communes des marchés agricoles de la Cee*, in « Cahier de Droit Européen », n. 3, Bruxelles, 1967.
- Morini E. A., *Politica agricola di mercato nel quadro del Mec*, Roma, giugno 1967.
- « 24 Ore - Il Sole », *L'inferiorità dell'Italia verso la Cee (l'export di prodotti lattieri)*, 17 febbraio 1967.
- , *Provvedimenti insufficienti per il settore lattiero-caseario*, 11 maggio 1967.
- , *Evoluzione agricola*, 18 maggio 1967.
- , *Passaggio al prezzo unico nel settore dei cereali*, 27 maggio 1967.
- , *I provvedimenti lattiero-caseari*, 29 giugno 1967.

Capitolo VI.

- Albertario P., *La politica agricola del Mec e le esigenze dei Paesi membri*, in « Il Corriere della Sera », 16 ottobre 1965.
- , *Non avrà gravi contraccolpi l'unificazione agricola del Mec*, in « Il Corriere della Sera », 25 febbraio 1966.
- , *I prezzi agricoli nella politica comunitaria*, in « Il Corriere della Sera », 22 aprile 1966.
- , *In vigore dal 1° luglio i prezzi unici per i cereali*, in « Il Corriere della Sera », 29 aprile 1966.
- , *La politica dei prezzi del Mec ha aiutato lo sviluppo agricolo*, in « Il Corriere della Sera », 23 aprile 1967.
- , *L'idea, le vicende, i fatti*, in « Agri Forum », n. 7-8, 1967.
- Amadei G., *Le conseguenze economiche di un aumento del prezzo dei cereali foraggeri*, in « Politica Agraria », anno XII, n. 4, dicembre 1965.
- Ballardin G. F., *Truffa per un miliardo e mezzo ai danni della Comunità Europea*, in « Il Corriere della Sera », 4 febbraio 1967.
- Becker W., *Was kostet die Agrarfinanzierung?*, in « Der Volkswirt », n. 34, 26 agosto 1966.
- Bohle H., *Was kostet das Grüne Europa?*, in « Die Zeit », 20 maggio 1966.
- « Bollettino Cee », *Instaurazione di un livello comune dei prezzi per il latte e i prodotti lattiero-caseari, la carne bovina, il riso, lo zucchero, i semi oleosi e l'olio d'oliva, Relazioni e proposte di risoluzioni del Consiglio presentate dalla Commissione*, Supplemento al n. 4, 1966.
- , *Relazione della Commissione al Consiglio sull'evoluzione prevedibile della produzione e della possibilità di smercio di alcuni importanti prodotti agricoli*, Supplemento al n. 5, 1966.

- Bonato C., *La politica di mercato nell'agricoltura comunitaria*, in « Il Corriere della Sera », 22 marzo 1966.
- , *La produzione agricola e la Cee, Il livello unico dei prezzi comunitari*, in « Il Corriere della Sera », 29 aprile 1966.
- , *Preoccupa i nostri agricoltori la politica del Mec sui prezzi*, in « Il Corriere della Sera », 4 giugno 1966.
- , *Le regole di concorrenza nell'agricoltura comunitaria*, in « Il Corriere della Sera », 7 luglio 1966.
- , *Il regime delle restituzioni all'esportazione esige strumenti idonei*, in « Il Corriere della Sera », 7 dicembre 1966.
- , *Tende a deteriorarsi la posizione dell'agricoltura*, in « Il Corriere della Sera », 10 giugno 1967.
- Casadio G. P., *Il Feoga al 1970*, in « Agri Forum », gennaio 1967.
- Cherrington J., *Will the Eec Farm Policy Work?*, in « The Financial Times », 7 dicembre 1966.
- Chiaromonte G., *Difendere i contadini*, in « L'Unità », 8 luglio 1967.
- Commissione Cee, *Le decisioni del 24 luglio relative all'organizzazione dei mercati nei settori dello zucchero, dei grassi e degli ortofrutticoli*, nota informativa, Bruxelles, luglio 1966.
- Comitato Economico e Sociale, *Allocution de M. Mansholt Vice-Président de la Commission de la Cee*, annexe au procès-verbal de la 59eme session plénière du Comité Économique et Social tenue à Bruxelles les 25 et 26 janvier 1967, Bruxelles, 6 febbraio 1967.
- Confagricoltura, *Nuove frodi a danno della Comunità nel traffico dei prodotti lattiero-caseari*, in « Bollettino della Confederazione Generale della Agricoltura Italiana », 11 febbraio 1967.
- Crea V., *Ferma ad alto livello la bilancia agricolo-alimentare*, in « 24 Ore - Il Sole », 11 aprile 1967.
- , *La politica agricola Cee, Dirigismo accentuato*, in « 24 Ore - Il Sole », 3 giugno 1967.
- , *La cooperazione, Produttori Associati*, in « 24 Ore - Il Sole », 1° luglio 1967.
- , *La politica comunitaria*, in « 24 Ore - Il Sole », 8 luglio 1967.
- De Virieu F. H., *Terroirs sans frontières*, in « Le Monde », 4 luglio 1967.
- , *Terroirs sans frontières, Le grenier de l'Europe*, in « Le Monde », 5 luglio 1967.
- , *Terroirs sans frontières, Le fleuve blanc à la mer*, in « Le Monde », 6 luglio 1967.
- , *Terroirs sans frontières, Les douaniers à Chartres*, in « Le Monde », 7 luglio 1967.
- , *Derrière les tracteurs*, in « Le Monde », 14 ottobre 1967.
- , *Les ministres de l'agriculture ne répondront pas avant plusieurs mois aux suggestions de M. Mansholt*, in « Le Monde », 19 ottobre 1967.
- Fedele V., *A che punto è giunta la Comunità Europea?*, in « 24 Ore - Il Sole », 6 luglio 1967.
- , *Deve essere corretto lo svantaggio dell'Italia nel Mec agricolo*, in « 24 Ore - Il Sole », 15 luglio 1967.
- Hartig H. H., *Ewg-Agrarfinanzierung*, in « Wirtschaftsdienst », n. 1, gennaio 1967.
- Marescalchi C., *Il vino italiano ed il Mec*, in « Agricoltura delle Venezie », n. 7-8, luglio-agosto 1966.
- , *Il regime dei prezzi nel Mec vinicolo*, in « 24 Ore - Il Sole », 22 luglio 1967.
- Medici G., *L'agricoltura italiana ed il grano della Francia*, in « La Stampa », anno 99, n. 241.
- , *Si apre per l'agricoltura italiana un mercato di 200 milioni di abitanti*, in « La Stampa », anno 100, n. 166.
- , *Non deve essere autarchica la politica agraria dell'Europa*, in « La Stampa », anno 99, n. 277.
- « Le Monde », *Je ne crois pas que nous soyons les perdants du Marché Commun agricole* (déclare M. Edgar Faure), 4 luglio 1967.

- , *Le « Comité de Guéret » menace de barrer les routes pour protester contre la situation de l'élevage*, 8 luglio 1967.
- , *Le gonflement des dépenses de soutien des marchés compromet l'effort de préparation de l'avenir*, 8 novembre 1967.
- Parlamento Europeo, *Discussioni*, documento n. 85, sedute del Parlamento Europeo dal 9 al 13 maggio 1966, Lussemburgo.
- , *Reazioni tedesche agli accordi dell'11 maggio 1966*, in « Quaderni di Documentazione Europea », n. 6, 1966.
- , *Dichiarazioni di Restivo alla Camera dei Deputati*, in « Quaderni di Documentazione Europea », luglio-agosto 1966.
- , *Dichiarazioni del signor P. H. Spaak sull'evoluzione dell'unità dell'Europa*, in « Quaderni di Documentazione Europea », n. 7, luglio 1966.
- , *Intervento dell'on. Käte Strobel sulle decisioni del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 1966*, in « Quaderni di Documentazione Europea », luglio 1966.
- , *Relazione sulle proposte della Commissione della Cee al Consiglio concernenti gli atti relativi alla fissazione e alla revisione dei prezzi per taluni prodotti agricoli*, documento 113, 14 luglio 1967.
- , *Relazione sulla proposta della Commissione della Cee al Consiglio concernente un regolamento relativo alla definizione dell'unità di conto in materia di politica agraria comune*, documento 115, 14 luglio 1967.
- Pendinelli M., *Intervento della Uil-Terra presso il ministero dell'Agricoltura*, in « Il Lavoro Italiano », 20 marzo 1966.
- « 24 Ore - Il Sole », *Il Governo approva la politica agricola Cee*, 1° giugno 1966.
- , *L'inferiorità dell'Italia verso la Cee*, 17 febbraio 1967.
- , *Adeguarsi alle esigenze del Mec*, 6 maggio 1967.
- , *Passaggio al prezzo unico nel settore dei cereali*, 27 maggio 1967.
- , *Molti problemi da risolvere per l'agricoltura*, 11 giugno 1967.
- , *Reazioni alla proposta di rincarare orzo e granturco*, 7 luglio 1967.
- , *Ostruzionismo dei comunisti all'integrazione agricola europea*, 7 luglio 1967.
- , *Restituzioni all'export prodotti Cee*, 11 luglio 1967.
- , *Prezzi agricoli Cee e redditi dei produttori*, 14 luglio 1967.
- , *L'agricoltura e il suo domani, Intervista con Paolo Bonomi*, 16 luglio 1967.
- , *La crisi lattiero-casearia, Dichiarazioni di Gaetani*, 23 luglio 1967.

Capitolo VII.

- Ballardin G. F., *La Francia conferma l'opposizione all'ingresso dell'Inghilterra nel Mec*, in « Il Corriere della Sera », 28 giugno 1967.
- « Bollettino Cee », *Decisioni del Consiglio dell'11 maggio 1966 sul finanziamento della politica agricola comune*, giugno 1966.
- Bonato C., *Per l'Inghilterra nel Mec il più grave ostacolo è l'agricoltura*, in « Il Corriere della Sera », 5 maggio 1967.
- Casadio G. P., *Problemi dell'agricoltura del Regno Unito e integrazione economica europea*, in « Il Progresso Agricolo », ottobre-novembre 1961.
- , *Agricoltura britannica e Mercato Comune*, in « Mec-Selezione », settembre-ottobre 1962.
- , *Il rilancio dell'Inghilterra*, in « Mec-Selezione », gennaio-febbraio 1966.
- , *La richiesta della Gran Bretagna di entrare nel Mercato Comune*, in « Roma Economica », giugno 1967.
- Clark R. J., *Britain and the Common Market*, in « Westminster Bank Review », novembre 1965.
- Commissione, *Relazione al Parlamento Europeo sullo stato dei negoziati con il Regno Unito*, Bruxelles, 26 febbraio 1963.
- , *Finanziamento della politica agricola comune - Entrate proprie della Comunità - Rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo*, Supplemento al « Bollettino Cee », n. 5, 1965.
- , *Finanziamento della politica agricola comune - Entrate proprie della Comunità - Rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo*, memorandum della Commissione al Consiglio, Bruxelles, 22 luglio 1965.

- , *Parere della Commissione al Consiglio sulle domande di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda, della Danimarca e della Norvegia*, Bruxelles, 29 settembre 1967.
- « Common Market », *Bringing Britain in*, « Special Issue », vol. 6, n. 9-10. Confederation of British Industry, *Britain and Europe*, vol. 1, Londra, dicembre 1966.
- Crea V., *L'allargamento del Mec allarma l'agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 9 ottobre 1966.
- , *Agricoltura e ampliamento del Mec*, in « 24 Ore - Il Sole »; 18 luglio 1967.
- , *Quattro punti per chiarire la politica agricola del Mec*, in « 24 Ore - Il Sole », 30 marzo 1967.
- Dam K., *The European Common Market in agriculture*, in « Columbia Law Review », vol. 67, n. 2, febbraio 1967.
- Della Torre P. F., *Aperto ai Comuni il dibattito sul Mec*, in « 24 Ore - Il Sole », 9 maggio 1967.
- , *Londra: il Parlamento è tutto con Wilson*, in « 24 Ore - Il Sole », 12 maggio 1967.
- « The Economist », *A hurdle that can be cleared*, 14 maggio 1966.
- , *The Economics of Entry*, 19 novembre 1966.
- Fedele V., *L'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Europea*, in « 24 Ore - Il Sole », 9 luglio 1967.
- « The Financial Times », *A Clearer Idea At Last of the Cost of Joining the Eec*, 26 luglio 1966.
- Fontaine A., *La politica estera di De Gaulle*, in « Aggiornamenti Sociali », dicembre 1965.
- Hmso, *Membership of the European Communities*, statement by the Prime Minister presented to Parliament, Londra, maggio 1967.
- , *The Common Agricultural Policy of the Eec*, presented to Parliament by the Secretary of State for Scotland and the Minister of Agriculture, Londra, Fisheries and Food, maggio 1967.
- Iai, *Harold Wilson e l'ingresso della Gran Bretagna nella Cee*, Roma, 28 aprile 1967.
- « Journal des Caisses d'Épargne », *L'Europe contre vents et marées, Le Marché Commun sera intégralement réalisé le 1er juillet 1968*, n. 6, Parigi, giugno 1966.
- Kempinski T., *Entry into the European Common Market and British Agricultural Income*, Bulletin n. 114, Department of Agricultural Economics, Manchester University.
- « Le Monde », *M. Jean Monnet estime que l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté Européenne ne changera rien à la nature de celle-ci*, 9 luglio 1967.
- Lloyd E. M. H., *The Cost of Food*, in « Britain in Europe », n. 9, Londra, autunno 1965.
- , *The Trouble with Agriculture, The British Case for a Revision of the Common Agricultural Policy*, in « Common Market », Special Issue, vol. 6, n. 9-10, 1966.
- Mattei C., *L'adesione britannica alla Comunità Europea*, in « 24 Ore - Il Sole », 31 marzo 1967.
- National Farmers' Union, *British Agriculture and the Common Market*, Londra, novembre 1966.
- Parlamento Europeo, *L'ampliamento della Comunità Europea, Le responsabilità politiche ed economiche dell'Europa nel mondo*, documento 93, Lussemburgo, luglio 1966.
- Perissich R., *La Gran Bretagna e la Cee: verso l'adesione*, documento di lavoro C-2, in « Lo Spettatore Internazionale », anno 1, n. 4-5, luglio-ottobre 1966.
- Peters G. H. e Bradley J. M., *Commonwealth versus Common Market, Some Comments on Agricultural Trade*, in « Westminster Bank Review », maggio 1967.

- Pieroni A., *La discussione sul Mec aperta alla Camera inglese*, in « Il Corriere della Sera », 9 maggio 1967.
- , *A Londra si parla di un secondo veto gollista*, in « Il Corriere della Sera », 17 maggio 1967.
- Redmayne G. B., *The Common Market and British Agriculture*, in « Westminster Bank Review », agosto 1966.
- Schwartz O. D., *L'incompatibilità agricola fra Gran Bretagna e Mec si va attenuando*, in « Mondo Economico », 29 aprile 1967.
- « 24 Ore - Il Sole », *Le sovvenzioni all'agricoltura in Inghilterra*, 8 aprile 1966.
- , *Il pensiero degli imprenditori inglesi*, 18 gennaio 1967.
- , *L'industria britannica per l'ingresso nel Mec*, 10 marzo 1967.
- , *Le ambiguità di De Gaulle*, 17 maggio 1967.
- , *Documentato impegno inglese verso il Mec*, 7 giugno 1967.
- , *Agricoltura e ampliamento del Mec*, 1° luglio 1967.
- , *Primi pareri Cee sulla relazione Brown alla Conferenza Ueo*, 6 luglio 1967.
- , *Il finanziamento della politica agricola comune*, Supplemento Mec, 7 luglio 1967.
- , *La Svezia chiede l'ingresso alla Cee*, 8 luglio 1967.
- , *La Danimarca chiede l'ingresso nella Comunità*, 19 luglio 1967.
- , *La Norvegia chiede l'adesione alla Cee*, 25 luglio 1967.
- Vergès J. R., *Nouveaux développements du financement de la politique agricole commune*, in « Revue Trimestrielle de Droit Européen », anno 3, n. 1, gennaio-aprile 1967.
- Warley T. K., *Agriculture: the Cost of Joining the Common Market*, Pep, Chatham House, Londra, aprile 1967.
- Weber J. H., *The Financing of the Common Agricultural Policy*, in « Common Market Law Review », vol. 4, n. 3, dicembre 1966.
- « Westminster Bank Review », *The Common Market and the United Kingdom*, dicembre 1966.

Capitolo VIII.

- Bignardi A., *L'agricoltura italiana nel quadro della programmazione e della politica economica a medio termine della Cee*, relazione al convegno di studi, organizzato dal Cismec, sulla « Politica economica a medio termine della Cee e la politica di programmazione nazionale », Milano, gennaio 1967.
- « Bollettino Cee », *Verso una politica della concorrenza nell'agricoltura*, n. 6, 1966.
- Bonato C., *È urgente trasformare le aziende agricole inefficienti*, in « Il Corriere della Sera », 21 gennaio 1966.
- , *Ci vuole un piano globale per gli investimenti agricoli*, in « Il Corriere della Sera », 24 aprile 1966.
- , *Lo sviluppo agricolo e la necessità di investimenti*, in « Il Corriere della Sera », 13 settembre 1966.
- , *L'impresa familiare coltivatrice nell'evoluzione delle strutture*, relazione al convegno nazionale di studio « Mondo rurale e Agricoltura: Programma di Sviluppo Economico e Comunità Europea », Roma, gennaio 1967.
- , *La Comunità ha fatto poco per migliorare le strutture agrarie*, in « Il Corriere della Sera », 10 febbraio 1967.
- , *I criteri per riorganizzare il credito agrario*, in « Il Corriere della Sera », 3 marzo 1967.
- , *Difficili per l'agricoltura gli obiettivi del piano di sviluppo*, in « Il Corriere della Sera », 11 marzo 1967.
- , *Bisogna curare in tempo la piccola agricoltura malata*, in « Il Corriere della Sera », 31 marzo 1967.
- Bocci P. E., *Il fondo di orientamento strumento essenziale dell'integrazione agricola*, in « Agri Forum », n. 7-8, 1967.
- Commissione Cee, *La politica regionale nella Comunità Economica Europea*, Bruxelles, luglio 1964.
- , *Lo sviluppo della politica di struttura agraria nel quadro della politica agri-*

- cola comune*, in « Notiziario sulla politica agricola comune », n. 34, Bruxelles, maggio 1965.
- , *Criteri per l'attuazione di una politica comune degli aiuti in agricoltura*, Com (66) 60 def., Bruxelles, marzo 1966.
- , *Programmi comunitari per la sezione orientamento del Feoga*, Com (67) 194 def., Bruxelles, giugno 1967.
- , *Programmi comunitari per la sezione orientamento del Feoga*, in « Notizie sulla Politica Agricola Comune », n. 8, Bruxelles, luglio 1967.
- , *Strutture agrarie, Dieci programmi comunitari*, in « Notizie sulla Politica Agricola Comune », n. 9, Bruxelles, luglio 1967.
- « Comunità Europee », *La politique régionale dans le Marché Commun*, documento 34, Bureau d'Information des Communautés Européennes de Paris, Parigi, 1965.
- , *La politique régionale*, in « Dossier Pédagogique », n. 5, Bureau d'Information des Communautés Européennes de Paris, Europe Université, Parigi, novembre 1966.
- , *La politica della concorrenza nella Cee*, Ufficio Stampa di Roma, documento n. 23, Roma, dicembre 1966.
- , *Programmi comunitari per migliorare la produzione e il commercio*, Ufficio Stampa di Roma, n. 8-9, Roma, 1967.
- Copa, *Risoluzione dell'Assemblea Generale Straordinaria*, Amsterdam, 1° dicembre 1966.
- , *L'agriculture face à une économie de marché*, rapport par Mathias Berns, membre du Presidium du Copa, Assemblée Générale Extraordinaire, Amsterdam, dicembre 1966.
- Crea V., *Maggiore autonomia e una revisione annuale dei prezzi auspicata da Mansholt*, in « 24 Ore - Il Sole », 23 febbraio 1967.
- , *Gli agricoltori si indebitano ancora privi di capitale*, in « 24 Ore - Il Sole », 16 marzo 1967.
- , *Spese e investimenti*, in « 24 Ore - Il Sole », 31 marzo 1967.
- , *Il finanziamento dell'agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 1° giugno 1967.
- , *Lo sviluppo agricolo condizionato dalle disponibilità finanziarie*, in « 24 Ore - Il Sole », 13 giugno 1967.
- , *I debiti pubblici*, in « 24 Ore - Il Sole », 17 giugno 1967.
- , *Revisione della Cee per il Piano Verde*, in « 24 Ore - Il Sole », 23 giugno 1967.
- , *Piano Verde e politica delle strutture agricole*, in « 24 Ore - Il Sole », 15 luglio 1967.
- , *Rinnovare le strutture*, in « 24 Ore - Il Sole », 22 luglio 1967.
- , *I programmi comunitari*, in « 24 Ore - Il Sole », 23 luglio 1967.
- , *Possibilità inadeguate per i finanziamenti*, in « 24 Ore - Il Sole », 29 luglio 1967.
- , *Strutture e dimensioni*, in « 24 Ore - Il Sole », 5 agosto 1967.
- , *Agricoltura integrata*, in « 24 Ore - Il Sole », 30 agosto 1967.
- , *Aiuti sanitari*, in « 24 Ore - Il Sole », 2 settembre 1967.
- Dams Th., *Probleme und Ansätze einer Agrarstrukturpolitik in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, articolo pubblicato nel volume « Regionale Wirtschaftspolitik und Agrarstruktur politik in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft », Gustav-Stresemann-Institut, Bergish Gladbach, 1967.
- De Santis V., *Strutture agricole adeguate alle scadenze comunitarie*, in « Il Lavoro Italiano », 10 aprile 1966.
- , *La politica delle strutture*, in « 24 Ore - Il Sole », 28 ottobre 1967.
- , *L'impresa coltivatrice*, in « 24 Ore - Il Sole », 4 novembre 1967.
- « The Economist », *Mansholt tackles farm policy incubus*, 30 settembre 1967.
- , *France: peasants rising*, 7 ottobre 1967.
- « The Economist », *Mansholt tackles farm policy incubus*, 30 settembre 1967.
- Fedele V., *I criteri applicativi del Piano Verde n. 2*, in « 24 Ore - Il Sole », 28 gennaio 1967.
- , *Gli incentivi nel Piano Verde*, in « 24 Ore - Il Sole », 2 febbraio 1967.

- , *Limitati gli stanziamenti per il settore agricolo*, in « 24 Ore - Il Sole », 21 aprile 1967.
- , *Le conclusioni dell'esame del Cnel sull'agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 24 maggio 1967.
- Focarile C., *Il riordino fondiario per un'agricoltura vitale*, in « 24 Ore - Il Sole », 12 agosto 1967.
- Frescobaldi D., *Occorre un'agricoltura d'assalto per mantenere l'impegno comunitario*, in « Il Corriere della Sera », 14 gennaio 1967.
- « Il Globo », *Il prof. dell'Amore ha auspicato un potenziamento del credito agrario al IV Congresso Mondiale di Zurigo*, 16 maggio 1967.
- Krohn H. B., *Le financement de projets d'amélioration des structures par le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole*, in « Revue du Marché Commun », n. 86, dicembre 1965.
- Lemaitre Ph., *La politique agricole européenne doit changer de cap, estime M. Mansholt*, in « Le Monde », 7 ottobre 1967.
- , *Mansholt convie les Six à remettre en cause la politique agricole commune*, in « Le Monde », 17 ottobre 1967.
- , *Refusée jusqu'ici, une politique commune a-t-elle des chances sérieuses de voir le jour?*, in « Le Monde », 19 ottobre 1967.
- , *Le problème agricole ne sera résolu que par des plans de développement régional*, in « Le Monde », 24 ottobre 1967.
- , *Les ministres de l'agriculture des Six mettent en cause le « dirigisme » de la commission européenne*, in « Le Monde », 16 novembre 1967.
- Levi-Sandri L., *L'apporto dell'azione regionale alla costruzione europea*, relazione svolta alla seduta antimeridiana del 3 maggio 1965 al terzo Congresso Internazionale delle Economie Regionali, Roma, maggio 1965.
- , *La Cee: realizzazioni e prospettive*, Bruxelles, 8 novembre 1965.
- Martirano G., *I finanziamenti per l'agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 24 novembre 1966.
- , *Una politica delle strutture nell'agricoltura europea*, in « 24 Ore - Il Sole », 2 dicembre 1966.
- , *Piano Verde ritardato*, in « 24 Ore - Il Sole », 18 gennaio 1967.
- , *I finanziamenti per l'agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 9 marzo 1967.
- , *Una moderna contabilità agricola*, in « 24 Ore - Il Sole », 18 marzo 1967.
- , *Mancano perfino i moduli per le domande del Piano Verde II*, in « 24 Ore - Il Sole », 22 maggio 1967.
- , *Si ignora la globalità nella politica agricola Cee*, in « 24 Ore - Il Sole », 16 giugno 1967.
- , *La concentrazione degli investimenti in agricoltura*, in « 24 Ore - Il Sole », 30 agosto 1967.
- , *Le difformità applicative del Piano Verde*, in « 24 Ore - Il Sole », 2 settembre 1967.
- « La Mercanzia », *L'azione del Feoga nel settore agricolo*, aprile 1967.
- Parlamento Europeo, *La politica regionale nell'ambito della Cee*, documento n. 99, Lussemburgo, 17 dicembre 1963.
- , *Relazione sulla proposta della Commissione della Cee al Consiglio relativa ad un regolamento che modifica il regolamento n. 26*, documento n. 88, relatore: on. Briot, Lussemburgo, 27 giugno 1966.
- , *Regolamento relativo al Feoga*, in « Quaderni di Documentazione Europea », n. 12, dicembre 1966.
- Petrella R., *La politica regionale della Cee*, documentazioni Iai, n. 4, serie problemi dell'Europa comunitaria, Roma, 1967.
- Pistella A., *Gli orientamenti e l'azione del Feoga nel settore delle strutture agrarie*, relazione presentata in pubblica adunanza all'Accademia Nazionale di Agricoltura, Bologna, 4 marzo 1967.
- Priebe-Möller, *La politica economica regionale premessa del successo della politica agraria*, Studi, Serie Agricoltura n. 4, Bruxelles, 1961.
- « Il Resto del Carlino », *Uno strumento finanziario a disposizione della Comunità*, 5 marzo 1967.

- « Revue de la Banque », *L'organisation du Feoga et les possibilités d'intervention bancaires*, n. 3, Bruxelles, 1966.
- Rossi A., *Necessità di una politica strutturale della Comunità*, Roma, 21 aprile 1962.
- , *I problemi dell'agricoltura e il piano quinquennale di sviluppo*, relazione al Consiglio nazionale del Pri, Roma, luglio 1965.
- , *In ritardo la nostra agricoltura rispetto alle scadenze del Mec*, in « Il Lavoro Italiano », 25 dicembre 1966.
- Ruozzi R., *Riflessioni su alcuni problemi di credito agrario*, in « Il Risparmio », n. 8, agosto 1966.
- Saja F., *Il riordino fondiario e aziendale*, in « 24 Ore - Il Sole », 18 marzo 1967.
- Uil-Terra, *Non basta stabilire i prezzi: occorre rivedere le strutture*, in « Il Lavoro Italiano », 31 luglio 1966.

Indice del volume

pag.	5	Premessa
	9	I. L'istituzione del Feoga
	31	II. Il finanziamento di démarrage
	55	III. La crisi del 30 giugno 1965
	85	IV. Gli accordi dell'11 maggio 1966
	119	V. La dinamica finanziaria delle spese e delle entrate del Feoga (nel periodo transitorio)
	155	VI. La situazione del Feoga nel 1970
	179	VII. Il finanziamento nella fase del mercato unico
	201	VIII. Il Feoga nel quadro della politica regionale di sviluppo
	235	Conclusioni
	243	I regolamenti Feoga
	249	Bibliografia

Lo spettatore internazionale

Bimestrale di politica estera, dell'Istituto Affari Internazionali - Roma

Direttore responsabile: Altiero Spinelli

Comitato di direzione: Francesco Compagna, Nicola Matteucci,
Umberto Serafini

Redattore-capo: Massimo Bonanni

Direzione e redazione: Istituto Affari Internazionali, Viale Mazzini 88,
Roma - tel. 315.892

L'Istituto Affari Internazionali (IAI) è stato costituito su iniziativa del Centro Studi della Fondazione Adriano Olivetti, dell'Associazione di cultura e politica « Il Mulino » e del Centro Studi « Nord e Sud », con il patrocinio della Fondazione Adriano Olivetti.

L'IAI, senza fini di lucro, promuove la conoscenza dei problemi della politica internazionale mediante studi, incontri, pubblicazioni e altrimenti, allo scopo di contribuire ad accrescere le possibilità di una evoluzione di tutti i paesi del mondo verso forme di organizzazione sovranazionale, verso le libertà democratiche, verso il progresso economico e la giustizia sociale (dall'art. 1 dello Statuto).

Prezzo di ogni fascicolo: Lire 500 (arretrato il doppio)

Abbonamento annuo: Lire 2.500. Sostenitore Lire 25.000.

Amministrazione: Società editrice il Mulino
Via S. Stefano 6, Bologna - tel. 277.800

Quaderni dello Spettatore internazionale

Sono usciti:

- I. L'America nel Vietnam, Il dibattito alla Commissione d'inchiesta del Senato americano, a cura di A. Benzoni**
- II. Introduzione alla strategia, del Generale Beaufre**
- III. La Nato nell'era della distensione, di E. Ceccarini, G. Calchi Novati, A. Benzoni, L. Calogero La Malfa**
- IV. Per L'Europa, Atti del Comitato per gli Stati Uniti d'Europa, a cura di J. Monnet**
- V. Investimenti attraverso l'Atlantico, di Christopher Layton**
- VI. L'Europa e il sud del mondo, di Giuseppe Pennisi**
- VII. Una politica agricola per l'Europa, di Gian Paolo Casadio**

I Quaderni sono inviati gratuitamente agli abbonati sostenitori dello « Spettatore internazionale ». I soci dell'Istituto Affari Internazionali possono richiederli con lo sconto del 50 %. Tutte le richieste vanno indirizzate alla Società editrice il Mulino. Su domanda invio contrassegno.

· finito di stampare il 27 dicembre 1967
presso l'azzoguidi società tipografica editoriale
via emilia ponente 421 b 40132 bologna italy

Una politica agricola per l'Europa

Quaderni IAI/7

Prezzo lire 3000